

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO


DELLA

PROVINCIA DI SALERNO



Anno XI - 1924

| | | | | |
|----|----|---------------------------------|----|----|
| :: | :: | Compilatori | :: | :: |
| | | <i>Cav. Dr. Ruggi d'Aragona</i> | | |
| :: | :: | <i>Rag. Marra</i> | :: | :: |



| |
|-------------------------------|
| alerno, Premiato Stab. Tip. * |
| * cav. Antonio Volpe & Figl |
| * Tel. inter. 2-91 - 3 44 * |

Obj^{ts} of Letters Vol 1
for 1811

Wm. D. Jones



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO


DELLA

PROVINCIA DI SALERNO



Anno XI - 1924

| | | | | |
|----|----|---------------------------------|----|----|
| :: | :: | Compilatori | :: | :: |
| | | <i>Cav. Dr. Ruggi d'Aragona</i> | | |
| :: | :: | <i>Rag. Marra</i> | :: | : |



alerno, Premiato Stab. Tip. *

* cav. Antonio Volpe & Figl

* Tel. inter. 2-91 - 3 44 *

ABBREVIAZIONI

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| A. — <i>Agricoltura</i> | M. — <i>Ministero</i> |
| All. — <i>Allegato</i> | O. — <i>Ordinanza</i> |
| C. — <i>Circolare</i> | P. — <i>Prefetto o Prefettizio</i> |
| Cop. — <i>Copertina</i> | Pag. — <i>Pagina o pagine</i> |
| D. — <i>Decreto</i> | P. T. — <i>Poste e Telegrafi</i> |
| E. N. — <i>Economia nazionale</i> | Q. — <i>Questore o Questura</i> |
| F. — <i>Finanze</i> | R. — <i>Regio o Reale</i> |
| Fas. — <i>Fascicolo</i> | Reg. — <i>Regolamento</i> |
| G. — <i>Giustizia</i> | S. — <i>Salerno</i> |
| Gu. — <i>Guerra</i> | T. — <i>Tesoro</i> |
| I. — <i>Interno</i> | T. U. — <i>Testo Unico</i> |
| L. — <i>Legge</i> | V. — <i>Vedi</i> |
| L. P. — <i>Lavori Pubblici</i> | |

INDICE

alfabetico-analitico

Acquedotti (v. Sanità e Igiene pubblica).

Alloggi militari.

Somministrazione degli alloggi militari — C. P. S. 19 mag. 1924 n. 1517 **pag. 113.**

Amministrazioni comunali e provinciali.

Legge com. e prov. — Norme per l'attuazione del R. D. 30 nov. 1923 n. 2939 riguardante la riforma della legge com. e prov. R. D. 31 genn. 1924 n. 151 **pag. 49** — C. P. S. 27 febb. 1924 n. 5601 **pag. 57** e C. P. S. 22 agosto 1924 n. 21243 **pag. 206** — Aggiunta all'art. 2 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839 sulla riforma della L. C. e P. per l'applicazione degli art. 1 e 75 comma 2.º del R. D. medesimo. R. D. L. 23 mag. 1924 n. 798, **pag. 138** — Deferimento ai Prefetti delle attribuzioni spettanti ai S. Prefetti pei Comuni e per le Istituzioni pubbliche di beneficenza del 1.º circondario. R. D. L. 26 giugno 1924 n. 1040 **pag. 145** — Tavola di raffronto delle disposizioni del R. D. 30 dic. 1923 n. 2839 e quelle del T. U. 4 febb. 1915 n. 148 con l'indicazione dei varii momenti di applicazione del R. D. 30 dicembre 1923 in esecuzione del R. D. 31 gennaio 1924 n. 151 per R. Ruggi d'Aragona **pag. 63** — Note illustrative alla riforma della legge com. e prov. per R. Ruggi d'Aragona **pag. 67**. Atti dei comuni di ultima classe nei rapporti con le autorità di vigilanza e di tutela per R. Ruggi d'Aragona **pag. 141 e 165.**

Bilanci preventivi — Prospetto delle spese stanziare nei bilanci dei comuni del 1923. C. P. S. 17 lug. 1924 n. 16611 **cop. 13 e 14** — id. del 1924. C. P. S. 28 marzo 1924 n. 7779 **pag. 85.**

Bilanci preventivi per l'esercizio 1925. (C. P. S. 31 ottobre 1924 n. 25354 **pag. 255.**

Circoscrizioni amm. ed elettorali—Riparto dei Consiglieri prov. per circoscrizioni elettorali. D. P. S. 13 sett. 1924 **pag. 202.**

Concorso governativo dello Stato a pareggio dei bilanci dei Comuni del mezzogiorno e delle isole di Sicilia e di Sardegna previsto dalla legge 27 marzo 1907 n. 116. Proroga. R. D. 29 marzo 1923 n. 863 **pag. 25**—C. P. S. 29 ott. 1924 n. 26449 **pag. 264.**

Finanze locali (vedi finanze locali).

Mandati di pagamenti (vedi Tassa di bollo).

Mutui e prestiti — Autorizzazione alle Provincie e ai Comuni di contrarre mutui all'estero e di emettere obbligazioni da collocare all'estero. C. P. S. 16 febb. 1924 n. 85 **cop. 3 4.**

Patrimoni silvo pastorali e domini collettivi dei Comuni. Gestione. C. P. S. 28 genn. 1924 n. 2283 **pag. 43.**

Polizia amm. Contravvenzioni — Semplificazione della procedura per l'accertamento e la definizione delle contravvenzioni ai regolamenti municipali. R. D. L. 23 mag. 1924 n. 867 **pag. 136.**

Regolamenti muunicipali (vedi sopra Polizia Amm).

Segretari comunali — Elenco degli approvati della Provincia di Salerno negli esami di abilitazione alle funzioni di segretari comunali nella sessione di esame 1923—**cop. 9-10**—Autorizzazione ad elevare i protesti cambiari da parte dei segretari comunali R. D. L. 20 marzo 1924 n. 372 **pag. 98.**

Sovrimposte (vedi finanze locali).

Strade e piazze pubbliche — Toponomastica. Raccomandazione dell'Ufficio Centrale del Senato C. P. S. 13 febb. 1924 n. 35776 **pag. 61**—Contributo annuo di manutenzione stradale (vedi Finanze locali) — Regolamento per la circolazione sulle strade ed aree pubbliche. C. P. S. 24 aprile 1924 n. 3784 **pag. 105**—R. D. 31 dic. 1923 n. 3043 **pag. 146.**

Arrolamento R. Esercito.

Commissioni mobili, locali. C. P. S. 15 ott. 1924 n. 24731 **pag. 229.**

Assunzione di funzioni.

Assunzione di funzioni da parte del Prefetto Bertone — C. P. S. 6 agosto 1924 **pag. 169.**

Assunzione diretta dei pubblici servizi.

La nuova legge sull' Assunzione diretta dei pubblici servizi per l'Avv. P. Santacroce, **pag. 186.**

Autoservizi pubblici.

C. P. S. 11 genn. 1924 per l'esecuzione R. D. 18 nov. 1923 n. 2538 **pag. 56.**

Aziende agrarie.

Posti di agente e di sottoagente nelle aziende agrarie. C. P. S. 15 agosto 1924 n. 20368 **cop. 15-16.**

Bestiame.

Importazioni ed esportazioni. — Importazioni di ruminanti e suini dall'estero. C. P. S. 3 febb. 1924 n. 2639 **pag. 42** — Importazione di bestiame dall'Olanda C. P. S. 19 febb. 1924 n. 4035 **pag. 58.**

Ovini e vaccini. Movimento di monticazione—D. P. S. 27 giugno 1924 n. 15769 **pag. 162.**

Diritto fisso macellazione bovini—C. P. S. 14 luglio 1924 num. 16607 **pag. 164.**

Bilanci comunali (vedi Amm. Com. e Prov.).

Boschi e demanio forestale,

Prescrizioni di massima—Modifica art. 7. C. P. S. 8 aprile 1924 n. 333 **pag. 86.**

Coltura agraria temporanea nei demani comunali. C. P. S. 23 maggio 1924 n. 11515 **pag. 115.**

Buoni cartacei da lire due.

Prescrizione. C. P. S. 16 dic. 1924 n. 30492 **cop. 23-24.**

Caccia.

Legge sulla caccia, modificazioni — R. D. L. 4 maggio 1924 n. 754, che apporta modificazioni alla legge 24 giugno 1923 n. 1420 sulla caccia **pag. 170.**

Uccellame detenuto dopo la chiusura dell'uccellazione. C. Q. S. 11 dic. 1923 n. 3568 **pag. 23.**

Caldaje e apparecchi a vapore.

Denunzia. C. P. S. 29 aprile 1924 n. 9792 **pag. 103.**

Calendario.

Calendario delle adunanze della Giunta Prov. Amm. e del Contenzioso demaniale per l'anno 1924 **cop. 1-2.**

Elenco dei giorni festivi a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili — R. D. L. 30 dic. 1923 n. 2859 **pag. 27 e cop. 9-10.**

Cambiali.

Protesti (vedi Segretario comunale nella voce Amm. Com. e prov.

Carovita C. P. S. 7 nov. 1924 n. 27174 **cop. 21-22.**

Casse di previdenza impiegati enti locali.

Riforma degli istituti di previdenza — R. D. 15 settembre 1923 n. 2117 **pag. 31**—R. D. 15 sett. 1923 n. 2093 **pag. 34**—R. D. L. 16 settembre 1923 n. 2093 **pag. 37.**

Contributi cassa di previdenza. Applicazione dei RR. DD. 15 settembre 1923 n. 2093 e 7 ottobre 1923 n. 2349 — C. P. S. n. 37538 **pag. 18.**

Casse di risparmio postali.

Norme per il pagamento dei crediti iscritti sui libretti delle Casse postali di risparmio caduti in prescrizione — R. D. L. 27 febr. 1924 n. 454, **pag. 100.**

Cauzioni.

Corso medio dei titoli cauzionali nel 2.^o semestre 1924 — C. M. F. 16 agosto 1923 n. 5771 **cop. 5-6** —id. nel 1.^o semestre 1924. C. M. F. 30 settembre 1924 n. 1362 **pag. 228.**

Chinino dello Stato.

Tabella dei prezzi di vendita — Disposizione M. F. 2 gennaio 1924 **pag. 29.**

Conciliatori.

Carta bollata nei giudizi avanti i conciliatori in vigore al 1.^o novembre 1923 **cop. 3-4.**

Concorsi e sussidi.

(V. Finanze enti locali e Amm. Com. e Prov.),

Concorsi ed impieghi.

(Vedi cop. fasc. 5-6, 7-8, 13 14, 15-16, 17-18, 19-20 e voci Dazio Consumo e Segretario com. in Amm. Com. e Prov.).

Consiglieri Provinciali.*Riparto* — (Vedi Amm. Com. e Prov.).**Contravvenzioni.**

(Vedi Polizia Amm. nella voce Amm. Com. e Prov.).

Dazi di consumo.

Riforma dei dazi di consumo—Proroga dell'attuazione del nuovo ordinamento dei dazi interni di consumo, di cui al R. D. 24 settembre 1923 n. 2030 e norme transitorie — R. D. 16 dic. 1923. **pag. 1** — C. P. S. 3 genn. 1923 n. 39533 **pag. 14** — Nuovo regolamento generale dei dazi di consumo—C. P. S. 12 mag. 1924 n. 11273 **pag. 114**—Nuova classificazione dei Comuni—C. P. S. 29 nov. 1923 n. 36403 **pag. 12**. — Aumento sino al quarto delle aliquote daziarie normali od imposizioni del dazio non compresi nella tariffa annessa alla legge vigente—(C. P. S. 7 nov. 1924 n. 27670 **pag. 261**).

Esenzioni — Esenzione dell'uva da tavola—C. P. S. 16 luglio 1924 n. 16128 **cop. 13-14**.

Merci rifiutate e abbandonate — Vendite eseguite nelle Ferrovie — C. P. S. 24 luglio 1924 n. 18471 **pag. 179**.

Esame dei registri e delle merci nelle stazioni ferroviarie e tramviarie da parte degli agenti daziari — C. P. S. 20 ottobre 1924 n. 26530 **pag. 260**.

Agenti e commessi daziari — Esame di abilitazione — C. P. S. 12 giugno 1924 n. 14218 **cop. 11-12** — C. P. S. 20 ottobre 1924 n. 26133 **cop. 19-20**—Elenco dei candidati che hanno conseguita l'abilitazione nella sessione straordinaria di agosto 1924 **cop. 15-16**

Difesa delle bellezze naturali della Nazione.

Applicazione della legge 11 giugno 1922 n. 778 — C. P. S. 15 genn. 1924 n. 2011 **pag. 45**.

Domini collettivi dei Comuni — (Vedi Patrimoni silvo pastorali in voce Amm. Com. e Prov.).

Emigrazione.

Emigrazione clandestina — Passaporto per l' interno — C. P. S. 12 genn. 1924 n. 140 **cop. 1-2** — Esercenti mestieri girovaghi — C. Q. S. 11 dic. 1923 n. 3573 **pag. 21.**

Atti di richiamo indebiti — C. Q. S. 11 dic. 1923 n. 3572 **pag. 48.**

Argentina — Emigrazione C. M. I. 6 marzo 1924 n. 20400 — 19 **cop. 9-10.**

Francia — Rimpatri per Modane e Ventimiglia — C. Q. S. 14 aprile 1924 n. 1123 **cop. 7-8.**

Perù — Emigrazione — C. Q. S. n. 3749 del 31 dicem. 1923 **pag. 42.**

Russia — Emigrazione — Espresso P. S. 3 febb. 1924 n. 458 **pag. 43.**

Stati uniti — Emigrazione — C. Q. S. 14 aprile 1924 n. 1122 **cop. 7-8.**

Elezioni politiche e ammin.

Affissioni ad edifi monumentali — C. P. S. 20 febb. 1924 n. 512 **pag. 59** — Rinvio delle elezioni amm. — R. D. 27 aprile 1924 n. 627 **pag. 97** — C. M. I. 1.º mag. 1924 n. 15800 **pag. 139.**

Energia Elettrica — (V. Imposte).

Enti ecclesiastici.

Norme sulle autorizzazioni preventive agli enti ecclesiastici per compiere atti e contratti costituenti alienazioni — R. D. 3 giugno 1924 n. 985 **pag. 156.**

Esecuzione forzata.

Esecuzione forzata in danno di pubbliche Amm. Avv. E. Borselli **pag. 214.**

Esposizioni, fiere, mostre, gare ecc.

Esposizioni — Esecuzione del R. D. 16 dic. 1923 n. 2740 — C. P. S. 25 settembre 1924 n. 23075 **pag. 231.**

Gara di canto per il 24 maggio 1924 — C. P. S. 24 aprile 1924 n. 8318 **cop. 7-8.**

Prima mostra Italiana in Vercelli di attività municipale —
C. P. S. 12 febb. 1924 n. 34 **cop. 3-4.**

Farine (vedi Pane).

Finanze enti locali.

Provvedimenti generali — Provvedimenti per le finanze locali
R. D. 18 Nov. 1923 n. 2538 **pag. 73**—Provvedimenti transitori
per le finanze locali—R. D. L. 23 maggio 1924 n. 759 **pag. 124.**
C. M. F. 25 agosto 1924 n. 5534 **pag. 198.**

Sovrimposte — Imposte e sovrimposte fondiarie. Limite di tas-
sazione—R. D. 16 ottobre 1924 **pag. 241**—Ruolo delle imposte
e sovrimposte fondiarie per l'anno 1925. C. P. S. 8 novembre
1924 n. 27824 **pag. 244.**

Dazi (vedi Dazi di consumo).

Contributo fisso macellazione bovini (vedi Bestiame).

Corrispettivo per il ritiro e trasporto delle immondizie domestiche—
R. D. 27 dic. 1923 n. 2962 **pag. 51**—C. P. S. 12 marzo 1924 n.
5226 **pag. 87.**

Contributo manutenzione stradale — C. P. S. 15 marzo 1924
pag. 88—R. D. 18 Nov. 1923 n. 2538 **pag. 73.**

Tassa di ammissione ai concorsi agli impieghi presso gli enti locali.
C. P. S. 11 Dic. 1923 n. 37455 **pag. 20.**

Tassa famiglia e valore locativo. Abolizione — R. D. 30 Dicem.
1923 n. 3063 **pag. 51.**

Imposta reddito consumato — R. D. 30 dicembre 1923 n. 3063
pag. 52.

Tassa soggiorno, Modificazioni — R. D. 30 Dic. 1923 n. 3063
pag. 98 — Quitanze e tessere. C. P. S. 5 genn. 1924 n. 57453
pag. 19.

Formaggi.

Frodi nel commercio dei formaggi—C. P. S. 16 ottobre 1924
n. 25082 **pag. 233.**

Fuochi di artificio.

Licenze per accensione di fuochi di artificio—C. P. S. 30 ot-
tobre 1924 n. 274 **pag. 230.**

Gas (vedi Imposte).

Giorni festivi (vedi Calendario).

Gazzetta Ufficiale del Regno.

Modifica delle norme per le inserzioni — R. D. 27 gennaio 1924
pag. 30 e C. P. S. 15 febb. 1924 n. 3974 **pag. 44.**

Igiene pubblica (vedi Sanità).

Imposte.

Imposta sul consumo del gas e della energia elettrica — R. D. 10
maggio 1923 n. 1792 **pag. 4.**

Imposta contributo di miglioria (v. Finanze locali).

Imposte dirette.

Riscossione — T. U. delle leggi, regolamenti, capitoli normali,
tabella dei compensi — C. P. S. 28 dicem. 1923 n. 8803 **cop. 5-6.**
Art. 25 legge, cartelle dei pagamenti, indicazione aliquote. C. P.
S. 4 aprile 1924 n. 8110 **pag. 83.**

Agenzie delle imposte — Nuova circoscrizione, denominazione—
C. P. S. 9 luglio 1924 n. 13887 **cop. 11-12.**

Impiegati.

Revisione delle tabelle e dei regolamenti organici degli enti
locali. C. P. S. 2 febb. 1924 n. 653 **pag. 40** — Proroga al 31
dicembre 1924 del termine per la revisione degli organici. R. D.
L. 8 agosto 1924 n. 1287 **pag. 193.**

Infortuni.

Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni — Incapacità
degli enti locali di farne parte — C. P. S. 4 aprile 1924 n. 8129
pag. 82.

Infortuni occorsi in zona di guerra — Liquidazione di indennità
agli operai. C. P. S. 13 maggio 1924 **pag. 111.**

Invalidi e mutilati di guerra.

Rilascio gratuito di certificati — C. P. S. 11 giugno 1924 num.
13837 **cop. 11-12.**

Assunzione obbligatoria agli impieghi—Parere Consiglio di Stato
15 maggio 1924 **pag. 189 e 207.**

Istituzioni pubbliche di beneficenza (v. Opere Pie).

Lavoro dei minorenni.

Occupazione dei minorenni al lavoro—C. Q. S. 13 Dic. 1924
n. 3594 **pag. 19.**

Legge com. e prov.—(v. Amm. Com. e Prov.),

Mandati di pagamento—(v. Tasse di bollo).

Malattie—(v. Sanità e Igiene pubblica).

Medaglie d'oro.

Partecipazioni a pubbliche cerimonie — C. P. S. 19 febbraio
1924 n. 511 **pag. 59.**

Monti di pietà.

Assunzione di depositi a risparmio—C. P. S. 2 giugno 1924
n. 1302 **cop. 11-12.**

Morti in guerra.

Onoranze — Costituzione di una guardia d'onore in ogni comune ove esistano pubblici monumenti, parchi o viali della rimembranza in omaggio ai caduti della guerra nazionale—R. D. L. 9 dicembre 1923 n. 2747 **pag. 25.**

Trasporto salme caduti in guerra—Pagamento spese — C. P. S. 25 settembre 1924 n. 23063 **pag. 230.**

Mutui (V. Amm. Com. e Prov.).

Notizie e comunicazioni varie.

R.^a Prefettura, personale **cop. 5-6, 13-14, 15-16, 17-18.**

Onorificenze — **cop. 17-18 e 23 e 24.**

Olii commestibili.

Colorazione—C. P. S. 28 Nov. 1923 n. 35540 **pag. 22.**

Opere d'Arte.

Elenchi. C. P. S. 16 dic. 1924 n. 30408, **cop. 23-24.**

Opere pie.

Leggi, amm., organi di tutela—Parziale esecuzione del R. D. 30

dic. 1923 n. 2861 concernente la riforma della legge 17 luglio 1890 sulle Opere Pie — D. M. 11 febbraio e 6 marzo 1924 **pag. 50** — Riforma della legge sulle Istituzioni pubbl. di benefic. R. Ruggi d'Aragona **pag. 91 e 116** — Norme per l'erogazione di sussidi a favore delle Istituz. Pubbl. di Benef.—D. M. 11 agosto 1924 **pag. 221** — Destinazione dei redditi dotalizzati a favore degli orfani di guerra. C. P. S. 14 Nov. 1924 n. 251, **cop. 21-22.**

Bilanci—Istituzioni pubbl. di beneficenza di 2.^a classe. Anno iniziale del bilancio triennale—C. P. S. 20 ottobre 1924 n. 26323 **cop. 19-20.**

Conti e contabilità — Estensione dell'art. 5 (1.^o comma) del R. D. 29 aprile 1923 n. 1164 ai conti delle Istituzioni pubbl. di benefic.—C. M, I, 3 Nov. 1923 n. 25272, 14 **pag. 44.**

Opere pubbliche.

Lavori pubblici comunali—C. P. S. 10 maggio 1924 n. 1649 **pag. 102.**

Orfani di guerra.

Elenco generale degli orfani di guerra. Cancellazione dei maggiorenni—C. P. S. 13 marzo 1924 n. 51 **pag. 84.**

V. Opere Pie.

Padiglioni Doker.

Padiglioni Doker per locali di isolamento—C. P. S. 9 genn. 1924 n. 38416 **cop. 1-2.**

Pane e farine.

Prezzo e qualità del pane — C. P. S. 18 dicem. 1923 n. 37018 **pag. 17** — C. P. S. 2 genn. 1924 n. 30176 **pag. 18.**

Prezzi delle farine — C. P. S. 29 ottobre 1924 n. 25880 **cop. 21-22.**

Provvedimenti per il prezzo delle farine e per il pane popolare. C. P. S. 11 dic. 1924 n. 30414 **pag. 279.**

Passaporti (vedi Emigrazione).

Patrimoni silvo-pastorali (vedi Amm. com. e prov.).

Pensioni.

Pagamento delle pensioni governative. Notifiche di morti e matrimoni—C. P. S. 28 dicem. 1923 n. 4316 **pag. 24.**

Riforma del servizio di pagamento delle pensioni—C. M. F. 3 giugno 1924 n. 19039 **pag. 173.**

Pesca.

Sorveglianza sulla pesca in acque dolci—C. P. S. 29 agosto 1924 n. 21241 **pag. 205.**

Popolazione, censimento, statistica.

Statistica sul movimento di popolazione. C. P. S. 22 aprile 1924 n. 7786 **pag. 102** — C. P. S. 21 ottobre 1924 n. 26139 **cop. 19-20**—C. P. S. 25 luglio 1921 n. 20004 **cop. 15-16.**

Tabella della popolazione residente o legale esistente al 1.^o dicembre 1921 nella Provincia di Salerno. R. D. 28 agosto 1924 n. 1353 **pag. 236.**

Prestiti (vedi Amm. Com. e Prov.).

Proprietà intellettuale.

Pagamento tasse per cartolina vaglia. C. M. E. N. 26 Nov. 1923 n. 36524 **pag. 21.**

Pubblicazioni.

Recensioni di pubblicazioni (vedi copertina fascic. 3-4; 7-8; 9-10; 15-16; 17-18; 21-22; 23-24.

Sanità e igiene pubblica.

Ordinamenti sanitari-Riforma — C. P. S. 11 agosto 1924 num. 20307 **pag. 181** — Abolizione delle condotte piene e sistemazione economica dei sanitari comunali. C. M. I. 19 luglio 1924 n. 20186 **pag. 223.** Tabella degli stipendi minimi delle condotte mediche e ostetriche e degli Ufficiali Sanitari con nomina definitiva. C. P. S.

20 dic. 1924 n. 20315 **pag. 265** sistemazione servizi veterinari (Dec. Giunta Prov. Amm. adunanza 6-12 dicembre 1924) **pag. 273**.

Scuole - Vigilanza sanitaria—C. P. S. 17 ottobre 1924 n. 24989 **pag. 232**—Disinfezione e pulizia delle scuole. C. P. S. 6 ottobre 1924 n. 22560 **pag. 206**.

Acquedotti - Vigilanza igienica — C. P. S. 14 settembre 1924 n. 3137 **cop. 17-18**.

Malattie infettive — Denunzia. D. M. I. 15 ottobre 1923 **pag. 8** — *Afta epizootica*. C. P. S. 20 febb. 1924 n. 3113 **pag. 57**—*Carbonchio ematico*. Obbligo del trattamento immunizzante. D. P. S. marzo 1924 n. 6423 **pag. 60**. Profilassi. C. P. S. 18 dic. 1924 div. V. **cop. 23-24**. — *Vaiuolo*. C. P. S. 3 maggio 1923 num. 10688 **pag. 103** — *Rabbia canina*. C. P. S. 14 maggio 1924 n. 11549 **pag. 112** e C. P. S. 14 giugno 1924 n. 14460 **pag. 161** — *Vaiuolo Ovino* — C. P. S. 10 settembre 1924 n. 22467 **cop. 17-18**.

Alimenti e merci — Colori nocivi. C. P. S. 10 marzo 1924 **pag. 61** e C. P. S. 18 luglio 1924 n. 16478 **cop. 13-14**—*Formaggi* (vedi voce Formaggi).

Statistiche e bollettini — Bollettino stato sanitario del bestiame C. P. S. 17 genn. 1924 n. 70 **cop. 1-2** — *Inc'iesta statistica* sulle morti causate da tumori maligni. C. P. S. 29 luglio 1924 n. 18155 **pag. 181**.

Vaccinazioni Jenneriane — C. P. S. 26 aprile 1924 num. 6375 **pag. 104**.

Colonie profilattiche—C. P. S. 10 giugno 1924 n. 1957 **pag. 161**.

Scuole (vedi Sanità).

Segretario comunale (vedi Amm. Com. e Prov.).

Sindacati provinciali Comuni-fascisti.

Contributi dei comuni — C. P. S. 19 luglio 1924 n. 35480 **pag. 178**.

Società di mutuo soccorso.

Elenco C. P. S. 23 agosto 1924 n. 20878 **pag. 205**.

Stalloni.

Elenco degli stalloni approvati pel 1924 alla monta di giumente di proprietà altrui nella Provincia di Salerno—**cop. 5-6.**

Stato civile

Modificazioni di alcuni articoli sull'ordinamento dello stato civile—R. D. 30 dic. 1923 n. 2777 **pag. 3.**

Richiesta di atti di stato civile formati all'estero. C. M. I. 14 genn. 1924 n. 15900 **pag. 39.**

Strade e piazze pubbliche (vedi Amm. Com. e Prov.).

Tassa aree fabbricabili (v. Finanze locali).

Tassa di bollo.

Mandati di pagamento. Bollo. **cop. 13-14.**

Tassa sui concorsi (v. Finanze locali).

Tassa licenze esercizi e rivendite (v. Finanze locali).

Tassa di famiglia (v. Finanze locali).

Tassa di patente (v. Finanze locali).

Tassa o imposta reddito consumato (v. Finanze locali).

Tassa di ritiro e trasporto immondizie domestiche,
(vedi Finanze locali).

Tassa di soggiorno (vedi Finanze locali).

Tassa per chi esercita una industria, un arte, una professione (v. Finanze locali).

Tassa sugli scambi.

Bestiame vaccino, ovino e suino—Pagamento della tassa all'atto della macellazione. Vendita di uva, vini e mosti, C. P. S. 14 luglio 1924 n. 1761 **pag. 174** — Norme sulla riscossione delle tasse di scambio sulle vendite degli animali vaccini, ovini e suini D. M. F. 9 agosto 1924 **pag. 193** — Vini, mosti ed uve da vino. Riduzione dell'aliquota a cent. 50 per 100—D. M. F. 26 settembre 1924 n. 47295 **pag. 217.**

Tassa di Ricchezza Mobile.

Accertamento — Notifica avvisi. C. P. S. 4 febbraio 1924 n. 21972 **pag. 204.**

Tassa valore locativo (vedi Finanze locali).

Tassa - Ricorsi (vedi Finanze locali).

Terremoti.

Servizi in dipendenza di terremoti — C. P. S. 16 genn. 1923 n. 137 **cop. 1-2** — C. P. S. 20 ottobre 1924 n. 26059 **pag. 233.**

Tiro a segno nazionale.

Affissioni di avvisi e manifesti. C. M. I. 1.° febb. 1924 num. 16890 **pag. 55** — Tassa d'iscrizione dei premilitari alle Società di Tiro a segno nazionale — C. P. S. 16 ottobre 1924 n. 25425 **pag. 227.**

Usi Civici.

Riordinamento degli usi civici del Regno — R. D. L. 22 maggio 1924 n. 751 **pag. 122** — C. M. E. N. 5 giugno 1924 num. 10154 **pag. 159.**

Viaggi.

Abusivo rilascio di documenti da parte dei Comuni per viaggi a tariffa ridotta — C. P. S. 19 marzo 1924 n. 864 **pag. 85.**

Vini.

Repressione delle frodi nel commercio dei vini — C. P. S. 16 genn. 1924 n. 284 **pag. 46** — Modifica dell'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino — R. D. L. 23 maggio 1924 num. 851 **pag. 155.**

Parte I.

a) Leggi e decreti

1. Proroga dell'attuazione del nuovo ordinamento dei dazi interni di consumo, di cui al regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e norme transitorie. (R. D. 16 dicembre 1923 pubblicato nella G. U. 29 dicembre 1923, n. 305).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Art. 1. — I provvedimenti concernenti i dazi interni di consumo di cui al regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030, entreranno in vigore dal 1 febbraio 1924.

Art. 2. — L'autorizzazione prevista dall'art. 7 (1) del citato decreto 24 settembre 1923, potrà essere concessa anche nel caso in cui i Comuni debbano provvedere a spese che, pur non essendo strettamente obbligatorie ai sensi di legge, abbiano nondimeno carattere di assoluta urgenza e di evidente necessità ed utilità pubblica. Potrà del pari essere consentita ai comuni che abbiano applicato solamente le tasse locali di maggior rendimento e che, pur avendo ottenuto dai dazi di consumo il mag-

(1) Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030, sul riordinamento dei dazi interni di consumo.

Art. 7. — I Comuni che, avendo applicata la sovrimposta ai tributi diretti fondiari, in misura non inferiore al 60 % dell'imposta erariale principale e tutte le tasse locali e i dazi di consumo nei limiti massimi consentiti dalle leggi e dai decreti in vigore e non raggiungono tuttavia il pareggio del bilancio, neppure ricorrendo a riduzioni di stanziamenti, potranno, per far fronte a spese obbligatorie inderogabili ed urgenti, essere eccezionalmente autorizzati ad aumentare sino ad un quarto le aliquote dei dazi a cui hanno diritto o ad imporre altri dazi entro il 10 % del valore sui generi di consumo locale non compresi nella tariffa annessa all'allegato A, al presente decreto.

Tale autorizzazione potrà essere concessa di anno in anno, per un periodo non superiore ai 5 anni a partire dal 1 gennaio 1924 dal Ministro delle finanze, sentita la Commissione centrale del dazio di consumo.

gior provento ricavabile, in relazione alle condizioni locali di produzione e di consumo, abbiano tuttavia lasciati esenti da tassa in tutto od in parte, i generi di prima necessità, e le materie inservienti alle arti ed alle industrie e sulle altre voci che non abbiano in tutti i casi applicate le aliquote massime imponibili.

Per il 1924 l'imposizione di altri dazi di consumo, prevista nel citato art. 7, può essere autorizzata, insieme all'applicazione dell'eccedenza del quarto sulla tariffa normale, in quei Comuni che facciano uso di quest'ultima facoltà in misura inferiore al limite massimo consentito e sino a concorrenza del presunto reddito a cui abbiano in tal modo rinunciato, o, qualora ne sia il caso, sino a quanto possa occorrere per colmare il disavanzo di bilancio dipendente dal minor gettito del dazio in confronto a quello dell'anno 1923.

Per l'applicazione delle disposizioni del predetto art. 7 e del presente, i comuni possono avvalersi della facoltà prevista nell'art. 3, comma 2., dell'allegato A al regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

Contro i provvedimenti adottati dal Ministero per le finanze, ai termini dello stesso art. 7, non è ammesso alcun ricorso, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 3. Nei Comuni nei quali sia eventualmente prorogata per l'anno 1924 la gestione daziaria governativa, ai termini dell'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030, lo Stato, oltre delle spese di amministrazione ivi previste, si potrà rivalere anche di quella per la vigilanza della cinta daziaria, quando l'ammontare del reddito netto da assegnarsi ai Comuni nel periodo di proroga superi gli 111/2 della maggiore somma tra quella costituita dal reddito dazionario netto conseguito dai Comuni nell'anno 1923 e l'altra rappresentata dallo stanziamento per il detto titolo nel bilancio preventivo dei Comuni per lo stesso anno.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—DE STEFANI

2. **Modificazioni di alcuni articoli sull'ordinamento dello stato civile,**
 (R. D. n. 2777, del 30 dicembre 1923 (G. U. 31 dicembre 1923
 n. 306).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 42 del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602 è aggiunto il seguente capoverso: « Per gli atti dello stato civile che dalle autorità diplomatiche o consolari sono trasmessi nel Regno per la trascrizione, basta la sola legalizzazione dell'autorità medesima che li trasmette ».

Art. 2. — Gli art. 145 e 147 del R. D. 15 novembre 1865 n. 2602, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Art. 145. — Per la spedizione delle copie oltre la spesa della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti :

| | |
|---|---------|
| Per gli atti di nascita e di morte | L. 1,00 |
| Per gli atti di matrimonio | » 3,00 |
| Per gli atti di cittadinanza | » 4,00 |
| Per i processi di trascrizione dei decreti ed altri atti soltanto inseriti nei volumi degli allegati | » 3,00 |
| Per gli atti e documenti inseriti nei volumi degli allegati di due facciate | » 3,00 |
| Per ogni facciata eccedente | » 0,80 |
| Per qualunque altro certificato | » 1,50 |

« Art. 147. — Le copie degli atti e i certificati occorrenti alle persone povere vengono rilasciati con la esazione del diritto di L. 0,30, eccetto che servano per scopi di beneficenza, leva militare o pensione di guerra, nel quale caso il rilascio è gratuito.

« Le copie e i certificati suddetti sono pure rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorità per uso di ufficio ed a qualsiasi persona in tutti i casi in cui per disposizione di legge o di regolamento, l'atto o il certificato sono esenti dalla tassa di bollo.

« In fine della copia o del certificato si indicherà, oltre il

nome e cognome del richiedente, il motivo per il quale è stato rilasciato gratuitamente ».

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE STEFANI.

3. **Imposta sul consumo del gas e della energia elettrica.** (R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792, che convalida i RR. DD. 16 e 19 novembre 1921, n. 1593 e 1592 e modifica le norme relative alla detta imposta, pubblicato nella G. U. 21 agosto 1923, n. 196).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti i Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1593 (1 e 19 novembre 1921, n. 1592; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono convalidati i Regi decreti 19 novembre 1921, n. 1592, concernente la sistemazione delle imposte di produzione e di consumo, e 16 novembre 1921, n. 1593, concernente le imposte sul caffè, sui suoi surrogati e sugli organi di illuminazione.

Art. 2.

Dalla data di attuazione del presente decreto vanno in vigore le varianti e le aggiunte di cui all'unito allegato, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Lo stesso nostro Ministro è autorizzato a provvedere, mediante suo decreto, al coordinamento ed alla pubblicazione dei testi unici delle disposizioni di carattere legislativo concernenti ciascuna imposta di fabbricazione.

Ordiamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

ALLEGATO.

Art. 1.

Nell'art. 1 dell'allegato D al R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1592, sono arrecati gli emendamenti che seguono:

N. 1. — L'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica è stabilita nella misura:

a) di cent. 10 per ogni metro cubo di gas destinato ad uso di illuminazione o di riscaldamento e proveniente dagli oli minerali, di gas metano o derivato dal suolo, come pure di gas acetilene, quando quest'ultimo sia distribuito mediante impianti fissi;

b) di cent. 2 e mezzo per ogni metro cubo di gas di altra specie, destinato ad uso di illuminazione o di riscaldamento;

c) di cent. 2 per ogni ettowattora di energia elettrica impiegata a scopo d'illuminazione o anche di riscaldamento, ove questo si effettui senza l'osservanza delle norme e cautele stabilite agli effetti dell'esenzione concessa dalla legge 26 luglio 1917, n. 1169.

Le miscele dei gas indicati alla lettera a) con quelli indicati alla lettera b) nel caso d'impiego a scopo d'illuminazione o riscaldamento, sono soggette all'imposta nella misura di centesimi 20 e di centesimi 2 e mezzo, secondo che siano equiparabili, per i loro effetti calorifici, alla prima o alla seconda delle due anzidette categorie di gas.

E' esente dall'imposta il consumo di gas o di energia elettrica per illuminazione governativa, provinciale o comunale di aree pubbliche, come pure quello richiesto da processi di fabbricazione in stabilimenti industriali.

N. 2 (ultimi due capoversi). — Ogni bolletta di pagamento, rilasciata dal fabbricante ai consumatori, deve portare la liquidazione distinta dell'imposta erariale, per la quale si procede a rivalsa a carico dell'utente e che deve essere in perfetta corrispondenza col consumo a contatore o prestabilito per la fornitura a cottimo, effettivamente assoggettato ad imposta secondo i

successivi articoli 3 e 4. A tale scopo è sufficiente che sieno esposte su ciascuna bolletta le indicazioni della cifra complessiva per ciascun utente, degli ettowattora di energia e dei metri cubi di gas assoggettati ad imposta e delle aliquote unitarie relative.

Sono considerati quali fabbricanti gli acquirenti di gas e di energia elettrica per farne rivendita, nonchè quelli che l'acquistano per uso proprio, qualunque ne sia l'impiego, in misura superiore ai 20 mc. al minuto primo di gas e di 20 Kw. di energia elettrica.

N. 3 (capoverso dopo c). — Tali dichiarazioni, ad eccezione di quelle della lettera c), devono essere presentate dal fabbricante mese per mese.

Quelle di cui alla lettera c) si presenteranno una volta all'anno e saranno richiamate globalmente nelle dichiarazioni mensili, allorchè vi sia luogo a variazioni ai sensi del seguente n. 4 art. 2, comma 2^o.

N. 3 — Art. 3 (3. comma). — Le officine delle ditte acquirenti energia (per farne rivendita o per uso proprio) sono costituite dall'insieme dei conduttori, apparecchi di trasformazione, accumulazione e distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice.

N. 4 — Art. (2. comma). — Tale canone viene stabilito per le potenze in kilowatt installati presso i consumatori, tenuti presenti i contratti ed i dati di fatto riscontrati dalla Finanza, con un massimo di L. 400 per hilowattanno installato.

N. 4 — Art. 3 (1 comma). — L'impianto di qualsiasi officina di produzioae o l'acquisto di gas e di energia elettrica per rivendita ovvero, nel caso di usi promiscui, l'acquisto in quantità superiori a quelle rispettivamente indicate nell'ultimo comma dell'articolo 9 devono essere preventivamente denunciati all'amministrazione finanziaria con le norme stabilite dal regolamento.

N. 6. — La licenza di esercizio vale per la persona o la ditta e per l'officina e per il Comune o i Comuni in essa indicati, è

efficace per l'anno solare nel quale è rilasciata, ed è soggetta al diritto:

di L. 20 per il complesso dei mezzi di produzione esercitati nella stessa officina e dalla stessa ditta esclusivamente per usi esenti o per gli apparecchi di produzione o di accumulazione posti su ciascuna nave o veicolo, esclusi i carri e le vetture automobili;

di L. 50 per le officine impiantate per il consumo proprio di un solo stabilimento.

Per le officine che producono energia elettrica per la distribuzione pubblica o privata in uno o più Comuni' il diritto è di L. 60 per potenza installata fino a 200 kilowatt, di L. 300 per potenze maggiori di 200 kilowatt ma non superiori a 100 kilowatt, di L. 300 più un aumento di L. 30 per ogni 100 kilowatt installati in officine la cui potenza è maggiore di 1000 kilowatt.

Per le cabine ed i punti di presa di ditte acquirenti di energia per usi promiscui il diritto di licenza è di L. 50 per potenza installata non superiore ai 500 kilowatt, di L. 100 per potenze maggiori di 500 kilowatt, di L. 100 più un aumento di L. 20 per ogni 100 kilowatt installati in cabine e punti di presa con potenza superiore a 100 kilowatt.

Per le officine che producono gas per la distribuzione pubblica o privata in uno o più Comuni il diritto è di L. 150 quando le officine stesse abbiano, nel biennio precedente all'anno cui si riferisce la licenza, venduto gas per una quantità non superiore ai 250.000 mc., di L. 300 per quelle che nel medesimo periodo abbiano venduto gas in quantità maggiore a 250.000 mc. senza superare un milione di metri cubi, di L. 300 più un aumento di L. 100 per ogni milione di mc. di gas venduti come sopra, quando la vendita abbia superato un milione di metri cubi.

Per le nuove officine di produzione del gas verrà corrisposto il minimo diritto di L. 150 salvo in seguito ad effettuare il conguaglio.

N. 7. — Art. 2 (1. parte del 3. comma). — Le ditte esercenti

officine, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti e documenti relativi alla produzione, distribuzione, vendita del gas e dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari ed agenti governativi, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti della presente legge.

N. 8. — Art. 1 (capoverso dopo c). E' punito con le stesse multe l'utente che alteri il funzionamento dei congegni o violi i sigelli applicati dalla ditta fornitrice per misurazione, per riscontro e per sicurezza, o infine che utilizzi l'energia soggetta ad imposta in circuiti destinati all'utilizzazione dell'energia ceduta per usi esenti da tassa.

Art. 2.

Le nuove misure dei diritti di licenza per le officine commerciali, cabine e punti di presa di cui all'articolo precedente, saranno applicate con effetto retroattivo per ciascuno degli anni solari 1922 e 1923.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1. settembre 1924.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro delle Finanze — DE STEFANI

4. **Malattie infettive.** Denunzia (D. M. I. 15 Ottobre 1923).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO ecc.

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il Regio decreto 1.º agosto 1907, n. 636, ed il regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, approvato con il Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, nella parte concernente le misure contro la diffusione delle malattie infettive, ed in particolar modo la denunzia di tali malattie;

Viste le ulteriori disposizioni legislative e di regolamento con le quali si è esteso l'obbligo della denuncia da parte dei sanitari ad altre malattie infettive, non contemplate dall'art. 129 del detto regolamento generale sanitario, e cioè: la legge 21 luglio 1902, n. 427, ed il relativo regolamento 5 novembre 1903, n. 451, per la prevenzione e la cura della pellagra; il regolamento generale 29 marzo 1908, n. 157, per l'esecuzione delle disposizioni di legge sulla risicoltura (art. 13); il Regio decreto 25 luglio 1913, n. 998, che approva il disciplinare per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche e specialmente per i grandi lavori in galleria; il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 1004, portante provvedimenti per combattere il tracoma; il Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1981, che approva il regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole; il Regio decreto 25 marzo 1923, n. 846, che approva il nuovo regolamento per la profilassi della sifilide e delle malattie veneree;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1923, con cui si rende obbligatoria la denuncia dei casi, anche sospetti di lebbra, nonchè le disposizioni ministeriali, concernenti la denuncia dei casi di meningite cerebro-spinale epidemica, di poliomielite anteriore acuta, di encefalite letargica e dissenteria;

Ritenuta la necessità di coordinare le varie disposizioni, riguardanti la denuncia delle malattie infettive, ai fini di una più esatta conoscenza della diffusione di tali malattie nel Regno, base fondamentale ed indispensabile per una efficace e razionale profilassi;

Visto l'art. 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, lettera *a*, con cui si dà facoltà all'autorità sanitaria di estendere l'obbligo della denuncia ad altre malattie diffuse o sospette di esserlo;

DECRETA

Art. 1.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 123 del testo unico delle

leggi sanitarie, approvato con il Regio decreto 1.º agosto 1907, n. 636, è obbligatoria per i medici la denuncia delle seguenti malattie, anche se trattasi di casi sospetti:

a) morbillo; scarlattina; varicella; vaiuolo e vaioloide; febbre tifoide (ileotifo o tifo addominale); infezioni paratifiche; febbre mediterranea; Leishmaniosi (Kala-Azar); dissenteria bacillare ed amebica; meningite cerebro-spinale epidemica; poliometite anteriore acuta; encefalite letargica; difterite e croup; pertosse; parotite epidemica; influenza epidemica; febbre puerperale; tifo esantematico (tifo petecchiale); lebbra; colera ed infezioni coleriformi; febbre gialla; peste bubbonica; tifo ricorrente;

b) la tubercolosi pulmonare in tutti i casi in seguito alla morte od a cambiamento di domicilio dell'infermo, ovvero quando si constati la malattia, nelle collettività in genere sia civili, sia militari, e negli istituti di cura (ospizi di mendicità o di invalidi, orfanotrofi, carceri, alberghi, convitti, scuole, conventi, brefotrofi, ospedali, case di cura); nonchè nelle latterie e vaccherie;

c) la malaria e la pellagra;

d) la sifilide nei casi di sifilide da baliatico e nei casi di sifilide con manifestazioni contagiose, riscontrata negli opifici industriali, negli istituti di cura e di educazione ed in genere in tutte le collettività sia civili, sia militari;

e) il tracoma e le congiuntiviti contagiose per tutti i casi riscontrati in scuole, istituti di educazione e di cura, opifici industriali, collettività in genere, ed in tutti gli addetti alla coltivazione delle risaie stabilmente o temporaneamente impiegati; l'oftalmo-blenorrea dei neonati;

f) l'anchilostomiasi nei casi riscontrati negli operai addetti a lavori in galleria, nelle miniere, nei cantieri delle opere pubbliche, nelle fornaci e negli opifici in genere;

g) la trichinosi;

h) le tigna e la scabbia nei casi riscontrati nei lavoratori delle risaie ed in genere nelle collettività;

i) i casi di rabbia od anche di semplici morsicature inferte

da animali rabidi o sospetti di esserlo; i casi di carbonchio ematico, di morva o farcino nell'uomo.

Art. 2.

Agli effetti del regolamento 9 ottobre 1921, n. 1991, per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole, è obbligatoria la denuncia delle seguenti malattie, oltre quelle elencate in precedenza, che si riscontrano nelle persone, che a qualunque titolo frequentano gli asili infantili, le scuole primarie e medie, quelle ad esse assimilate ed in genere ogni istituto di istruzione sia pubblico, sia privato:

a) erisipela, orecchioni, tosse convulsiva, influenza;

b) tubercolosi cutanea ulcerosa; quella ossea e ghiandolare con seni fistolosi aperti all'esterno;

c) tutte le forme di congiuntiviti contagiose, oltre il tracoma (congiuntivite blenorragica, catarro congiuntivale acuto, quello subacuto, congiuntivite angolare);

d) tigna; scabbia; stati impetinoidi della cute; peticulosi.

Art. 3.

E' fatto obbligo inoltre ai sanitari di denunciare nel più breve tempo al Sindaco ed all'ufficiale sanitario qualunque manifestazione di malattia infettiva, non considerata nella presente ordinanza, che per la sua natura e per il numero dei casi constatati possa costituire pericolo di diffusione epidemica.

Art. 4.

La denuncia delle anzidette malattie dovrà farsi con le modalità prescritte dall'art. 130 del regolamento generale sanitario, indicando se il malato frequenta la scuola, se è operaio in opifici, in cantierii, se vive in collettività, e fornendo le indicazioni che per l'ufficio sanitario possano essere di utile norma all'azione profilattica.

Art. 5.

I contravventori sono soggetti alle penalità stabilite dall'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il Ministro—MUSSOLINI,

b) Circolari

5. **Dazi interni di consumo.** Nuova classificazione dei Comuni. (C. P. S. 29 novembre 1923 n. 36403 Div. 5^a ai Sindaci).

Col R. Decreto 24 settembre u. s. N. 2030 per il riordinamento dei dazi interni di consumo (alleg. A. art. 8 e 9) (1) ed ai fini dell'applicazione della tariffa annessa al Decreto medesimo, è stata disposta una nuova classificazione generale dei Comuni, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale 1921, da farsi constare mediante apposito Regio Decreto, in guisa che a ciascun Comune resti assegnata la classe che gli compete in base alla popolazione agglomerata (presente o di fatto) risultante dallo stesso censimento.

A ciò appunto provvede il R. Decreto 18 novembre corrente, n. 2486 (2), il quale contiene l'elenco dei Comuni assegnati alle prime tre classi (Tabella A. B. e C.) nella esplicita intesa che i Comuni non compresi in dette tabelle appartengono alla 4.^a classe.

In base pertanto a tale nuova classificazione ciascun Comune dovrà tempestivamente deliberare la propria tariffa daziaria con effetto dal 1.^o gennaio 1924, entro i limiti dei dazi massimi fissati per le singole voci e secondo la rispettiva classe, dalla tabella allegata al predetto R. Decreto 24 settembre u. s., salvo ai Comuni con popolazione agglomerata superiore a 100 e 200 mila abitanti la facoltà di eccedere rispettivamente di un decimo e di un quinto le aliquote normali dei Comuni di prima classe concernenti i dazi stabiliti in misura fissa delle categorie I, II e III (Nota N. 1. alla detta tabella massima dei dazi).

Conseguentemente non sarà più consentito ai Comuni chiusi, che abbiano fatto passaggio alla categoria degli aperti, di appli-

(1) vedi B. A. anno 1923 pag. 233.

(2) vedi B. A. anno 1923 pag. 265.

care la tariffa della classe immediatamente superiore, giusta il disposto dell'art. 97 del T. U. delle leggi daziarie 7 maggio 1908 n. 248; concessione la quale deve ritenersi abrogata anche in virtù della generale disposizione dell'art. 8 del ripetuto R. Decreto 24 settembre c. a.

Ricordasi inoltre che, a tenore dell'art. 3 dell'allegato A allo stesso Decreto, tutte le nuove tariffe deliberate dai Comuni, dovranno, dopo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, essere trasmesse al Ministero per l'omologazione.

Quanto poi alla attribuzione di categoria (Comuni chiusi o Comuni aperti) direttamente conseguente alla ripartizione nelle classi suindicate, giova tener presente che per l'art. 10 del Decreto 24 settembre u. s. (allegato A), i Comuni assegnati alle prime tre classi appartengono di *diritto* alla categoria dei Comuni chiusi; mentre i Comuni di 4.^a classe restano, pure di diritto, ascritti alla categoria dei Comuni aperti, eccettuati quelli che erano chiusi nel giorno della pubblicazione del Decreto testè richiamato e cioè alla data del 5 ottobre 1923, conservando essi in tal caso la qualifica di chiusi.

Pur tuttavia gli art. 2 e 3 del Decreto 18 andante mese, in armonia alle disposizioni d'ordine generale e continuativo contenute negli articoli 11 e 12 dell'allegato A al Decreto 24 settembre p. p., e per gli effetti della concreta applicazione *iniziale* del nuovo ordinamento daziario, conferiscono facoltà ai Comuni *attualmente* aperti delle prime tre classi (aperti cioè alla data in cui sarà pubblicato il Decreto 18 corrente mese) di rimanere aperti, ed ai Comuni *attualmente* aperti di quarta classe, che furono però chiusi in passato, di optare per il regime chiuso.

Gli uni e gli altri, i quali intendono di avvalersi rispettivamente di dette facoltà, e così tanto i Comuni delle prime tre classi aperti, che vogliano rimanere tali, quanto i Comuni aperti di 4.^a classe che, essendo stati in precedenza chiusi, vogliano chiudersi nuovamente *lo devono deliberare entro il prossimo mese di dicembre e con effetto dal 1.^o gennaio p. v.*

Circa le modalità di queste deliberazioni consigliari è da avvertire che, tranne il caso speciale previsto dal secondo comma dell'art. 10 dell'allegato A al R. Decreto 24 settembre u. s., esse debbano essere adottate nelle forme richiamate al susseguente art. 11 dell'allegato medesimo (*doppia deliberazione*).

Tutte però le deliberazioni di cui trattasi, niuna esclusa, vanno soggette all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e del Ministero, pur potendo essere dichiarate immediatamente esecutorie nei sensi e modi previsti dall'art. 3 dell'allegato predetto.

Ed è essenziale ancora rilevare che, in difetto delle accennate deliberazioni, i mentovati Comuni saranno col 1.º gennaio p. v., senz'altro considerati chiusi, se appartenenti alle prime tre classi, ed aperti se di quarta classe, e che in prosieguo di tempo, vale a dire, dopo la prima sistemazione dei Comuni nei sensi delle nuove disposizioni, il cambiamento di essi da aperti a chiusi non potrà più ottenersi se non trascorso un triennio dall'abbattimento della cinta, oltre beninteso, l'osservanza delle altre condizioni stabilite dall'articolo 12 del più volte ricordato allegato A al R. Decreto 24 settembre p. p.

E' manifesta l'assoluta urgenza delle deliberazioni da adottarsi dai Comuni, sia in materia di tariffa, sia per le eventuali conferme o mutamenti di categoria per aver effetto col 1º gennaio p. v.

Per quanto possa occorrere autorizzo fin da ora l'abbreviazione dei termini a giorni cinque per le deliberazioni da adottarsi in seconda lettura a termini dell'art. 11 della legge 24 settembre scorso N. 2030.

Prego infine i Signori Sindaci dei Comuni di 4.ª classe di segnalarmi d'urgenza se i Comuni alla data del 5 ottobre 1923 risultavano chiusi.

Il Prefetto — SOLMI

6. Dazi Interni di consumo — Proroga per l'attuazione del nuovo ordinamento. (C. P. S. 3 gennaio 1923 n. 39533). (1)

Allo scopo di lasciare più adeguato margine di tempo per

(1) Vedi innanzi pag. 1.

l'adempimento dei vari incombeni relativi alla attuazione del nuovo ordinamento daziario è stato disposto con R. Decreto 16 andante mese di Dicembre, in corso di pubblicazione, che tutti i provvedimenti di cui al R. Decreto 24 settembre 1923 N. 2030 (1) debbano, anzichè col 1.º gennaio 1924, entrare in vigore col 1.º febbraio susseguente.

A seguito di detta proroga, non si dubita che prima della nuova scadenza le tariffe, i regolamenti e gli altri atti occorrenti a mente delle circolari 15 ottobre e 28 novembre nn. 20327 e 23482 potranno essere deliberati da tutti indistintamente i Comuni e riportare altresì l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa.

Ed in proposito devesi ancora far presente che il cennato R. Decreto 16 corr. mese ha, in ordine alle speciali concessioni previste dall'art. 7 del R. Decreto 24 settembre 1923 n. 2030, dettate alcune norme intese a meglio chiarire lo spirito e la portata delle concessioni medesime ed a renderne più pratica ed efficace l'applicazione. tenuto conto delle diverse, peculiari condizioni dei Comuni, che trovinsi costretti a ricorrervi, senza peraltro nulla togliere al loro carattere eccezionale e transitorio.

In base a tali norme resta pertanto stabilito che l'autorizzazione ad aumentare sino ad un quarto le aliquote massime dei dazi contemplati dalla tariffa annessa dall'alleg. A al ricordato R. D. 24 settembre 1923, può essere concessa anche nel caso in cui i Comuni includano nei loro bilanci spese che, pur non essendo strettamente obbligatorie a' sensi di legge, rivestano nondimeno carattere di assoluta urgenza e di evidente necessità ed utilità pubblica, e così pure quando i Comuni abbiano applicato solamente le tasse locali di maggior rendimento e che, pur avendo ottenuto dai dazi di consumo il maggior provento ricavabile in relazione alle condizioni locali di produzione e di consumo, ab-

(1) vedi B. A. anno 1923 pag. 233.

biano tuttavia lasciati esenti da tassa, in tutto od in parte, i generi di prima necessità e le materie inservienti alle arti ed alle industrie e sulle altre voci non abbiano in tutti i casi applicate le aliquote massime imponibili secondo la precitata tariffa annessa al R. D. 24 settembre 1923.

Viene inoltre stabilito un temperamento, che potrebbe dirsi compensativo, in attenuazione della rigida alternativa posta dal succitato art. 7 per la concessione di uno o dell'altro dei due provvedimenti straordinari ammessi dallo stesso articolo. Più precisamente viene consentito che per l'anno 1924, e sempre quando i Comuni si trovino nelle condizioni previste dal ripetuto articolo 7 e dalle nuove norme esplicative surriferite, l'imposizione di altri dazi su generi di consumo locale non compresi nella tariffa normale (Allegato A al R. D. 24 settembre 1923 n. 2030) possa essere autorizzata insieme all'applicazione dell'aumento sulla tariffa normale predetta, nei riguardi di quelli fra gli accennati Comuni, che facciano uso di quest'ultima facoltà in misura inferiore al limite massimo accordabile (un quarto) e sino a concorrenza del presunto reddito a cui abbiano per tal modo rinunciato, o, qualora ne sia il caso, sino a quanto possa occorrere per colmare il disavanzo di bilancio dipendente dal minor gettito del dazio in confronto a quello dell'anno 1923.

Si avverte poi che il nuovo decreto del 16 andante mese consente che per l'applicazione delle disposizioni del prefato art. 7 e di quelle aggiuntive ed esplicative al riguardo da esso decreto sancito, i Comuni possano avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma secondo, dell'Allegato A al R. D. 24 settembre 1923 n. 2030, quella cioè di deliberare l'immediata esecutorietà dei relativi provvedimenti, in pendenza dell'approvazione della autorità competente, salvo ad accantonare le somme riscosse in forza di tali provvedimenti, per essere restituite agli aventi diritto, ove fosse per mancare l'accennata approvazione.

Tuttavia si raccomanda vivamente ai Comuni di fare uso della facoltà ora indicata soltanto in caso di assoluta urgenza,

quando indipendentemente dalla loro buona volontà ed a malgrado del maggior zelo spiegato, non siasi potuto, per ristrettezza di tempo, seguire la procedura normale tracciata dalla circolare 15 ottobre 1923, giacchè è preciso e fermo intendimento del Ministero di impedire che sia snaturato o comunque diminuito il carattere del tutto eccezionale di siffatti provvedimenti e di negare così il proprio benessere tutte le volte che non sia dimostrata all'evidenza la loro piena legalità e necessità, senza punto preoccuparsi se essi già avessero avuto principio di esecuzione.

Il Prefetto - SOLMI

7. **Prezzo e qualità del pane.** (C. P. S. 18 dicembre 1923 N.° 37018 ai Sindaci).

Richiamo attenzione S.^a V.^a sul problema che attualmente dibattesi pubblica stampa ed in congressi interessati, circa prezzo e qualità del pane.

Ritengo che questione debba essere esaminata non solo con criteri di opportunità contingente ma eziandio e soprattutto dal punto di vista tecnico, per quanto ha attinenza alla composizione della farina ed al modo di confezionare dell'importantissimo alimento.

Giova tener presente che il prezzo del pane è in funzione non soltanto del prezzo della farina e del costo di produzione, ma anche della qualità della farina, con cui è confezionato e delle particolari condizioni dell'industria panaria in ogni singola località.

Vogliamo pertanto le SS. LL. qualora debbano occuparsi dell'argomento in occasione di riforma od emanazione di calmiere avvalersi dell'opera di tecnici, che, udite, ove occorra, anche le parti interessate, determinino in modo sereno ed equanime il « dato di panificazione ». Si ovvierà così a molti degli inconvenienti da tutti lamentati e si farà il bene inteso interesse del consumatore.

p. Il Prefetto -- ROSSI MARCELLI

8. **Prezzo del pane.** (C. P. S. 2 gennaio 1924 N. 30176 ai Sindaci).

Di seguito alla mia circolare 13 volgente n. 370 (1) confermo la necessità che la determinazione del pane sia fatta dai Comuni con massima ponderazione ed equità avvalendosi consiglio di tecnici ed udendo sempre parti interessate per avere elementi di giudizio e prevenire proteste e resistenze.

pel Prefetto - FICO

9. **Contributi Casse Previdenza. Applicazione dei RR. DD. 15 settembre 1923, n. 2093 e 7 ottobre 1923, n. 2349.** (C. P. S. ai Sindaci N. 37538).

Comunico a V. S. che con gli articoli 1, 2 e 3 del R. Decreto 15 settembre 1923, n. 2093 sono state dettate le norme per obbligare gli enti locali a versare alla Cassa di previdenza i contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai loro dipendenti. e per dar modo ai salariati degli enti stessi ed agli impiegati delle Aziende municipalizzate di iscriversi alla Cassa, rispettivamente dal 1.º gennaio 1916 e dal 1.º gennaio 1914, col riscatto dei servizi anteriori.

L'art. 1 del R. Decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, prescrive che, a decorrere dal 1.º gennaio 1924, i contributi dovuti alla Cassa di previdenza sono fissati nella misura del 7 o/o degli stipendi e salari a carico degl' impiegati e salariati iscritti, e del 9 o/o degli stipendi e salari stessi a carico degli enti.

Data l'importanza delle accennate disposizioni, si prega di richiamare su di esse la speciale attenzione del personale interessato.

Per quanto riguarda i maggiori contributi predetti, si dovrà provvedere ai relativi stanziamenti nei bilanci per l'anno 1924 e seguenti.

Pei salariati poi sarà bene mettere in evidenza che gli enti hanno l'obbligo di iscrivere alla Cassa quelli che non hanno ser-

(1) vedi innanzi pag. 17.

vizi anteriori al 1916, e per gli altri, la cui iscrizione é facoltativa, l'opportunità di aderire alla Cassa prima del 31 dicembre p. v. in quanto che potrebbero così ottenere, con lieve sacrificio, il riconoscimento, agli effetti degli assegni di riposo, dei servizi anteriori al 1916 fino al limite massimo di quindici anni e conseguire il diritto ad una pensione o ad una indennità a partire dal 1.º gennaio 1926.

per Il Prefetto — FICO

10. Imposta comunale di soggiorno. Quietanze e tessere. (C. P. S. N. 57453 del 5 gennaio 1924 ai Sindaci).

Risulta al Ministero delle Finanze che per la riscossione della imposta comunale di soggiorno ai sensi della legge 11 dicembre 1910, N. 863 e dei regi decreti legge 19 novembre 1921, n. 1274, e 23 ottobre 1922, n. 1388, vengono spesso rilasciate quietanze o tessere non munite di marca da bollo.

Si avverte pertanto che, trattandosi della riscossione di un tributo diretto, le relative quietanze, ancorchè rilasciate sotto forma di tessere, senza distinzione fra quelle emesse dai tesorieri comunali o da coloro che gestiscono alberghi, pensioni, stabilimenti e luoghi di cura, devono scontare le tasse di bollo di cui all'art. 1, lett. C. della tariffa allegata al regio decreto-legge 26 ottobre 1923.

Il Prefetto — SOLMI

11. Occupazione dei minorenni al lavoro. (C. Q. S. 13 dicembre N. 3594 ai Sindaci).

Per l'osservanza comunico alla S. V. la seguente circolare in data 10 andante del Ministero della Economia Nazionale:

E' noto alla S. V. che per il rilascio del libretto di lavoro si richiede, in base alle vigenti disposizioni, un titolo di studio variabile da Comune a Comune secondo il grado d'istruzione impartito dalle scuole in essi istituite.

Questa disparità di trattamento produce un'affluenza di fan-

ciulli, da paesi in cui si richiede un grado di istruzione ridotto, ad altri in cui il libretto vien dato solo dopo il conseguimento di un titolo di studio maggiore od anche della licenza elementare superiore, causando un ingiusto danno alle famiglie operaie del luogo.

Poichè le attuali disposizioni del Regolamento approvato con D. L. 6 agosto 1916 n. 1136 non escludono che un fanciullo munito di libretto di lavoro rilasciatoogli nel suo Comune possa trasferirsi in altri Comuni valendosi dello stesso libretto per essere ammesso a lavoro, questo Ministero per eliminare l'inconveniente suesposto, sta preparando un emendamento al Regolamento stesso, diretto ad impedire che giovani operai, che hanno ottenuto il libretto in base ad un titolo di studio ridotto, abusino del libretto stesso per ottenere l'ammissione a lavoro in altri Comuni in cui si richiede per tale scopo la licenza elementare superiore o un titolo di studio comunque più elevato.

In dipendenza di tale provvedimento, per evitare che nel frattempo si ripetano i casi deplorati, prego la S. V. di far conoscere alle Autorità dipendenti che i libretti di lavoro che essi rilasceranno *saranno validi d'ora in poi solo nella sfera di quei Comuni che richiedono lo stesso titolo di studio o un titolo inferiore*, e vigilare per l'osservanza di tali disposizioni in tutti i Comuni del Regno.

Gradirò un cenno di assicurazione.

P. Il Questore — **Hyerace**

12. **Tassa per l'ammissione di concorsi agli impieghi presso gli enti locali.** (C. P. S., 11 dicembre 1923 N. 37455 ai Sindaci).

La Gazzetta Ufficiale del 17 corrente pubblica il Regio Decreto 21 ottobre 1923 n. 2361, con il quale si è determinato l'ammontare della tassa che gli enti locali sono autorizzati ad esigere da ciascun concorrente per l'ammissione ai concorsi, sia per titoli che per esami, ai rispettivi impieghi.

Poichè l'applicazione di tale tassa è stata autorizzata al fine

di alleviare l'onere degli Enti predetti per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici dei concorsi, si richiama sulle disposizioni del citato Decreto l'attenzione delle SS. LL.

Il Prefetto -- SOLMI

13. **Emigrazione clandestina esercenti mestieri girovaghi.** (C. Q. S. 11 Dicembre 1923 N. 3573 ai Sindaci).

Il Commissario Generale della Emigrazione ha segnalato che operai e contadini si rivolgono alle Autorità locali di P. S. per chiedere la iscrizione, come venditori ambulanti, nel Registro prescritta dall'art. 72 della legge sulla P. S. allo scopo di ottenere il relativo certificato di iscrizione e con questo raggiungere più facilmente la frontiera e tentare, quindi, di emigrare clandestinamente.

Si richiama su di ciò l'attenzione della S. V. con preghiera di interessare le predette Autorità locali ad esaminare con molta cautela le domande di iscrizione nel Registro suindicato, per accertare che i richiedenti la iscrizione non abbiano in realtà di mira di uscire clandestinamente dal Regno, rifiutando la iscrizione a coloro pei quali non risulti positivamente che intendono dedicarsi allo esercizio di mestieri girovaghi.

Interesse pertanto le SS. LL.

il Questore -- Hyerace

14. **Proprietà intellettuale—Pagamento tassa per cartolina vaglia.** (C. M. Econ. Naz. 26 Novembre 1923 N. 36524).

In considerazione del gran numero delle cartoline vaglia che pervengono all'Ufficio della Proprietà Intellettuale in pagamento della tassa stabilita, interesse vivamente le SS. LL. a volere dare disposizioni perchè sia scritto sul talloncino di ogni cartolina vaglia il nome e il cognome del titolare della privativa, il numero del brevetto o quello del verbale di deposito della domanda, il titolo della privativa e la ragione del pagamento. Si ricorda inoltre che all'importo del vaglia dovrà aggiungersi l'importo

della tassa di quietanza di cent. 10 o di cent. 5, a seconda che il vaglia sia o meno superiore a lire cento.

Le cartoline vaglia debbono essere indirizzate al Ministero dell'Economia Nazionale, ufficio della Proprietà Intellettuale.

Le cartoline vaglia prive delle indicazioni suddette saranno respinte al mittente e considerate come non pervenute.

Il competente ufficio di Roma per il deposito delle domande di privative è aperto al pubblico dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 tutti i giorni feriali. I signori agenti di brevetti sono tuttavia pregati di produrre le domande preferibilmente nelle ore anti-meridiane.

Per il Ministro—CROCCO

15. **Colorazione degli olii commestibili.** (C. P. S. 28 Novembre 1923 N. 35540 ai Sindaci).

In seguito alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno per una più intensa vigilanza sulla produzione e il commercio dell'olio di oliva, è stato mosso il quesito se possa considerarsi consentita la colorazione degli olii commestibili coi colori innocui di cui al R. D. 7 gennaio 1923 n. 76.

Il Ministero dell'Interno di concerto con quello per l'Economia Nazionale, osserva che la soluzione del quesito è diversa a seconda che si tratti dall'olio di oliva o degli altri olii commestibili.

Per quanto concerne l'olio di oliva, l'articolo 1 della legge 5 aprile 1908, n. 136 contenente disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio di oliva, proibisce di porre in commercio, con la denominazione di *olio di oliva*, un prodotto che sia in tutto o in parte diverso da quello indicato con tale denominazione, il che importa che l'olio di oliva non può essere venduto se non allo stato assolutamente genuino, senza aggiunta di sostanze estranee, sia pure semplicemente coloranti, che ne altererebbero la composizione naturale.

Vero è che l'articolo 108 del Regolamento generale sanitario

3 febbraio 1901 n. 45, consente la vendita dei prodotti adulterati non nocivi quando portino scritta in modo evidente l'indicazione delle modificazioni subite; ma tale modificazione, di carattere generale, non può trovare applicazione nella particolare materia dell'olio d'oliva, che è disciplinata da un'apposita legge, il cui rigore è più che giustificato dalla facilità con cui quel prodotto si presta all'adulterazione e alla sofisticazione e dalle numerose frodi che in pratica vengono operate, tanto da determinare da ultimo l'intervento di questo e del già Ministero di Agricoltura per una più intensa azione diretta a prevenirle e combatterle.

A ciò aggiungasi che niun argomento in contrario è dato desumere dall'articolo 2 del R. D. 7 gennaio 1922 n. 76, sia perchè, come è noto, il regolamento non può derogare alla legge, sia perchè l'articolo stesso determina nettamente che l'elenco dei coloranti di cui è consentito l'uso nei generi alimentari concerne i casi nei quali tale colorazione è tollerata, il che non si verifica nei particolari riguardi dell'olio di oliva.

Per quanto riflette gli olii commestibili diversi dall'olio di oliva, la loro colorazione con l'impiego dei colori innocui di cui al R. D. 7 gennaio 1923, n. 76 può considerarsi tollerata, sempre che sia osservato il disposto dell'articolo 2 della citata legge 5 aprile 1908 n. 136, e sia apposta, in modo chiaro ed evidente, sui recipienti, l'indicazione del trattamento subito e, quindi, della colorazione, giusta l'articolo 108 del regolamento generale sanitario, 3 febbraio 1901 n. 45.

Il Prefetto — SOLMI

16. **Uccellame detenuto dopo la chiusura della uccellazione.** (C. Q. S. n. 3568 dell'11 dicembre 1923 ai Sindaci).

Alcuni importatori ed esportatori di uccelli vivi si sono rivolti al Ministero dell'Economia Nazionale per conoscere come debbono comportarsi nei riguardi dell'uccellame che essi detengono successivamente alla chiusura dell'uccellazione (20 novembre).

Il Ministero dell'Economia Nazionale è dell'avviso che gl'interessati possano far constare all'autorità circondariale di P. S. la consistenza dell'ucellame in parola alla data anzidetta, indicando, in apposito elenco, le varie specie ed il numero di capi per ciascuna specie. L'Autorità anzidetta apporrà il visto allo elenco in parola entro, naturalmente, il termine di cui il capoverso del comma 6 dell'art. 20 della legge 24 giugno 1923 N. 1420.

Gradirò assicurazione.

Il Questore—HYERACE

17. Pagamento delle pensioni governative.—Notifiche di morti, matrimoni ecc. (C. P. S. 28 dicembre 1923 n. 4316 ai Sindaci).

Come è noto, le SS. LL. sono tenute a notificare alle Delegazioni del Tesoro quei mutamenti nello stato civile dei pensionati governativi, che portano per conseguenza la cessazione o la variazione dell'assegno, come la morte dell'intestatario o di un compartecipe, il matrimonio delle orfane minorenni, il passaggio delle vedove a seconde nozze, ecc.

Tali comunicazioni sono di grande importanza per l'Amministrazione finanziaria, in quanto giovano ad impedire frodi od indebiti pagamenti, ed offrono utili elementi per eseguire il movimento nella consistenza del debito vitalizio e per stabilire con esattezza la cifra degli impegni di bilancio. Occorre perciò che esse vengano fatte con diligenza e puntualità.

Consta, invece, che taluni Municipi le omettono, oppure le eseguiscono con notevole ritardo, e ciò si verifica specialmente nei riguardi delle pensioni di guerra.

Occorrendo eliminare gli inconvenienti che ne derivano e raggiungere i fini sopra accennati, prego le SS. LL. di voler richiamare il dipendente Ufficio di Segreteria alla rigorosa e tempestiva osservanza della disposizione in parola.

Il Prefetto — **Solmi**

Segue pag. 2 copertina

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Parte I.

a) Leggi e decreti

22. R. D. 29 marzo 1923, n. 863, che proroga il concorso governativo a pareggio dei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno e delle isole di Sicilia e Sardegna, previsto dalla legge 24 marzo 1907, n. 116 (pubblicato G. U. 27 aprile 1923 n. 99).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il concorso governativo, previsto con l'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, sarà corrisposto ai Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna anche per gli anni 1921, 1922 e 1923, limitatamente alla metà del suo ammontare, in conformità a quanto è disposto dall'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto per la iscrizione della corrispondente spesa nel bilancio di quel Ministero.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI—DE STEFANI

23. Costituzione di una guardia d'onore in ogni Comune ove esistano pubblici Monumenti, Parchi o Viali della Rimembranza in omaggio ai caduti della guerra nazionale (R. D. L. n. 2747, del 9 dicembre 1923 pubb. Gazz. Uff. 31 dicembre 1923, n. 306).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Al fine di mantenere alto e presente nell'animo della gio-

ventù studentesca il sentimento di riverenza e di gratitudine verso i gloriosi caduti per la Patria; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In ogni Comune ove esistano pubblici monumenti, parchi o viali della rimembranza in omaggio ai caduti della guerra nazionale, è costituita una guardia d'onore, cui è affidata la loro custodia ideale.

Art. 2. — La guardia d'onore dovrà essere scelta — in numero di due alunni per ogni classe — tra i discepoli delle scuole elementari superiori e delle scuole medie di primo grado (ginnasio inferiore — istituto magistrale — istituto tecnico inferiore — scuola complementare).

La scelta dovrà cadere su quegli alunni che al 1.º gennaio 1924 saranno risultati i migliori della classe, sia per profitto che per condotta, e, a parità di merito, fra gli orfani di guerra. La designazione è fatta, per le scuole elementari, dal direttore didattico della circoscrizione, e, per le medie dai singoli capi d'istituto.

La nomina dei prescelti dura fino al 31 luglio 1924, e col primo agosto successivo le nuove nomine saranno fatte in base ai risultati degli esami.

Art. 3. — Ogni guardia d'onore è al comando di un caporale scelto fra i suoi componenti, e nominato dall'autorità scolastica.

Art. 4. — In quei Comuni dove la guardia d'onore fosse per risultare inferiore al numero di 19 componenti, il direttore didattico della circoscrizione dovrà, con opportuna scelta da farsi, possibilmente fra gli orfani di guerra, integrarne il numero con facoltà di portare il contributo di ogni classe ad un massimo di cinque alunni.

Art. 5. — La guardia d'onore farà servizio d'onore presso i luoghi sacri alla ricordanza dei caduti nei giorni anniversari dello Statuto, della dichiarazione di guerra, della Vittoria e della Marcia su Roma.

Art. 6. — Le guardia d'onore dovrà avere un posto di spe-

ziale distinzione nella formazione dei cortei e nella celebrazione di cerimonie e riti in onore dei caduti della guerra nazionale.

Art. 7. — Ad ogni componente la guardia d'onore verrà, a cura del Ministero dell'istruzione, consegnato un distintivo, che dovrà essere portato in permanenza.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GENTILE

24. **Elenco dei giorni festivi a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili.** (R. D. L. n. 2859, del 30 dicembre 1923 (pubbl. nella Gazz. Uff. 15 gennaio 1924 n. 12).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'elenco dei giorni festivi a tutti gli effetti civili delle feste nazionali, delle solennità civili, resta stabilito come appresso:

a) Giorni festivi a tutti gli effetti civili:

tutte le domeniche;

il primo giorno dell'anno;

il giorno dell'Epifania;

il XXI Aprile - Natale di Roma;

il giorno dell'Ascensione;

il giorno del *Corpus Domini*;

il giorno dei Santi Pietro e Paolo;

il giorno dell'Assunzione della B. V. M.

il XX Settembre;

il giorno di Ognissanti;

il giorno IV Novembre;

il giorno della Concezione della B. V. M.;
il Natale.

b) Feste Nazionali:

prima domenica di giugno - Celebrazione dell'unità d'Italia e dello Statuto;

IV Novembre - Anniversario della Vittoria.

c) Solennità civili:

XXI Aprile - Natale di Roma;

XXIV Maggio — Anniversario della dichiarazione di guerra;

XX. Settembre - Anniversario della entrata dell'esercito italiano in Roma;

XI Novembre - Genetliaco di S. M. il Re.

Art. 2. — I Comuni dovranno celebrare, secondo le disposizioni in vigore, le feste nazionali e le solennità civili, stanziando nei propri bilanci, le spese all'uopo occorrenti.

Art. 3. — Sono revocate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

25. **Tabella dei prezzi di vendita del Chinino dello Stato.** (Disposizione del *Ministero delle Finanze* (Direzione generale dei monopoli, del 2 gennaio 1924).

Il Chinino dello Stato *si vende a prezzo di favore* ai Comuni, alle Congregazioni Carità, agli Enti pubblici e privati che hanno per legge l'obbligo di farne la gratuita somministrazione.

I prezzi speciali, determinati per ciascun preparato con decreto ministeriale n. 14968 del 13 dicembre 1923, sono indicati nella presente *Tabella*:

| | Per ogni scatola | Per ogni chilo |
|--|------------------|----------------|
| Bisolfato semplice ed inzuccherato in tubetti contenenti due grammi di medicinale diviso in 10 tavolette di 20 centigrammi l'una, condizionato in scatole di 5 tubetti (grammi 10 di medicinale per scatola) | Lire 5,75 | Lire 575 |
| Idroclorato inzuccherato idem come sopra . . . | 8,— | 800 |
| Bicloridrato inzuccherato idem come sopra. . . | 8,— | 800 |
| Soluzioni di bicloridrato semplice o con guaiacolo ad uso ipodermico in fialette contenenti ciascuna grammi 0,50 di medicinale, condizionate in scatole di 10 fialette (grammi 5 di medicinale per scatola) | 5,50 | 1100 |
| Soluzioni di biclorato semplice o con guaiacolo in fialette contenenti ciascuna grammi 1 di medicinale, condizionate in scatole di 5 fialette (grammi 5 di medicinale per scatola) | 5,50 | 1100 |
| Tannato in cioccolatini in astucci contenenti 4 grammi di medicinale diviso in 10 cioccolatini con dosatura di centigrammi 40 di tannato, condizionato in scatole di 5 astucci (grammi 20 di medicinale per scatola) | 14,— | 700 |

• *Annotazioni*

1. Le richieste delle Amministrazioni pubbliche e private debbono essere compilate su carta d'ufficio, che ne porti l'intestazione o il timbro, e firmata da chi vi sia legalmente autorizzato. Per gli Enti, proprietari ed imprenditori, ammessi alla concessione a termini dell'art. 3 della legge 19 maggio 1904, n. 209 le richieste devono essere, per la prima volta, munite del nulla osta del Sindaco del Comune.

2. Tutte indistintamente le richieste debbono dirigersi al Magazzino di Deposito dei generi di Monopolio in Torino, accompagnate da vaglia postale o di tesoreria intestato al Direttore del Deposito Centrale del Chinino di Stato in Torino, e corri-

spondente all'importo del medicinale richiesto, restando a carico dell'amministrazione dei Monopoli tutte le spese di spedizione. Alla richiesta sarà unita la corrispondente marca da bollo.

3. Le richieste di chinino devono essere fatte, rispettivamente per ogni qualità, in quantità non minore di una scatola o per multipli di essa.

4. Le richieste devono contenere le seguenti indicazioni:

a) la quantità e l'importo del chinino distintamente per ciascun preparato;

b) i distintivi del vaglia postale o di tesoreria unito alla richiesta;

c) il preciso indirizzo a cui deve essere spedito il chinino richiesto, qualora l'invio debba farsi con pacco postale, oppure il cognome, nome e paternità e qualifica della persona che fosse incaricata di ritirarlo.

Le tavolette di bisolfato, d'idroclorato e bicloridrato sono inzuccherate per renderne più grata la deglutizione. Coloro che desiderassero tavolette di bisolfato semplici (non inzuccherate) potranno farne richiesta.

26. R. D. 27 gennaio 1924 col quale vengono modificate le norme per le inserzioni sulla « Gazzetta Uff. del Regno ».

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il R. D. 28 giugno 1923, n. 1366;

Articolo unico.

L'articolo 1 del Regio decreto 28 giugno 1923, n. 1366, è modificato come appresso:

Il prezzo degli annunci da inserire nella Gazzetta Ufficiale del Regno è di L. 2 per gli annunci giudiziari e di L. 3 per ogni altro annuncio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annuncio originale comunicato per la inserzione, esclusa l'intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di lire 20 per gli annunci giudiziari e di L. 30 per gli altri annunci.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella Gazzetta Ufficiale con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo da lire 3, o su carta uso bollo, per quelli che in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Le richieste di annunci debbono essere accompagnate dal prezzo relativo in contanti o in vaglia postali o di Istituti di emissioni.

In caso di inosservanza delle suindicate norme non sarà dato corso alla pubblicazione dell'annuncio.

Questo decreto avrà effetto dal 15 febbraio 1924, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

27. **Riforma dei regolamenti degli Istituti di previdenza.** (R. D. n. 2117 del 15 settembre 1923, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 ottobre 1923, n. 242). (1)

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il regio decreto 20 ottobre 1904, n. 729, che approva il regolamento per la Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza;

Visto il regio decreto 10 giugno 1909, n. 612, che approva il regolamento dell'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari e il regio decreto 13 giugno 1912, n. 990, portante modificazioni ed aggiunte al detto regolamento,

Visto il decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295,

(1) Crediamo di far cosa utile al personale degli enti locali, col pubblicare questo ed i due decreti successivi, che riformano gli Istituti di previdenza.

che approva i regolamenti per il monte di pensioni degli insegnanti elementari e per le Casse di previdenza dei sanitari e dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali;

Visto il regio decreto 10 aprile 1921, n. 422, che approva il regolamento per l'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione;

Ritenuta l'opportunità di apportare alcune modificazioni alle disposizioni dei predetti regolamenti per semplificazione dei servizi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione;

Abbramo decretato e decretiamo;

Art. 1. — Al 2° comma dell'articolo 21 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1904, n. 729, è sostituita la seguente disposizione:

« Le indennità normali saranno liquidate dall'Amministrazione dell'Istituto e deliberate dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza, in base alla relazione di un Consigliere all'uopo delegato quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

« Saranno invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di assegno di privilegio, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima ».

All'art 22 del predetto regolamento è sostituito il seguente:

« Entro 90 giorni dalla comunicazione delle deliberazioni di cui all'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale procede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

« Le indennità saranno pagate nella misura stabilita dalle deliberazioni di conferimento.

« La riscossione dell'indennità da parte degli interessati equivale all'accettazione di essa ed alla rinuncia al diritto di ricorso ».

Art. 2. — Al 1° comma dell'art. 32 del regio decreto 13 giugno 1912, n. 990, è sostituito il seguente:

« La direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, nei limiti dei fondi disponibili, ammetterà a pagamento nelle competenti sezioni di tesoreria provinciale i mandati che l'istituto le trasmetterà con lettera firmata dal Presidente ».

Art. 3. — Al 1° comma degli articoli 43, 40 e 33, rispettivamente dei regolamenti sul monte pensioni degli insegnanti elementari, della Cassa di previdenza dei sanitari e della Cassa di previdenza dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali, approvati con decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, è sostituito il seguente:

« Le delegazioni del tesoro eseguono giornalmente le annotazioni sui ruoli delle somme riscosse e, nell'ultimo giorno di ciascuno dei mesi pari (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, e dicembre) compilano l'elenco dei debitori morosi, con l'importo dei contributi scaduti e non ancora versati, e lo rimettono in doppio esemplare all'Intendenza di finanza entro il 5 del mese successivo ».

Art. 4. — Al 1° comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 10 aprile 1921, n. 422, è sostituito il seguente:

« Gli assegni vitalizi sono liquidati dall'Amministrazione dell'Opera di previdenza e deliberati dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

« Saranno invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte di conferimento di assegni vitalizi facoltativi quelle dalle quali il relatore dissenta, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima ».

Nell'art. 57 del predetto regolamento sono soppresse le parole « del Consiglio di amministrazione ».

Al 2° comma dell'art. 75 del regolamento stesso é sostituito il seguente:

« Le borse sono pagabili in due rate semestrali anticipate a cominciare dal 1° ottobre, su presentazione di una attestazione del capo dell'istituto, da rilasciarsi in carta libera e da cui risulti l'avvenuta iscrizione per il pagamento della prima rata e la frequenza durante il primo semestre per il pagamento della seconda rata ».

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — GENTILE

28. **Riforma delle leggi degli Istituti di previdenza.** (R. D. n. 2116, del 15 settembre 1923, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 ott. 1923, n. 242).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti, le gestioni annesse, la sezione autonoma di credito comunale e provinciale e gli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali, approvato con decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per

le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al 4° comma dell'art. 12 della legge sul monte pensioni (testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte 1^a) è sostituito il seguente:

« I contributi nella misura complessiva stabilita dall'art. 8, con eventuale aggiunta dei versamenti volontari, saranno versati nelle sezioni di tesoreria nel mese di aprile di ogni anno, dall'Ente che amministra la scuola, salvo il diritto di ritenuta verso gli insegnanti per i contributi da loro dovuti e il diritto di rivalsa verso gli altri Enti interessati, per le loro quote di concorso ».

Art. 2 — Il 2° comma dell'articolo 34 della legge sul monte pensioni, il 2° comma dell'articolo 35 della legge sulla Cassa di previdenza a favore dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali (testo unico 17 giugno 1915, n. 968), l'articolo 20 della legge sulla Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari e l'articolo 20 della legge sulla Cassa di previdenza per gli impiegati degli archivi notarili (libro III del testo unico 1913, parte VI e VII) sono sostituiti dai seguenti comma:

« Gli assegni precedentemente indicati nella misura normale saranno liquidati dall'amministrazione dell'istituto e deliberati dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

« Saranno invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di assegni di privilegio, di assegni da ripartire con altri Enti, compreso lo Stato, o da ripartire fra i vari istituti di previdenza quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima ».

Il 1° comma dell'articolo 36 della legge sul monte pensioni, il 1° comma dell'articolo 36 della legge sulla Cassa di previdenza per gli impiegati degli Enti locali, il 1° comma dell'articolo 21 della legge sulla Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari e il 1° comma dell'articolo 21 della legge sulla Cassa di previdenza per gli impiegati degli archivi notarili, sono modificati come segue:

« Entro 90 giorni dalla comunicazione delle deliberazioni di cui all'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale procede con le forme della sua giurisdizione contenziosa ».

Il 1° e 2° comma dell'articolo 37 della legge sul monte pensioni, il 1° e 2° comma dell'articolo 37 della legge sulla Cassa di previdenza per gli impiegati degli Enti locali, il 1° e 2° comma dell'articolo 23 della legge sulla Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari e il 1° e 2° comma dell'articolo 23 della legge sulla Cassa di previdenza per gli impiegati degli archivi notarili, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

« Le pensioni e le indennità saranno pagate nella misura stabilita dalle deliberazioni di conferimento.

« La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova o dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, nè quello dell'istituto di recuperare quanto eventualmente avesse pagato in più, qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

« La riscossione della indennità da parte degli interessati equivale all'accettazione di essa ed alla rinuncia al diritto di ricorso ».

Art. 3 — Le disposizioni dell'art. 12 del R. decreto-legge 12 maggio 1923, n. 1117, sono confermate, ed estese anche per l'applicazione delle riforme rispettivamente stabilite col R. decreto 11 marzo 1923, n. 614, e col R. decreto-legge 19 aprile

1923, n. 1000, all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Le disposizioni predette si applicano pure alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati e salariati degli Enti locali, per quanto riguarda la riforma della Cassa e per la esecuzione della riforma stessa nonchè per i servizi statistici e tecnici dei vari istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE STEFANI — OVIGLIO — GENTILE

29. Cassa di Previdenza per gli impiegati e salariati degli Enti locali
(Regio decreto-legge n. 2093 del 16 settembre 1923 pubblicato Gaz. Uff. 13 ottobre 1923 n. 241).

Visti gli articoli 11, 12, 15, 17, 39, 40 e 41 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968; il decreto-legge 23 ottobre 1921, n. 1492 ed il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 258;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei Ministri Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli Enti locali, appena abbiano ricevuto dalla Prefettura gli estratti degli elenchi generali dei contributi di cui al 3° comma dell'art. 15 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, notificheranno agli interessati l'importo dei contributi personali posti a loro carico.

Se i contributi liquidati dalla Prefettura fossero inferiori a quelli effettivamente dovuti ai termini degli articoli 11 e 12 del citato testo unico, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'estratto, gli Enti comunicheranno alla Prefettura la differenza in

più dovuta, precisando gli aumenti e le decorrenze degli stipendi e dei salari.

Art. 2. — Qualora gli Enti non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidati entro il termine di cui al precedente articolo, la Prefettura, venendone a conoscenza in seguito ad ulteriori accertamenti, disporrà il ricupero dei contributi ancora dovuti ed applicherà agli inadempienti una penalità pari alla metà dei contributi stessi.

Tale penalità, per la quale gli Enti avranno diritto di rivalsa sui propri impiegati responsabili, sarà compresa in un elenco speciale da trasmettersi all'Amministrazione centrale ed in apposito ruolo da passarsi in riscossione con le stesse modalità e privilegi stabiliti per la riscossione dei contributi.

L'Amministrazione centrale curerà, a mezzo dei propri funzionari, l'esatta applicazione delle norme suindicate mediante un'assidua vigilanza presso gli Uffici provinciali, ai sensi dell'art. 40 del citato testo unico, ed eventualmente anche presso gli Enti locali.

Art. 3. — I termini di cui al decreto-legge 23 ottobre 1921 n. 1402, relativo ai salariati degli Enti locali, ed al decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 258, limitatamente agli impiegati delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, sono ripristinati ed estesi al 31 dicembre 1923.

Al contributo straordinario 6 o/o stabilito per i salariati e per gli impiegati delle aziende predette, per il riscatto dei servizi anteriori rispettivamente al 1916 e al 1914, debbono aggiungersi gli interessi composti al saggio legale dalla data dalla quale ha effetto l'iscrizione alla Cassa fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la domanda è pervenuta all'Amministrazione centrale. La somma complessiva è versata in una sola volta, oppure ratealmente, coi relativi interessi, in tanti anni quanti sono quelli da riscattare, col limite massimo di dieci annualità.

Art. 4. — I due iscritti alle Cassa di previdenza degli impiegati degli Enti locali, che devono far parte della Commissio-

ne tecnica di cui all'art. 30 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, sono designati dal Ministero dell'interno fra quattro persone proposte dalle rappresentanze degli impiegati e dei salariati.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE STEFANI.

b) **Circolari**

30. **Richiesta di atti di stato civile formati all'estero.** (C. M. I. 14 gennaio 1924 n. 15900[36471 ai Prefetti del Regno).

Il Ministero della Giustizia, per facilitare il rilascio degli atti di stato civile formati all'estero ed intitolati a cittadini italiani, ha inviato ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello e Procuratori del Re presso i Tribunali del Regno la circolare, che qui di seguito si trascrive:

« In considerazione delle difficoltà, che i privati cittadini avrebbero presumibilmente incontrate per richiedere dai competenti uffici stranieri le copie degli atti di stato civile relativi a nostri connazionali e formati nelle due Americhe, furono nel 1916, d'accordo col Ministero degli Affari Esteri, autorizzate le RR. Procure Generali del Regno a ricevere le richieste di questo genere ed a trasmetterle alle nostre autorità diplomatiche o consolari, per, indi, far pervenire agli interessati le copie ottenute dopo averle legalizzate per delegazione del Ministero degli Affari esteri.

A ciò si riferisce l'avvertenza pubblicata nel bollettino ufficiale di questo Ministero del 24 giugno 1916 (pag. 306), nella quale fu determinato anche l'ammontare del deposito che i privati richiedenti dovevano eseguire presso le Procure Generali per il pagamento dei diritti spettanti alle autorità americane, delle spese postali ed eventualmente della legalizzazione.

Essendovi ragione di ritenere che non meno difficile riesca ai privati ottenere le copie degli atti di stato civile da altri Stati diversi dalle due Americhe, siano pure dell'Europa, si è stabilito sempre di accordo col Ministero degli Affari Esteri, di estendere il sistema innanzi accennato a tutte le richieste di copie di atti dello stato civile dirette a Governi stranieri, con i quali l'Italia non abbia stipulato accordi per lo scambio gratuito degli atti, stessi.

Quanto al deposito, che dovrà accompagnare le singole richieste, è da tener presente che, a causa del cambio, le somme fissate nel 1916 non sono più sufficienti. Si stabilisce, pertanto, che l'ammontare del deposito non dovrà essere inferiore a L. 50 (cinquanta) per ogni atto; ed è opportuno anche avvertire che alcuni Stati, particolarmente il Brasile e qualche altro dell'America del Sud, pretendono il pagamento di determinati compensi anche per le sole ricerche eseguite nei registri dello Stato civile e, quindi, pure nel caso che l'atto richiesto non venga rintracciato.

Ciò premesso, si pregano le SS. LL. Ill.me di impartire le opportune disposizioni affinché di quanto sopra giunga notizia agli uffici di stato civile di codesto Distretto, i quali alla loro volta dovrebbero diffonderne quanto più sia possibile la conoscenza, anche per evitare che richieste di questo genere siano per l'avvenire rivolte al Ministero degli affari Esteri ».

Si pregano le SS. LL. di comunicare ai Sindaci le disposizioni e le avvertenze contenute nella circolare surriferita, affinché le tengano presenti, ogni qual volta occorra, e ne diffondano, nel miglior modo possibile, la conoscenza.

Sarà gradito un cenno di assicurazione.

Pel Ministro — R. F.

31. Revisione delle tabelle e dei regolamenti organici degli enti locali. (C. P. S. 2 febbraio 1924 n. 653 Div. 2.^a ai Sindaci).

Risulta al Ministero dell'Interno che, nello attuare le dispo-

sizioni dei RR. DD. 27 maggio (1) e 24 settembre 1923 (2) n.º 1177 e 2073, alcune amministrazioni di Enti locali, pur eliminando dalle piante organiche del personale alcuni posti di impiegato o salariato, ne conservano tuttavia in servizio i titolari, collocandoli fuori ruolo.

Il collocamento fuori ruolo di questo personale, secondo gli intendimenti delle anzidette Amministrazioni, avrebbe come conseguenza, fra l'altro, che i posti non sarebbero più soggetti all'iscrizione alla Cassa di Previdenza, di guisa che i titolari, anche se iscritti alla Cassa medesima, perderebbero il diritto all'assegno di riposo, pel mancato compimento del decennio di cui all'articolo 25 (comma quinto) del T. U. 17 giugno 1915 N. 968 e delle condizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del T. U. medesimo.

Il Superiore Ministero rileva all'uopo che tali collocamenti fuori ruolo non possono essere assolutamente consentiti, principalmente perchè verrebbero eluse con essi le disposizioni dei su citati Decreti, le quali richiedono che il personale, che risulti eccessivo in relazione alle esigenze dei servizi, sia effettivamente e non soltanto apparentemente eliminato.

Mentre pertanto si richiama la personale attenzione delle SS. LL. sulla inammissibilità di consimili espedienti, che debbono in ogni modo essere impediti, si reputa non inutile far presente che essi, qualora attuati, neppure raggiungerebbero lo scopo che talune amministrazioni si prefiggono nei riguardi della iscrizione alla Cassa di Previdenza, giacchè giusta la costante giurisprudenza, debbono a detta Cassa essere iscritti anche i posti di impiegato o salariato, non compresi in pianta, pei quali siano fatti appositi stanziamenti nei bilanci preventivi; cosichè unico risultato degli accennati irregolari provvedimenti sarebbe quello di dar luogo a possibili controversie fra la Cassa di Previdenza e le Amministrazioni degli Enti locali e fra gli iscritti e le Amministrazioni stesse.

(1) Vedi B. A. anno 1923 pag. 123, 153 e seguenti.

(2) Vedi B. A. anno 1923 pag. 274.

Si fa pertanto affidamento sull'azione zelante ed energica delle SS. LL. perchè, anche allo scopo di evitare la possibilità delle accennate controversie, sia assicurata la regolare e piena attuazione dei RR. DD. su citati, secondo le direttive tracciate con le precedenti istruzioni.

Il Prefetto — C. SOLMI

32. Importazione di ruminanti e suini dall'Estero. (C. P. S. 3 febbraio 1924 N. 2639 ai Sindaci).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« In relazione all'ordinanza ministeriale 11 luglio 1921, concernente l'importazione dei ruminanti e suini dall'estero, ed alle norme stabilite per disciplinare l'importazione stessa, questo Ministero, animato dal proposito di sempre più agevolare il rifornimento del bestiame di cui il Paese abbisogna, dispone che, a partire dal 1.º febbraio p. v., ottenuta la prescritta autorizzazione ministeriale alla importazione, quando questa, per insufficienza dei locali dove gli animali devono compiere il prescritto periodo di osservazione, debba avvenire in diverse riprese, il consenso alla introduzione nel Regno dei lotti successivi al primo, fino a completo esaurimento della autorizzazione concessa dal Ministero, sia rilasciato dal Prefetto della Provincia di destinazione degli animali.

« A tal fine il detto consenso alla introduzione dei lotti successivi sarà dal Prefetto competente direttamente comunicato al veterinario del confine e del porto, attraverso al quale la importazione fu concessa.

« La presente disposizione si applica anche alle importazioni già autorizzate dal Ministero ed in corso di espletamento ».

Prego le S. V. di darne avviso ai commercianti interessati.

Il Prefetto — SOLMI

33. Emigrazione al Perù. (C. Q. S. N. 3749 del 31 dicembre 1923 ai Sindaci).

Il R. Ministro di Lima (Perù) segnala un aumento sensibile ed inopportuno della nostra emigrazione verso il Perù.

Alcuni degli emigranti hanno potuto essere collocati con salari meschinissimi appena sufficienti per vivere, ma la maggior parte ha dovuto quasi subito richiedere alle RR. Autorità il rimpatrio gratuito, che però non è stato concesso.

Interessa le SS. LL. a voler far conoscere il vero stato attuale delle cose in detto Paese, sconsigliando a chiunque si presentasse per chiedere il passaporto per detto Stato, dal recarvisi, a meno che non sia munito di un contratto di lavoro o di un atto di chiamata di parenti che si trovano in grado di poterlo aiutare.

P. Il Questore — Hyerace

34. **Emigrazione in Russia.** (Espresso. P. S. del 3 febbraio 1924 N. 458 ai Sindaci).

La R. Delegazione a Mosca ha segnalato che molti cittadini italiani, giungendo in Russia, ne vengono respinti, quantunque provvisti di regolare passaporto, perchè il passaporto stesso non reca il visto della Delegazione Russa in Roma.

Si comunica quanto precede alle SS. LL. affinché gli interessati siano avvertiti che, prima di mettersi in viaggio per la Russia, debbono soddisfare anche tale formalità.

Avvertesi, altresì, per norma delle SS. LL. e degli interessati, che la R. Delegazione a Mosca ha ancora fatto presente la opportunità che le sia data preventiva notizia dei viaggi a Mosca dei nostri connazionali, indicandone lo scopo.

Il Prefetto — SOLMI

35. **Patrimoni silvo-pastorali e domini collettivi dei comuni. Gestione** (C. P. S. 28 gennaio 1924 N. 2283 Div. 3.^a ai Sindaci).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni di cui al R. Decreto legislativo 5 dicembre 1923, n. 2788, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 volgente, circa la costituzione di aziende speciali ed altre forme di gestione dei patrimoni silvo-pastorali e dei domini collettivi dei Comuni e di altri Enti cui appartengono.

per Il Prefetto — FICO

36. **Inserzioni sulla « Gazzetta Ufficiale » del Regno — Nuove norme di pagamento.** (C. P. S. 15 febbraio 1924 N. 3974 ai Sindaci).

Con il R. D. del 27 gennaio ultimo (1) accogliondosi un desiderio manifestato da moltissimi istituti, è stato modificato, con effetto dal 15 febbraio volgente, il sistema di pagamento per le inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, mantenendone, approssimativamente, fermo il prezzo attuale.

Col sistema introdotto vengono eliminate le complicazioni amministrative e contabili, che attualmente ritardano la liquidazione delle inserzioni, ed è reso possibile agli inserzionisti di riconoscere preventivamente l'ammontare esatto del prezzo da pagare)

Nel richiamare l'attenzione degli interessati sulle nuove norme che disciplineranno il servizio delle inserzioni stesse, stimasi opportuno rammentare che tutti gli avvisi, indistintamente, dovranno essere redatti su carta da bollo, e che, quindi, non sarà dato corso alla inserzione degli avvisi, manifesti o prospetti redatti su carta di diverso formato.

Allo scopo di evitare inutili corrispondenze per richieste o restituzione di differenze di prezzo, si raccomanda vivamente di secondare gli intendimenti che hanno ispirato la modifica, inviando al Provveditorato Generale dello Stato (Ministero delle Finanze), insieme alla richiesta, il prezzo preciso di ciascuna inserzione, aumentato della tassa di quietanza.

Il Prefetto — SOLMI

37. **Estensione dell'art. 5 (1 comma) del R. decreto 29 aprile 1923 n. 1164 ai conti delle istituzioni di beneficenza.** (C. M. I. 3 novembre 1923 n. 25272-11).

Con R. D. 24 settembre 1923 n. 2342 pubblicato nella G. U. del 29 settembre u. s. n. 254, sono state estese ai conti delle

(1) Vedi innanzi pag. 30.

istituzioni pubbliche di beneficenza le disposizioni dell'art. 5, 1° comma) del R. D. 29 aprile 1923 n. 1164, (1) e pertanto le disposizioni del R. D. 4 Febbraio 1923 n. 535, (2) con cui fu stabilita una procedura abbreviata per la revisione delle contabilità arretrate dei Comuni e delle Opere Pie, sono state dichiarate applicabili anche ai conti delle istituzioni pubbliche di beneficenza che, al momento della pubblicazione dell'anzidetto Regio Decreto 4 febbraio 1923 non erano stati deliberati dalle rispettive Amministrazioni.

Nel richiamare al riguardo l'attenzione dei Signori Prefetti, si prega di volere impartire le opportune disposizioni alle rispettive Amministrazioni delle dipendenti Opere Pie. (3)

Si rimane in attesa di ricevuta della presente.

Pel Ministro — SEGUE FIRMA

38. Applicazione della legge in difesa delle bellezze naturali della Nazione. (C. P. S. del 15 gennaio 1924 n. 2011 ai Sindaci).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulle norme contenute nella legge 11 giugno 1922 n. 778, intese alla tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1922 n. 148.

Le bellezze naturali e gli edifici di interesse storico costituiscono una delle attrattive maggiori del nostro paese, per parte degli stranieri ed alimentano principalmente quell'industria del forestiere che, mentre accresce lustro e decoro all'Italia, arreca notevoli vantaggi economici all'industria ed al commercio nazionali, che è interesse comune incoraggiare e proteggere.

E' necessario quindi vegliare affinchè tali attrattive naturali storiche ed artistiche, non vengano a mancare o siano comunque

(1) Vedi B. A. anno 1923 pag. 170.

(2) » » « » » 49.

(3) » » » » » 27 per quanto riguarda le tasse di bollo delle decisioni.

manomesse e deturpate, e perciò segnalo alla particolare considerazione delle SS. LL. gli articoli 4 e 7 della citata legge, coi primi dei quali si prescrive che debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione i progetti di piani regolatori (anche se già approvati dalle altre Autorità ed in corso di esecuzione) tutte le volte che interessino comunque bellezze naturali o panoramiche od immobili di particolare interesse storico, mentre coll'altro art. 7 è fatto obbligo ai Capi delle Amministrazioni Comunali e Provinciali e, in genere, a tutti gli Uffici governativi, di vigilare in proposito e di denunciare alle Sovrintendenze ai Monumenti e al Ministero stesso le eventuali infrazioni alle disposizioni della legge surricordata.

Confido nell'interessamento delle SS. LL. per una efficace vigilanza all'intento della conservazione di quel patrimonio di bellezze naturali e storiche che gli stranieri ci invidiano; e intanto prego per un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOLMI

39. **Per la repressione delle frodi nel commercio dei vini.** (C. P. S. 16 gennaio 1924 n. 284 Div. V. ai Sindaci).

Il decreto legislativo 1° aprile n. 729, ed il relativo regolamento 21 febbraio 1918, n. 316, sulla preparazione, vendita e commercio di vini, hanno sancito precise norme per assicurare la genuinità della produzione vinicola e per tutelare e garantire gli interessi dei consumatori dalle possibili frodi.

Ma il lodevole intento del legislatore non può essere raggiunto se il precetto di legge non trovi efficace larga ed intensa applicazione da parte degli organi competenti, e se le molteplici forme di sofisticazione e di adulterazione non vengano prontamente accertate e severamente represses.

Gli interessi dell'industria enotecnica, che riposa sopra una delle maggiori produzioni agricole nazionali, e che valorizza lo sforzo produttivo dei nostri viticoltori, coincidono con i superiori interessi d'ordine igienico, giacchè la vendita dei prodotti scadenti

o comunque sofisticati mentre riesce dannosa alla salute dei consumatori, si risolve in una sleale concorrenza ai nostri vini genuini col discredito della nostra esportazione all'estero.

Ed è perciò che, mentre dev'essere resa efficiente la protezione che la legge accorda ai produttori e ai commercianti onesti, i frodatori devono essere perseguitati in una lotta senza quartiere, e per il buon nome della produzione nazionale e nell'interesse della salute pubblica.

L'azione dei Sindaci e degli Ufficiali sanitari comunali, deve essere a tal fine, intensa, energica, fattiva e soprattutto continua.

Il Ministero mal tollererebbe l'inerzia in tanta delicata ed importante materia; e deplorerebbe se gli organi dipendenti si scotessero ed agissero soltanto in seguito a denunce o a reclami che non sono quasi mai disinteressati e sui quali non può farsi sicuro affidamento.

Occorre, invece, agire sempre e nel modo più sollecito; agire normalmente, di propria iniziativa: e, in armonia alle disposizioni contenute negli articoli 25 della legge e 27 del relativo regolamento, provvedere a coordinare l'opera degli uffici e dei funzionari cui è deferita, ed in special modo la vigilanza sulla produzione e sul commercio dei vini.

Pertanto le SS. LL. disporranno che, assiduamente, siano eseguite ispezioni non solo periodiche ma, anche di sorpresa, presso i negozi e negli spacci di vini all'ingrosso ed al minuto, e che siano effettuati prelevamenti di campioni, osservate le disposizioni degli articoli 32 e seguenti del regolamento.

Raccolti i campioni, occorrerà che le relative analisi siano eseguite con la maggiore prontezza da parte dei laboratori e che i contravventori siano senz'altro deferiti alle autorità giudiziarie.

Alla fine di ciascun mese, questo ufficio gradirà ricevere succinte ma precise notizie sui provvedimenti adottati e sui risultati conseguiti; e come vuole che gli siano segnalati quei funzionari che nella lotta contro le adulterazioni si siano particolar-

mente distinti, così desidera essere informato, per i provvedimenti del caso, delle eventuali manchevolezze.

Ai rapporti informativi saranno unite, per opportuna conoscenza e a dimostrazione concreta dell'attività spiegata, i certificati delle analisi eseguite e l'esplicita dichiarazione di aver provveduto alla denuncia dei trasgressori alla autorità giudiziaria.

Si gradirà, frattanto, un cenno di ricevuta e di assicurazione.

per Il Prefetto — PINTOR MAMELI

40. **Emigrazione. Atti di richiamo indebiti.** (C. Q. S. 11 dicembre 1923 n. 3572 ai Sindaci).

Un certo A. M. B. Balviati, residente a Montreal (Canadà), già condannato dai tribunali canadesi ad arrestato per bancarotta fraudolenta, con apposita circolare a stampa eccita gli emigranti a rivolgersi a lui per ottenere gli atti di richiamo che egli assicura di procurare facilmente. Si tratta di un ignobile trucco escogitato per carpire la buona fede degli emigranti, che pagano forti somme per ricevere tale documento, trucco che è, del resto, imitato e riprodotto su vasta scala.

Sarà opportuno che le SS. LL. con i mezzi di cui dispongono, facciamo larga propaganda fra gli operai che intendono recarsi al Canadà onde stiano in guardia perchè gli atti di chiamata procurati da detto individuo o da altri, che non siano veramente capi di aziende, non hanno alcun valore.

Gli atti di chiamata dal Canadà devono portare il visto del nostro R. Ispettore d'emigrazione in Ottawa, o una speciale autorizzazione del Commissariato Generale della emigrazione.

pel Questore — **Hyerace**

Segue pag. 2 copertina fasc. 3-4.

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Parte I.

a) Leggi e decreti

43. **Norme per l'attuazione del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, riguardante la riforma della legge comunale e provinciale.** (Regio decreto n. 151, del 31 gennaio 1924, pubblicato nella G. U. 15 febbraio 1924, n. 39).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art. 117 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Fermo il disposto degli articoli 115, 116 e 117, è data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, ai seguenti articoli del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, salva l'osservanza delle norme transitorie appresso stabilite:

Articoli 1; da 6 ad 8; da 22 a 26; 28 meno i tre ultimi comma; da 29 a 32; da 34 a 36; da 38 a 45; 47, 48 e 49 primo comma; 50; 52; da 54 a 56; 58; 61; da 64 a 67; da 69 a 72; 70 e 81; da 86 a 95; 97 e 98; da 100 a 112; 114 e 118.

Art. 2. Fino a quando non funzionerà l'ufficio di Sotto-Prefettura anche nel circondario in cui ha sede il capoluogo della Provincia, le attribuzioni conferite ai Sotto-prefetti dagli articoli 32, 52 e 102 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, saranno esercitate dal Prefetto.

Art. 3. Per i ricorsi contro le autorizzazioni ai Comuni ed alle Provincie, ai sensi degli art. 310 e 313 della legge comunale e provinciale, che alla data della pubblicazione del presente

decreto siano già intervenute, rimangono applicabili le disposizioni ivi contenute.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

44. **Parziale esecuzione del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, concernente la riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle opere pie.** (Decreto ministeriale 11 febbraio 1924, pubblicato nella G. U. del 19 febbraio 1924 n. 42).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto l'art. 44 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, concernente la riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

DECRETA :

Art. 1. -- E data esecuzione, a decorrere dal 1.º marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31.

Art. 2. -- Entro il 30 giugno 1924 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di ciascuna Provincia saranno distribuite, a cura del Prefetto, in due classi, in base ai criteri stabiliti nell'art. 3 del detto decreto.

Art. 3. -- Nella prima ricostituzione delle Congregazioni di carità, con le norme di cui all'art. 5 del detto decreto, i membri di nomina dei Consigli comunali dovranno essere da questi eletti nella prossima sessione di primavera.

In quei Comuni, nei quali si dovrà procedere entro l'anno 1924 alla rinnovazione ordinaria del Consiglio comunale, la ele

zione dovrà essere rinnovata dai ricostituiti Consigli nella sessione autunnale dello stesso anno 1924.

Fino a quando non funzionerà l'ufficio di Sotto - Prefettura nel Circondario in cui ha sede il capoluogo della Provincia i membri di nomina del Sotto-Prefetto saranno nominati, per le Congregazioni di carità del circondario medesimo, dal Prefetto.

Art. 4 — La retta giornaliera di degenza per i malati poveri dovrà essere determinata dall'Amministrazione di ciascun ospedale, a norma dell'art. 34 del detto decreto, in sede di bilancio preventivo e in base agli elementi costitutivi della diaria, accertati nell'anno precedente (1).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Pel Ministro — FINZI

45. **Autorizzazione ai Comuni a riscuotere il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche.** (R. D. n. 2962 del 27 dicembre 1923 pubblicato nella G. U. del 24 gennaio 1924, n. 20).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1 — I Comuni che, in aggiunta al servizio obbligatorio di nettezza dell'abitato, provvedono a proprie spese e con l'osservanza di opportune norme igieniche, deliberate dal Consiglio comunale ed approvate dal Prefetto, sentito il parere del medico provinciale, al servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche, sono autorizzati a riscuotere, in base a tariffa, il corrispettivo di quest'ultimo servizio.

L'ammontare complessivo dei corrispettivi per ciascun anno non può superare la somma inscritta nel bilancio comunale dell'anno stesso quale spesa effettiva pel detto servizio.

(1) Con D. M. 6 marzo 1924 la esecuzione delle disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40 e 41 è stata rimandata al 1° luglio 1924.

Art. 2. — Il corrispettivo è dovuto dagli inquilini di case e di appartamenti e dai conduttori di locali a qualunque uso adibiti.

Non sono tenuti al pagamento del corrispettivo coloro che non profittano del servizio comunale e provvedono altrimenti al trasporto delle immondizie dai locali di loro pertinenza, quando sia riconosciuto dall'Ufficio municipale d'igiene che i mezzi da essi adoperati sono conformi alle esigenze della pubblica sanità e alle disposizioni dei regolamenti locali.

Art. 3. — La tariffa dei corrispettivi, e le norme per le esenzioni in rapporto alle condizioni economiche degli utenti, all'uso cui i locali sono destinati e alla ubicazione di questi sono deliberate dal Consiglio comunale e soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 4. — La riscossione dei corrispettivi è fatta presso l'utente da appositi incaricati, i quali faranno constare degli eventuali rifiuti al pagamento.

Art. 5. — Degli utenti morosi sarà compilato, nei termini previsti dallo speciale regolamento del Comune, un elenco che, previa pubblicazione per otto giorni consecutivi all'albo pretorio, sarà reso esecutorio dal Prefetto e rimesso all'esattore per la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi a norma del secondo comma dell'art. 153 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Nel detto elenco saranno iscritte, oltre le quote insolute, anche le spese inerenti alla speciale procedura di riscossione.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso il ricorso a termini dell'ultimo comma dell'articolo suindicato.

Art. 6. — Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella G. U. del Regno.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

46. Abolizione della tassa di famiglia e del valore locativo ed istituzione dell'imposta sul reddito consumato. (R. D. 30 dicembre 1923 n. 3063 pubblicato G. U. 26 gennaio 1924 n. 22).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

In virtù della delegazione dei poteri accordati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1 gennaio 1925, sono abolite la tassa di famiglia e quella sul valore locativo.

E' data facoltà ai Comuni di applicare una addizionale all'imposta complementare in misura non superiore a centesimi 20 per ogni lira di imposta erariale iscritta nei ruoli principali e suppletivi che saranno pubblicati nel Comune nell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 2.

In sostituzione dell'addizionale all'imposta complementare, i Comuni possono essere autorizzati, dal Ministro per le Finanze, ad applicare una imposta erariale iscritta nei ruoli principali e suppletivi che saranno pubblicati nel Comune nell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 3.

Per la determinazione del reddito consumato, formante oggetto di applicazione dell'imposta, si terrà conto dei seguenti indici:

- a) il valore locativo dell'abitazione, con obbligo nei Comuni di stabilire i criteri discriminanti di valutazione in base al numero delle persone di famiglia;
- b) le vetture di ogni specie, in quanto non siano strumento di lavoro;
- c) i cavalli da tiro e da sella che non siano strumento da lavoro;
- d) i domestici, i cani di lusso e da caccia, i pianoforti, i biliardi;
- e) l'abbonamento e la proprietà di palchi e poltrone nei teatri;

f) tutti quegli altri elementi positivi che possono servire come indice della entità del reddito consumato dal contribuente, al quale gli elementi stessi devono essere specificatamente contestati.

Art. 4.

E' data facoltà ai Comuni di stabilire, mediante regolamento la misura degli eventuali limiti di esenzione e di riduzione nell'applicazione dell'imposta sul reddito consumato, tenuto conto della composizione della famiglia.

Eguale facoltà è data rispetto alla determinazione delle classi di reddito e delle corrispondenti aliquote d'imposta.

Art. 5.

L'imposta sul reddito consumato è dovuta nel Comune di abituale residenza del contribuente.

Se il contribuente risiede, nel corso dell'anno, in più di un Comune, si considera come abituale residenza quella nella quale egli risieda per la maggior parte dell'anno. E' tuttavia consentita una ripartizione della cifra di reddito consumato formante oggetto dell'applicazione dell'imposta portata dal presente decreto, quando il Comune nel quale il contribuente risiede per il minor tempo dell'anno sia un capoluogo di Provincia, che abbia provveduto alla istituzione della imposta medesima.

Art. 6.

I regolamenti comunali per la istituzione della imposta sul reddito consumato devono essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa ed omologati dal Ministero delle finanze.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — A. DE STEFANI.

b) Circolari

47. **Tiro a segno nazionale. Affissione di avvisi e manifesti.** (C. M. I. 1. febr. 1924 n. 16890).

Il Ministero della Guerra ha comunicato che da alcune Società di tiro a segno nazionale viene fatto presente che, in seguito alla concessione nei rispettivi comuni del servizio delle affissioni ad imprese private, viene richiesto il pagamento delle tasse di affissione per gli avvisi e manifesti inerenti al funzionamento delle Società e dei corsi di istruzione premilitare svolti sotto la loro direzione.

Senonchè, non sembra dubbio a questo Ministero che il tiro a segno nazionale, disciplinato com'è noto dalla legge 2 luglio 1882 N. 883, e dal relativo regolamento 15 aprile 1883 N. 1524, debba considerarsi come vera istituzione di Stato.

Tale carattere emerge dalla stessa organizzazione data alla istituzione, la quale inoltre è posta sotto l'alta sorveglianza del Ministero dell'Interno, della Guerra e della Pubblica Istruzione, mentre il relativo servizio dipende dal Ministero della Guerra, a carico del quale è posta la spesa corrispondente.

Ciò premesso, è da ritenersi che gli avvisi ed i manifesti inerenti al funzionamento della Istituzione e dei corsi di istruzione premilitare debbano considerarsi come atti di natura governativa cui è applicabile la disposizione del n. 1 dell'art. 152 della legge comunale e provinciale.

Tale concetto è confermato d'altra parte dallo articolo 12 del regolamento 15 aprile 1883 suaccennato, per cui è data alle direzioni provinciali del tiro a segno facoltà di invitare i Sindaci a pubblicare i manifesti per la iscrizione dei cittadini nei ruoli, impartendo a tal fine le necessarie istruzioni.

Pel Ministro — FINZI

48. **Autoservizi pubblici.** R. D. 18 novembre 1923, n. 2538 (C. P. S. 11 gennaio 1924 ai Sindaci e Presidenti Dep. Prov.).

Con l'art. 9 del R. D. 18-11-23, n. 2537, portante provvedimenti per le finanze locali, si dà facoltà alle Provincie ed ai Comuni d'istituire un contributo annuo a carico di enti o persone, che, in dipendenza all'esercizio della loro industria, determinano un più intenso logorio delle strade, alla cui manutenzione gli enti predetti debbano provvedere. Tale contributo può essere imposto fino alla concorrenza del terzo della rispettiva spesa annua.

Ricadono, pertanto, nelle disposizioni succitate, gli esercenti i servizi pubblici automobilistici (pel trasporto dei viaggiatori e delle merci), sia definitivi, che autorizzati in via provvisoria.

Com'è noto alle SS. LL., il Ministero dei LL. PP., per garantire la regolarità e la continuità di detti servizi, tanto necessari ai Comuni non collegati ad altro mezzo eelere di comunicazione e per alleviare agli assuntori l'ingente maggior costo del carburante, dei lubrificanti, delle materie prime della mano d'opera e, in genere, delle spese di esercizio, è stato costretto a provocare vari provvedimenti d'indole finanziaria.

Ora è evidente che le disposizioni contenute nel citato R. D. aggravando la condizione economica del concessionario, neutralizzano, almeno in parte, gl'indicati provvedimenti, allontanando dallo scopo che il detto Ministero si propone di conseguire, cioè, la eliminazione del concorso integrativo da parte dello Stato.

Considerato poi, che la liquidazione di tale concorso viene eseguita in base ad apposito piano finanziario, nella cui parte passiva figurano tutti gli oneri dell'azienda, ne consegue che, per le linee sussidiate, il contributo di utenza stradale verrà, in effetti, a gravare l'Erario.

Ciò premesso, sia per rendere meno sensibile la disparità di trattamento tra gli esercenti delle linee automobilistiche sussidiate od autorizzate provvisoriamente (queste ultime, nei riguardi

del contributo in questione, non avrebbero alcuna rivalsa), sia per concorrere all'attuazione dello scopo di cui si è accennato, le dipendenti Amministrazioni Provinciali e comunali dovranno considerare l'opportunità che i concessionari di automobili in servizio pubblico vengano colpiti nella maniera più tenue possibile.

Si attende un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOLMI

49. **Riforma legge Comunale e Provinciale** (C. P. S. ai Sindaci, del 27 febbraio 1924, n. 5601).

Per l'esatta osservanza richiamo l'attenzione delle SS. LL. sul R. D. 31 gennaio 1924, n. 151 (pubblicato sulla G. U. del 15 febbraio corr.), (1) che reca norme per l'attuazione del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2930, riguardante la riforma della legge comunale e provinciale.

Il Prefetto — SOLMI

50. **Afta epizootica.** (C. P. S. 20 febbraio 1924 n. 3113 div. 5^a ai Sindaci).

Il Prefetto della Provincia di Napoli ha emessa la seguente ordinanza:

« Allo scopo di arrestare la diffusione di afta epizootica in Provincia;

Ritenuto la necessità di disciplinare il movimento del bestiame dall'uno all'altro Comune;

Veduto l'art. 23 del Regolamento di polizia veterinaria 1 maggio 1914 n. 533.

Ordina :

Pel trasferimento del bestiame bovino, ovino, caprino, e suino da un Comune all'altro della Provincia, tanto per via ordinaria che per ferrovia o tramvia o per via di mare, fino a nuova disposizione, è fatto obbligo ai proprietari o conducenti di mu-

(1) Vedi pagg. 49 e 67.

nirsi di apposito certificato veterinario, attestante che il bestiame stesso, visitato entro le 24 ore precedenti alla spedizione, è esente da qualsiasi manifestazione di morbi infettivi e contagiosi.

Il carico e la spedizione del bestiame fissipedo saranno pertanto consentiti dai Capi stazione ferroviari, tranviari e dalle autorità doganali e portuali della Provincia, solo nel caso che venga esibito e trovato regolare il certificato predetto.

A tale uopo i veterinari condotti della Provincia, nelle rispettive circoscrizioni delle condotte stesse, sono incaricati del rilascio dei certificati in parola. Per il Comune di Napoli i certificati saranno rilasciati dall'Ispettore Veterinario.

I Sindaci, i capistazione ferroviari e tranviari, le autorità doganali e portuali, i veterinari condotti, gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

I contravventori saranno puniti a norma dell'art. 79 del regolamento di polizia veterinaria.

Napoli, 15 gennaio 1924.

Il Prefetto — f.to D'ADAMO »

Prego la S. V. di richiamare l'attenzione dei commercianti di bestiame sulle disposizioni suindicate disponendo inoltre le opportune misure di vigilanza per sorvegliare la eventuale immissione nel territorio Comunale di animali delle specie suindicate di provenienza dalla Provincia di Napoli e ricordando infine ai proprietari di costà che è buona norma di tenere isolati ed in osservazione, per la durata di almeno dieci giorni, gli animali di nuovo acquisto.

Il Prefetto — Solmi

51. **Importazione di bestiame dell'Olanda** (C. P. S. ai Sindaci del 19 febbraio 1924 n. 4035 Sanità).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso :

Risultando da notizie ufficiali che le condizioni sanitarie del bestiame in Olanda, anche nei riguardi della infezione aftosa so-

no attualmente favorevoli, potranno nuovamente essere consentite le importazioni dei ruminanti e suini da quella provenienza, sotto l'osservanza delle norme di cui alla Circolare 30 agosto 1923 n. 24994.

per Il Prefetto — CONTI

52. **Medaglie d'oro. Partecipazioni a pubbliche cerimonie** (C. P. S. ai Sindaci del 19 febbraio 1924 n. 511 Gab.).

Nel recente convegno del Gruppo Medaglie d'oro, è stata dai decorati espresso il desiderio di poter partecipare a quelle cerimonie ed a quelle attività soprattutto spirituali, che nelle singole città abbiano per iscopo di valorizzare la vittoria e di contribuire alla grandezza della Patria.

Su tale desiderio, altamente significativo, richiamo l'attenzione delle SS. LL. con preghiera di tenerlo presente per ogni evenienza, all'intento di testimoniare a quel Gruppo di valorosi l'ammirazione e la stima di queste popolazioni.

Il Prefetto — SOLMI

53. **Elezioni politiche. Affissioni ad edifici monumentali**. (C. P. S. 20 febbraio 1924 n. 512 Gab. ai Sindaci).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sugli inconvenienti, che, in occasione delle imminenti elezioni politiche, potrebbero derivare dall'abuso delle affissioni, fatte in ispregio del decoro e della buona conservazione degli edifici di carattere monumentale. Tale abuso per il passato ha, infatti, dato luogo a danni talora irrimediabili per i nostri Monumenti: danni principalmente causati dall'appoggio di scale per l'incollatura di manifesti.

Allo scopo di evitare che inconvenienti del genere abbiano a ripetersi, rivolgo quindi viva raccomandazione alle SS. LL. perchè diano opportune disposizioni intese a preservare gli edifici monumentali dagli sconci e dai pericoli delle affissioni.

Il Prefetto — C. SOLMI

54. **Carbonchio ematico. Obbligo dei trattamenti immunizzanti.** (D. P. S. n. 6423 Sanità del Marzo 1924).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visti gli atti d'ufficio dai quali emerge che in alcune località di parecchi Comuni della Provincia si verificarono con frequenza durante gli scorsi anni casi di carbonchio ematico negli animali e conseguenti casi di pustola maligna nelle persone e ciò specialmente in seguito all'immissione nei pascoli montani di animali caprini e pecorini ;

Sentito l'ufficio sanitario provinciale, il quale ritiene che la suindicata infezione può considerarsi stazionaria in dette località e per la persistenza in esse del virus carbonchio sotto forma di spore ;

Riconosciuto la necessità, nell'interesse della pubblica salute e delle industrie zootecniche di provvedere affinché sia assicurata l'immunizzazione degli animali stabulanti nelle località suindicate e di quelli che vi saranno immessi :

Visto l'art. 38 del regolamento di polizia veterinaria del 10-5-914 n. 533

Decreta : E' resa obbligatoria la pratica annuale dei trattamenti immunizzanti contro il carbonchio ematico degli animali caprini, pecorini e bovini attualmente stabulanti nelle località dei Comuni di questa Provincia nelle quali durante gli scorsi anni si verificarono casi di morte d'animali riferibili al carbonchio ematico.

E' vietata l'immissione in ciascuna di dette località degli animali delle specie suindicate i quali non siano scortati da regolare certificato veterinario comprovante l'avvenuta pratica della immunizzazione degli animali stessi contro la suindicata malattia.

I Sindaci dei Comuni della Provincia, ciascuno entro i limiti della propria giurisdizione, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, e pertanto inviteranno i proprietari o detentori a qualunque titolo degli animali esistenti o destinati all'im-

missione nelle località suindicate a uniformarsi alle prescrizioni di cui sopra e disporranno inoltre efficace servizio di vigilanza e di controllo per scovrire eventuali trasgressioni alle disposizioni stesse.

I contravventori alla presente ordinanza ed a quelle relative che saranno emesse dai Sindaci, saranno puniti a norma dell'art. 77 del Regolamento di polizia veterinaria del 10-5-914 n. 523.

Il Prefetto — SOLMI

55. **Colori nocivi.** (C. P. S. ai Sindaci del 10 Marzo 1924 n. 6010).

Essendo in corso alcune modificazioni al R. D. 7 gennaio 1923 n. 76 sui colori nocivi, il Ministero dello Interno ha determinato che il termine massimo di tolleranza, stabilito dalla circolare n. 20900. 39. 43732 dell'8 ottobre 1923, sia per la vendita sia per l'impiego nelle sostanze alimentari nelle bevande e negli oggetti d'uso personale e domestico, dei colori permessi dalla legislazione preesistente al citato decreto n. 76, è prorogato a 1. luglio 1924.

Il prefetto — **Solmi**

56. **Toponomastica - Raccomandazioni dell'Ufficio Centrale del Senato del Regno.** (C. P. S. 13 febbraio 1924 N. 35776 ai Sindaci).

Il Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle antichità e belle arti, con circolare n. 20963 del 19 dicembre 1923 ha comunicato quanto segue:

« In sede di esame del progetto di legge per la conversione in legge del R. Decreto 10 maggio 1923, n. 1138, che, come è noto, ha fatto divieto alle Amm. Mun. di mutare il nome delle vecchie strade o piazze municipali senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero, l'Ufficio centrale del Senato del Regno ha raccomandato che siano rivolte ai municipi le seguenti raccomandazioni:

« che, sull'esempio di alcuni Comuni, considerando che

certe fame e certi entusiasmi non sono durevoli, perchè corrispondenti ad esaltazioni momentanee, non si metta se non eccezionalmente, a strade o piazze, il nome di una persona, se non dopo passato qualche tempo dalla sua morte;

« che si faccia una revisione dei nomi vecchi e nuovi, per vedere se non convenga, in alcuni casi, tornare all'antico ;

« che, infine, nelle targhe sotto i nomi nuovi siano indicati, con carattere minore, i nomi precedenti ».

Si prega pertanto la S. V. di voler tenere tali raccomandazioni nel massimo conto, sia per il saggio concetto ed il nobile fine a cui sono ispirate, sia per l' Autorità del Consesso che le ha dettate.

Il Prefetto — SOLMI

Parte II.

Riforma della legge comunale e provinciale. (1)

Tavola di raffronto delle disposizioni del R. D. 30 dic. 1923, n. 2839 e quelle del T. U. 4 febbraio 1915 n. 148, con l'indicazione dei varii momenti di applicazione del R. D. 30 dicembre 1923 in esecuzione dei R. D. 31 gennaio 1924 n. 151.

| Art. del R. D. 30-12-23 n. 2839 | Art. del T. U. 4-2-1915 n. 148 | Norme entrate in vigore con la pubblicazione del R. D. 30 dicembre 1923 | Norme che entrano in vigore col 1° marzo 1924 per effetto del R. D. 31 gennaio 1924. N. 151. | Norme che vengono escluse dalla anticipata applicazione per la necessità del preliminare compimento di atti preparatorii. | Norme che dovranno avere effetto solo dopo l'esecuzione di altro apposito D. R. |
|---------------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|
| 1 | 1 | | 1 | | |
| 2 | 5 | 2 | | | |
| 3 | 7 | 3 | | | |
| 4 | 10 | 4 | | | |
| 5 | | 5 | | | |
| 6 | 11 | | 6 | | |
| 7 | | | 7 | | |
| 8 | 119 | | 8 | | |
| 9 | 117 | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | 56 | | | | |
| 22 | 128 | | 22 | | |
| 23 | 129 | | 23 | | |
| 24 | 130 | | 24 | | |
| 25 | 139 | | 25 | | |
| | | | | 3 Sottoprefetto 1.° Circondario | |
| | | | | 9 | |
| | | | | 10 | |
| | | | | 11 | |
| | | | | 12 | |
| | | | | 13 | |
| | | | | 14 | |
| | | | | 15 | |
| | | | | 16 | |
| | | | | 17 | |
| | | | | 18 | |
| | | | | 19 | |
| | | | | 20 | |
| | | | | | 21 |

(1) Vedi innanzi pagg. 49 e 57.

| Art. del R. D. 30-12-23 n. 2839 | Art. del T. U. 4-2-1915 n. 148 | Norme entrate in vigore con la pubblicazione del R. D. 30 dicembre 1923 | Norme che entrano in vigore col 1° marzo 1924 per effetto del R. D. 31 gennaio 1924, N. 151. | Norme che vengono escluse dalla anticipata applicazione per la necessità del preeliminarlo compimento di atti preparatorii. | Norme che dovranno avere effetto solo dopo l'esecuzione di altro apposito D. R. |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|
| 26 | | | 26 | | |
| 27 | 140 | | | 27 | |
| 28 | 147 | | meno i tre ult. comma | 28 | |
| 29 | 149 | | 29 | tre ultimi comma | |
| 30 | 149 | | 30 | | |
| 31 | 151 | | 31 | | |
| 32 | 153 | | 32 | | |
| 33 | 156 | | | 33 | |
| 34 | 161 | | 34 | | |
| 35 | 162 | | 35 | | |
| 36 | | | 36 | | |
| 37 | | | | 37 | |
| 38 | 163 | | 38 | | |
| 39 | 164 | | 39 | | |
| 40 | 165-166 | | 40 | | |
| 41 | | | 41 | | |
| 42 | | | 42 | | |
| 43 | 168 | | 43 | | |
| 44 | 167 | | 44 | | |
| 45 | | | 45 | | |
| 46 | | 46 | | | |
| 47 | 170 | | 47 | | |
| 48 | | | 48 | | |
| 49 | | | 49 | | |
| 50 | 177 | | prime comma | | |
| 51 | 182 | | 50 | | |
| 52 | 183 | | 52 | 51 | |
| 53 | | | | 53 | |
| 54 | 186 | | 54 | | |
| 55 | 190 | | 55 | | |
| 56 | 191 | | 56 | | |
| 57 | 200 | | | 57 | |
| 58 | 202 | 58 | | | |

| Art. del R. D. 30-13-23 n. 2839 | Art. del T. U. 4-2-1915 n. 148 | Norme entrate in vigore con la pubblicazione del R. D. 30 dicembre 1923 | Norme che entrano in vigore col 1° marzo 1924 per effetto del R. D. 31 gennaio 1924. N. 151. | Norme che vengono escluse dalla anticipata applicazione per la necessità del preliminare compimento di atti preparatorii. | Norme che dovranno avere effetto solo dopo l'esecuzione di altro apposito D. R. |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|
| 59 | | | | 59 | |
| 60 | 206 | | | 60 | |
| 61 | 125 | | 61 | | |
| 62 | 211-212-213 214-215 | | | 62 | |
| 63 | 216 | | | 63 | |
| 64 | 217 | | 64 | | |
| 65 | 218 | | 65 | | |
| 66 | | | 66 | | |
| 67 | 217 e 218 | | 67 | | |
| 68 | 222 | | | 68 | |
| 69 | 225 | | 69 | | |
| 70 | 226 | | 70 | | |
| 71 | 227 | | 71 | | |
| 72 | 228 | | 72 | | |
| 73 | 230 | | | | 73 |
| 74 | 232 | | | | 74 |
| 75 | | | | | 75 |
| 76 | | | | | 76 |
| 77 | 238 e 240 | | | | 77 |
| 78 | 239 | 78 | | | |
| 79 | 240 | 240 | | | |
| 80 | 241 | | 80 | | |
| 81 | | | 81 | | |
| 82 | 234 | 82 | | | |
| 83 | 247 | | | | 83 |
| 84 | 280 | | | | 84 |
| 85 | 235 | | | | 85 |
| 86 | 250 | | 86 | | |
| 87 | 250 | | 87 | | |
| 88 | | | 88 | | |
| 89 | 251 | | 89 | | |
| 90 | | | 90 | | |
| 91 | 255 | | 91 | | |

| Art. del R. D. 30-12-23 n. 2839 | Art. del T. U. 4-2-1915 n. 148 | Norme entrate in vigore con la pubblicazione del R. D. 30 dicembre 1923 | Norme che entrano in vigore col 1° marzo 1924 per effetto del R. D. 31 gennaio 1924 N. 151. | Norme che vengono escluse dalla anticipata applicazione per la necessità del preliminare compimento di atti preparatorii. | Norme che dovranno avere effetto solo dopo l'esecuzione di altro apposito D. R. |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 92 | 258 | | 92 | | |
| 93 | 269 | | 93 | | |
| 94 | 271 | | 94 | | |
| 95 | | | 95 | | |
| 96 | 285 | | | | 96 |
| 97 | 310-313 | | 97 | | |
| 98 | 313 | | 98 | | |
| 99 | 317 | | | 99 | |
| 100 | 318 | | 100 | | |
| 101 | 209 | | 101 | | |
| 102 | 321 | | 102 | | |
| 103 | 323 | | 103 | | |
| 104 | | | 104 | | |
| 105 | | | 105 | | |
| 106 | 324 | | 106 | | |
| 107 | | | 107 | | |
| 108 | | | 108 | | |
| 109 | | | 109 | | |
| 110 | | | 110 | | |
| 111 | | | 111 | | |
| 112 | | | 112 | | |
| 113 | | | | 113 | |
| 114 | | | 114 | | |
| 115 | | | | | 115 |
| 116 | | 116 | | | |
| 117 | | | | 117 | |
| 118 | | | 118 | | |
| 119 | | 119 | | | |

Note illustrative.

In aggiunta del sopraindicato prospetto, crediamo di pubblicare, ampliandola in certe parti e riducendola in altre, la parte della circolare 20 febbraio 1924 n. 15900 del Ministero dell'Interno sull'applicazione del R. D. 30 dicembre 1923, che riguarda la riforma della legge com. e prov. ed illustra le disposizioni che hanno anticipata applicazione dal 1° marzo 1924. Tali disposizioni importano soltanto modificazioni o perfezionamenti negli attuali istituti, senza implicare spostamento di competenze in relazione alla creazione di organi nuovi, non ancora di fatto istituiti.

Distribuzione dei comuni in classi. — Agli effetti delle forme stabilite a garanzia del patrimonio e delle regole di contabilità, alla tutela amministrativa, alla estensione delle attribuzioni della Giunta Municipale, i comuni sono graduati come appresso:

- | | | | | |
|----|--|---|---|------|
| a) | Comuni il cui consiglio comunale è composto di 80 membri | | | |
| b) | » | » | » | 60 » |
| c) | » | » | » | 40 » |
| d) | » | » | » | 30 » |
| e) | tutti gli altri | » | | |

Nella provincia di Salerno non abbiamo comuni nelle condizioni delle lettere *a* e *b*, nella condizione della lettera *c* abbiamo il solo comune di Salerno, alla lettera *d* appartengono i comuni di Angri, Cava dei Tirreni, Eboli, Mercato S. Severino, Nocera Inferiore, Pagani, Sarno, Scafati. Nella condizione della lettera *e*) si trovano tutti gli altri.

Patrimonio e contabilità. Per riguardo alle forme stabilite a garanzia del patrimonio e delle regole di contabilità, l'art. 52 consente di prescindere dai pubblici incanti nei contratti di locazione ed appalti di cose ed opere: 1° per i comuni di cui alla lettera *c* quando si tratta di contratto, di spesa per un quinquennio o di affitto per un sessennio del valore complessivo di lire 20mila; 2° per i comuni di cui alla lettera *d* per contratti, spesa per un quinquennio o di affitti per un triennio del valore complessivo di lire 15000; 3° per i comuni di cui alla lettera *e* per contratti, spesa

per un quinquennio, o fitto triennale del valore complessivo di lire 5000. Resta ferma la disposizione che in via eccezionale, ed in deroga del principio del pubblico incanto, può essere consentita dal Sottoprefetto, ed in via transitoria dal Prefetto per il 1° circondario, la licitazione o trattativa privata.

L'art. 54 prescrive il parere del *Consiglio di Prefettura* per i progetti di contratto da stipularsi dai comuni quando superino le lire 80 mila per i comuni di categoria C, le lire 60000 per i comuni di categoria d, le lire 20000 per i comuni della lettera e.

Tutela. Per riguardo alla tutela della G. P. A. gli art. 64 e 65 (quest'ultimo per le azioni e le transazioni relative ai beni mobili ed immobili):

1° Lasciano sussistere nei limiti preesistenti la tutela economica, indistintamente per tutti i comuni, per la contrattazione dei prestiti, la cui possibilità viene agevolata dall'art. 56; per le spese che vincolano i bilanci oltre i 5 anni; per i regolamenti dei dazi e delle imposte; per le locazioni e condizioni oltre i 12 anni;

2° graduano la tutela economica (salvo che non vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica, vedi art. 67) sottoponendo alla G. P. A. per i comuni della lettera c oltre quelli del numero 1°, gli acquisti di azioni e gl'impieghi di denaro che eccedano nell'anno lire 20 mila e le alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, la costituzione di servitù, i cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime. La tutela economica dei comuni della lettera d resta immutata, cioè rimane quella dello art. 217 della vigente legge com. e prov. Per i comuni della lettera e sono sottoposti alla G. P. A. le deliberazioni enumerate nell'art. 217 della legge com. e prov. e, in aggiunta quelle che riguardano: a) la cancellazione d'iscrizioni ipotecarie; b) gli svincoli di cauzione e il ritiro di capitali.

Giunta Municipale. Attribuzioni. Relativamente alla estensione delle attribuzioni della G. M. esse sono accresciute per tutti i

comuni, poichè oltre agli affari enumerati nell'art. 139 del T. U., alla G. M. appartiene di provvedere: 1° alle azioni possessorie ed a tutte quelle altre da sostenere in giudizio che non eccedano il valore di lire 5000; 2° allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una opera obbligatoria, nonchè alla erogazione delle somme stanziare per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili e per le spese in economia.

Tali attribuzioni sono accresciute soltanto per i comuni indicati alla lettera c (Salerno), le cui Giunte Municipali in aggiunta agli affari predetti sono chiamate a deliberare intorno alla natura degli investimenti fruttiferi e alle affrancazioni di rendite e di censi passivi fino al valore di lire 20000; ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti ed ai contratti fino al valore di lire 20000. Queste deliberazioni però devono essere comunicate al consiglio nella prima adunanza.

Attribuzioni delegate della G. M. I Consigli Comunali (art. 26) possono delegare la G. M. di deliberare intorno alle azioni possessorie ed a tutte quelle altre da sostenere in giudizio anche nel caso che eccedano le lire 5000. Nei comuni indicati alla lettera c dell'art. 52 (Salerno) i Consigli Comunali possono delegar alla G. M. la trattazione degli affari indicati sopra (n. 3 e 4), i quali eccedendo il valore di lire 20000 sono di competenza del Consiglio; b) nomina e sospensione degli impiegati, fatta eccezione del segretario, del vice segretario e dei capi delle ripartizioni. c) di tutti gli altri oggetti che da disposizioni speciali di leggi non sieno espressamente demandati all'esclusiva competenza del Consiglio.

Le deliberazioni adottate dalla G. M. per delega del Consiglio devono essere pubblicate all'albo pretorio comunale e di essa è data comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.

Deliberazioni di urgenza. Resta ferma la competenza della G. M. di adottare sotto la sua responsabilità, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio. L'art. 140 del T. U. è

modificato soltanto nella parte che non vi è più l'obbligo dell'invio di tali deliberazioni al Prefetto e che la mancata ratifica del Consiglio non ha effetto retroattivo, rimanendo salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo compiuto fino al momento della negata ratifica.

Attribuzioni del Sindaco. Per l'art. 31 del R. D. 30 dicembre è ampliata la facoltà del Sindaco, di cui al n. 5 dell'art. 151 del T. U., nel senso che il Sindaco stipula senz'altro i contratti resi obbligatori per legge e quelli deliberati in massima dal Consiglio o dalla Giunta secondo la rispettiva competenza.

Quanto ai provvedimenti di urgenza del Sindaco, di cui all'art. 150 del T. U., resta ferma la competenza del Sindaco di adottarli; senonchè la nota delle spese anzichè dal Prefetto è resa esecutoria dal Sottoprefetto, chiarendosi che la riscossione è fatta dall'esattore con le forme ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette,

Bilanci ed autorizzazioni per l'eccedenza al limite legale della sovrimposta e per le spese facoltative. — Speciale attenzione meritano le innovazioni portate dalla riforma, e precisamente dall'art. 97 del Regio decreto 30 dicembre, nella procedura stabilita dagli articoli 310 e 313 della legge comunale e provinciale relativa alle autorizzazioni ai Comuni ad eccedere il limite legale della sovrimposta ed a mantenere o iscrivere in bilancio spese facoltative. Particolarità precipue delle accennate innovazioni sono: 1) la unificazione della procedura, stabilendosi che le autorizzazioni accennate siano impartite dalla Giunta provinciale amministrativa; 2) l'abolizione del ricorso giurisdizionale di merito al Consiglio di Stato, disponendosi che, ferma la facoltà dei contribuenti di reclamare contro le deliberazioni dei Consigli Comunali alla Giunta provinciale amministrativa, avverso il provvedimento di questa è ammesso il ricorso al Ministro dell'Interno, da parte dei Consigli, dei Prefetti e dei contribuenti; la decisione del Ministero dell'Interno è definitiva e contro di essa può proporsi soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato. Analogamente unifi-

cata e modificata risulta, giusta l'articolo 98, la procedura per l'approvazione delle deliberazioni che importino nuove o maggiori spese facoltative in corso d'esercizio e per i relativi ricorsi. Nulla invece è innovato al disposto del Regio decreto 18 febbraio 1923 n. 419, per quanto riflette l'autorizzazione alla eccedenza della sovrimposta oltre quella applicata pel pareggio dei bilanci 1922.

Poichè anche di questa parte importantissima della riforma si è disposta l'immediata applicazione, si è reso necessario emanare in proposito le speciali disposizioni transitorie di cui all'articolo 3 del del Regio decreto 31 gennaio.

Per effetto delle medesime, le norme dettate dagli articoli 310 e 313 della legge comunale e provinciale per i ricorsi rimangono transitoriamente applicabili quando le autorizzazioni di cui ai detti articoli fossero già intervenute alla data di pubblicazione del Regio decreto 31 gennaio, mentre, in caso diverso, dovranno avere applicazione quelle di cui agli articoli 97 e 98 del Regio decreto 30 dicembre.

Responsabilità degli amministratori e degli impiegati — Altro punto notevole della riforma, di cui si è disposta l'applicazione e che merita attenta considerazione, è quello relativo alla responsabilità degli amministratori e degli impiegati. Una prima innovazione introdotta nella materia consiste nella unicità delle norme che regolano, anche proceduralmente, l'istituto nei riguardi così della Provincia come per il Comune. Restano ferme le due forme di responsabilità contabile disciplinate dalla legge comunale e provinciale e riguardanti: a) chiunque, dall'esattore o tesoriere in fuori, si ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio dei denari dell'ente; b) gli amministratori che abbiano ordinato od impegnate spese non autorizzate dal bilancio o non deliberate dai rispettivi Consigli.

A quest'ultima però si aggiunge (art. 100) la responsabilità per le spese che hanno corrispondenza in entrate del bilancio di non sicuro accertamento o che risultino puramente figurative o dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio. Per entrambe le forme di responsabilità, l'accertamento è deferito al Consiglio di

Prefettura, anche indipendentemente dal giudizio complessivo sul conto (art. 101), di guisa che, senza attendere, che questo intervenga, le responsabilità potranno essere, d'ora innanzi, più rapidamente e quindi più efficacemente colpite in relazione a singoli fatti.

Gli articoli 107 a 112, introducono poi per la prima volta nell'ordinamento amministrativo locale una disciplina completa della responsabilità civile, che sinora era rimessa al diritto comune. Le norme relative sono precise e chiare e si ritiene pertanto superflua ogni loro particolare illustrazione.

Stato giuridico ed economico degli impiegati. — Circa lo stato giuridico ed economico del Segretario nonchè degli impiegati, agenti e salariati comunali e provinciali dispongono gli articoli 34 a 36 e 38 a 49 (primo comma), stabilendo le regole generali di nomina, di dimissione, di trattamento, di disciplina e lasciando ai regolamenti speciali di stabilire le modalità particolari. Innovazioni di speciale rilievo sono introdotte dagli articoli 38, 40 e 41, con i quali si fissa in due anni il periodo di prova per il segretario e gli altri impiegati, si pongono norme più chiare in ordine alla dimissione degli impiegati per fine del suddetto periodo di prova, si regola la dispensa per riconosciuta inabilità al servizio e si dettano le relative garanzie. Di queste e di tutte le altre disposizioni attinenti alla materia occorrerà che le Amministrazioni comunali tengano il dovuto conto nella revisione in corso delle tabelle e dei regolamenti organici, disposta con i Regi decreti 27 maggio, 24 settembre 1923, n. 1177 e 2073. (1) A questo proposito si ricordano i criteri affermati nella circolare telegrafica del 14 luglio 1923, n. 16539, a firma di S. E. il Presidente del Consiglio, intesi ad evitare eccessi in qualunque senso, criteri che trovano conferma nell'art. 39 del R. D. 30 dicembre, il quale stabilisce soltanto i *minimi* di stipendio o di salario per i Comuni aventi popolazione superiore ai 1000 abitanti.

R. RUGGI D'ARAGONA

(1) Vedi B. A. anno 1923 pagg. 123, 153, 274.

Segue pag. 2 copertina fasc. 3-4.

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Parte I.

a) Leggi e decreti

59. **Provvedimenti per le finanze locali.** (R. D. 18 Nov. 1923 N. 2538 pubblicato G. U. 8 dicembre 1923 n. 288).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduti i Regi decreti-legge 7 aprile 1921, n. 374; 19 novembre 1921, n. 1724, e 23 ottobre 1922, n. 1388;

Visti i Regi decreti, emessi in virtù dei pieni poteri, 18 febbraio 1923, n. 419, e 5 aprile 1923, n. 826; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Proroga di applicazione di tributi esistenti.

Art. 1. — E' prorogata, per i comuni e le provincie, con effetto dal 1.º gennaio 1924 — e fino a nuove disposizioni legislative — la facoltà di applicare i tributi contemplati dai Regi decreti 7 aprile 1921, n. 374, (1) 19 novembre 1921, n. 1724, (2) e 23 ottobre 1922, n. 1388 (3), secondo le norme stabilite dai decreti stessi, salve le modificazioni portate dal presente decreto, e ferme restando, in ogni caso, le disposizioni dei Regi decreti 18 febbraio 1923, n. 419, (4) e 5 aprile 1923, n. 826, (5).

- | | | | |
|-----|------------|-----------|----------|
| (1) | Vedi B. A. | anno 1921 | pag. 101 |
| (2) | » | » 1922 | » 6 |
| (3) | » | » 1922 | » 249 |
| (4) | » | » 1923 | » 52 |
| (5) | » | » 1923 | » 121 |

Restano escluse da questa proroga le disposizioni concernenti i dazi di consumo.

Art. 2. — La facoltà dei comuni e delle provincie di applicare la sovraimposta sui redditi di ricchezza mobile secondo le norme del decreto 23 ottobre 1922, n. 1388, è limitata, per l'anno 1924 alla misura massima del 5 °/o per ogni lira di imposta erariale e per ciascuno degli Enti predetti, con divieto di applicare la sovraimposta stessa sui redditi di ricchezza mobile iscritti nei ruoli speciali dei profitti di guerra.

Con effetto dal 1° gennaio 1925 cessa anche la facoltà di applicazione della sovraimposta nella misura indicata al comma precedente.

E' abolita, con la stessa decorrenza 1° gennaio 1925, la tassa comunale di esercizio e rivendita.

Imposta su chi esercita una industria, un commercio, un'arte, una professione.

Art. 3. — E' istituita a favore dei comuni, con effetto dal 1° gennaio 1925, una imposta da applicarsi a carico di chiunque eserciti una industria, un commercio, un'arte ed una professione, da cui tragga un reddito non inferiore a L. 2000.

Essa grava sul reddito o sulla parte di reddito che si produce nel comune.

La ripartizione del reddito che si produce in due o più comuni è fatta, in via definitiva, dall'agenzia delle imposte che ha eseguito l'accertamento, ed è notificata tanto ai vari comuni interessati, quanto al contribuente, a cura del comune nel quale il contribuente stesso figura iscritto agli effetti della imposta di ricchezza mobile.

Art. 4. — L'imposta di cui al precedente articolo è applicata sul reddito netto accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che può giungere fino al limite del 2 °/o se trattasi di redditi di categoria *b* e dell' 1,60 °/o se trattasi di redditi di categoria *c* fermo sempre fra l'una e l'altra aliquota il rapporto suindicato.

L'applicazione dell'imposta viene fatta dai comuni prendendo per base il reddito per il quale il contribuente figura iscritto agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno cui si riferisce.

Art. 5. — Quando trattasi di esercizi i cui redditi, in virtù di legge speciale sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, la valutazione del reddito soggetto all'imposta sulle industrie è fatta dal comune, salvo il diritto di ricorso a norma dell'art. 23 del presente decreto.

Art. 6. — L'obbligo dell'imposta sulle industrie sorge col sorgere dell'industria, commercio, arte e professione.

Per i contribuenti che siano già assoggettati ad imposta di ricchezza mobile si procede a tassazione annuale sulla base dello stesso reddito iscritto agli effetti dell'imposta erariale.

Per i contribuenti, rispetto ai quali è data facoltà ai comuni di commisurare l'imposta sulle industrie sopra il reddito che essi abbiano accertato, a norma del precedente art. 5, può procedersi a revisione annuale del reddito medesimo tanto ad istanza del comune quanto del contribuente.

Art. 7. — E' accordato a favore delle provincie il diritto di applicare un'addizionale all'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni sino al limite dell'1 e del 0,80 ‰ sugli stessi redditi indicati agli articoli precedenti.

Tassa di patente

Art. 8. — I comuni potranno istituire una tassa annuale di patente a carico di chi eserciti un'industria, un commercio, un'arte o una professione per cui non possa essere assoggettato alla imposta sulle industrie, i commerci e le professioni a norma degli articoli precedenti.

La tassa di patente è applicata per classi di contribuenti secondo la tabella seguente:

| | | |
|------------------------|-----------|-------|
| 1. ^a classe | | L. 40 |
| 2. ^a » | | » 35 |
| 3. ^a » | | » 30 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 4. ^a | » | . | . | . | . | . | . | . | » | 25 |
| 5. ^a | » | . | . | . | . | . | . | . | » | 20 |
| 6. ^a | » | . | . | . | . | . | . | . | » | 15 |
| 7. ^a | » | . | . | . | . | . | . | . | » | 10 |

Contributo annuo di manutenzione stradale

Art. 9. — Le provincie e i comuni hanno facoltà di istituire con effetto dal 1.° gennaio 1924 un contributo annuo a carico di Enti o persone che, in dipendenza dell'esercizio del loro commercio o della loro industria, ovvero per altri motivi, determinano un più intenso logorio delle strade, alle cui spese di manutenzione gli Enti predetti devono provvedere.

Questo contributo non può eccedere un terzo della rispettiva spesa annua di manutenzione delle strade sopportata rispettivamente dalla provincia e dal comune, giusta le risultanze del secondo anno anteriore a quello in cui il contributo è applicato.

Art. 10. — Agli effetti dell'applicazione del contributo di cui al precedente articolo, si dovrà tener conto dei mezzi di trasporto, sia a trazione meccanica, sia a trazione animale, avendo riguardo ai diversi tipi di veicoli secondo la classificazione che nei regolamenti deve essere fatta e tenuto conto anche dell'intensità e continuità dell'uso della strada e del suo logorio determinato dai veicoli stessi.

Art. 11. — E' in facoltà delle provincie di applicare il contributo di manutenzione stradale mediante unica tassazione nell'interesse della provincia e dei comuni. A questo fine, le provincie debbono avere l'assenso preventivo di un numero di comuni che rappresentino nel complesso almeno due terzi della popolazione della provincia.

Quando l'applicazione del contributo sia fatta a norma del presente articolo, la ripartizione del suo importo tra la provincia e i singoli comuni interessati è fatta dalla Giunta provinciale amministrativa mediante provvedimento che deve essere preso con la partecipazione di due consiglieri comunali aventi voto deliberativo e designati rispettivamente dal sindaco di ciascuno dei

due comuni più popolosi della provincia, nonchè di due consiglieri provinciali designati dal presidente della Deputazione provinciale.

Soppressione imposta aree fabbricabili. Istituzione imposta contributo di miglioria

Art. 12. — Con effetto dal 1.º gennaio 1924 è soppressa, nei comuni che l'abbiano istituita, l'imposta sulle aree fabbricabili.

E' data facoltà ai comuni di istituire contributi di miglioria diretti a colpire l'incremento nel valore dei beni stabili, rustici ed urbani per effetto della esecuzione di opere pubbliche di ogni genere eseguite dal comune, che abbiano concorso a determinare l'incremento stesso.

Uguale facoltà è data alle provincie, limitatamente all'incremento di valore della proprietà extra urbana, in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche da parte della provincia.

Sono esclusi dall'onere del contributo i beni appartenenti allo Stato, alle provincie ed ai comuni.

Art. 13. — L'incremento di valore su cui è applicabile il contributo è determinato in base alla differenza fra il prezzo di mercato dei beni stabili, quale si sarebbe avuto in assenza dell'opera, e quello che i beni stessi abbiano acquistato ad opera compiuta, tenuto conto, nel raffronto fra i due valori, dei coefficienti di svalutazione della moneta.

Dal complessivo incremento di valore si deve fare detrazione delle spese sostenute e della remunerazione presunta dell'opera eventualmente prestata dal contribuente stesso, o da altri componenti la sua famiglia, per migliorare i beni a cui l'incremento si riferisce o ad altre cause che non siano quelle indicate dall'articolo 12.

Art. 14. — Dall'incremento di valore determinato ai sensi del precedente articolo, è detratta una quota corrispondente ad un quarto del valore che avevano i beni in assenza dell'esecuzione dell'opera.

Sulla parte eccedente si applica l'aliquota proporzionale non superiore al 20 ‰.

Art. 15. — Il contributo di miglìoria è liquidato in base all'importo complessivo dell'incremento del valore dei beni che si sono avvantaggiati dell'opera pubblica e che ciascuna ditta intestataria possiede nel comune ovvero nella provincia, entro una zona che deve essere a questo fine determinata con apposita deliberazione, la quale dovrà essere resa nota al pubblico mediante avvisi speciali.

Entro il perentorio termine di un mese dalla pubblicazione di tali avvisi, chiunque vi abbia interesse può ricorrere contro la deliberazione di cui sopra al Ministro delle finanze, il quale, sentita la Camera di commercio, potrà modificare i confini della zona stabilita dai predetti Enti.

I beni indivisi vengono ripartiti, agli effetti dell'imposta, nelle quote spettanti ai singoli comproprietari osservando il disposto dell'art. 674 del Codice civile.

Le società commerciali e gli altri Enti collettivi sono considerati agli effetti del contributo di miglìoria come unico contribuente.

Art. 16. — Quando le provincie ed i comuni non intendano applicare contributi di miglìoria sotto forma di tassazione del plusvalore acquistato da beni immobili, che si siano avvantaggiati della esecuzione di opere pubbliche, possono applicare i contributi stessi sotto forma di concorso alla spesa sostenuta dagli Enti predetti fino a concorrenza di una terza parte del costo dell'opera.

La ripartizione di questa seconda forma di contributo a carico dei proprietari di beni immobili, che si trovano entro la zona avvantaggiata dalla esecuzione dell'opera pubblica, è fatta in base al valore di tali beni quale risulta ad opera compiuta commisurando l'onere in base ad una classificazione dei beni stessi, che deve farsi avendo riguardo alla loro situazione entro la zona predetta.

Art. 17. — L'applicazione del contributo di miglìoria sopra

gli stessi beni e per una stessa opera pubblica non è consentita che una sola volta e non può essere proposta, oltre la scadenza del triennio successivo al compimento dell'opera stessa.

Per la prima applicazione del contributo autorizzato dal presente decreto i comuni e le provincie potranno tener conto soltanto di quelle opere pubbliche la cui esecuzione sia stata iniziata dal 1.º gennaio 1920 in poi.

In via eccezionale, il Ministro delle finanze potrà, su richiesta del comune o della provincia e sentita la Camera di commercio, consentire l'applicazione del contributo anche in caso di opere pubbliche iniziate prima di tale data purchè esse siano riconosciute di rilevante importanza.

Il provvedimento del Ministro non è suscettibile di alcun ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 18. — La riscossione del contributo deve effettuarsi mediante rate semestrali, che non siano inferiori al numero di dieci.

Quando le rate stesse eccedano il numero di dieci, sarà liquidato a carico del contribuente l'interesse di mora del 5 % per ogni semestralità oltre il quinquennio, salvo sempre al contribuente medesimo il diritto di rinunciare in ogni tempo al ritardo totale o parziale del pagamento e di andare indenne del corrispondente interesse di mora.

E' in facoltà del contribuente di anticipare in tutto od in parte il pagamento delle prime 5 annualità col diritto allo sconto calcolato al tasso del 5 % composto per il periodo di anticipazione.

Per la riscossione del contributo di miglioria si intendono estesi a favore dei comuni e delle provincie i privilegi stabiliti dall'art. 1062 del Codice civile, subordinatamente ai privilegi spettanti allo Stato in virtù dell'articolo stesso.

Art. 19. — Il contributo di miglioria dovuto ai comuni e alle provincie, a norma dei precedenti articoli, è detraibile in sede di valutazione del reddito, che debba essere assoggettato ad imposta diretta di Stato per effetto della realizzazione del maggior valore dei beni stessi.

Art. 20. — Le norme per l'applicazione e la riscossione del contributo di manutenzione stradale e quelle per i contributi di miglioria di cui agli articoli precedenti, saranno stabilite con regolamento deliberato, rispettivamente dal Consiglio provinciale o comunale, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa e soggetto ad omologazione da parte del Ministero delle finanze.

In sede di omologazione dei regolamenti predetti, il Ministero delle finanze ha facoltà di modificare anche le quote unitarie dei contributi, fissate dai Consigli provinciali e comunali.

Tassa comunale di licenza esercizio vendita bevande alcoliche

Art. 21. — La misura della tassa comunale di licenza sugli esercizi di vendita di bevande alcoliche, di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1388, può essere elevata, con effetto dal 1.º gennaio 1924, fino al limite massimo del 20 ‰ del valore locativo dell'esercizio, con un minimo di L. 100.

La misura della tassa predetta sugli esercizi di vendita di bevande vinose, di cui all'art. 4 dell'indicato decreto 23 ottobre 1922, può essere elevata fino al limite massimo del 20 ‰ del valore locativo, con un minimo di L. 100. E' tuttavia consentita la riduzione del minimo stesso fino a L. 50 quando il valore locativo non superi la somma di L. 200.

Tassa di soggiorno

Art. 22. — A decorrere dal 1.º gennaio 1925, cessa la facoltà accordata ai comuni col secondo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, (1) di applicare la tassa di soggiorno secondo le norme della legge 11 dicembre 1910, n. 863, modificata con R. decreto-legge 6 maggio 1920, n. 769. (2) L'applicazione della tassa medesima non potrà farsi, con la decorrenza predetta, che secondo la forma autorizzata dagli articoli

(1) Vedi B. A. anno 1922 pag. 6

(2) » » 1920 » 169

5, 6, 7, 8 primo comma e 9 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1724, modificato dall'artic. 6 del R. decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1388. (1)

Ricorsi - Commissioni di 1.º grado e di appello

Art. 23. — La decisione di ogni controversia relativa all'applicazione di tutti i tributi comunali e provinciali, escluse le sovraimposte ed i dazi di consumo, spetta in primo grado alle Commissioni comunali istituite per i tributi locali e in grado di appello alla Giunta provinciale amministrativa.

Per la presentazione dei reclami sia in prima che in seconda istanza è fissato il termine di venti giorni decorrenti rispettivamente dalla data di notificazione dell'accertamento per avviso individuale o pubblicazione di matricola e dalla data di notificazione della decisione di primo grado.

Art. 24. — Nei comuni con popolazione superiore a 100,000 abitanti il numero dei componenti la Commissione comunale stabilito dall'art. 117 del regolamento sulla applicazione della legge comunale e provinciale può essere raddoppiato, e la scelta dei componenti stessi può farsi, fino a concorrenza dei 3/4 del loro numero, fra cittadini elettori estranei al Consiglio comunale.

Nei comuni con popolazione inferiore a 100,000 abitanti i componenti la Commissione predetta possono scegliersi fino a concorrenza di una metà tra cittadini elettori estranei al Consiglio comunale.

Art. 25. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma addì 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

(1) Vedi B. A. anno 1922 pag. 249

b) Circolari

60. **Incapacità degli enti locali di far parte di sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni.** (C. P. S. ai Sindaci e Pres. Dep. Prov. del 5 aprile 1924 n. 8129).

Risulta al Ministero dell'Interno che, con circolare del dicembre 1923, l'Associazione Nazionale Enti Mutui di Assicurazione per gli infortuni industriali ed Agricoli, con sede in Milano, asserendo la piena e giuridica legittimità da parte dei Comuni, delle Provincie, degli Istituti pubblici in genere e delle Opere Pie, di assicurare contro gli infortuni sul lavoro gli operai delle proprie aziende e Sindacati Mutui di Assicurazione, ha invitato tali Enti, al fine di iniziare le trattative per la consociazione, a compilare, con tutti i dati di cui essi possano disporre, uno speciale specchietto - questionario alligato alla circolare stessa.

Con circolare 26 gennaio e 27 febbraio 1915, n. 15100-23, 5 maggio stesso anno, n. 15100-23-44138 e 10 marzo 1917, n. 15100-23/38320 il Ministero dell'Interno faceva presente alle SS. LL. come giusta i pareri emessi dal Consiglio di Stato nelle adunanze del 21 ottobre e del 30 novembre 1914 ed il principio affermato dalla Corte di Cassazione di Roma Sezione Unite con la sentenza 9 dicembre 1916 - 4 gennaio 1917, non potesse riconoscersi ai Comuni, alle Provincie ed alle Aziende municipalizzate la facoltà di provvedere all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai da essi dipendenti, con l'associarsi ad un Sindacato di assicurazione mutua ai sensi degli art. 18 19, n. 3 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, posteriormente modificata dalla legge 29 marzo 1921, n. 296.

Tale risoluzione, fondata sul tassativo obbligo imposto dal legislatore ai predetti Enti, col ricordato articolo 18, di assicurare i loro operai unicamente presso la Cassa Nazionale di Assicurazione creata con la legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3), e sul fatto che gli Enti stessi ai quali, *per ragioni intuitive di ana-*

logia sono da aggiungere le istituzioni pubbliche di beneficenza — non potendo esercitare per professione abituale alcuna industria, non possono qualificarsi come INDUSTRIALI e non possono acquistare la qualità di commerciante (art. 7 Cod. Com.) e, pertanto, non può ritenersi ricorrere per essi l'ipotesi prevista nel n. 3 dell'art. 19 del Testo Unico succitato, ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 23 Settembre 22 ottobre 1923 (Sindacato Veronese - Comune di Verona).

Ciò premesso e tenuto altresì conto dei principi legislativi che disciplinano gli ordinamenti delle Provincie, dei Comuni, delle Aziende Municipalizzate e delle Opere Pie, della loro natura e finalità e del loro funzionamento, incompatibili con l'alea della responsabilità solidale, che verrebbero ad assumersi qualora fosse loro consentito di associarsi in Sindacati di mutua assicurazione o ad altre consimili società, non reggono gli argomenti addotti in contrario con la suindicata circolare, dall'Associazione Nazionale Enti Mutui di Assicurazione per gli infortuni industriali ed agricoli.

Le SS. LL. sono pregate di richiamare, in proposito, l'attenzione delle amministrazioni degli Enti compresi nel territorio di codesto Comune, facendo rilevare che qualunque loro provvedimento, in contrasto coi principi di diritto e con la costante giurisprudenza giudiziaria ed amministrativa, non potrebbe essere ammesso.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOLMI

61. Riscossione — Art. 25 della legge — Cartella dei pagamenti - Indicazione aliquote. (C. P. S. ai Sindaci del 4 aprile 1924 n. 8110).

E' noto che per l'art. 25 del testo unico di leggi 28 giugno 1902 n. 281 sulla riscossione delle imposte dirette, gli esattori erano tenuti a notificare ai contribuenti la cartella dei pagamenti con indicazione dell'ammontare annuale di ciascuna imposta, quella di ciascuna rata e le corrispondenti aliquote per ogni cento

lire di estimo o di reddito imponibile, per mettere in grado il contribuente di conoscere con esattezza l'onere del tributo dovuto allo Stato, alla Provincia ed al Comune, e di poter eseguire il corrispondente controllo.

Senonchè, durante il periodo della guerra, l'obbligo predetto venne sospeso in forza del decreto luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1941, col quale fu disposto, che nella sala delle esazioni dovesse essere esposta la tabella delle aliquote d'imposta.

Ma tale sistema dette origine ad inconvenienti ed a lagnanze da parte dei contribuenti, onde per non privare costoro del diritto di legittimo controllo, nel nuovo testo unico delle leggi sulla riscossione, approvato col R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401, si è ritenuto opportuno ripristinare integralmente all'art. 25 la disposizione già contenuta nella legge del 1902,

Intanto è venuto a conoscenza che alcuni esattori non si attengono scrupolosamente alle norme del ripetuto art. 5 del nuovo testo unico, e fanno notificare ai contribuenti cartelle di pagamento non conformi al modello ufficiale, e prive delle indicazioni delle aliquote percentuali. Poichè tale omissione, oltre ad essere causa di incertezza e di dubbi per i contribuenti, costituisce una vera infrazione al preciso disposto di legge, è necessario che l'inconveniente lamentato venga al più presto rimosso.

Si pregano pertanto lo SS. LL. di vigilare affinchè la legge sulla riscossione venga per questa parte scrupolosamente osservata dagli esattori, promovendo, ove occorra, in confronto dei trasgressori i provvedimenti disciplinari e le penalità che la legge stessa e i capitoli normali per la gestione delle esattorie contemplano.

Il Prefetto -- SOLMI

62. Elenco generale degli orfani di guerra — Cancellazione dei maggiorenni. (C. P. S. ai sindaci del 13 marzo 1924 n. 51).

In esecuzione di quanto prescrive l'art. 6 del regolamento 30 giugno 1918 n. 1044 prego le SS. LL. di effettuare la cancellazione dallo elenco generale degli orfani di guerra, dei nomi

di coloro i quali hanno raggiunto la maggiore età, fatta solo eccezione per gli orfani in istato d'interdizione.

Di siffatte cancellazioni le SS. LL. mi daranno notizia inviando entro il venturo mese di maggio un elenco nominativo, nel quale annoteranno altresì tutte le altre variazioni verificatesi in raffronto allo elenco generale, dipendenti da morte, cambiamento di residenza ed altro.

Gradirò un cenno di assicurazione dello adempimento.

Il Prefetto — SOLMI

63. Abusivo rilascio di documenti da parte dei Comuni per viaggi a tariffa ridotta. (C. P. S. ai Sindaci del 19 marzo 1924 n. 864 Gab.)

La Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato lamenta che alcuni Comuni del Regno, interpretando erroneamente le disposizioni che regolano la concessione speciale XI per i viaggi in ferrovia (ammesse esclusivamente a favore degli operai e braccianti regnicoli di ambo i sessi, che per ragione di lavoro si recano a proprie spese, in comitiva, in una stessa località del Regno, o temporaneamente all'Estero o ne ritornano) rilascino con eccessiva larghezza i documenti richiesti per fruire della concessione stessa anche a persone che, per le loro condizioni finanziarie e per lo scopo del loro viaggio, non ne hanno alcun titolo, ciò che apporta un evidente danno all'erario ed è sovente causa di spiacevoli incidenti fra il personale ferroviario ed i viaggiatori.

Richiamo pertanto le SS. LL. alla rigorosa osservanza delle precise disposizioni riguardanti il rilascio delle richieste per concessioni di viaggio a tariffa ridotta.

Il Prefetto — Solmi

64. Prospetto delle spese stanziato nei bilanci dei Comuni del 1924. (C. P. S. ai Sindaci del 28 marzo 1924 n. 7779).

L'art. 118 del R. D. 30 Dicembre 1923, n. 2839, prescrive che i Comuni e le Province debbono trasmettere al Ministero

delle Finanze, per il tramite della Prefettura, ed entro il 31 marzo, il prospetto delle spese stanziato nel bilancio dell'anno in corso, dal quale si desuma l'ammontare globale, per ciascuna categoria, delle spese effettive obbligatorie ordinarie, distinte in fisse e variabili, delle spese effettive obbligatorie straordinarie, nonché delle spese facoltative e di quelle per movimento di capitali.

Si prega pertanto le SS. LL. di trasmettere a questa prefettura entro il termine prescritto (Marzo 1924) il prospetto riguardante il bilancio 1924, redatto con la maggiore precisione, prospetto che dovrà essere firmato dalle SS. LL. e dai Segretari Comunali che si renderanno così responsabili, per ogni effetto, della esattezza delle somme in esso indicate.

Si attende un cenno di ricevuta e di adempimento. (1)

Il Prefetto — C. SOLMI

65. Boschi — Prescrizioni di massima — Modifica articolo 7 (C. P. S. ai sindaci dell'8 aprile 1924 n. 4333 Div. III).

Comunico a V. S., con preghiera della pubblicazione per 15 giorni all'albo di cotesto Comune, a senso dell'articolo 28 del R. D. 10 febbraio 1878 n. 4293, che approva il regolamento per l'applicazione della legge forestale, l'unita modifica dell'art. 7 delle vigenti prescrizioni di massima per taglio dei boschi vincolati di questa Provincia, formulata nella adunanza 6 maggio 1922 e 24 aprile 1923 dal Comitato Forestale ed approvata dal Ministero della Economia Nazionale con nota 25 gennaio 1924 n. 21897 (2).

(1) Il prospetto deve contenere per ciascuna delle seguenti categorie: oneri patri-monialiali, spese generali, id. per la pulizia locale ed igiene, id. per la sicurezza pubblica e giustizia, id. per le opere pubbliche, id. per l'istruzione, id. per i culti, id. per la beneficenza pubblica, l'importo delle spese obbligatorie e facoltative distinte in ordinarie e straordinarie.

Con altro prospetto occorrerà indicare l'importo delle varie categorie delle spese riguardanti il movimento dei capitali.

(2) Il Regol. per le prescrizioni di massima per la coltura e taglio dei boschi. fu approvato dal Comitato forestale di Salerno nell'adunanza del 5 settembre 1900 ed omologato dal Min. di Agric. in data 16 dicembre 1909 n. 41040. È in vendita presso la Tip. Volpe di Salerno.

« Il taglio dei boschi cedui e cedui composti deve effettuarsi, nella zona inferiore ai 900 metri sul mare, dal 1° ottobre a tutto marzo e nelle zone di altitudine superiore fino a tutto maggio.

Potrà essere concessa dal Prefetto, inteso l'ufficio forestale, una proroga non superiore ai 15 giorni anzidetti, quando la stagione invernale fosse decorsa eccezionalmente rigorosa, ritardando per conseguenza il risveglio vegetativo dei boschi ».

Spirato il termine della pubblicazione V. S. invierà il certificato relativo coi reclami, che fossero pervenuti al Comune, dei quali dovrà lasciare ricevuta agli interessati.

Il Prefetto — SOLMI

66. R. D. 27 dicembre 1923, n. 2962, che autorizza i Comuni a riscuotere il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche. (C. P. S. 12 Marzo 1924 n. 5226 ai Sindaci).

La Gazz. Uff. del 24 gennaio corr. ha pubblicato il R. D. 27 dicembre 1923, n. 2962, (1) che autorizza i Comuni a riscuotere il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche.

Il provvedimento è diretto a disciplinare con adeguate norme un servizio già di fatto attuato specialmente nei maggiori Comuni del Regno. Senonchè, prima della emanazione di dette norme, mentre i Comuni opportunamente provvedevano al detto servizio con evidente vantaggio della pubblica igiene e del decoro dell'abitato, sostenendo oneri spesso ingenti, erano sprovvisti di mezzi coercitivi per ottenere dai singoli utenti il rimborso delle quote di spese inerenti al servizio stesso. Nè d'altronde, per le considerazioni di igiene e di decoro testè accennate, le Amm. Com. ritenevano conveniente sospendere la prestazione nei riguardi degli utenti morosi.

Il contributo, che le Amministrazioni sono autorizzate a

(1) Vedi B. A. pag. 51.

riscuotere, non ha carattere di cespite di entrata, ma di rimborso di spese.

Il secondo comma dell'art. 1 prescrive infatti che l'ammontare complessivo dei corrispettivi per ciascun anno non può superare la somma iscritta nel bilancio comunale dell'anno stesso quale spesa effettiva del servizio.

L'art. 4 dispone che la riscossione delle singole quote è fatta presso l'utente da appositi incaricati, non essendosi ritenuto opportuno, per evidenti ragioni d'ordine pratico, costringere gli utenti, spesso numerosissimi, al pagamento presso l'esattoria comunale delle quote normalmente esigue. Risulta d'altronde che il sistema è già in uso in qualche maggiore Comune con buoni risultati, ed esso evita la formazione di matricole e di ruoli, in molti casi, per il numero degli utenti, di grande mole, che altrimenti sarebbe stata necessaria.

Invece, poichè è da ritenere che il numero dei morosi di fronte alla massa degli utenti costituisca una minoranza, che, per evitare i maggiori oneri imposti dal primo capoverso dell'art. 5, andrà rapidamente scemando, è stata ritenuta opportuna, per le quote insolute, la formazione di elenchi che, previe le formalità prescritte dal primo comma del detto articolo 5, saranno posti in riscossione a norma dell'art. 153 della legge comunale e provinciale.

Ciò premesso, si richiama sulle disposizioni di cui si tratta l'attenzione delle Amministrazioni Comunali per i provvedimenti che ritenessero opportuno adottare in applicazione delle disposizioni stesse.

Il prefetto Solmi

67. Contributo di manutenzione stradale. (C. P. S. 15 marzo 1924 al Presidente della Dep. Prov. e Sindaci).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla seguente circolare 7 and. n. 1629 del Ministero delle Finanze:

« Il R. Decreto 18 novembre 1923, N. 2538 pubblicato nella

G. U. il 9 dicembre 1923, (1) contempla, tra gli altri provvedimenti riguardanti la finanza locale, anche la istituzione di un contributo di manutenzione o di utenza stradale che le Provincie ed i Comuni hanno facoltà d'imporre ad Enti o persone che, in dipendenza dell'esercizio del loro commercio e della loro industria o per altri motivi, determinano un più intenso logorio delle strade.

Il Ministero si riserva di pubblicare al più presto le norme regolamentari per l'applicazione del decreto predetto, in base alla delegazione legislativa conferitagli dall'art. 25 del decreto stesso, non appena saranno pervenute le varie osservazioni e proposte che gli Enti interessati ed alcune classi di contribuenti si sono riservati di presentare in ordine all'assetto del contributo stradale.

Frattanto, poichè consta che qualche comune ritiene possibile deliberare la istituzione di quest'ultimo contributo prima della pubblicazione del regolamento generale, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Enti locali sopra i seguenti principi di massima:

1.) Giusta il disposto dell'art. 20 del D. L. 18 nov. 1923, i regolamenti com. e prov. per l'istituzione e l'applicazione del contributo stradale sono soggetti alla omologazione del Ministero delle finanze, il quale ha, in questa sede, facoltà anche di modificare le quote di contributo stabilite dagli Enti interessati.

Giova tener presente che la legge parla di omologazione nel senso vero e proprio, cioè di un atto indispensabile perchè i regolamenti abbiano vita giuridica, e possano essere applicati. Non deve ritenersi pertanto che si tratti della semplice revisione di legittimità, di cui allo art. 217 della legge com. e prov., ma la omologazione costituisce un elemento richiesto per la validità del regolamento, a pena di nullità.

In conseguenza, nessun regolamento prov. e com. per l'applicazione del contributo stradale può essere applicato, e tanto meno può essere esatto il contributo, se non dopo intervenuta la omologazione del Ministero delle Finanze. Qualunque applicazione o percezione del contributo prima della omologazione, è arbitraria

(1) Vedi innanzi pag. 73,

ed illegale, e sarà rifiutato il visto di esecutorietà ai ruoli presentati per tale imposta ed impedita la esazione che fosse in qualsiasi modo iniziata dalle Amministrazioni locali.

2.) E' opportuno fin d'ora porre in evidenza il concetto fondamentale della legge istitutiva del contributo in parola, che è quello di chiamare ad un concorso nella spesa sostenuta dalle Amministrazioni locali, per la manutenzione stradale, coloro che usufruiscono delle strade in modo da determinare un più intenso logorio in confronto di quelli che ne usano in via normale.

S'intende dunque che il contributo stesso non può avere carattere di generalità, ma l'applicazione di esso è subordinata al fatto materiale del più intenso logorio stradale, che sia causato dall'uso della strada con intensità e con mezzi non normali.

Nel regolamento generale saranno dettati a questo riguardo criteri di massima per determinare i casi di più intenso logorio in contrapposto al normale logorio stradale; ma per intanto giova avvertire gli Enti interessati che l'applicazione del contributo è subordinata alla sussistenza di tale fatto *positivo*, il che esclude senz'altro che il contributo possa essere applicato sotto forma di *pedaggio* per l'ordinario passaggio sulla strada.

3.) Quantunque la legge consenta l'applicazione del contributo alle Provincie ed ai Comuni separatamente ed ammetta che la Provincia possa applicare il contributo stesso anche per conto dei Comuni, quando abbia l'assenso di un numero di Comuni che rappresentino almeno due terzi della popolazione della Provincia, è da tener presente che quest'ultimo modo di applicazione deve ritenersi quello da seguire in via di massima, per ragioni di praticità e di economicità nell'applicazione del contributo stesso.

Quindi è che i Prefetti vorranno interessarsi perchè, a suo tempo, i Comuni deliberino in detto senso, avvertendo che le deliberazioni dei Comuni rappresentanti i due terzi della popolazione, sono vincolative anche per tutti gli altri che abbiano deliberata la istituzione del contributo. Avvertiranno inoltre i comuni che, ove rifiutino di consentire l'applicazione cumulativa da parte della Provincia, non potrà concedersi la omologazione dei regolamenti dei singoli Comuni se non in via assolutamente eccezionale e quando siano manifestate esaurienti ragioni a giustificazione del rifiuto di deliberare nel senso suaccennato.

I Signori Prefetti, mentre vorranno tenere in evidenza, per i provvedimenti di loro spettanza, i principi come sopra esposti, si compiaceranno richiamare su di essi l'attenzione degli Enti locali ».

per Il Prefetto — CONTI

Parte II.

Riforma della legge sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

Pubblichiamo, come nelle note illustrative alla riforma della legge com. e prov. (1), la tavola di raffronto delle disposizioni del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2841 e quelle della legge organica sulle Opere Pie del 17 luglio 1890 N. 6972 serie 3.^a, avvertendo che gli articoli del R. D. 30 dicembre 1923 segnati con asterisco sono andati in vigore col 1.^o marzo 1924 per effetto del combinato disposto dei due decreti ministeriali 11 febbraio 1924 e 6 marzo 1924, che il Bollettino Amm. ha già riportati a pagine 50 e 51.

| Articoli del R. D. 30-12-23 N. 2841 | Articoli della legge 17-7-90 N. 6972 | Articoli del R. D. 30-12-23 N. 2841 | Articoli della legge 17-7-90 N. 6972 | Articoli del R. D. 30-12-23 N. 2841 | Articoli della legge 17-7-90 N. 6972 | Articoli del R. D. 30-12-23 N. 2841 | Art. li della legge 17-7-90 N. 6972 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1* | 1 | 12* | | 23* | 46 | 34* | 97-78 |
| 2 | 2 | 13* | | 24 | 50 | 35 | |
| 3* | | 14* | | 25* | 51 | 36 | 80 |
| 4* | 4 | 15* | | 26 | 52 | 37 | |
| 5* | 5-6 | 16* | | 27 | | 38 | |
| 6* | 20 | 17* | 30 | 28 | 56 | 39 | 81 |
| 7 | 21 | 18* | 31 | 29 | 58-59 | 40 | 91 |
| 8 | 22 | 19* | 36 e 38 | 30 | 61 | 41 | 92 |
| 9* | 25 | 20* | 39 | 31 | 62 | 42 | |
| 10 | 26 | 21* | 42 | 32 | 68-69 | 43* | |
| 11* | 29 | 22* | 43 | 33* | 73 | 44* | |

N. B. I due ultimi capoversi dell'art. 3 del R. D. 30 dicembre 1923 hanno applicazione dal 1.^o luglio 1924 e così pure le

(1) Vedi Boll. Amm. pag. 63.

lettere *b* e *c* dell'art. 19. Dell'art. 18 ha applicazione anticipata soltanto l'ultimo comma.

Note illustrative

Tratteremo la parte della riforma che ha avuta applicazione del 1.º marzo scorso, riserbando in un prossimo numero di illustrare l'altra parte, che avrà definitiva applicazione del 1.º luglio prossimo. Il Ministero dell'Interno, con circolare del 19 marzo scorso N. 252861, fornisce ampie e precise istruzioni circa la anticipata applicazione della legge, le quali istruzioni si sono tenute presenti per quanto era necessario per le istituzioni di beneficenza e di assistenza esistenti nella provincia di Salerno.

A) Disposizioni che hanno avuta applicazione col 1. Marzo scorso.

§ 1. — *Istituti che hanno fine prevalente di istruzione*, e nella specie quelli di ricovero dei ciechi, nei quali gli scopi di istruzione hanno prevalenza su quelli dell'assistenza. Tali istituti possono essere messi alla dipendenza del Ministero della Istruzione pubblica.

§ 2. — *Divisione in classi delle opere di beneficenza pubblica* che assumono la denominazione più lata di « Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ». Agli effetti del controllo e della tutela sono divisi in due classi: alla 1.^a appartengono gli istituti che esercitano l'assistenza a favore dei poveri di tutto il Regno e quelli che hanno una entrata patrimoniale effettiva superiore alle lire 50 mila; alla 2.^a tutte le altre. La ripartizione in classi è fatta dal Prefetto della Provincia.

§ 3. — *Composizione della amministrazione della Congregazione di Carità e delle altre istituzioni*. Il R. D. 30 novembre 1923 art. 4 e 5, pur mantenendo integro il numero dei componenti della Congregazione di Carità, ne muta il sistema di elezione, stabilendo che in quelle nelle quali i componenti compreso il presidente sono 5, due di essi siano nominati dal Consiglio Comunale e gli altri 3 dal Sottoprefetto; in quelle composte di 9 componenti, 4 sono nominati dal Consiglio Comunale e 5 dal Sottoprefetto.

Per i componenti di nomina del Consiglio comunale resta fermo il principio che non più della metà può appartenere al Consiglio comunale. I componenti nominati dal Sottoprefetto (e nel 1. circondario in via transitoria dal Prefetto, devono essere scelti possibilmente tra persone competenti in materia di assistenza e di beneficenza.

I componenti di nomina del Consiglio comunale sono eletti nella sessione autunnale e durano, al pari di quelli di nomina del Sottoprefetto, 4 anni e possono essere riconfermati senza interruzione una sola volta.

Ciò in via normale: in via transitoria, nella prima applicazione della legge, i Consigli comunali dovranno procedere nella corrente sessione di primavera alla elezione dei componenti di loro spettanza, i quali entreranno subito in ufficio sostituendo i presidenti e componenti attualmente in carica. I componenti così eletti durano in carica un quadriennio, qualora il Consiglio Comunale non debba esser ricostituito nelle elezioni amministrative di quest'anno: ove invece quest'anno avrà luogo la rinnovazione ordinaria del Consiglio, nella sessione di ottobre il nuovo consiglio comunale procederà a nuove nomine e gli eletti andranno a sostituire i componenti nominati nella corrente sessione primaverile.

La nomina del Presidente non è più fatta a parte dal consiglio comunale, ma la congreg. medesima lo sceglie fra i suoi membri.

Nella composizione delle amministrazioni diverse dalle congreghe di carità nulla è innovato, meno che per gli istituti di assistenza e di ricovero dei ciechi e dei sordomuti, della cui amministrazione deve far parte possibilmente un rappresentante dei ciechi e dei sordomuti stessi, nominato dal Ministero dell'Interno di accordo con quello dell'istruzione.

§ 4 — *Bilanci* — Un primo effetto della divisione nelle due classi lo si ha nella formazione del bilancio, che è annuale per le opere pie della 1^a classe, triennale per quelle della seconda classe.

I bilanci sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e così anche la nota di variazione durante il triennio. Per comodità del lavoro di revisione, è dato al Prefetto di distribuire in 3 gruppi le opere pie, che devono presentare il bilancio triennale, indicando per ciascun gruppo l'anno iniziale a decorrere dal 1925.

Saranno impartite istruzioni a suo tempo, alle Opere pie assegnate al 2. e al 3. gruppo circa il modo di provvedere, finchè non venga il loro turno di presentazione del bilancio, o con preventivi di durata annuale o con note di variazioni.

§ 5 — *Responsabilità di amministratori e di impiegati* — Di tale materia si occupano gli articoli 11 a 17 del R. D. 30 dicembre 1923. L'accertamento del danno arrecato alla istituzione da amministratori o da impiegati, con dolo o colpa grave, ancorchè non vi siano gli estremi del reato, è fatto dalla G. P. A., che indica quali persone appaiono responsabili e per quale ammontare.

La deliberazione della G. P. A. vale solo per ottenere provvedimenti conservatori e come titolo per prendere iscrizioni ipotecarie sui beni dei responsabili.

L'azione giudiziaria di responsabilità può essere promossa anche dall'autorità di vigilanza, qualora l'Amministrazione, malgrado l'invito, non vi provveda. I dichiarati responsabili sono tenuti in solido al risarcimento, sempre che non sia dimostrato che le colpe non siano uguali. L'azione di responsabilità si prescrive dopo 5 anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

L'art. 17 del R. D. predetto toglie dalla competenza della G. P. A. in primo grado, stabilita dall'art. 30 della legge 17 luglio 1890, le cause di responsabilità contro gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione o si siano indebitamente ingeriti nel maneggio di denaro o valori della istituzione, assegnandola al Consiglio di Prefettura, sia nell'esame e giudizio dei conti, sia indipendentemente da tale giudizio.

§ 6. — *Controllo di vigilanza e di tutela* — Restando ferma

la tutela della G. P. A. sugli atti delle Opere Pie, l' art. 19 determina quali atti vanno sottoposti all'esame dell'autorità tutoria. Sono escluse le deliberazioni relative ai conti, quelle riguardanti il servizio di tesoreria e le cauzioni dei tesorieri, sulle quali continua a provvedere il Consiglio di Prefettura.

Il successivo art. 20 determina la sfera delle attribuzioni della autorità tutoria nell'esame dei bilanci preventivi e l'art. 21 innova completamente per quanto riguarda i ricorsi avverso le decisioni della G. P. A., poichè stabilisce che nel termine di 15 giorni si può ricorrere al Ministero dell'Interno, il quale provvede definitivamente.

Nei giudizi nei quali è interessata la pubblica beneficenza il Ministero dell'Interno ha diritto di intervenire (art. 9 del R. D. 30 novembre 1923), come pure è in facoltà del Ministero stesso di annullare in qualunque tempo gli atti contenenti violazioni di leggi, di statuti o di regolamenti speciali (art. 43 id.).

Diversamente a quanto era stato stabilito nell' art. 47 della legge 17 luglio 1890, lo scioglimento delle istituzioni pubbliche di beneficenza avviene con decreto del Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura (art. 23 id.), previa contestazione degli addebiti alla amministrazione interessata.

§ 7. — *Fondazione di nuove istituzioni di beneficenza* — L'art. 25 semplifica la procedura dell'art. 51 della legge 17 luglio 1890 eliminando i pareri degli enti locali e tutori e dando facoltà al Prefetto o Sottoprefetto di promuovere di ufficio la fondazione di nuove istituzioni.

§ 8. — *Domicilio di soccorso dei figli e della donna maritata.* — L'art. 33, che sostituisce il 73 della legge 17 luglio 1890, stabilisce che i figli legittimi o riconosciuti minori di 14 anni seguono il domicilio di soccorso dello esercente la patria potestà: il domicilio di soccorso dei maggiori di 14 anni e della donna maritata sono determinati indipendentemente dal domicilio di soccorso di chi eserciti la patria potestà o del marito.

§ 9. — *Assistenza Ospedaliera* — L'art. 34, abrogando l'art. 97

della legge del 1890, disciplina l'esercizio dell'assistenza ospedaliera con norme rivolte a determinare in modo preciso le condizioni per il ricovero e gli oneri degli ospedali e dei comuni.

Quanto al ricovero ogni ospedale ha obbligo di assistere e di curare, secondo la propria competenza nosologica e nei limiti dei mezzi disponibili, i poveri affetti da malattie acute, i feriti e le donne nell'imminenza del parto, purchè la persona che richiede l'ammissione dimostri la propria condizione di povertà da valutarsi indipendentemente dall'iscrizione nell'elenco dei poveri, e la necessità del ricovero. Nel caso di urgenza il ricovero è provvisoriamente consentito, salvo all'amm. dell'Ospedale di accertare successivamente l'esistenza delle due condizioni.

L'onere del rimborso delle spese di spedalità resta a carico dei comuni, i quali hanno la possibilità di rivalersi dopo l'eseguito pagamento sugli eventuali avanzi di gestione delle locali Opere pie rivolte al mantenimento di infermi in ospedali e su di un terzo delle rendite destinate a sussidi di carattere indeterminato.

Due notevoli garanzie sono sancite dallo stesso art. 34 del Decreto 30 dicembre 1923 nell'interesse dei comuni tenuti al rimborso delle spese di spedalità. La prima consiste nell'obbligo dell'amm.ne ospitaliera di notificare entro 5 giorni l'avvenuto ricovero, la seconda nella determinazione annuale della retta di ricovero, che deve avvenire con deliberazione approvata dal Prefetto.

R. RUGGI D'ARAGONA

Segue pag. 2 copertina fasc. 7-8.

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Parte I.

a) Leggi e decreti

71. Rinvio delle elezioni amministrative.

(R. D. n. 627 del 27 aprile 1924, pubblicato nella G. U. del 9 maggio 1924, n. 110).

VITTORIO EMANUELE ecc.

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Veduto l'art. 115 del citato regio decreto; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

La rinnovazione generale ordinaria dei Consigli comunali, che dovrebbe aver luogo nel corrente anno 1924, è rinviata al 1925.

Con successivo decreto verranno stabiliti i termini per la ricostituzione dei Consigli provinciali, ai sensi del primo comma dell'art. 215 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Resta sospesa fino alla rinnovazione generale ordinaria dei Consigli comunali ed alla ricostituzione dei Consigli provinciali, la scadenza dalle rispettive cariche dei Sindaci, delle Giunte municipali, dei presidenti e dei membri delle Deputazioni provinciali e dei componenti le Commissioni, la cui nomina spetta ai Consigli comunali e provinciali. Le rinnovazioni parziali o totali che avvengano nel periodo stesso, cesseranno di avere effetto con la ricostituzione dei Consigli comunali e provinciali.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

72. **Autorizzazione ad elevare i protesti cambiari da parte dei segretari comunali.** (R. D. L. n. 372, del 20 marzo 1924 (pubblicato Gazz. Uff. 27 marzo 1924, n. 74).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto il regio decreto 24 marzo 1923, n. 601, riguardante la circoscrizione giudiziaria del Regno;

Ritenuto opportuno di ovviare a talune difficoltà che si verificano nella elevazione dei protesti cambiari in conseguenza della soppressione di uffici giudiziari o dello spostamento delle sedi di essi in esecuzione della riforma della detta circoscrizione; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nei Comuni che siano sede di Pretura soppressa o compresi nella circoscrizione di una Pretura soppressa in forza del regio decreto 24 marzo 1923, n.° 601, i protesti cambiari, a norma degli articoli 303 e seguenti del Codice di commercio, possono essere fatti dai segretari comunali, purchè nel Comune non vi sia un notaio, o il notaio sia assente o impedito, ovvero sia autorizzato a risiedere in altro Comune.

Ai segretari comunali spettano, per gli atti di protesto, i diritti che sono dovuti agli ufficiali giudiziari presso le Preture.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - OVIGLIO - CORBINO

73. **Tassa di soggiorno — Modificazioni.** (R. D. 30 dic. 1923 N. 3023 pubb. G. U. 25 gennaio 1924 n. 21).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 22 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, (1) riguardante l'applicazione della tassa di soggiorno;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 116, che estende ai territori annessi le disposizioni in materia di tributi locali vigenti nel Regno; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Comuni aventi spiccato carattere di luogo di cura termale o idroterapica, nei quali sia istituita la tassa di soggiorno secondo le norme delle leggi 11 dicembre 1910, n. 863, e 6 maggio 1910, n. 769 (2), e che abbiano in tutto o in parte delegato il relativo importo in pagamento di mutui contratti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, per la esecuzione di lavori o di opere di pubblico interesse, possono essere autorizzati, in via eccezionale, dal Ministro per le finanze, a continuare temporaneamente l'applicazione dell'imposta stessa con le norme stabilite dalle leggi predette.

Ai Comuni stessi è fatto peraltro obbligo di versare allo Stato un quarto dell'ammontare delle tasse riscosse quale contributo a favore della pubblica beneficenza, giusta l'articolo 7 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724 (3)

Art. 2.

I Comuni dei territori annessi al Regno, che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano istituita la tassa di soggiorno o di cura secondo le disposizioni già vigenti nello Stato austro-ungarico, possono essere autorizzati dal Ministro per le finanze a mantenere temporaneamente in applicazione la tassa stessa nelle forme vigenti, con obbligo di versare allo Stato, a

(1) Vedi B. A. anno 1924 pag. 80.

(2) » » anno 1920 pag. 169.

(3) Vedi B. A. anno 1922 pag. 9.

decorrere dal 1° gennaio 1925. un quarto dell'ammontare delle tasse riscosse, quale contributo a favore della pubblica beneficenza.

Art. 3.

Il Ministero per le finanze è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI

74. Norme per il pagamento dei crediti iscritti su libretti delle Casse di risparmio postali caduti in successione. (R. D. L. n. 454 del 27 febbraio 1924, pubblicato G. U. 16 aprile 1924, n. 91).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge 26 maggio 1865, n. 2779;

Visto il regolamento sul servizio delle Casse di risparmio postali, approvato con regio decreto 11 giugno 1903, n. 394;

Visto l'art. 337 del regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 9 ottobre 1922, n. 1366; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In deroga alle disposizioni vigenti, i crediti risultanti da libretti delle Casse di risparmio postali, caduti in successione, sono liquidati con le norme qui appresso indicate;

Art. 2. — Quando il credito del libretto, caduto in successione, non eccede le L. 100, l'Amministrazione centrale dei risparmi rilascia un mandato intestato genericamente agli «Eredi» del titolare; demandando all'ufficio pagatore di stabilire quali siano gli eredi stessi, che debbono tutti intervenire nella quietanza collettiva del mandato.

Art. 3. — Per i crediti superiori a L. 100 e non eccedenti L. 500, la qualità di erede deve essere provata con la esibizione di una copia autentica dell'atto di morte del titolare e di un atto notorio, ricevuto dal giudice conciliatore o dal cancelliere della

Pretura o da pubblico notaio, dal quale risulti lo stato della successione legittima o testamentaria.

Art. 4. — Per i crediti superiori a L. 500 la qualità di erede deve essere provata con i documenti seguenti :

per le successioni testamentarie:

a) copia autentica dell'atto di morte del titolare del libretto;

b) copia autentica od estratto autentico dell'atto di ultima volontà;

c) atto notorio ricevuto dal Pretore o da pubblico notaio, dal quale risulti che il testamento, di cui alla lettera b), è tenuto valido e senza opposizione; e che non vi sono eredi legittimi o necessari, lesi dalle disposizioni testamentarie;

per le successioni intestate:

a) copia autentica dell'atto di morte del titolare del libretto;

b) atto notorio, ricevuto dal Pretore o da pubblico notaio, dal quale risulti la non esistenza di disposizioni di ultima volontà, e la indicazione di tutti gli aventi diritto alla successione a norma di legge.

Art. 5. — Quando la successione si svolge fuori dell'ambito familiare, deve essere prodotto dagli eredi anche il prescritto certificato modello 240 tasse, a dimostrazione che il credito del libretto fu denunziato agli effetti fiscali, e che fu soddisfatta la relativa tassa di successione.

Art. 6. — E' data facoltà all'Amministrazione postale di richiedere — oltre i documenti indicati nei precedenti articoli — un decreto del magistrato, ogni qualvolta i documenti stessi presentino irregolarità insanabili, e le disposizioni testamentarie riescano di dubbia interpretazione, oppure i libretti, dichiarati come appartenenti alla successione, abbiano intestazioni errate o fittizie.

Il presente decreto, che avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO

b) Circolari

75. **Lavori pubblici comunall.** (C. P. S. ai Sindaci del 10 maggio 1924 n. 1649 Gab.).

Il Direttorio del Sindacato Provinciale Fascista Ingegneri di Salerno ha votato un ordine del giorno, formulando il voto che le Amministrazioni degli enti locali, per quanto si attiene all'esecuzione di lavori pubblici, si avvalgano dell'opera d'ingegneri laureati, giusta il disposto della legge 24 giugno 1923 n. 1395 e residenti in questa Provincia, per ragioni di economia di spesa e di migliore condotta dei lavori, di cui ad essi si affida la direzione.

Quanto sopra per opportuna notizia della S. V.

Il Prefetto — **Solmi**

76. **Statistiche pel censimento di popolazione.** (C. P. S. 22 aprile 1924 n. 7786 ai Sindaci).

Alcuni Comuni, male interpretando le disposizioni contenute nella seconda parte della circolare n. 111072 del Ministero della Economia Nazionale, hanno direttamente inviato a quella Direzione Generale della Statistica, anzichè a questa Prefettura, i documenti riguardanti la statistica demografica del 1° trimestre 1924.

Per questa prima volta il Ministero ha ritenuto superfluo di respingere tali documenti, i quali d'ora innanzi dovranno essere inviati a questa Prefettura.

E poichè qualche Comune ha mandato a detta Direzione Generale di volta in volta ed isolamente anche le schede Mod. B ter, concernenti le morti causate da tumori maligni, è opportuno ricordare altresì che la detta scheda Mod. B ter, deve essere unita, a cura dell'Ufficio Comunale, alla corrispondente scheda Mod. B o Mod. B bis e con queste, e non isolatamente, dovrà essere inviata alla fine di ogni trimestre a questa Prefettura con tutto l'altro materiale statistico (Mod. C e schede A, B, B bis e N).

Il Prefetto — **Solmi**

77. **Denunce apparecchi a vapore.** (C. P. S. ai Sindaci del 29 aprile 1924 n. 9792).

In relazione alla disposizione data dal Ministero della Economia Nazionale di fare eseguire nel corrente anno la denuncia periodica degli apparecchi a vapore, prevista dall'art. 37 del Regolamento 7 novembre 1920 n.° 1691 per l'esercizio e per la sorveglianza sulle caldaie e sui recipienti a vapore, si rammenta che le denunce devono essere fatte al Circolo di Ispezione dell'Industria e del lavoro competente per territorio, sui moduli forniti dall'Ispettorato stesso.

Perchè tutti gli interessati possano corrispondere all'obbligo loro imposto dal Regolamento, si ritiene opportuno che la distribuzione e la raccolta di dette denunce vengano fatte direttamente dai Comuni e da questi trasmesse al competente Circolo d'ispezione dell'Industria e del Lavoro.

Qualora i Circoli d'ispezione non avessero inviato a ciascun Sindaco i moduli di denuncia o non li avessero mandati in numero sufficiente, i Sindaci dovranno rivolgersi direttamente agli Ispettorati stessi, i quali, se richiesti, forniranno anche ogni necessaria istruzione.

Interesso pertanto V. S. a prestare tutta la valida cooperazione perchè tali denunce, da parecchi anni sospese, vengano regolarmente eseguite da tutti gli interessati per modo che nessun apparecchio sfugga alla necessaria sorveglianza, che è stabilita tanto nell'interesse stesso dall'utente quanto dell'incolumità pubblica.

Gradirò assicurazione in merito.

per Il Prefetto — CONTI

78. **Casi di vaiuolo.** (C. P. S. ai Sindaci del 3 maggio 1924 n. 10688 San.).

Vengono segnalate manifestazioni di casi di vaiuolo da qualche Comune di questa Provincia, come da Provincia limitrofa.

Ciò desta preoccupazione, trattandosi di forme lievi e fruste

non prontamente identificate, per cui occorre energicamente provvedere in tempo per impedire la costituzione di focolai epidemici.

Esigo quindi che i casi anche sospetti di vaiuolo nonché quelli di varicella siano immediatamente denunciati per telegramma onde adottare le opportune misure di profilassi.

Occorre intanto che vengano subito eseguite attivamente e largamente le operazioni vacciniche, sottoponendo a tale pratica profilattica tutti i bambini nati dal 1916, che non sieno stati ancora vaccinati, e rivaccinare quelli che hanno compiuto l'ottavo anno di età.

I registri di vaccinazione e rivaccinazione si debbono tenere al corrente e mi si dovranno spedire, per il visto del Medico Provinciale, non oltre il 30 corrente, epoca nella quale dovranno essere ultimate le operazioni primaverili.

Avverto che saranno adottati provvedimenti di rigore verso gl' inadempienti.

Attendo formale assicurazione dell' inadempimento.

Il Prefetto — SOLMI

79. **Servizio delle vaccinazioni lennerlane.** (C. P. S. 26 aprile 1924 n. 6375 ai Sindaci).

Si ritiene utile richiamare la particolare attenzione delle S.S. L.L. e degli ufficiali sanitari sulla necessità di accertare che i vari servizi relativi alle vaccinazioni antivaiuolose, di capitale importanza per la profilassi del vaiuolo, siano ovunque organizzati con piena efficienza e con la piena sicurezza di ottenere l'esatta applicazione delle disposizioni in vigore, integrate da quelle recentissime emanate col R. D. 30 dicembre 1923 sulla riforma degli ordinamenti sanitari (articoli 67, 68 e 33).

L'accertamento scrupoloso degli obbligati alla vaccinazione, gli inviti alle singole famiglie, i pubblici avvisi dell'apertura della sessione, la tempestiva provvista del materiale vaccinico, lo apprestamento dei registri occorrenti, il controllo reale ed efficace degli esiti delle operazioni, costituiscono l'insieme degli atti, che

possono dare piena garanzia di successo nella lotta contro il vaiuolo, solo se vengano attuati nella loro totalità e con scrupolosa diligenza.

Questo ufficio pertanto, richiamando le istruzioni impartite con precedenti circolari, non dubita che da parte delle SS. LL. verrà dato tutto l'interesse e la premura per rendersi conto della reale efficienza e completezza dei servizi suddetti, onde provvedere con ogni urgenza alle eventuali constatate deficienze, attuando in seguito un efficace controllo.

Delle eventuali manchevolezze, come pure di tutte le difficoltà, che possono essere di ostacolo allo svolgimento normale ed integrale dei servizi suddetti, si desidera avere urgente notizia.

Questo ufficio seguirà con particolare cura l'azione, che andrà svolgendosi, specialmente nei piccoli comuni, ed in quelli rurali nei quali l'organizzazione del servizio di vaccinazione antivaiuolosa presenta di frequente delle deficienze dannose al buon andamento del servizio profilattico.

Si pregano le S.S. LL. di favorire un cenno di assicurazione.

pel Prefetto — CONTI

80. Regolamento per la circolazione sulle strade ed aree pubbliche ad esse equiparate. (C. P. S. ai Sindaci del 24 Aprile N. 3784).

Col 1.º marzo corr. entra in vigore il R. D. 31 dicembre 1923, n. 3043 (pubblicato nella G. U. del 26 gennaio 1924 n. 22) che regola la circolazione sulle strade ed aree pubbliche ad esse equiparate.

Con tale decreto vengono abrogate (art. 93) tutte le disposizioni contenute in precedenti provvedimenti legislativi e regolamenti attinenti alla materia, ed esso pertanto costituisce, anche per le nuove Provincie, il solo organismo di disposizioni in vigore sulla circolazione stradale.

Il Decreto è diviso in 7 titoli dei quali il 1.º contiene disposizioni generali sulla circolazione, il 2.º disposizioni comuni a tutti i veicoli, il 3.º tratta di autoveicoli, il 4.º tratta dei velo-

cipedi, il 5.° contiene disposizioni relative alle responsabilità ed alle sanzioni, il 6.° tratta dei regolamenti comunali, ed il 7.° ed ultimo contiene disposizioni relative alla entrata in vigore del decreto stesso e quelle transitorie.

Per l'esatta applicazione delle norme del decreto ritengo opportuno di enunciare in sintesi talune considerazioni fondamentali, che possano eventualmente servire ad assicurare alle norme stesse un'applicazione uniforme.

Disposizioni generali sulla circolazione — Il decreto concede opportunamente al Sindaco facoltà analoghe a quelle conferite al Prefetto in materia di sospensione o di limitazione della libertà di circolazione. Si intende che il Sindaco è autorizzato ad emanare i provvedimenti contemplati nell'art. 1.° anche per le strade non comunali, cioè per quelle provinciali e nazionali, in quanto siano reclamati da necessità urgenti d'incolumità pubblica, e per il periodo di tempo strettamente necessario alla tutela di tali esigenze. Il Prefetto deve tuttavia intervenire immediatamente per sindacare la legittimità e la opportunità di tali provvedimenti e nelle indagini relative sarà coadiuvato dall'Ufficio del Genio Civile.

Oltre al Prefetto e al Sindaco, quali funzionari preposti rispettivamente alle Amministrazioni provinciali e comunali, gli articoli 4, 8, 9, 14, 16 e 35 attribuiscono speciali facoltà agli Enti cui compete la manutenzione delle strade e delle opere d'arte. Queste facoltà si traducono, il più delle volte, nell'adempimento di precisi doveri per la tutela della incolumità pubblica e consistono nel vietare il passaggio di pesi o di veicoli eccedenti una determinata misura.

La prima parte dell'art. 4 per i pesi straordinari o le cose di dimensioni eccezionali, l'ultimo capoverso dell'artic. 14 per la sagoma dei veicoli ed il 1.° capoverso dell'art. 16 per il loro peso massimo, attribuiscono invece agli Enti suddetti la facoltà di concedere, per casi speciali e per giustificati motivi, singole autorizzazioni, le quali permettono che i limiti prescritti in via ordinaria

circa il peso, la sagoma del veicolo e quella del carico siano sorpassati. Non è possibile tracciare in questa materia direttive uniformi circa l'uso che di tali eccezionali facoltà potranno fare gli Enti, ai quali compete la manutenzione e quindi anche la responsabilità della strada. Pure dovendosi ribadire in linea di principio l'affermazione risultante dal complesso delle disposizioni succitate, che cioè la sagoma massima dei veicoli e degli autoveicoli e dei loro carichi ed i pesi massimi, stabiliti dal decreto, siano largamente sufficienti per i bisogni ordinari della circolazione e come tali se ne debba esigere in via normale la rigorosa osservanza, non è da escludere tuttavia che, per motivi d'interesse locale, possa identificarsi in una esigenza speciale del momento, d'ordine affatto transitorio, la eventuale tolleranza, da parte degli Enti, di veicoli già in circolazione normale alla data del decreto e le cui caratteristiche di sagoma e di peso non fossero rigorosamente conformi alle nuove prescrizioni. Occorrerà anche in tali casi che gl'interessati ottengano le prescritte autorizzazioni, in occasione delle quali gli Enti potranno anche fissare un congruo termine entro cui i veicoli debbono rientrare nella normalità.

La specialità dei casi che il 1.º capoverso dell'art. 16 prende in considerazione per autorizzare gli Enti, cui compete la manutenzione della strada, ad accordare un'eccedenza al peso massimo normale, deve intendersi in diretta relazione con i bisogni del traffico locale.

Attesa la varietà di tali bisogni, non è da escludere che possano presentarsene taluni, la cui durata ed estensione non sia dato precisare a priori, potendo trattarsi di esigenze che, per quanto straordinarie, comprendono interessi collettivi da tempo affermatasi a beneficio di determinati centri di traffico. In questi casi, assai limitati, gli Enti avranno precipuamente di mira gli interessi del traffico, pure spiegando tutto il rigore possibile nell'esigere la più stretta osservanza di quelle cautele che avessero ritenuto di prescrivere nell'autorizzare le relative deroghe,

le quali, in corrispondenza agl'interessi da tutelare, non potranno avere che carattere collettivo, dovendosi intendere esclusa qualsiasi autorizzazione in vista d'interessi privati.

Nel quadro delle potestà spettanti agli Enti suddetti rientra, infatti, quella che il Decreto loro assegna, di porre in atto determinate cautele.

Poichè siffatto complesso di potestà e di obblighi è precisamente preordinato allo scopo di tutelare l'incolumità pubblica, il Decreto non ad altri Enti poteva assegnarlo che a quelli ai quali compete la manutenzione della strada, questa essendo il presupposto indispensabile per la sicurezza della circolazione. Quali siano gli Enti ai quali compete la manutenzione delle strade è stabilito nelle leggi sulle opere pubbliche e da ultimo nel R. D. 15 novembre 1923, n. 2506.

In un solo caso è fatta deroga alle norme generali ora menzionate, ed è all'art. 9 per una opera d'arte, di particolare importanza, cioè il ponte, per il quale l'obbligo di stabilire le garanzie necessarie alla tutela della sicurezza del transito è stato riservato all'Ente proprietario come quello che soltanto è in grado di apprezzare la sufficienza dell'opera stessa in rapporto al carico e alla velocità dei veicoli transitanti. La ragione giustificatrice del precetto stabilito nell'art. 9 giova a circoscriverne con esattezza la portata in relazione al precetto generico contenuto nel precedente art. 8, che pone viceversa a carico dell'Ente al quale compete la manutenzione della strada e delle opere d'arte in genere, l'obbligo di provvedere, anche per transitorie ed impreviste circostanze, allo stabilimento delle cautele opportune per la sicurezza del transito.

I due precetti vanno coordinati nel senso che quando la sicurezza del transito esiga cautele in rapporto a circostanze dipendenti o comunque inerenti alla manutenzione del tratto di strada in corrispondenza al ponte, il porle in essere spetta all'Ente cui compete la manutenzione.

Quando invece le cautele per la sicurezza del transito siano

dipendenti o comunque inerenti alla resistenza del ponte come opera d'arte per sè stessa considerata, allora l'obbligo relativo spetta all'Ente proprietario, salvo a questo la facoltà di commettere all'Ente, al quale compete la manutenzione della strada, la pratica esecuzione di tale suo adempimento, di cui in linea di principio conserva sempre la responsabilità.

Contravvenzioni — Si fa presente a tutte le autorità, ai loro funzionari come ai loro agenti, abilitati a norma dell'art. 83 all'accertamento delle contravvenzioni, che è loro preciso dovere dare efficace opera di prevenzione, prima ancora che di repressione, dei fatti contravvenzionali. La circolazione stradale costituisce indubbiamente uno degl'interessi più vitali per il nostro Paese e pertanto qualsiasi funzionario od agente deve, sia come depositario di una parte, anche se modesta, del pubblico potere, sia come cittadino, cooperare del suo meglio ad assicurarne il normale svolgimento, garanzia essenziale del suo maggiore sviluppo.

Ai funzionari ed agli agenti indicati nello stesso art. 83, il Decreto, innovando sulle disposizioni precedenti, affida una funzione quant'altro mai delicata, quella di conciliare una determinata categoria di contravvenzioni, di cui è menzione nel successivo art. 84.

A maggiore semplicità di questo servizio il Decreto prescrive che il solo documento, da cui debba risultare l'avvenuta conciliazione, sia la ricevuta di un bollettario, che il funzionario o l'agente consegna al contravventore.

Il bollettario dovrà essere di due specie: quello per le contravvenzioni commesse dai conducenti di autoveicoli e per le quali la somma da versare a titolo di conciliazione è fissata in lire 25,00; quello per tutte le altre contravvenzioni, per le quali la somma da versare a titolo di conciliazione è fissata in L. 10. I detti bollettari, a madre e figlia con numerazione progressiva su ciascun foglio, porteranno rispettivamente la seguente dicitura:

« Ricevuta di lire 25,00 per contravvenzione a carico di conducenti di autoveicoli (art. 84 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 3043 sulla circolazione su strade ed aree pubbliche, esclusi gli autoveicoli) ».

Ciascuno dei fogli dei detti bollettari sarà inoltre munito del bollo dell'ufficio, al quale appartiene il funzionario o l'agente che accerta la contravvenzione.

I bollettari per i funzionari e gli agenti municipali saranno forniti dai Comuni; le altre autorità potranno rivolgersi al Ministero delle Finanze per le necessarie istruzioni.

È appena il caso di aggiungere che i Capi degli Uffici ai quali appartengono i funzionari o gli agenti che hanno conciliato le contravvenzioni, sono responsabili anche in questa parte del regolare andamento del servizio.

Regolamenti comunali—Il Decreto ha tenuto ad assicurare con le disposizioni del titolo VI la giusta sfera di autonomia dei Comuni nel dettare norme regolamentari.

La comunicazione di tali regolamenti, che per il capoverso dell'art. 91 deve essere fatta al Ministero dal Prefetto prima del visto, non ne implica la loro preventiva approvazione da parte del Ministero stesso, il quale si limiterà pertanto a far pervenire al Prefetto quelle osservazioni, che ritenesse imprescindibili per assicurare un giusto collegamento nella disciplina della circolazione tra i vari centri del nostro Paese.

Non soltanto le disposizioni dell'art. 91, ma anche quelle dell'art. 92 rispondono sostanzialmente al concetto fondamentale ora enunciato. In particolare si rammenta che nel riconoscere espressamente ai Comuni (art. 92 ultimo capoverso) la facoltà di dettare prescrizioni per quanto concerne il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli destinati al servizio pubblico da piazza, il Decreto intese principalmente di confermare in essi quell'autonomia di apprezzamento delle esigenze locali, per le quali i Comuni possono stabilire il minimo di potenza del motore compatibile per le caratteristiche delle strade e col servizio che si

intende assicurare. Sarà per tal modo evitata la circolazione dei veicoli, che per la loro insufficiente potenza siano cagione di turbamento per la regolarità di circolazione o di ostacolo al miglior andamento del servizio pubblico in genere. Anche a questo proposito il Decreto non ha inteso pregiudicare quelle che sieno o potranno essere le disposizioni e finalità esclusivamente tributarie emanate dal Ministero delle Finanze.

Nel dare alle SS. LL. notizia delle più importanti disposizioni, confido che con la volenterosa collaborazione delle autorità locali, dei funzionari ed agenti di P. S. si possa ottenere l'esatta osservanza delle disposizioni relative a conservazione e tutela del patrimonio stradale e quelle interessanti la circolazione.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOLMI

81. Liquidazione di indennità ad operai per infortuni occorsi in zona di guerra. (C. P. S. 13 maggio 1924 ai Dirigenti degli Ospedali della Provincia).

La Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro lamenta che da alcuni Ospedali Civili vengono frapposti ingiustificati ostacoli e difficoltà al rilascio di cartelle cliniche e documenti relativi alla degenza di operai borghesi, in conseguenza di infortuni occorsi in zona di guerra, quando essi prestavano l'opera propria alla dipendenza dell'Amministrazione Militare.

E' in proposito da tener presente che il servizio di liquidazione delle relative indennità a favore di detti operai, viene disimpegnato dalla Cassa Nazionale di cui sopra è cenno, in virtù di una speciale convenzione intervenuta col Ministero della Guerra, in esecuzione dei DD. LL. 15 febbraio 1917, n. 415 e 23 febbraio 1919, n. 249; onde il servizio stesso è da considerarsi *come compiuto per conto e nell'interesse dello Stato.*

Si richiama pure la speciale attenzione di Codesta Ammini-

strazione Ospedaliera sulla necessità ed opportunità di corrispondere esattamente alle giustificate richieste che, al fine suddetto, vengono rivolte alla Cassa Nazionale, allo scopo di evitare intralci alla regolare e sollecita definizione delle pratiche affidate, per lo stesso oggetto, alla Cassa medesima.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — Solmi

82. **Rabbia canina.** (C. P. S. 14 maggio 1924 n. 11549 Div. 5^a ai Sindaci).

Cominciano di nuovo ad essere segnalati con frequenza in alcuni Comuni di questa Provincia casi di morsicature inferte a persone da cani sospetti idrofobi ed è stato già accertato, in data recente, lo sviluppo della rabbia in un cane nel Comune di Ravello.

Per impedire la diffusione della grave malattia nonchè i pericoli e le preoccupazioni cui sono esposte le persone eventualmente morsicate da cani sospetti, richiamo l'attenzione delle SS. LL. sugli atti della Prefettura pubblicati a pagina 87 del Bollettino amministrativo di questa Provincia del 1909, a pagina 135 di quello del 1920, a pagine 66 e 163 di quello del 1921, a pagine 68, 139 e 234 di quello del 1922 e a pagine 146 e 214 di quello del 1923, con preghiera d'intensificare le misure di profilassi contro la rabbia canina e specialmente quelle che si riferiscono all'accalappiamento dei cani girovaghi sprovvisti di museuola, al pagamento della tassa ed al trattamento dei cani che abbiano morsicato persone. Ricordo che i cani sospetti, che abbiano morsicato persone, qualora sia possibile catturarli senza pericolo, debbono essere tenuti in osservazione sotto la sorveglianza dell'autorità municipale, in locali adatti e con tutte le cautele necessarie per impedirne la fuga. Dopo pochi giorni sarà possibile accertare se detti cani siano o non infetti di rabbia e conseguentemente se le morsicature da essi inferte a persone siano o non pericolose nei riguardi della trasmissione della ma-

lattia. Su tale norma è bene richiamare l'attenzione della popolazione.

Attendo assicurazione.

Per il Prefetto — Conti

83. **Somministrazione degli alloggi militari.** (C. P. S. ai Sindaci 19 maggio 1924 n. 1517 Gab).

Con circolari del 7 giugno 1923 n. 60 (1) e 28 agosto stesso anno n. 2370 (2) inserite sul Bollettino della Prefettura, nel richiamare nuovamente le disposizioni contenute nel decreto-legge Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1513 (oggetto della circolare 7 giugno 1923 n. 60), convertito nella legge 7 giugno 1923 n. 1310, concernente l'obbligo dei Comuni di somministrare gli alloggi agli ufficiali ed alle truppe del R. Esercito, di passaggio o in precaria residenza, si invita la S. V. a far conoscere se codesto Comune abbia provveduto all'esatto aggiornamento, ed ove occorresse, alla regolare istituzione dei ruoli degli abitanti in grado di ospitare a turno gli ufficiali e la truppa e di dare ricovero ai quadrupedi.

Poichè la predetta circolare del 28 agosto 1923 n. 2370 è rimasta senza riscontro, si prega nuovamente di dare assicurazione dell'impianto ed aggiornamento in codesto Comune dei ruoli di cui trattasi.

Si avverte, con l'occasione che qualora codesto Comune non crede di impiantare i ruoli in parola, dovrà impegnarsi esplicitamente, ai sensi del primo comma dello art. 5 del citato decreto-legge Luogot. 26 luglio 1917, n. 1513, a provvedere direttamente con mezzi propri (locali scolastici, magazzini, alberghi ecc.) alle eventuali somministrazioni in questione.

Si rammenta inoltre che tutti i privilegi e le affrancazioni

(1) Vedi B. A. anno 1923 pag. 184.

(2) » » » » » 201.

degli alloggi militari, per qualsiasi titolo concessi dai cessati Governi a comuni ed a privati cittadini, sono stati abrogati, sia tacitamente, perchè la nuova legge ha unificato le disposizioni vigenti in materia in tutto il Regno, sia esplicitamente per il disposto dell'art. 3 del Decreto-Luogotenenziale 10 marzo 1918 n. 417.

Si attende una sollecita risposta.

p. Il Prefetto — Conti

84. **Nuovo regolamento generale sui dazi interni di consumo.** (C. P. S. ai Sindaci del 12 maggio 1924 n. 11273 Div. 1^a).

Con R. Decreto 25 Febbraio scorso è stato approvato un nuovo regolamento generale sui dazi interni di consumo in sostituzione di quello precedente del 17 Giugno 1909 N. 455. Il Regolamento stesso, essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile u. s. entrerà in vigore il giorno 14 p. v.

Richiamo pertanto la speciale attenzione delle SS. LL. sulle nuove disposizioni regolamentari e particolarmente sulla materia relativa alla gestione diretta dei dazi nonchè su l'obbligo imposto ai Comuni dall'art. 267 di provvedere entro tre mesi dall'attuazione del Regolamento alla compilazione dei regolamenti locali od alla loro revisione, qualora siano stati già compilati.

La compilazione o revisione dei regolamenti comunali riguarda più specialmente, oltre il regolamento sulla gestione diretta dei dazi, quelli relativi ai dazi sui materiali da costruzione, sui foraggi, sul gas luce ed energia elettrica, per ciascuno dei quali il regolamento generale contiene un distinto schema di regolamento speciale e che i Comuni debbono senz'altro adottare per la riscossione dei dazi stessi.

Prego frattanto segnarmi ricevuta della presente.

Il prefetto Solmi

85. **Coltura Agraria temporanea nei demani comunali.** (C. P. S. 23 maggio 1924 N. 11515 Div. III ai Sindaci).

Tanto dall'Ufficio forestale quanto da questo ufficio si è constatato che in molti Comuni di questa Provincia vengono dagli amministratori tollerate vere e proprie devastazioni dei demani, prendendo a pretesto le eccezionali concessioni di coltura agraria fattesi durante il periodo bellico dall'On. Ministero di Agricoltura e per le quali fu consentito, nell'intento di accrescere la produzione di derrate, di esercitare temporaneamente colture primaverili in « terreni di privata proprietà » (i terreni demaniali furono esplicitamente esclusi).

Ad arrestare il vandalismo si è pertanto creduto di fare appello all'On. Ministero di Economia Nazionale, il quale conviene nell'opportunità che siano diffidate le Amministrazioni degli Enti interessati per far cessare l'illegittimo esercizio di tali colture nei boschi comunali, ed avvertire che non saranno usate tolleranze di sorta.

L'Ispettore forestale farà intanto da parte sua tutto il possibile perchè vengano punite le eventuali infrazioni, dando ordini tassativi agli agenti forestali.

Gradirei un cortese cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOLMI

Parte II.

Riforma della legge sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza ⁽¹⁾**Note illustrative****B) Disposizioni che hanno applicazione dal 1.° luglio 1924.**

Continuando le note illustrative del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2841, tratteremo in questa seconda parte delle disposizioni, la cui applicazione avrà inizio dal 1.° luglio 1924, data nella quale l'intera riforma avrà piena attuazione:

Comitati di soccorso ed istituzioni temporanee mantenute col contributo di soci o con oblazioni di terzi. Tali enti non possono esplicare la propria finalità se non abbiano avuta la preventiva autorizzazione del Sottoprefetto, che è anche necessaria per promuovere pubbliche sottoscrizioni (Art. 2). La legge del 1890 sottoponeva soltanto questi organismi alla vigilanza dell'autorità governativa.

Conti consuntivi — L'art. 7 del R. D. 30 dic. 1923 modifica sostanzialmente il 21 della legge, semplificando la procedura della resa del conto. Questo deve essere dato ogni anno dal tesoriere entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, cui si riferisce, e deve essere discusso entro i due mesi successivi alla presentazione, completandolo del conto consuntivo patrimoniale e da una relazione sul risultato morale della gestione. Della deliberazione sul conto è data notizia al tesoriere ed agli amministratori responsabili a mezzo del messo comunale, mentre con avviso affisso all'albo pretorio del comune si dà notizia al pubblico che il conto

(1) Vedi B. A. corr. anno pag. 91 e seguenti.

con tutti i documenti di carico e scarico resta depositato per un mese nella segreteria della Istituzione, con diritto a chiunque di prenderne cognizione e di presentare i propri eventuali reclami.

Scaduto il mese di deposito, il conto è trasmesso all'ufficio di Prefettura senza i documenti giustificativi dell'entrata e delle spese. Ove non vi siano contestazioni o reclami, il conto resta approvato in conformità delle risultanze dell'Amm. e la deliberazione di approvazione tiene luogo a tutti gli effetti dell'attuale decisione del Consiglio di Prefettura. Nel caso di reclami o di contestazioni, l'esame del conto deve essere deferito al Consiglio di Prefettura, contro le decisioni del quale è ammesso ricorso alla Corte dei Conti.

Il Prefetto, entro due anni dalla presentazione del conto, può chiedere al Consiglio di Prefettura il giudizio sul conto già approvato o su singole partite di esso.

Servizio di tesoreria — L'art. 8 innova completamente le disposizioni dell'art. 22 della legge del 1890 circa il servizio di tesoreria, stabilendo che di regola esso è affidato all'esattore comunale e solo per circostanze speciali, da valutarsi dal Sottoprefetto, il servizio di tesoreria può essere affidato ad un riscuotitore speciale. Sui capitolati per servizi di tesoreria, nomina, cauzioni, ecc. provvede il Sottoprefetto, restando così tutta la materia sottratta alla competenza del Consiglio di Prefettura, come dispone la legge attualmente in vigore.

Alienazioni, locazioni ed appalti—Il valore complessivo per cui si può prescindere dalle pubbliche aste è elevato, per le opere pie di 1.^a classe, che sono quelle aventi una entrata patrimoniale superiore a lire 50 mila annue, a lire 3000, e per le altre a lire 1000.

Il Sottoprefetto può consentire, con provvedimento motivato, la trattativa o la licitazione privata o altra forma di contrattazione. (Art. 10).

Ispezioni, inchieste e sospensioni del funzionamento delle Opere Pie — La facoltà di ordinare ispezioni ed inchieste ed anche di sospendere le Amm. delle Opere Pie è data al Sottoprefetto, restando integra la facoltà del Prefetto di disporre direttamente ispezioni e controlli speciali per accertare lo stato di funzionamento delle Istituzioni (Art. 24 del R. D. che sostituisce il 53 della legge del 1890).

Controllo di vigilanza e coordinamento delle varie forme di assistenza e di beneficenza — L'art. 26 sostituendo i due primi comma dell'art. 52 della legge del 1890, conferisce al Sottoprefetto la facoltà di chiedere copia delle deliberazioni e dei provvedimenti non sottoposti all'approvazione tutoria. La esecutorietà della deliberazione, di cui è richiesta copia, rimane sospesa di diritto ed il Sottoprefetto ha facoltà di pronunziare entro 15 giorni dalla richiesta l'annullamento ove l'atto contenga violazione di legge, di regolamento o di statuto speciale. Contro il decreto del Sottoprefetto l'amministrazione ha facoltà di ricorrere nel termine di 15 giorni al Prefetto, che decide con provvedimento definitivo.

Gli articoli 27 e 28 conferiscono al Sottoprefetto ampie facoltà per coordinare le varie forme di assistenza e di beneficenza nei singoli comuni e nel circondario e per la protezione dell'infanzia abbandonata del circondario stesso. A tale scopo le istituzioni di ricovero e quelle elemosiniere sono obbligate a determinati adempimenti.

Riforme nell'amministrazione e mutazioni del fine — Il R. D. mira a rendere più spedita e più consona alle moderne esigenze tale importantissima materia, che esamineremo partitamente:

a) *Concentramenti* — l'art. 28 del R. D. modifica la disposizione del primo periodo e della lettera a dell'art. 56 della legge del 1890 stabilendo il concentramento, in ogni caso, nella Cong. di Carità, delle istituzioni di beneficenza, che hanno una rendita netta superiore a lire 20 mila annue.

b) *Raggruppamenti* — Gli articoli 58 e 59 della legge del 1890 sono sostituiti dall'art. 29 del R. D., il quale stabilisce che, qualora non avvenga il concentramento, può essere disposto il raggruppamento sotto una o più Amm. delle Opere Pie di un Comune, aventi affinità di scopi. Il raggruppamento promosso dal Prefetto, è approvato con decreto reale, contro del quale è ammesso, senza effetto sospensivo, ricorso al Consiglio di Stato.

c) *Fusione* — Può anche essere disposta, con la procedura dei raggruppamenti, la fusione in un solo di due o più istituti, che abbiano fini identici (Art. 29).

d) *Consorzi* — L'art. 30 del R. D. sostituendo il capoverso dello art. 61 della legge, porge la possibilità della riunione in consorzio delle opere pie aventi scopi affini, per potere erogare in comune la propria beneficenza. Al consorzio possono partecipare anche i comuni, le provincie ed altri enti. Mentre con le riforme precedenti è mutata o addirittura annullata (come nella fusione) la personalità giuridica degli enti oggetto del provvedimento, nel consorzio tale personalità resta del tutto integra ed immutata.

e) *Federazioni* — Più istituti pubblici o privati di beneficenza possono riunirsi in federazione per il coordinamento e l'integrazione delle diverse forme di loro attività e per provvedere in comune ad acquisti o servizi, non esclusa la gestione del patrimonio. L'unione in federazione può essere volontaria o coattiva ed è disposta dal Sottoprefetto, dal Prefetto o dal Ministero, a seconda che gli enti da unire in federazione si trovino in uno stesso circondario, in diversi circondari della stessa provincia, in più provincie. Con la federazione resta integra, come per i consorzi, la personalità giuridica degli enti soggetti al provvedimento (Art. 61 c).

f) *Riforme degli statuti organici, fusioni e mutazioni del fine degli enti di assistenza e di beneficenza* — Sono regolate, semplificando la procedura stabilita negli articoli 62, 68 e 69 della legge, dagli

articoli 31, 32, 39, 40 e 41 del R. D. Al ricorso contro il provvedimento definitivo (decreto reale), che abbia ordinata la trasformazione o la fusione dell'istituto, è conservata l'efficacia di sospendere il provvedimento, ma i termini per la produzione e la discussione del ricorso sono ridotti alla metà.

Spese di spedalità — Gli articoli 35, 36, 37 e 38 del R. D. dettano il modo di riscossione di crediti di spedalità e stabiliscono la competenza a decidere delle relative controversie fra gli Enti creditori e debitori. Con tali norme è regolata l'intera materia sparsa in molteplici disposizioni posteriori alla legge del 1890, facendo cessare lo stato d'incertezza che andava a detrimento della finanza degli enti creditori.

Ricorsi in genere — L'art. 42 del R. D. stabilisce infine, togliendo le varie incertezze finora verificatesi nella legislazione, l'ordine dei ricorsi. Il Prefetto decide definitivamente sui ricorsi contro i provvedimenti del Sottoprefetto presentati in termine utile, che è di 15 giorni dalla notifica dell'atto o del provvedimento. Contro i provvedimenti del Prefetto, che non siano definitivi, è ammesso ricorso nel termine di 15 giorni al Ministero dell'Interno, che provvede definitivamente.

R. RUGGI D'ARAGONA

Segue pag. 2 copertina fasc. 9-10.

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Parte I.

a) Leggi e decreti

87. **Provvedimenti transitori per la finanza locale.** (Regio decreto-legge n. 759, in data 23 maggio 1924 pubbl. Gazz. Uff. 24 maggio 1924, n. 123).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, contenente provvedimenti per la finanza locale; (1)

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3063, che ha abolito la tassa di famiglia e quella sul valore locativo ed ha istituita una addizionale alla imposta complementare di Stato e la imposta sul reddito consumato; (2) ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ai Comuni, che non ritengano sufficiente alle esigenze del proprio bilancio l'applicazione dell'addizionale alla imposta complementare di Stato, istituita col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 5063, e che intendano istituire, previa autorizzazione Ministeriale, la imposta sul reddito consumato, potrà dal Ministro per le finanze ed in base a loro domanda, essere concessa la facoltà di riscuotere, in via transitoria, per l'anno 1925, la tassa di famiglia o quella sul valore locativo, limitatamente però ad un massimo di tre quarti della quota d'imposta dovuta dai singoli contribuenti, secondo le risultanze dei ruoli 1924 o di accertamenti divenuti definitivi dopo la pubblicazione dei ruoli stessi.

Art. 2. — E' data facoltà al Ministro per le finanze di consentire ai Comuni che non intendono provvedere, per il 1925, all'applicazione della imposta sulle industrie e di quella di patente di cui al R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, (3) di riscuotere,

(1) Vedi B. A. anno 1924 pag. 73

(2) » » » 52

(3) » » » 75

in via transitoria, per l'anno stesso, la tassa di esercizio e rivendita che essi abbiano istituita in conformità delle norme legislative vigenti.

Ai Comuni che istituiscano col 1.º gennaio 1925 la imposta sulle industrie e quella di patente, può essere consentito dal Ministro per le finanze, per constatate esigenze di bilancio, di applicare, limitatamente all'anno 1925, la imposta predetta con aliquota che giunga fino al limite massimo del 3 per cento se trattasi di redditi di categoria *B*, e del 2,40 per cento se trattasi di categoria *C*, e la imposta di patente con tariffa che giunga fino al seguente limite massimo:

| | |
|------------------------------|----------|
| 1. ^a classe . . . | L. 60. — |
| 2. ^a classe . . . | » 50. — |
| 3. ^a classe . . . | » 40. — |
| 4. ^a classe . . . | » 30. — |
| 5. ^a classe . . . | » 25. — |
| 6. ^a classe . . . | » 20. — |
| 7. ^a classe . . . | » 15. — |

Art. 3. — Il Ministre per le finanze è autorizzato e dettare le norme per l'applicazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI

88. **Riordinamento degli usi civici nel Regno.** (R. D. L. 22 Maggio 1924, n. 751 pubb. G. U. 23 maggio 1924 n. 122).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Viste le disposizioni legislative emanate in materia di usi civici e demani comunali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno *ed interim* per gli affari esteri e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I.

Accertamento, valutazione ed affrancazione degli usi civici.

Art. 1. — Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune o di una frazione di Comune e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, frazioni di Comune, comunanze, partecipanze, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni del presente decreto.

Art. 2. — Chiunque eserciti o pretenda diritti della natura di cui all'articolo precedente è tenuto, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, a farne dichiarazione al Commissario, istituito ai sensi dell'art. 25, che, accertatane l'esistenza, la qualità e l'estensione, provvederà alla loro liquidazione.

Trascorso detto termine rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi e la reintegra o la revindica delle terre soggette agli usi civici.

Per la generalità degli abitanti le dichiarazioni e istanze saranno fatte dal sindaco o dall'associazione degli utenti, ove esista, salvo ai singoli di provvedervi direttamente.

Le dichiarazioni o le istanze potranno essere presentate anche al pretore che ne curerà la trasmissione al Commissario.

Art. 3. — Agli effetti della liquidazione i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in tre classi:

1° *essenziali*, se riguardano lo stretto uso personale necessario al mantenimento dei cittadini;

2° *utili*, se comprendono oltre l'uso necessario personale una parte eziandio di industria;

3° *dominicali*, se importano partecipazione ai frutti ed al dominio del fondo.

Alla prima classe appartengono i diritti di pascere, abbeve-

rare il bestiame, pernottare con questo, coltivare con una corrisposta al proprietario, far legna per lo stretto uso del fuoco, per gli strumenti rurali, e per la riparazione delle abitazioni, nonchè quelli di cavar pietre e fossili di prima necessità ed occupare suoli per costruirvi abitazioni.

Alla seconda classe appartengono oltre i diritti suddetti anche gli altri di utilità, come quelli di far legna per venderla nel Comune, raccogliere ghiande cadute o castagne, pascere per uso proprio o del proprietario sia in tutto il comprensorio del terreno, sia in una parte di esso, scuotere i frutti pendenti, mandarvi animali a soccio, cuocere calce pel commercio ed essere preferito ai compratori d'altro Comune nella vendita e nel consumo dei frutti del comprensorio stesso.

Alla terza classe appartengono i diritti di far piantare ortizie senza prestazione, seminare grano per uso proprio o marzatici indistintamente e senza corrisposta o con una così tenue che mostri di essere una semplice ricognizione di dominio, partecipare al diritto di fida e diffida od all'introito dei terraggi o delle coverte e dei frutti destinati alla vendita, fissare in ogni anno la corrisposta che i cittadini debbono pagare al proprietario per ghiande, castagne e simili.

I diritti non espressi nella predetta classificazione saranno riferiti ad una delle classi enunciate a cui per natura appartengono, eccetto il caso previsto dall'art. 6.

Art. 4. — La porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti suddetti sarà determinata nel modo seguente:

Il minimo compenso dei diritti della prima classe, anche se esercitati soltanto in parte, corrisponderà al quarto di tutto il comprensorio del terreno; secondo la varietà dei casi e delle circostanze da tenersi presenti dal Commissario, potrà essere di un terzo e fino alla metà.

Il minimo del compenso dei diritti appartenenti alla seconda e terza classe, anche se siano esercitati soltanto in parte, sarà la metà del comprensorio, che, secondo le circostanze, da valutarsi

dal Commissario, potrà elevarsi a due terzi e sino a tre quarti a beneficio del Comune.

Questo compenso comprenderà anche il corrispettivo dei diritti della prima classe, qualora questi esistano in tutto o in parte nel comprensorio suddetto.

Art. 5. — Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone, di natura enfiteutica, a favore del Comune in misura corrispondente al valore dei diritti, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie ed i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie.

Restano ferme nelle provincie ex ponteficie le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, n. 510, per l'affrancazione a favore della popolazione di un Comune, di una frazione o di una associazione agraria di tutto o parte del fondo gravato di usi civici ed il Commissario vi provvederà con le norme stabilite nell'articolo stesso.

Art. 6. — Le promiscuità fra Comuni o Comuni e frazioni saranno disciolte con le seguenti distinzioni e norme:

Le comunioni generali per servitù reciproche e tutte le comunioni particolari, nelle quali non vi siano demani comunali, salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, restano sciolte senza compenso.

Le comunioni generali per condominio e le particolari, sia per condominio, sia per servitù, fra i Comuni, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun Comune di una parte delle terre in piena proprietà corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascere e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione.

Qualora la proprietà degli alberi sia distinta da quella del suolo e concorrano diritti della popolazione, la divisione avrà luogo pure in base al valore dei singoli diritti.

Il Commissario, in considerazione dei bisogni della economia locale, potrà conservare le promiscuità esistenti; in tal caso

con apposito provvedimento definirà e regolerà i rapporti fra gli interessati.

Art. 7. — Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad essi pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, ma per una estensione adeguata alla capacità di lavoro di una famiglia di coltivatori, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:

a) che l'occupatore vi abbia col proprio lavoro apportato sostanziali e permanenti migliorie;

b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;

c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.

Nel caso di reintegra totale o parziale di terreni migliorati il compenso delle migliorie da attribuirsi all'occupatore a norma dell'art. 705 del Codice civile, potrà essere assegnato in terre anche diverse da quelle occupate.

Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle Provincie napoletane e siciliane alienate durante il periodo del divieto.

Art. 8. — Nel concedere la legittimazione il Commissario imporrà un canone di natura enfiteutica, corrispondente al valore attuale delle terre diminuito di quello delle migliorie ed aumentato di almeno dieci annualità di interessi.

Detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotizzazione.

Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana.

Capo II.

Destinazione delle terre gravate di usi civici e di quelle provenienti dall'affrancazione.

Art. 9. — I terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei di-

ritti di cui all'art. 1 e quelli da assegnarsi ad essi in applicazione del presente decreto, nonchè gli altri posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, partecipanze, comunanze, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici saranno distinti in due categorie:

a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente;

b) terreni convenientemente utilizzabili con la coltura agraria.

Art. 10. — Per i terreni di cui alla lettera a) si osserveranno le norme stabilite nel capo II del titolo III del R. decreto 30 dicembre 1924, n. 3267.

I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, alienarli o mutarne la destinazione.

I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli articoli 130 e 135 del citato decreto e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 521 del Codice civile.

Art. 11. — I terreni indicati alla lettera b) dell'art. 9 sono destinati ad essere ripartiti secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria ed avviamento culturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purchè diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Gli atti della ripartizione saranno omologati dal Commissario e sottoposti all'approvazione sovrana.

Art. 12. — L'assegnazione dei terreni alle due categorie di cui agli articoli precedenti, sarà determinata dal Commissario, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolino nazionale, in base ad un piano di massima, compilato da un delegato tecnico designato dal Commissario, previa autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 13. — Qualora l'estensione lo consenta, i terreni destinati a cultura agraria, salvo il disposto dell' art. 16, potranno essere affidati dal Ministero dell'economia nazionale al delegato tecnico di cui all'articolo precedente, o ad altro nominato dal Ministero stesso, affinchè prima della ripartizione siano, con gestione unita, sottoposti alle opere di sistemazione e di trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiarie. Il delegato sarà assistito da quattro cittadini del Comune, scelti anche fuori del proprio seno, dal Consiglio comunale o dall'assemblea degli utenti dell'associazione tra agricoltori od esperti in materia agraria.

Detto delegato ha il mandato:

a) di gestire i terreni della categoria *b)* ed eseguire le occorrenti opere di trasformazione;

b) di compilare ed attuare, ad opere compiute, il piano di ripartizione dei terreni in unità fondiarie, determinando le opere di miglioria da eseguirsi successivamente a cura degli assegnatari e gli altri obblighi di questi.

Per le mansioni di cui alla lettera *a)* del presente articolo il delegato risponderà direttamente al Ministero dell'economia nazionale, giusta gli obblighi da stabilirsi all'inizio della gestione; e per quelli di cui alla lettera *b)* dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 11.

Art. 14. — Per provvedersi dei mezzi necessari, il delegato, oltre dei frutti e delle rendite, potrà avvalersi, in quanto applicabili, delle agevolazioni del credito agrario accordate dalle leggi raccolte nel testo unico 9 aprile 1922, n. 932, nonchè delle altre previste dai Regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142; 2 settembre 1919, n. 1633, e 30 dicembre 1923, n. 3139.

Art. 15. — Ove alla gestione dei terreni indicati alla lettera *a)* dell'art. 9 venga provveduto con la nomina di un direttore tecnico ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, questi potrà essere incaricato anche delle funzioni di delegato tecnico di cui all'art. 13.

Art. 16. — Qualora il Ministro per l'economia nazionale lo ritenga opportuno, potrà affidare in base ad apposita convenzione, in tutto o in parte, la esecuzione delle occorrenti opere di trasformazione fondiaria e la gestione temporanea dei terreni, nel periodo precedente la ripartizione, ad imprenditori privati, all'Opera nazionale dei combattenti o ad altri Enti ed istituti legalmente riconosciuti che diano affidamento di rapida e perfetta esecuzione.

Ad essi sarà fatto obbligo di preferire, per l'esecuzione dei lavori, la mano d'opera locale.

Art. 17. — L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di enfiteusi con l'obbligo delle migliorie e dell'osservanza delle altre condizioni determinate nel piano di ripartizione di cui agli articoli 11 e 13, sotto pena di devoluzione o a favore del Comune, della frazione o dell'associazione degli utenti.

Gli assegnatari delle unità ripartite perderanno, in conseguenza, ogni diritto sui terreni di cui alla lettera a) dell'art. 9.

Art. 18. — Il canone sarà fissato in base al prezzo dell'unità fondiaria realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all'assegnazione e del precedente diritto dell'assegnatario.

Nel caso di ipoteca inscritta per mutui contratti per opere preliminari di sistemazione e trasformazione fondiaria nel canone sarà distinta la parte da corrispondersi agli istituti mutuanti.

Art. 19. — Le unità fondiarie abbandonate o devolute saranno riassegnate con le norme di cui agli articoli 11 e 17.

Non sarà ammessa l'affrancazione se non quando le migliorie saranno state eseguite ed accertate; l'accertamento sarà fatto dalla locale Cattedra di agricoltura.

Prima dell'affrancazione le unità suddette non potranno essere divise, alienate o cedute a qualsiasi titolo.

Art. 20. — Qualora l'estensione delle terre da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie a-

venti diritto, si potrà provvedere all'assegnazione mediante sorteggio fra le famiglie indicate nel primo comma dell'art. 11.

Allo scopo di aumentare la massa da dividere fra gli aventi diritto, è tuttavia consentito tanto ai Comuni quanto alle associazioni degli utenti di avvantaggiarsi delle disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 14 luglio 1918, numero 1142, diretto ad agevolare l'acquisto di nuovi terreni.

Art. 21. — Gli assegnatari delle terre ripartite potranno riunirsi in consorzio per provvedersi più agevolmente dei mezzi necessari per utilizzarle e per godere dei vantaggi accordati dalle leggi.

La riunione in consorzio sarà obbligatoria qualora il Ministro per l'economia nazionale, su proposta del delegato tecnico, lo ritenga necessario per l'esecuzione di opere e servizi di interesse comune.

Le stesse norme valgono per la riunione di più consorzi.

Art. 22. — Il capitale di affrancazione dei canoni dovuti per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, o per quotizzazione, sarà invertito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione o all'associazione con vincolo a favore del Ministero dell'economia nazionale, per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

Art. 23. — Il Ministero per l'economia nazionale, su proposta del Commissario o di sua iniziativa, allorchè questi abbia cessato dalle sue funzioni, od anche su richiesta della maggioranza degli utenti, potrà procedere allo scioglimento delle associazioni di cui all'art. 1, quando il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa la esistenza di esse.

In tal caso i terreni delle associazioni saranno trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono.

Quanto sopra si osserverà anche relativamente ai beni di

altra natura posseduti da detti Enti, però il Comune non potrà mutarne la destinazione senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale.

Non sarà permessa la costituzione di nuove associazioni per il godimento comune dei diritti di cui all'art. 1.

Art. 24. — I terreni delle associazioni, sia che passino a Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione.

I terreni ed i beni passati alle frazioni in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art. 23, saranno amministrati separatamente a norma della legge comunale e provinciale a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge saranno amministrati i beni delle associazioni conservate.

Capo III.

Giurisdizione e procedura.

Art. 25. — All'attuazione di quanto è disposto nel presente decreto e nelle vigenti leggi in materia, provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i Commissari regionali.

I Commissari sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto e scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello e prenderanno il nome di Commissari per la liquidazione degli usi civici.

Il Ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun Commissariato.

Art. 26. — I Commissari avranno alla propria dipendenza uno o più assessori da scegliersi fra i giudici e magistrati di pari grado ovvero fra funzionari dello Stato che occupano nel quadro di classificazione gradi corrispondenti a quelli dei giudici. Essi sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale col consenso del Ministro dal quale dipendono.

I Commissari potranno servirsi di speciali incaricati per l'i-

struttoria e per l'esecuzione delle operazioni di liquidazione, però gli atti compiuti da questi ultimi non saranno validi senza l'approvazione del Commissario.

In tutti gli atti del procedimento contenzioso di cui al secondo comma dell'articolo seguente, i Commissari saranno assistiti da un segretario con le funzioni di cancelliere.

I magistrati nominati ai sensi dell'art. 25 e del presente potranno essere posti fuori del ruolo organico della Magistratura e ad essi si applicheranno le disposizioni del comma secondo e quarto dell'articolo medesimo.

Art. 27. — I Commissari procederanno non solo su istanza degl'interessati, ma anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione ed all'affrancazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla reintegra e ripartizione delle terre.

Essi, previo esperimento di conciliazione, decideranno tutte le questioni che insorgessero nello svolgimento di tali operazioni e tutte le controversie sulla esistenza, sulla natura e sui limiti dei diritti suddetti, quand'anche sia in contestazione la demanialità della terra o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, e cureranno la completa esecuzione delle loro decisioni, e di quelle emesse precedentemente e non ancora eseguite.

Art. 28. — I Commissari sono dispensati dall'osservanza delle forme della procedura ordinaria; però, prima di ogni provvedimento, dovranno sentire gli interessati, e raccoglierne sommariamente le osservazioni e le istanze.

Qualora abbiano da decidere in ordine a quanto è previsto nel capoverso dell'articolo precedente, i Commissari si atterranno alle norme del processo sommario avanti i pretori, salvo le disposizioni del presente decreto relativo ai gravami.

Le loro decisioni saranno eseguite nonostante reclamo.

Nelle conciliazioni le parti possono farsi rappresenrare da persone di fiducia munite di speciale mandato.

Tutti i provvedimenti definitivi del Commissario saranno,

oltre che notificati alle parti, pubblicati per un periodo di 15 giorni all'albo pretorio del Comune per notizia legale dei cittadini interessati.

Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento fuori di quelle che lascino assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo e tempo della comparizione o che concernono la essenza dell'atto.

Art. 29. — I reclami contro le decisioni dei Commissari saranno di cognizione delle Corti di appello.

Il termine per proporre il reclamo è di giorni 60 dalla data di notifica e dell'affissione.

Il ricorso contro decisioni preparatorie o interlocutorie potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva ed unitamente al ricorso contro questa.

Le Corti di appello potranno ordinare la sospensione delle decisioni impugnate.

Art. 30. — Tutte le autorità sono obbligate a compiere ed eseguire atti, a fornire notizie, a rilasciare copie di documenti, a prestare ogni assistenza allorchè ne siano richieste dal Commissario.

Questi potrà altresì richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

Art. 31. — I Commissari sostituiranno le Giunte d'arbitri istituite con le leggi 15 agosto 1867, n. 3910; 2 aprile 1882, n. 698; 7 maggio 1885, n. 3093; 28 febbraio 1892, n. 72; e con quelle raccolte nel testo unico approvato con R. decreto 3 agosto 1891, n. 510; nonchè le Commissioni e Commissari istituiti per effetto della legge dell'ex Impero austro-ungarico 7 giugno 1883 B. L. I., n. 95; e delle leggi provinciali 19 giugno 1909 B. L. Pr., n. 61; 19 giugno 1909 B. L. Pr., n. 37 (ex 1911) (Tirolo), e 21 marzo 1913 B. L. Pr., n. 20 (Gorizia e Gradisca).

Essi però nelle Provincie, cui dette leggi si riferiscono, assumeranno ed eserciteranno tutte le attribuzioni loro affidate col presente decreto.

Le loro decisioni saranno impugnabili soltanto nei modi e nel termine stabilito dall'art. 29.

Art. 32. — Le attribuzioni già conferite alle Giunte d'arbitri per la Sardegna passeranno al Commissario, il quale le eserciterà in conformità del R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, che approva il testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per l'isola.

Art. 33. — Il Commissario competente provvederà con le norme del presente decreto alla sistemazione dei demani silani attribuiti ai Comuni per effetto della legge 25 maggio 1876, numero 3124.

Capo IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 34. — La suprema direzione per la esecuzione del presente decreto rimane affidata al Ministro per l'economia nazionale.

Esso nell'interesse delle popolazioni potrà promuovere e sollecitare le azioni e le operazioni previste dagli articoli 1 e 28.

Art. 35. — Le spese per l'indennità ai Commissari, agli assessori e quelle per fitto di locali, per funzionamento degli uffici e per retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio, nella misura di L. 800,000, saranno a carico dello Stato ed iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 36. — Le spese dei giudizi e delle operazioni saranno anticipate dai Comuni e depositate presso la tesoreria provinciale nella misura stabilita dal Commissario. In caso di negligenza o di rifiuto da parte dei Comuni, il Commissario richiederà al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa lo stanziamento d'ufficio della spesa nel bilancio comunale e l'emissione del mandato relativo.

I Commissari per provvedere alle spese suddette avranno anche facoltà di ordinare il deposito di una quota parte dei redditi dei beni di uso civico sia ai tesoriери dei Comuni e delle associazioni ed anche ai debitori di tali redditi.

Art. 37. — Tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Saranno invece redatti su carta da L. 4, e soggetti alla tassa fissa minima di registro in vigore, i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazione di terre.

Sulla stessa carta da L. 4 saranno scritti gli atti di parte.

Art. 38. — Le cause che all'entrata in vigore del presente decreto si troveranno in corso avanti le Giunte d'arbitri, i Tribunali ordinari o qualsiasi altra autorità di prima istanza, saranno riassunte avanti il Commissario.

Alle controversie iniziate sotto l'Impero di leggi anteriori nelle quali non sia intervenuta sentenza o decisione definitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata, si applicheranno le disposizioni del presente decreto.

Art. 39. — Le disposizioni contenute nell'art. 156 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3256, relative all'assegnazione di demani comunali a colonie agricole, nonchè quelle contenute negli articoli 13 e 29 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, per quanto si riferiscano ai demani comunali del Mezzogiorno d'Italia, sono abrogate.

Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali e diritti della natura di cui all'art. 1 che non siano contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 40. -- Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a stabilire con regolamenti, da approvarsi con decreto Reale, le norme che potranno ritenersi necessarie per l'esecuzione delle precedenti disposizioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI-CORBINO - DE' STEFANI -
OVIGLIO.

89. **Semplificazione della procedura per l'accertamento e la definizione delle contravvenzioni ai regolamenti municipali.** (R. D. L. 23 maggio 1924 n. 867 pubbl. G. U. 7 giugno 1924 n. 134).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Ritenuta la opportunità di semplificare la procedura per l'accertamento e la definizione delle contravvenzioni ai regolamenti municipali e per la esecuzione delle eventuali condanne; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per i verbali di accertamento di semplici contravvenzioni ai regolamenti locali è soppresso l'obbligo dell'asseverazione con giuramento dinanzi al sindaco, stabilito dall'art. 227 della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 febbraio 1915 n. 148, modificato dall'art. 71 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 2. La conciliazione amministrativa della contravvenzione può essere eseguita, da parte del contravventore, mediante pagamento di una somma fissa in mano dell'agente o del funzionario che abbia accertato la contravvenzione.

Del pagamento eseguito deve essere rilasciata, dall'agente o funzionario, ricevuta distaccata da apposito bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco e di cui gli agenti ed i funzionari incaricati dell'accertamento delle contravvenzioni debbono essere provvisti.

La misura della somma fissa da pagarsi in via di conciliazione amministrativa in mano del verbalizzante per ciascuna specie di contravvenzione è stabilita con ordinanza della Giunta comunale, la quale può anche disporre che talune determinate contravvenzioni sieno escluse da tale forma di conciliazione amministrativa.

L'ordinanza della Giunta municipale deve essere pubblicata nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale.

La conciliazione amministrativa nei modi stabiliti dal presente articolo non è ammessa qualora esista una parte lesa dal fatto. In tale ipotesi il contravventore e la parte lesa debbono essere invitati a comparire dinanzi al sindaco o ad un suo dele-

gato, in un giorno determinato, per il tentativo di conciliazione a termini dell'artic. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e dell'art. 72 del R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2839.

Art. 3. — Nel caso in cui la contravvenzione sia contestata personalmente ed il contravventore non addivenga alla conciliazione a norma del 1.º comma dell'articolo precedente, o nel caso in cui si tratti di contravvenzione per la quale é esclusa tale forma di conciliazione amministrativa, sempre che la contravvenzione sia contestata personalmente, il verbale di contestazione tiene luogo dell'invito al contravventore a comparire dinanzi al sindaco, o ad un suo delegato, per la conciliazione.

Il termine per comparire dinanzi al sindaco o ad un suo delegato è di giorni 15 da quello del giorno in cui è contestata la contravvenzione.

L'obbligo della notificazione dell'invito a comparire dinanzi al sindaco o ad un suo delegato rimane fermo nel caso in cui la contravvenzione non sia stata contestata personalmente.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 4. — Decorsi giorni 15 da quello della contestazione della contravvenzione, nella ipotesi di cui al primo comma, o da quello della notificazione dell'invito a comparire dinanzi al sindaco, nella ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo precedente, qualora non sia intervenuta conciliazione amministrativa, il verbale di contravvenzione è trasmesso, a cura del sindaco, al pretore del mandamento per il procedimento penale.

Art. 5. — Il pretore, qualora ritenga di dovere pronunciare condanna, provvede mediante decreto penale anche nel caso in cui la contravvenzione importi la pena dell'arresto non oltre però i limiti di cui all'art. 226 della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 febbraio 1915, n. 148.

La procedura per decreto e l'eventuale opposizione rimangono regolate dal Codice di procedura penale.

Il decreto di condanna è però notificato con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per la opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.

Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto è dovuto un solo diritto a norma delle tariffe per gli ufficiali giudiziari.

Art. 6. — Il presente decreto entra in vigore il giorno 1.º agosto 1924 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—OVIGLIO

90. Aggiunta all'articolo 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, num. 2839, sulla riforma della legge comunale e provinciale e norme per l'applicazione degli articoli 1 e 75 comma 2.º del Regio decreto medesimo. (R. D. L. 23 maggio 1924 n. 798 pubb. Gazz. Uff. 30 maggio 1924 n. 127).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 1.º febbraio 1915, n. 148;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'applicazione dell'art. 1 e per la prima applicazione del 2.º comma dell'articolo 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, non è richiesta la deliberazione di cui all'art. 242, n. 1 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

All'art. 2 del predetto Regio decreto è aggiunto il seguente comma: « I primi segretari che siano stati già incaricati delle funzioni di consigliere, in applicazione dell'art. 5 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, continueranno, in via transitoria, ad eser-

citare tali funzioni anche agli effetti della loro partecipazione ai consessi giurisdizionali ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

b) Circolari

91. **Elezioni generali amministrative, rinvio** (C. M. I. 1.º maggio 1924 n. 15800, ai Prefetti).

Con R. decreto 27 corrente, attualmente in corso di pubblicazione, (1), viene disposto il rinvio al 1925 della rinnovazione generale ordinaria dei Consigli comunali ed è fatta riserva di stabilire successivamente i termini per la ricostituzione dei Consigli provinciali.

Al riguardo, anche in relazione ad analogo quesito proposto da alcuni Prefetti, si fa presente che, riferendosi il provvedimento alla rinnovazione generale ordinaria dei Consigli comunali, e cioè ai soli consigli che compiono nell'anno in corso il quadriennio di carica, nulla si oppone alla ricostituzione della rappresentanza elettiva nei comuni attualmente retti da Commissari regi o prefettizi e nei quali, per tanto, ove le SS. LL. ne riconoscano la opportunità, potranno essere convocati i comizi elettorali.

Come necessaria conseguenza del rinvio della rinnovazione generale ordinaria, il sovrano provvedimento stabilisce poi che, sino alla ricostituzione dei Consigli, rimanga pure sospesa la scadenza dalle rispettive cariche dei sindaci, assessori, presidenti e membri delle Deputazioni provinciali, nonchè dei componenti le

(1) Il R. D. è stato pubblicato nel B. A. anno 1924 pag. 97.

Commissioni la cui nomina spetti ai Consigli comunali e provinciali, disponendo altresì che le rinnovazioni totali o parziali, che avvengano per tali cariche nel periodo stesso, cessino di avere effetto con la rinnovazione dei consigli.

In proposito si avverte che tale disposizione non riflette i presidenti e gli uffici di presidenza dei Consigli Provinciali, alla cui rinnovazione dovrà, come di regola, procedersi nella 1.^a seduta della sessione ordinaria, nè le Congregazioni di carità, nei riguardi delle quali restano ferme le norme contenute all'articolo 3 del D. M. 11 febbraio 1924 (1).

Qualora pertanto i Consigli comunali non vi abbiano ancora provveduto, dovranno procedere subito alla nomina di loro competenza dei membri delle congregazioni predette, restando inteso naturalmente che la rinnovazione di esse, a termini del secondo comma dell'art. 3 del ricordato decreto 11 febbraio 1924, rimane rinviata alla sessione autunnale del 1925.

Infine, in relazione alla parte del decreto che si riferisce alla ricostituzione dei Consigli Provinciali, si richiamano le istruzioni già date con la circolare 20 febbraio u. s. numero 15900-1 per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2539, anche circa la necessità di compiere sollecitamente il lavoro preparatorio per l'attuazione del reparto dei consiglieri nelle nuove circoscrizioni elettorali provinciali, *avvertendo che per quelle che siano composte di più di un comune, dovrà nel provvedimento essere indicato anche il Comune capoluogo.*

Il Ministero confida che tale lavoro sia stato ormai completato, ma, nella eventualità che per alcune provincie siano tuttora in corso gli studi relativi, si fa invito ad ultimarli dando assicurazione al riguardo e si prega, non appena il provvedimento sarà adottato, di inviarne copia al Ministero.

p. Il Ministro — Finzi

(1) Vedi B. A. anno 1924 pag. 50.

Parte II.

Riforma della legge comunale e provinciale

(Atti dei comuni di ultima classe nei rapporti con le autorità di vigilanza e di tutela).

Ricordando che col 1.º luglio prossimo va in completa attuazione, meno che per pochi articoli (vedi tavola di raffronto a pag. 63) il R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, crediamo di fare cosa utile a intrattenerci sulla parte della riforma che tratta i rapporti tra i Comuni e le autorità di vigilanza e di tutela, per quanto riguarda i contratti, le deliberazioni, i bilanci e i conti.

Limitiamo il nostro studio ai comuni il cui Consiglio comunale è composto di 15 e di 20 membri, trovandosi in tale condizione tutti i comuni della nostra Provincia, ad eccezione di Angri, Cava dei Tirreni, Eboli, Mercato S. Severino, Nocera Inferiore, Pagani, Salerno, Sarno, Scafati.

Contratti — I comuni aventi da 15 a 20 consiglieri devono, come gli altri, procedere di regola alla stipulazione dei contratti con le formalità dei pubblici incanti, (1) a norma della legge sulla contabilità generale dello Stato del 18 novembre 1923 n. 2450 e relativo regolamento del 23 maggio 1924 n. 824, a meno che non vi sia espressa autorizzazione da parte del Sottoprefetto a che seguano a licitazione o trattativa privata (2).

Gli incanti e la stipulazione dei contratti devono seguire nell'Ufficio comunale, ad eccezione di quelli riguardanti vendite di tagli di boschi, che potranno essere esperiti presso la S. Prefettura qualora il Sottoprefetto lo ritenga conveniente (3).

Sui capitolati di appalto dovrà essere inteso il parere del Consiglio di Prefettura nel caso che il valore del contratto superi le lire 20 mila (4).

(1) R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839 art. 52, 1.º cap.

(2) Id. art. 52 penultimo cap.

(3) Id. art. 51.

(4) Id. art. 54.

Dalla formalità dei pubblici incanti sono però dispensati: a) i contratti il cui valore complessivo e giustificato non eccede le lire 5000; b) quando la spesa non superi annualmente lire 1000 ed il Comune non resti obbligato oltre 5 anni; c) quando l'affitto dei fondi rustici, fabbricati ed altri immobili non eccede le lire 5000 per la rendita complessiva e anni 3 di durata (1).

Tali contratti, che dovranno essere stipulati osservando la legge di contabilità sopra richiamata e le disposizioni delle leggi sul registro e bollo (2) non sono sottoposti alla formalità del visto del Sottoprefetto, ma di essi deve essere data notizia al Sottoprefetto entro 5 giorni dalla stipula, mediante un elenco in cui sieno indicati l'oggetto, l'ammontare e la durata del contratto, la forma di contrattazione seguita (cioè se asta pubblica, se licitazione o trattativa privata). Questo elenco deve trasmettersi in doppio originale ed essere sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale, che è responsabile della regolarità dell'invio e del contenuto di esso (3).

Il contratto indicato nell'elenco diviene esecutivo se l'elenco sia restituito con la firma del Sottoprefetto o qualora dalla Sottoprefettura non ne sia richiesta copia integrale nei 5 giorni dal ricevimento dello elenco al protocollo di detto ufficio. Nel caso della richiesta della copia, il contratto così domandato diviene egualmente esecutivo qualora il Sottoprefetto non abbia preso alcun provvedimento nei 30 giorni dal ricevimento (4).

I contratti eccedenti i valori indicati alle lettere a, b, c, non devono essere compresi nell'elenco di cui innanzi, ma devono essere trasmessi in copia integrale alla Sottoprefettura nel termine di 5 giorni dalla stipula. Essi non diventano esecutori che soltanto quando abbiano riportato il visto di legge (5).

Deliberazioni—1.º *Delib. che devono essere inviate in copia integrale.* Devono essere inviate al Sottoprefetto in copia integrale e distinta tutte le deliberazioni rese dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Municipale sottoposte all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa che riguardano, per i comuni di cui ci occupiamo, i seguenti affari (6):

1. Contrattazione di prestiti;

(1) R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839 art. 52 lettera e;

(2) R.R. DD. 30 dicembre 1923 n. i 3268 e 3269 pubb. Gazz. Uff. 17 maggio 1924 n. 117;

(3) R. D. 30 dic. 1923 n. 2839 art. 53, 2 e 3 cap.;

(4) Id. art. 53 ultimo cap.;

(5) Id. art. 53 primo cap.

(6) Id. art. 64.

2. Spese che vincolano i bilanci oltre i 5 anni;
3. regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;
4. locazioni e conduzioni oltre i 12 anni, quando non siano diretti a pubblici servizi;
5. acquisto di azioni industriali e impieghi di denaro;
6. alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico o di semplici titoli di credito o di azioni industriali;
7. la costituzione di servitù;
8. cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime;
9. l'introduzione dei pedaggi;
10. i regolamenti di uso e di amministrazione dei beni del comune e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso di opposizione degli interessati;
11. i regolamenti di edilizia e di polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni;
12. le cancellazioni di iscrizioni ipotecarie;
13. gli svincoli di cauzioni e il ritiro di capitali;
14. le liti riguardanti azioni sopra beni mobili ed immobili e le transazioni relative agli stessi, quando il valore di esse superi le lire duemila (1).

Parimenti devono essere inviate in copia integrale le deliberazioni dei detti consessi sulle quali la legge prescrive speciali approvazioni ed esame delle autorità di vigilanza e di tutela per il loro contenuto, delle quali sarebbe fuor di luogo fare la lunga enumerazione; quelle relative ai bilanci ed ai conti (2).

2.^o *Deliberazioni che non devono essere inviate* — Le deliberazioni, che riguardano la mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, non devono essere inviate nè in copia integrale, nè di esse occorre fare menzione nell'elenco al quale ora accennammo (3).

3. *Deliberazioni che vanno trasmesse con elenco* — Le altre deliberazioni, che non rientrano nei casi indicati innanzi, non devono essere trasmesse in copia integrale, ma devono essere comprese in un elenco, nel quale occorre indicare il numero d'ordine, il numero del registro delle deliberazioni, l'oggetto o riassunto della deliberazione. Tale elenco, distinto per le deliberazioni consiliari da quelle della giunta municipale, deve comprendere le delibe-

(1) R. D. 30 dic. 1923 n. 2839, art. 65;

(2) id. art. 62, cap. 7.

(3) id. art. 62, 2.^o cap.

razioni prese in una sola adunanza e deve essere sottoscritto dal sindaco e dal segretario, che del regolare invio e della esattezza di esso elenco è responsabile. L'elenco deve essere trasmesso al Sotto Prefetto in duplice esemplare, entro 8 giorni dall'adunanza e non mai prima che le deliberazioni siano state affisse all'albo pretorio a termine dell'art. 128 della legge com. e prov.

Le deliberazioni comprese nell'elenco diventano esecutive nel caso che l'elenco sia restituito firmato dal Sotto Prefetto oppure qualora siano trascorsi 5 giorni dal ricevimento dell'elenco al protocollo della Sotto-prefettura senza che sia pervenuta al Comune alcuna richiesta o provvedimento. Nel termine predetto di 5 giorni il Sottoprefetto, nel restituire l'elenco, può far richiesta di copia integrale di alcuna delle deliberazioni comprese nell'elenco stesso. La richiesta opera le sospensione di dritto della deliberazione che la riguarda, mentre le altre riportate nell'elenco stesso diventano esecutive (1).

Diventano parimenti esecutive le deliberazioni di cui si è richiesta copia integrale e le altre soggette a speciale approvazione dell'autorità di vigilanza, qualora nel termine di giorni 15 dal ricevimento di esse al protocollo della S. Prefettura il Sottoprefetto non ne pronunzi l'annullamento con suo decreto motivato o perchè siano state adottate in adunanza illegale o senza l'osservanza delle forme prescritte dalla legge o se con esse siano state violate disposizioni di legge. Per i bilanci il termine per l'annullamento è di giorni 30 (2).

Contro i provvedimenti del S. Prefetto i Consigli com. e gl'interessati possono ricorrere al Prefetto nel termine di giorni 15. Il provvedimento del Prefetto sul ricorso è *definitivo*, vale a dire che contro di esso non sono ammessi altri ricorsi gerarchici (3), ma si può sperimentare nel termine prescritto dalla legge o il ricorso innanzi ai consessi contenziosi o quello in via straordinaria al Re.

Le deliberazioni soggette a speciali approvazioni delle autorità di tutela non divengono esecutorie che soltanto dopo avvenuta l'approvazione (4).

R. RUGGI D'ARAGONA

(1) R. D. 30 dic. 1923, n. 2839 art. 62, 3.° cap. e seguenti.

(2) id. art. 62;

(3) id. art. 62, ultimo cap;

(4) id. art. 62, pen. cap.

Segue pag. 2 copertina fasc. 11-12.

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Parte I.

a) Leggi e decreti

96. **Deferimento ai Prefetti delle attribuzioni spettanti ai Sotto-Prefetti nei Comuni e per le Istituzioni pubbliche di beneficenza del primo Circondario.** (R. D. L. n. 1040, del 26 giugno 1924 pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 1924, n. 157).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduto l'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Finchè non saranno istituite le Sotto-Prefetture nei capoluoghi di Provincia, le attribuzioni affidate ai Sotto-Prefetti dai regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2839 (1), 2841 (2), 2889 e 3047, per i Comuni e per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del primo Circondario, continueranno ad essere esercitate dai Prefetti.

Contro i provvedimenti emanati dai Prefetti, a norma del comma precedente, è ammesso il ricorso previsto alla lettera b) dell'art. 113 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2839, al penultimo comma dell'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, all'art. 86, lettera c) del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, ed all'ultima parte dell'art. 15 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047.

(1) Riforma della legge com. e prov. v. B. A. anno 1924 pag. 49, 57, 63, 136, 138, 141.

(2) Riforma della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. v. B. A. anno 1924 pag. 50, 91, 116.

Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal 1° luglio 1924 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI

97. **Circolazione sulle strade ed aree pubbliche.** (Estratto del R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, pubb. G. U. 26 gennaio 1924 n. 22).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

(Omissis).

TITOLO V.

RESPONSABILITÀ E SANZIONI

CAPO 1.°—*Risarcimento dei danni*

Art. 79.

Responsabilità solidale del proprietario e del conducente dei veicoli

Il proprietario ed il conducente sono obbligati solidalmente a risarcire i danni prodotti a persone od a cose dalla circolazione dei veicoli, quando non provino che da parte loro si è avuta ogni cura nell'evitare che il danno si verificasse. Non possono in nessun caso considerarsi come danni per forza maggiore quelli cagionati da difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo

Art. 80.

Azioni per risarcimento dei danni

Le azioni per risarcimento dei danni prodotti a persone od a cose dai veicoli circolanti su strade od aree pubbliche, possono essere dal danneggiato promosse davanti l'autorità competente, nel luogo ove il danno si sia verificato, purchè non sian trascorsi due mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che ha prodotto il danno.

CAPO 2.° — *Sanzioni*

Art. 81.

Responsabilità civile per le contravvenzioni

Salvo quanto è disposto nell'art. 60 del Codice penale, è responsabile del pagamento dell'ammenda inflitta al conducente di autoveicoli anche il proprietario, qualora egli od un suo prossimo congiunto si trovi sul veicolo ovvero questo circoli per suo ordine o permesso. S'intendono « per prossimi congiunti » agli effetti delle presenti disposizioni il coniuge, gli ascendenti e i discendenti maggiori.

L'ordine o permesso sono presunti salvo al proprietario la dimostrazione contraria.

Agli effetti delle disposizioni del presente articolo e dei successivi, quando si tratti di autoveicoli o di rimorchi, è proprietario colui che è iscritto per tale qualità nei registri della Prefettura, quando non sia stato possibile identificarlo con sicurezza all'atto dell'accertamento della contravvenzione.

Art. 82.

Casi in cui le pene vengono aumentate

Le pene comminate per le contravvenzioni nel presente decreto devono essere inflitte nel massimo e possono sorpassarlo fino a raggiungere il doppio, senza il limite indicato nell'art. 24 del Codice penale :

1.° in caso di recidiva specifica entro 12 mesi dalla precedente condanna;

2.° se il contravventore si sia servito di un veicolo che non gli apparteneva o senza l'autorizzazione di chi aveva il diritto di disporne;

3.° se la contravvenzione sia connessa con un delitto o con altra contravvenzione per la quale non sia ammissibile la oblazione;

4.° quando la contravvenzione sia connessa con quella preveduta nell'art. 26 del presente decreto per non avere il condu-

cente ottemperato all'ordine di fermarsi o per avere reso impossibile, trasgredendo agli obblighi impostigli nel detto articolo, l'immediato accertamento della contravvenzione.

Nei casi contemplati nel presente articolo la sospensione dall'esercizio della professione da infliggere a norma della prima parte dell'art. 35 del Codice penale, non può essere inferiore a mesi due.

Art. 83.

Accertamento dalle contravvenzioni; competenza a giudicare

La prevenzione e l'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni stabilite nel presente decreto, in qualunque luogo si verificchino, spetta:

1.° ai funzionari dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili e a quelli del Genio civile e degli Uffici tecnici delle Provincie;

2.° ai funzionari tecnici e agli agenti dei Comuni;

3.° agli agenti giurati dello Stato e delle Provincie e agli agenti ferroviari e tramviari indicati nell'art. 166 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447;

4.° agli ufficiali e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, secondo norme da determinarsi con speciale regolamento;

5.° agli ufficiali e agenti in genere della forza pubblica.

Per accertare le contravvenzioni, quando trattisi di veicoli in corsa o di animali montati, i detti funzionari ed agenti devono intimare nel modo più evidente ai conducenti di fermarsi ed agitare in alto le braccia, a meno che non osti materiale impossibilità.

La cognizione delle contravvenzioni predette spetta in ogni caso al pretore.

Art. 84.

Conciliazione

Non si procede contro chi essendo stato colto in contravven-

zione alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia comminata l'ammenda in misura non superiore nel massimo a L. 200, versi immediatamente la somma di L. 25 quando sia conducente di autoveicoli, e L. 10 negli altri casi, al funzionario od agente che accerta la contravvenzione. Questi ne rilascia ricevuta staccandola da apposito bollettario.

Art. 85.

Redazione dei processi verbali di contravvenzione

Quando non possa o non abbia avuto luogo la conciliazione preveduta nell'articolo precedente, viene redatto processo verbale di accertamento della contravvenzione, il quale deve contenere:

- 1.° il giorno ed il luogo in cui fu esteso;
- 2.° il nome, cognome, qualità e residenza del verbalizzante;
- 3.° il luogo, il giorno e l'ora in cui la contravvenzione fu elevata, le circostanze atte a qualificarla, nonchè le prove o gli indizi a carico del contravventore;
- 4.° il nome, cognome, la nazionalità e il domicilio del contravventore;
- 5.° le dichiarazioni che il contravventore chieda che siano inserite nel processo verbale anche in ordine alla non avvenuta conciliazione, quando ne sia il caso;
- 6.° gli estremi della licenza di circolazione, delle patenti di abilitazione, o dei documenti equipollenti per gli autoveicoli e, qualora il contravventore non sia il proprietario, anche il nome e cognome, la nazionalità ed il domicilio di questi. In mancanza di tali dati è sufficiente l'indicazione della targa di riconoscimento. Quando manchi anche la targa, o sia occultata, o per qualsiasi causa riesca illeggibile al momento della contravvenzione, sono indicate tutte le possibili caratteristiche del veicolo.
- 7.° il modo e la forma delle intimazioni fatte, con speciale dettagliata menzione delle ragioni e delle circostanze che hanno eventualmente impedito di intimare al contravventore di fermarsi.

Art. 86.

Trasmissione e comunicazione dei processi verbali di contravvenzione

Quando il conducente abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e in questo come in ogni altro caso abbia reso possibile l'immediato accertamento della contravvenzione, l'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato una contravvenzione punibile con la sola pena pecuniaria nei casi in cui è ammessa l'obblazione, deve nel termine perentorio di giorni trenta dalla data del commesso reato trasmettere copia del processo verbale al contravventore e, nei casi preveduti nell'art. 81, anche al proprietario, sia a mezzo di uno degli agenti indicati nell'art. 83, sia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine per tali comunicazioni non è perentorio quando il conducente od il proprietario non risiedono nel Regno.

Valgono all'uopo le norme in vigore per la notificazione a mezzo della posta degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertata la contravvenzione.

Tali comunicazioni si intenderanno in ogni caso come validamente eseguite quando siano state fatte alla residenza dei destinatari, quale risulti dalle indicazioni date dal conducente, o dal proprietario od in mancanza da quelle rilevate dai registri di immatricolazione esistenti presso gli uffici di Prefettura o Municipali.

Nei casi preveduti nella prima parte del presente articolo non appena pervenute le ricevute di ritorno o le relazioni degli agenti che hanno consegnato le copie, l'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la contravvenzione, trasmette al pretore, per il procedimento, l'originale del processo verbale insieme con i documenti che attestino le eseguite comunicazioni.

In ogni altro caso, l'originale del processo verbale è trasmesso senz'altra formalità al pretore subito dopo la sua redazione.

Art. 87.

Oblazione volontaria

Per le contravvenzioni per cui sia comminata la sola pena pecuniaria, quale ne sia il massimo, l'imputato può far cessare il corso dell'azione penale, a norma dell'art. 101 del Codice penale, pagando entro il termine di un mese da quello della comunicazione del processo verbale, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento, comprese quelle occorse per le comunicazioni del processo verbale a norma dell'articolo precedente.

L'oblazione si esegue mediante versamento presso gli uffici del registro o se si tratti di contravvenzione ai regolamenti comunali, nelle casse del Comune della somma relativa, su presentazione, quando ne sia il caso, di un certificato del cancelliere della Pretura attestante le spese occorse.

Art. 88.

Casi nei quali non sono ammesse la conciliazione e l'oblazione

La conciliazione e l'oblazione, disciplinate negli articoli precedenti, non sono ammesse quando si siano verificate le circostanze per le quali debbono essere aumentate le pene a norma dell'art. 82. L'oblazione non è inoltre ammessa per le contravvenzioni prevedute nell'art. 26, circa gli obblighi verso i funzionari od agenti incaricati dell'esecuzione del presente decreto, e nell'art. 42 per chi circoli senza licenza di circolazione.

Qualora tuttavia la conciliazione avesse avuto luogo o fosse stato eseguito il versamento a titolo di oblazione, l'azione penale ha corso e le somme pagate rimangono, per il caso di condanna, a garanzia della riscossione delle ammende e delle spese processuali.

Art. 89.

Procedura per decreto

Trascorso il termine di un mese indicato nell'art. 87 senza

che l'oblazione abbia avuto luogo, ovvero anche prima, quando l'oblazione non sia ammessa, il Pretore che in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni compiute ritenga di dovere pronunciare condanna, vi provvede mediante decreto penale a norma dell'art. 298 del Codice di procedura penale, senza limite di somma. Se era obbligatorio provvedere alle notificazioni e queste non furono eseguite, il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere.

Nei casi in cui era ammessa l'oblazione e il pretore ritenga di dover pronunciare decreto di condanna, la pena da infliggere non potrà essere inferiore alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, quale sia l'ammontare della pena così risultante, a meno che ricorrano circostanze per le quali il fatto risulti di particolare tenuità.

Tale disposizione si applica anche quando in seguito ad opposizione si proceda a dibattimento.

Nel decreto di condanna è disposto, nei casi preveduti nel presente decreto, il ritiro della patente a condurre autoveicoli, o in genere, quando ne sia il caso a norma del Codice penale, la sospensione dall'esercizio della professione.

Nello stesso decreto il pretore provvede in ordine alla responsabilità solidale del proprietario per il pagamento dell'ammenda. Quando debba procedere a dibattimento, ne ordina d'ufficio la citazione.

Art. 90.

Provento delle conciliazioni, oblazioni ed ammende

Il provento netto delle conciliazioni, oblazioni e condanne alla pena pecuniaria è devoluto allo Stato se trattasi di contravvenzioni al presente decreto accertate dai funzionari od agenti, indicati nei nn. 1, 3, 4 e 5 dell'art. 83; è devoluto per metà allo Stato e per metà ai Comuni, se le dette contravvenzioni siano state accertate dai funzionari tecnici o dagli agenti dei Comuni; ed è devoluto ai Comuni se trattasi di contravvenzioni ai regolamenti che essi hanno facoltà di emanare a norma dell'articolo

seguinte e con le sanzioni autorizzate dalla legge comunale e provinciale.

Sul provento delle conciliazioni, oblazioni e condanne alla pena pecuniaria spetta al funzionario od all'agente, il quale ha accertato la contravvenzione, la compartecipazione del quinto se si tratta di conciliazione, e del decimo in ogni altro caso.

E' in facoltà dei Comuni stabilire che la riscossione delle ammende comminate per le contravvenzioni ai propri regolamenti abbia luogo con la procedura prescritta per la esazione dei tributi ed a mezzo degli organi a ciò destinati. In tal caso la lista dei contravventori insolubili deve essere comunicata mensilmente al pretore per la conversione delle relative pene pecuniarie a norma dell'art. 569 del Codice di procedura penale.

TITOLO VI.

REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 91.

Competenze

E' data facoltà ai Comuni di emanare regolamenti allo scopo di dettare le norme di cui è fatto richiamo in singole disposizioni del presente decreto e ogni altra norma relativa in genere alla circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni, nell'interno degli abitati, in quanto le esigenze della viabilità lo richiedano e purchè tali norme non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto. Tali regolamenti devono essere preventivamente comunicati al Ministero dei lavori pubblici.

Alle contravvenzioni in essi stabilite sono applicabili le norme sancite nel titolo precedente.

Art. 92.

Limitazioni

Qualora i Comuni ritengano di stabilire per gli autoveicoli limitazioni generali o parziali di velocità, questa non potrà essere determinata in misura inferiore ai 15 km. all'ora. In tali casi

saranno disposte le occorrenti segnalazioni mediante cartelli indicatori.

Dai Comuni non potranno essere richiesti nuovi accertamenti intesi a verificare il concorso dei requisiti di idoneità tecnica per i conducenti di autoveicoli in servizio da piazza.

Non potranno inoltre i Comuni prescrivere che la circolazione degli autoveicoli nel proprio territorio sia subordinata a verifiche di carattere tecnico. Qualora i loro funzionari od agenti ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la licenza di circolazione, ne faranno denuncia al Circolo ferroviario d'ispezione agli effetti dell'art. 49.

Rimane tuttavia in facoltà dei Comuni il dettare prescrizioni per quanto concerne il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli destinati al servizio da piazza.

TITOLO VII.

ENTRATA IN VIGORE

DEL DECRETO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 93.

Entrata in vigore

Il presente decreto entrerà in vigore al 1.º marzo 1924.

Rimangono abrogati: il Regolamento approvato con R. decreto 16 dicembre 1897, n. 540, il Regolamento approvato con R. decreto 8 gennaio 1906, n. 24, per la parte che si riferisce alla circolazione, la legge 30 giugno 1912, n. 739, il Regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1914, n. 811, il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1453, il R. decreto 31 ottobre 1915, n. 1716, il primo capoverso dell'art. 2 del R. decreto 20 settembre 1922, n. 455, il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1682 e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti sulla circolazione delle ferrovie e tramvie nei tratti di strada ordinaria, salvo che ne sia fatta espressa menzione nel presente decreto.

Art. 94.

Disposizioni transitorie

Gli automobili, che all'entrata in vigore del presente decreto superino la larghezza massima indicata nel secondo capoverso dell' art. 14, ma non quella indicata nella prima parte del detto articolo, potranno continuare a circolare per cinque anni.

I veicoli a trazione animale ed i rimorchi di autoveicoli che alla entrata in vigore del presente decreto siano sprovvisti di freno, devono essere completati di tale meccanismo entro sei mesi dalla data stessa.

I conducenti di autoveicoli, i quali alla data della pubblicazione del presente decreto si trovino regolarmente muniti di patente di abilitazione sia di primo che di secondo grado, continueranno ad esercitare la loro professione anche quando non si trovino nelle condizioni prevedute nel decreto medesimo. Tuttavia si procederà ugualmente alla revoca delle patenti quando da eventuali visite individuali o dalle visite collettive periodiche venga a risultare che i titolari siano privi dei prescritti requisiti fisici o psichici ovvero quando si siano resi immeritevoli per fatti di indegnità morale sopravvenuti dopo la entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—CARNAZZA—DIAZ—REVEL—
DE STEFANI—OVIGLIO—COLONNA DI
CESARÒ—CORBINO.

98. **Modificazione dell'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino.** (R. D. L. del 23 maggio 1924 n. 851 pubb. G. U. 5 giugno 1924, n. 132).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto il Nostro decreto 12 luglio 1923, n. 1510, col quale si è provveduto al riordinamento dell'imposta generale sul consumo del vino ecc.;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Con effetto dal 1.º luglio 1924 l' aliquota dell' imposta generale sul consumo del vino, di cui al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1510, è ridotta a L. 15 per ettolitro.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI

99. Norme sulle autorizzazioni governative agli Enti ecclesiastici per compiere atti e contratti costituenti alienazioni. (R. D. 3 giugno 1924 n. 985 pubb. G. U. giugno 1924 n. 151).

VITTORIO EMANUELE III. ecc.

Visto l'art. 434 del Codice civile;

Visto il R. decreto 1.º agosto 1920, n. 1079; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le istanze dirette ad ottenere l' autorizzazione governativa per gli atti e contratti di qualunque specie costituenti alienazione di beni mobili ed immobili, che appartengono a qualsiasi istituto ecclesiastico del Regno ed alle maramme delle Province siciliane, debbono essere presentate all' economato generale dei benefici vacanti del distretto, nel quale ha sede il corpo morale contraente, da chi ne ha l' amministrazione.

Ove però si tratti di fabbricerie, opere ed amministrazioni parrocchiali e di altri istituti congeneri, le istanze dovranno essere presentate al Prefetto della Provincia.

Per gli effetti di questo articolo si considerano tra gli atti e contratti per i quali è necessaria l' autorizzazione governativa, oltre alle vendite ed alle permutate, le concessioni in enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di censi o di canoni, le costituzioni di servitù passive o le rinuncie a servitù attive, i

mutui, le transazioni, gli atterramenti di piante di alto fusto, le costituzioni di ipoteca, i consensi alla cancellazione d'iscrizioni ipotecarie, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni di beni immobili oltre il termine di nove anni, le liti attinenti alla consistenza patrimoniale degli enti ed ogni altro atto o contratto eccedente la semplice amministrazione.

Art. 2.

L'economista generale od il Prefetto, secondo che la istanza sia presentata all'uno od all'altro ai termini del precedente articolo, invia l'istanza medesima con avviso motivato al competente procuratore generale del Re, il quale, raccolte le necessarie informazioni, le trasmette col proprio parere e coi documenti che la corredano, al Ministero della giustizia e degli affari di culto, salvo quanto è disposto nei successivi articoli 5 e 6.

Art. 3.

Il Ministero della giustizia e degli affari di culto provvede sulla relazione del procuratore generale, concedendo o negando la chiesta autorizzazione.

Art. 4.

La deliberazione del Ministero deve essere preceduta da voto del Consiglio di Stato ogni qualvolta per motivate ragioni di urgenza o di evidente utilità si chiedi la vendita a trattativa privata di beni mobili od immobili di valore eccedente le L. 75,000.

Deve parimenti precedere il voto del Consiglio di Stato ogni qualvolta si tratti di vendita di beni a licitazione privata per un valore capitale eccedente le L. 150,000 od ai pubblici incanti per un valore capitale eccedente le L. 200,000, oppure di alcuno degli altri atti o contratti indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, se il valore eccede le L. 300,000, eccettuato il caso che essi si compiano in forza di disposizioni tassative di leggi o di sentenze passate in cosa giudicata.

Art. 5.

E' delegata ai procuratori generali sull'avviso conforme dell'economista generale o del Pretetto, l'autorizzazione alla vendita di beni mobili od immobili, previo esperimento dell'asta pubblica, per un valore non eccedente le L. 100,000, come pure l'autorizzazione, entro i limiti della somma sopra designata, a tutti gli atti o contratti indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 1.

Nei casi di urgenza o di evidente utilità, i procuratori generali possono autorizzare le alienazioni di beni mobili od immobili a licitazione o a trattativa privata, purchè il valore capitale non ecceda le L. 20,000.

Art. 6.

E' delegata inoltre ai procuratori generali, sull'avviso conforme dell'economista generale, l'autorizzazione alle vendite mediante pubblici incanti ed agli altri atti o contratti indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 1 nell'interesse dei benefici vacanti o sottoposti a sequestro, purchè il valore capitale non ecceda le L. 25,000, ovvero le L. 10,000 se le vendite avvengono a licitazione o a trattativa privata.

Art. 7.

I provvedimenti dei procuratori generali nei limiti indicati negli articoli precedenti hanno lo stesso effetto dell'autorizzazione governativa.

Ogni qualvolta però essi intendessero adottare una risoluzione difforme dall'avviso espresso dall'economista generale o dal Prefetto, dovranno riferirne al Ministero per i definitivi provvedimenti.

Art. 8.

Per la vendita ai pubblici incanti dei beni mobili od immobili dovranno osservarsi le formalità prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato, salvo le speciali deroghe da stabilirsi nei singoli decreti di autorizzazione.

Art. 9.

E' data facoltà agli interessati di produrre ricorso al Ministero della giustizia e degli affari di culto avverso le deliberazioni negative dei procuratori generali.

Nei casi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge è salvo il ricorso alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato a termini dell'art. 22 della legge 17 agosto 1907, n. 538 (testo unico), modificata con R. decreto 30 dicembre 1923, num. 2841; e nel caso di diniego di autorizzazione a stare in giudizio, è altresì salvo il ricorso anche nel merito a termini dell'art. 23, n. 7 della legge stessa.

Art. 10.

E' abrogata ogni disposizione generale o speciale sulle materie per le quali provvede il presente decreto.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI—OVIGLIO

b) Circolari

100. Applicazione del R. D. L. 22 maggio 1924 sul riordinamento degli usi civici. (C. M. E. N. 5 giugno 1924 Div. IV n. 10154 ai Sindaci del Regno).

Il R. Decreto Legge 22 maggio 1924 n. 751 per il riordinamento degli usi civici nel Regno assegna il termine di due anni dalla sua pubblicazione entro cui i Comuni, le Associazioni Agrarie ed ogni altro interessato sono obbligati, a pena di decadenza, a presentare le istanze dirette ad ottenere il riconoscimento di usi civici pretesi e non esercitati, l'accertamento e la liquidazione di quelli riconosciuti od esercitati, e la revindica e reintegrazione di terre illegittimamente sottratte al patrimonio comune.

Perciò le Amministrazioni dei Comuni e delle Associazioni Agrarie debbono prendere in tempo utile le deliberazioni relative

alle istanze che, nell'interesse dei propri amministrati, cittadini utenti e partecipanti, intendono proporre ai Commissari per la liquidazione degli usi civici, istituiti col mentovato decreto, ai quali in prime cure spetta decidere intorno alle istanze stesse.

A questi Commissari è stato altresì affidato l'altro importante compito di accertare la consistenza del patrimonio dei Comuni e delle Associazioni Agrarie soggette all'esercizio degli usi civici e provvedere alla sua definitiva destinazione ed utilizzazione.

A rendere spedita anche per questo lato l'azione dei Commissari si fa largo affidamento sullo spontaneo concorso delle Amministrazioni, le quali nell'atto stesso che delibereranno sulle istanze da presentare allo scopo anzidetto, dovranno formulare un preciso elenco dei loro beni di uso civico, designando per ciascuno la ubicazione, la estensione, il valore, la qualità, la provenienza, l'attuale destinazione, e quella che eventualmente potrebbe ad essi darsi a maggior vantaggio della popolazione utente.

Il volenteroso concorso per agevolare l'attuazione sollecita del decreto legge, che tende soprattutto con la risoluzione delle annose questioni di uso civico a compiere opera di pacificazione sociale e di miglioramento economico delle popolazioni, costituisce un preciso dovere delle Amministrazioni, sia per l'obbligo che ad esse incombe di tutelare gl'interessi dei cittadini utenti, sia per evitare l'aggravio di spese, che ricadrebbero su di esse, per quegli studi e ricerche che i Commissari, i quali agiscono di ufficio, dovrebbero disporre per accertare la esistenza e consistenza dei diritti civici e del patrimonio comune, nel caso che le Amministrazioni non vi ottemperassero.

In conseguenza debbono invitarsi le singole Amministrazioni dei Comuni e delle Associazioni Agrarie a corrispondere alle richieste contenute nella presente circolare entro tutto l'anno corrente, periodo abbastanza largo perchè esse possano con diligenza prendere le occorrenti deliberazioni. Di queste, oltre che all'autorità tutoria amministrativa, una copia sarà trasmessa al Com-

missario della rispettiva regione, ed altra copia a questo Ministero.

Piacciole assicurarmi ricevuta della presente, e disporre perchè essa sia portata a conoscenza di tutte le Amministrazioni dei Comuni e delle Associazioni Agrarie, comunque denominate, di codesta provincia.

per Il Ministro
F.to: SERPIERI

101. **Rabbia canina-Profilassi.** (C. P. S. 14 giugno 1924 n. 14460 Div. V ai Sindaci).

Per corrispondere ad analoghe premure del Ministero dello Interno, prego la S. V. di curare che siano con ogni rigore attuate costà le misure precauzionali contro la rabbia canina e specialmente quelle riguardanti l'accalappiamento e la distruzione dei cani randagi o sprovvisti di museruola.

Richiamo l'attenzione di V. S. sui relativi atti della Prefettura riepilogati con la circolare n. 27150 del 7 settembre 1923 pubblicata a pagina 214 del bollettino amministrativo dell'anno 1923.

Ho disposto efficace servizio ispettivo per rilevare eventuali infrazioni alle disposizioni emanate e conseguenti responsabilità.

Verificandosi costà eventuali casi accertati o sospetti di rabbia, compresi i casi di morsicature inferte a persone da cani sospetti, V. S. ne darà sollecita comunicazione a quest'ufficio ed ai Comuni limitrofi a codesto, adottando le misure prescritte,

per Il Prefetto—CONTI

102. **Colonie profilattiche.** (C. P. S. 10 giugno 1924 n. 1957 Gab. ai Sindaci).

Gli ottimi risultati ottenuti nelle condizioni di salute dei bambini della Provincia, che nell'estate del decorso anno furono inviati alla Colonia marina di Torre Angellara, consigliano di estendere al maggior numero di essi il beneficio dell'ammissione

alla Colonia. Ma, per far ciò, occorrono mezzi in larga misura: mezzi, che potranno aversi a disposizione solo se le Amministrazioni comunali sentiranno il dovere di contribuire con un sussidio annuale allo incremento della provvida ed altamente filantropica istituzione.

Quei Comuni, che non abbiano già stanziato nel bilancio apposite somme, potranno, per l'esercizio in corso, provvedere alla erogazione del contributo anche mediante prelevamento dalle impreviste, ovvero mediante un'operazione di storno.

Vorranno inoltre tutti i Comuni tener presente l'appello loro rivolto dai miei egregi predecessori con le circolari del 10 aprile 1922 e 27 maggio 1923, e cioè che una parte delle somme, che si spendono per feste civili e religiose, fosse devoluta a vantaggio dei poveri bimbi malati, onde impedire che essi divenissero preda della tubercolosi.

Resto in attesa di conoscere, non più tardi del 1.º luglio, lo importo della somma che codesta Amministrazione ha per tale nobile scopo deliberato di erogare e di quella raccolta fra i generosi che in codesta cittadinanza non difettano.

Rammento infine che i contributi dovranno essere inviati, mediante vaglia, al Cassiere del Banco di Napoli, indicandovi chiaramente le generalità del mittente e lo scopo dell'invio. Contemporaneamente prego dare avviso a questa Prefettura di tale invio, onde assicurarne ricezione.

Il Prefetto — Solmi

103. **Movimento di monticazione di animali pecorini e caprini.** (Decreto P. S. 27 giugno 1924 n. 15769).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Vista la lettera del Ministero dell'Interno del 30 maggio corrente anno n. 24403 con la quale si dispone che sia disciplinato il movimento di monticazione degli animali, agli effetti sanitari, in modo che la partenza dei greggi infetti o sospetti av-

venga quando tutti i greggi delle varie provenienze abbiano raggiunti i pascoli di destinazione;

Vista la propria ordinanza n. 12850 del 28-4-1923 con la quale fu disposto che per la monticazione di animali pecorini o caprini i proprietari debbono munirsi del certificato di sanità Modello 6 che per lo spostamento degli animali infetti o sospetti i proprietari stessi debbono ottenere speciale autorizzazione Prefettizia;

Considerato che nella Provincia sono attualmente in atto focolai di afta epizootica e di vaiolo ovino.

Presi accordi coi Prefetti delle Provincie limitrofe;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria del 10-5 1914 Num. 533.

DECRETA

Sono mantenute in vigore nel corrente anno e fino a nuova disposizione le norme contenute nella suindicata ordinanza Prefettizia n. 12850 del 28-4-1923 circa la monticazione degli animali;

E' fissato come termine per lo spostamento e pel raggiungimento della località di destinazione dei greggi sani destinati alla monticazione, il giorno 30 giugno, in modo che con detto giorno deve cessare il movimento dei greggi sani per poter poi autorizzare, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 12 del Regolamento di polizia veterinaria, la partenza dei greggi infetti o sospetti o di quelli colpiti da infestioni.

Di ogni autorizzazione che sarà rilasciata per lo spostamento di greggi malati o sospetti destinati ad altre Provincie sarà data sollecita comunicazione telegrafica ai Prefetti delle Provincie di destinazione. E' vietata la immissione in questa Provincia di greggi infetti o sospetti il cui arrivo non sia stato pronunciato telegraficamente dalla Prefettura della Provincia di partenza.

Le autorità sanitarie e gli agenti della forza pubblica sono incaricati per la esecuzione del presente decreto.

Il Prefetto — **Selmi**

104. **Diritto fisso macellazione bovini.** (C. P. S. 14 luglio 1914 n. 16607 Sanità).

Con circolari n. 3386, n. 5950 del marzo 1921, n. 33435 del gennaio 1922, pubblicate rispettivamente a pag. 153 anno 1920 del Bollettino Amministrativo di questa Provincia, a pag. 97 di quello del 1921 e a pag. 14 di quello del 1922, richiamai l'attenzione delle SS. LL. sul R. Decreto 15 aprile 1920, n. 577 che stabilisce un contributo fisso di lire 5,00 per ogni capo bovino sottoposto a macellazione, indipendentemente da ogni altro onere in vigore. E poichè a quella data, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832 e nell'art. 1 del D. L. 9 settembre 1917, n. 1598, gravava il diritto fisso di lire 4,00 per ogni bovino portato alla macellazione sprovvisto di denti incisivi da adulto, ne consegue che dalla data stessa i Comuni avrebbero dovuto versare per le macellazioni effettuate in ciascuno di essi complessivamente lire 9,00 per ogni capo bovino privo di denti incisivi d'adulto e lire 5 per ogni capo bovino con denti incisivi da adulto.

Ritenendosi che non tutti i Comuni di questa Provincia si siano attenuti alle suindicate disposizioni ed occorrendo pertanto provvedere al recupero delle somme versate in meno, per corrispondere ad analoghe premure dell'Intendenza di Finanza, prego la S. V. di trasmettere all'Intendenza stessa i prospetti delle macellazioni bovini, (taurini e bufalini) effettuate costà distinti per trimestri a decorrere dal 1.º luglio 1920. In ciascuno di detti prospetti trimestrali dovrà essere indicato il numero complessivo dei capi bovini, (taurini e bufalini) macellati nel trimestre, distinguendo il numero di quelli macellati privi di denti incisivi di adulto dal numero di quelli macellati con denti incisivi da adulto.

Gradirò un cenno di assicurazione con l'indicazione della data e del numero dell'avvenuta trasmissione dei prospetti all'Intendenza di Finanza di questa città.

per Il Prefetto — CONTI

Parte II.

Riforma della legge comunale e provinciale.

(Atti dei comuni di ultima classe nei rapporti con le autorità di vigilanza e di tutela)

Continuando la breve esposizione delle disposizioni del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839 andate in attuazione col 1° luglio corrente (1) ci intratterremo qui della parte della riforma, che tratta dei rapporti tra i comuni di ultima classe (che hanno il Consiglio di 15 e 20 membri) e le autorità di vigilanza e di tutela, per quanto riguarda i bilanci e i conti.

Bilanci — Nulla è mutato circa la materiale forma dei bilanci e della deliberazione consiliare che li approva, nè per quanto riguarda la loro approvazione per parte della autorità di vigilanza, nel caso che al bilancio è applicata una sovrimposta non eccedente il limite legale. La deliberazione, che approva il bilancio, insieme allo schema di bilancio ed agli allegati, deve essere trasmessa in copia integrale (2) al S. Prefetto, il quale, ove riscontri che vi siano motivi per l'annullamento, deve emettere il relativo decreto nel termine di 30 giorni dal ricevimento degli atti al protocollo della Sottoprefettura, senza di che il bilancio diventa esecutivo (3).

Autorizzazione all'eccedenza della sovrimposta — La deliberazione deve essere presa con le speciali forme e va soggetta alla speciale pubblicazione indicata nei due primi comma dell' art. 310 della legge com. e prov. ed è sottoposta, insieme col bilancio, alla Giunta Prov. Amm., la cui decisione deve essere pubblicata per copia per 8 giorni all'albo pretorio comunale. Contro il provvedimento della G. P. A. è ammesso ricorso al Ministero del-

(1) Vedi B. A. anno 1924 pag. 141.

(2) Vedi R. D. 30 dic. 1923 n. 2839 art. 62 comma 7.

(3) id. art. 62 comma 9.

l'Interno e possono ricorrere il Consiglio comunale interessato, il Prefetto e qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione consiliare autorizzante l'eccedenza della sovrimposta. Il decreto del Ministero è provvedimento definitivo e contro di esso è ammesso soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (1). Per quant'altro restano ferme le disposizioni dell'art. 310 della legge com. e prov. e quelle delle altre leggi in detto articolo richiamate.

Spese facoltative -- Le deliberazioni circa le spese facoltative, consentite dagli articoli 313, 314 e 316 della legge, quando le sovrimposte comunali eccedono il limite legale, devono essere prese con la speciale maggioranza consiliare indicata nell'art. 190 N. 1 della legge, in unica lettura, essendo stato abrogato espressamente il N. 2 di tale articolo (2). L'autorizzazione a mantenere ed inscrivere nel bilancio tali spese, come pure quella che riguarda le nuove e maggiori spese facoltative, che, nei casi indicati nell'art. 313 della legge, venissero deliberate nel corso dell'esercizio finanziario (3), è data dalla Giunta Prov. Amm. Valgono per la speciale pubblicazione della decisione tutoria e per i ricorsi quanto si è detto innanzi per l'autorizzazione all'eccedenza della sovrimposta.

Conti — *Adempimenti del tesoriere* — Ferme restando le disposizioni dell'art. 219 del reg. com. e prov. circa la forma e documentazione del conto, questo per la riforma della legge com. e prov. (4) deve essere reso dal Tesoriere nel termine di 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferisce. Ove questo termine decorra infruttuosamente, il Sottoprefetto ordina la compilazione di ufficio del conto a spese del tesoriere e che è eseguita con le modalità dell'art. 222 capoverso del Reg. com. e prov.

(1) Vedi R. D. 30 dic. 1923 n. 2839 art. 97 comma 4 e segg.

(2) id. id. art. 55.

(3) id. id. art. 98.

(4) id. id. art. 99.

Adempimenti del Comune — Il conto come innanzi presentato dal tesoriere o fatto compilare di ufficio dall'autorità di vigilanza, dopo l'esame dell'ufficio comunale, passa all'esame dei revisori dei conti. Questi, nel numero indicato dall'art. 220 del regolamento, vengono eletti col procedimento stabilito dall'art. 34 della legge com. per la commissione elettorale com. nella sessione di autunno fra i consiglieri estranei ai componenti della Giunta Municipale, cui si riferisce il conto (1).

Il Consiglio com. non prima di un mese dalla presentazione del conto, ma non oltre la prima sessione ordinaria dopo la presentazione, deve discutere il conto. Tanto il Sindaco, quanto gli altri membri della giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione ancorchè scaduti dall'ufficio e se tuttora consiglieri non possono prendere parte alla votazione, ma si computano nel numero legale per la validità dell'adunanza. (2)

Se la discussione ed esame del conto non avviene nel cennato termine, l'esame del conto è deferito al Sottoprefetto, che lo esegue a mezzo di un commissario in sostituzione del Consiglio. (3)

Della deliberazione consiliare o di quella commissariale di approvazione del conto deve essere data notizia al tesoriere con notifica a mezzo del messo comunale, nel caso che porti variazioni nel carico e nel discarico, con invito a prenderne cognizione entro 30 giorni nella segreteria del Comune, insieme col conto, con la relativa deliberazione consiliare e con tutti i documenti che ne fanno parte. Uguale notifica deve essere fatta agli amministratori, che fossero stati designati responsabili nell'esame del conto.

Oltre a ciò il Sindaco, a mezzo di avviso pubblicato all'albo pretorio e nei luoghi consueti per la pubblicità, dà notizia al pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria.

Nel termine di 30 giorni dalla suddetta notifica e pubblicazione il tesoriere, gli amm. designati responsabili e qualunque contribuente possono presentare in iscritto, in carta semplice, le loro deduzioni o i loro ricorsi.

Scaduto il cennato termine, il conto è trasmesso alla Sottoprefettura senza i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa, qualora non siano state presentate deduzioni o difese e

(1) R. D. 30 dic. 1923 art. 23.

(2) id. id. art. 24;

(3) id. id. art. 99, comma 4.

con tali documenti, ove tali deduzioni o difese sieno state presentate.

Adempimenti della Sottoprefettura — Sono limitati, come innanzi si è detto, a disporre l'invio di un commissario per la formazione del conto, qualora non vi provveda il tesoriere nel termine assegnato, e all'invio di un commissario per l'esame ed approvazione del conto in sostituzione del Consiglio comunale inadempiente.

Adempimenti della Prefettura — Ricevuti tutti gli atti dal Sottoprefetto, l'Ufficio di Prefettura, in base agli elementi di cui dispone e che può richiedere all'amm. comunale, accerta in via sommaria l'esatto riporto sul conto del fondo di cassa e dei residui di quello precedente, l'integrale iscrizione di tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti degli assegni stabiliti in bilancio, originali o variati.

Qualora le risultanze della deliberazione del Consiglio com. non vengano contestate dal tesoriere o dagli amm. o dai contribuenti e non contrastino con l'accertamento sommario dell'Ufficio di Prefettura, il conto resta approvato in conformità delle risultanze medesime, la deliberazione del Consiglio Com. tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di Prefettura: il Prefetto, su richiesta della Giunta municipale o degli interessati ne rilascia attestazione su carta bollata da lire 4. (1)

Competenza del Consiglio di Prefettura e della Corte dei Conti — Il conto, ove non vi siano contestazioni, deve ritenersi approvato con le risultanze della delib. consiliare non contrastate dall'accertamento sommario dell'Ufficio di Prefettura. Ove invece vi siano reclami o contestazioni per parte del tesoriere, degli amministratori o di contribuenti prodotti nel termine di un mese dalla notifica o pubblicazione già cennate, il conto viene deferito alla giurisdizione del Consiglio di Prefettura, il quale può limitare il giudizio alle partite contestate con le osservazioni o i ricorsi predetti e con i rilievi dell'ufficio di Prefettura o estenderlo a tutto il conto.

Il Prefetto, entro due anni dalla presentazione del conto, può richiedere al Consiglio di Prefettura il giudizio sui conti già approvati con la deliberazione consiliare, o su singole partite di esso.

Contro la decisione del Consiglio di Prefettura è ammesso il ricorso alla Corte dei Conti a termine degli articoli 231 e seguenti del regol. com. e prov..

R. RUGGI D'ARAGONA

(1) vedi B. A. anno 1923 pag. 271.



Salerno, li 6 agosto 1924.

R. Prefettura di Salerno

GABINETTO

Destinato dalla fiducia del Governo a reggere questa nobile ed importante Provincia, assumo oggi le mie funzioni.

Nel darne partecipazione alla S. V. Ill.^{ma}, confido nell'autorevole e cordiale suo appoggio e di tutti coloro che hanno veramente a cuore l'interesse pubblico, assicurando da parte mia che sarà questo l'unico fine dei miei atti attraverso la scrupolosa osservanza della legge e le esigenze della giustizia.

Con perfetta osservanza.

IL PREFETTO

Mauro Michele Bertone

Ai Sigg. Sottoprefetti, Sindaci, Presidenti delle Istituzioni di Pubblica Beneficenza e Rappresentanze della Provincia.

Nel pubblicare, com'è tradizione del « Bollettino », la circolare di saluto del novello Prefetto Gran. Uff. Avv. Mauro Michele Bertone, porgiamo a Lui il nostro devoto omaggio, certi che la nostra Provincia troverà nel novello Capo, che ha già rette le importanti Prefetture di Catanzaro, Cremona, Piacenza e Siena, un autorevole e valido sostenitore dei suoi interessi.

LA DIREZIONE

Parte I.

a) Leggi e decreti

108. Regio Decreto—Legge 4 maggio 1924, n. 754. che apporta modificazioni alla legge 24 giugno 1923, n. 1420. sulla caccia. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 1924, n. 122).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

(*Omissis.*)

Art. 3.

L'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420. è sostituito dal seguente :

« La caccia e la uccellazione sono permesse dal 15 agosto al 31 dicembre.

Ad altitudine superiore ai metri 800 sul livello del mare, l'apertura si effettua il 1° settembre.

L'uso dei cani da seguito è ammesso dal 1° settembre al 31 dicembre.

La caccia col fucile anche con cani da seguito al cervo, daino, antilope, capra selvatica, capriolo, cinghiale, istrice e tasso può essere esercitata dal 1° novembre al 31 gennaio.

Potrà anche esercitarsi la caccia col fucile:

a) fino al 20 febbraio per il merlo;

b) fino al 20 marzo per la beccaccia, tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, colombaccio, colombella, corvi, cornacchie, nonchè agli uccelli di rapina diurni e notturni.

Potrà anhe esercitarsi fino al 20 marzo, con reti a maglia larga, la cattura dei colombacci e degli storni ;

c) fino al 20 aprile per i palmipedi e trampolieri (esclusa la beccaccia), limitatamente ai laghi, agli specchi d'acqua, agli acquitrini, sulle ripe, nelle valli, paludi e pianure.

Sino al 20 di aprile potrà, altresì, esercitarsi la cattura dei trampolieri, con reti a maglia larga nelle località anzidette.

La caccia alle quaglie, col fucile, alla spiaggia del mare, sarà permessa dal 20 aprile al 20 maggio, entro la distanza di m. 500 dall'orlo interno (verso terra) dell'arenile.

Il Ministro per l'economia nazionale potrà, con suo decreto sentito il Consiglio provinciale, restringere i termini sopra indicati, per alcune specie di selvaggina, o forme di caccia o località, quando ciò si renda necessario nell'interesse della protezione e per le peculiari condizioni della regione.

La caccia agli animali feroci o nocivi può essere permessa anche nel periodo di divieto, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, che stabilirà le modalità per l'esercizio.

In via eccezionale potranno essere annoverati tra gli animali nocivi il tasso, il cinghiale ed il coniglio, nonchè gli aironi (*Ardea purpurea e cinerea*) e i marangoni.

È vietato cacciare od uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. È però consentito di lasciare tese, nelle ore della notte, le reti fisse.

Il Ministro per l'economia nazionale può accordare permessi di cattura di storni e passerì, a scopo di protezione agraria ».

Art. 4.

L'art. 20 della legge 24 giugno 1923. n. 1420, è sostituito dal seguente:

« Dal 5° giorno dalla chiusura della caccia il porto di armi da caccia con cartucce a palline è consentito lungo le vie di comunicazione, nei campi di tiri a volo e di prove sul terreno. Fuori delle dette vie e località, l'arma non potrà essere portata che carica a palla o pallettoni.

« Dal 5° giorno dalla chiusura della caccia è parimenti vietata la introduzione dall'estero, il trasporto da luogo a luogo, con qualsiasi mezzo, la detenzione e il commercio della selvaggina non destinata al ripopolamento od allevamento, ovvero che non debba servire da richiamo o zimbello.

« E', però, ammessa la introduzione nel Regno di selvaggina uccisa all'estero, purchè, ad ogni capo introdotto, venga apposto

un apposito contrassegno in piombo ad uno degli arti, se trattasi di quadrupedi, ed al becco se di volatili. Analogo contrassegno verrà applicato alla selvaggina uccisa nel Regno, ed esistente negli stabilimenti frigoriferi, al 5° giorno dalla chiusura della caccia.

« Il trasporto da luogo a luogo, la detenzione e la vendita della selvaggina introdotta dall'estero, nel modo anzidetto, o conservata negli stabilimenti frigoriferi, sono consentiti, dopo il 5° giorno dalla chiusura della caccia, purchè la selvaggina, contrassegnata, per ogni singolo capo, nel modo suindicato, sia sempre accompagnata dal documento doganale, se proveniente dall'estero, e dalla bolletta rilasciata dal frigorifero, se uccisa nel Regno.

« E', altresì, ammessa, dopo il 5° giorno dalla chiusura, la introduzione dall'estero di quaglie vive destinate alle prove sul terreno, purchè si osservino le norme prescritte per la introduzione, il trasporto e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento.

(Omissis)

« La introduzione, il trasporto, la detenzione e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento, devono essere, durante il periodo di chiusura, preventivamente notificati all'autorità prefettizia del luogo, dove il ripopolamento si deve effettuare, e a quella del luogo dove la selvaggina viene tolta o per dove entra nel Regno ».

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le presenti disposizioni con quelle della legge 24 giugno 1923, n. 1420, e del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, nonchè ad emanare le norme occorrenti per l'applicazione del testo unico medesimo (1).

(1) v. B. A. anno 1923 pag. 207.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO
OVIGLIO — DE' STEFANI.

b) Circolari

109. Riforma del servizio di pagamento delle pensioni. (C. M. F., Direz. gen. del tesoro, n. 19032, Div. U. S., 3 giugno 1924).

Con D. M. in data 3 corr., n. 19032, è stata estesa, ai pensionati e altri assegnatari residenti nei Comuni fuori capoluogo di Provincia, la riforma del servizio di pagamento delle pensioni che era stata già attuata nei riguardi delle pensioni e degli altri assegni fissi congeneri pagabili nelle città capoluogo di Provincia.

Per effetto del citato decreto, i pensionati e gli altri assegnatari a carico dello Stato, delle Ferrovie, degli Istituti di previdenza e del Fondo per il Culto, che curano personalmente la riscossione degli assegni, sono esonerati dall'obbligo di produrre il certificato di vita, di stato vedovile, ecc., a partire dal 1° luglio p. v.

Tale riforma, che corrisponde ad un vivo desiderio ripetutamente espresso dagli interessati e dai Municipi stessi, si risolve per questi in un sensibile vantaggio in quanto restano, nella grandissima maggioranza dei casi, sollevati dall'onere di rilasciare mensilmente i documenti accennati, giacchè l'obbligo di produrli permane soltanto da parte degli assegnatari che riscuotono a mezzo di un loro rappresentante (procuratore, tutore, curatore).

Però, in conseguenza della riforma di cui trattasi, si rende maggiormente necessario che da parte dei Sindaci sia comunicato, con ogni prontezza e diligenza, alla competente Delegazione

del tesoro, il verificarsi di quegli eventi per i quali deve cessare o restare sospeso il pagamento delle pensioni e degli altri assegni (decessi, matrimoni, ecc.) e ciò perchè, in caso diverso, dovrebbe farsi risalire ad essi la responsabilità degli eventuali indebiti pagamenti.

A questo scopo si rende necessario che i Municipi tengano sempre aggiornato l'elenco dei pensionati residenti nel Comune e perciò è stato disposto che non si faccia luogo, in caso di cambiamento di residenza, da parte dei creditori in parola, al pagamento degli assegni nella nuova residenza senza che sia prodotta una dichiarazione, in carta libera per uso amministrativo, a comprovare che il Municipio ha preso nota del loro trasferimento nel Comune.

Per agevolare, poi, l'identificazione degli assegnatari, che riscuotono dietro presentazione del certificato di iscrizione (libretto) e non fossero conosciuti dagli agenti pagatori, potranno questi richiedere che il certificato stesso (libretto) sia provvisto di fotografia del titolare autenticata con la firma del Sindaco e col bollo del Municipio. I signori Sindaci vorranno invigilare su tale adempimento, che ha lo scopo non solo di garantire gli agenti pagatori, ma anche di evitare che siano eseguiti indebiti pagamenti.

Sarà opportuno che i Municipi diano tempestiva pubblicità al provvedimento di cui trattasi, per norma degli interessati.

Per il Ministro: CONTI ROSSINI

110. Tassa sugli scambi. Bestiame vaccino, ovino e suino. — Pagamento della tassa all'atto della macellazione. — Vendita di uve, mosti e vini. (C. P. S. n. 1761 del 14 luglio 1924 ai Sindaci).

A norma dell'art. 3, terz'ultimo comma della legge 30 dicembre 1923, n. 3273, entrata in vigore il 1° giugno 1924, la tassa di scambio sulle vendite di bestiame *ovino e suino* è dovuta soltanto all'atto della macellazione e deve essere corrisposta dal proprietario del detto bestiame, il quale, in caso di scambio successivo, ha diritto di rivalsa in confronto dell'acquirente.

Tale trattamento riguarda il bestiame ovino e suino: tuttavia il Ministero, avuto riguardo alle difficoltà che presenta l'applicazione della tassa di scambio a mezzo di fatture per le vendite di bestiame vaccino, avvalendosi della facoltà consentita dal penultimo comma dell'art. 27 della citata legge della tassa sugli scambi, è venuto nella determinazione di estendere il detto trattamento e il relativo sistema di riscossione anche alle vendite di bestiame vaccino.

Ciò stante, d'ora innanzi, per le vendite di bestiame vaccino, ovino e suino la tassa di scambio di lire una per cento sarà dovuta una sola volta al momento della macellazione, giusta le norme ed i criteri qui appresso riportati.

§ 1. — *Tassa di scambio sul bestiame vaccino, ovino e suino.*

Per la macellazione di bestiame vaccino, ovino e suino si deve corrispondere la tassa di scambio nei seguenti casi:

a) per la macellazione del detto bestiame, qualunque ne sia il valore, da parte di commercianti, industriali e negozianti di bestiame, compresi fra questi gli esercenti di macellerie, le società esercenti l'industria agraria ed armentizia e tutti coloro che allevano il detto bestiame a scopo commerciale ed industriale;

b) per la macellazione del detto bestiame da parte di proprietari e coltivatori di fondi, quando il valore del bestiame di volta in volta macellato superi lire mille (art. 2 della citata legge della tassa sugli scambi).

§ 2. — *Vendite di bestiame vaccino, ovino e suino fatte anteriormente o dopo la macellazione.*

Essendo dovuta la tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino e suino soltanto all'atto della macellazione, ne deriva che le vendite del detto bestiame, che abbiano luogo anteriormente o posteriormente alla macellazione, tanto se effettuate dai privati proprietari e coltivatori di fondi, quanto poste in essere fra commercianti ed industriali, non sono soggette alla tassa di scambio.

Per tali vendite anteriori o posteriori alla macellazione non corre quindi l'obbligo del rilascio della fattura o della ricevuta: ben s'intende però che ove tale fattura o ricevuta vengano rilasciate, saranno soggette alla ordinaria tassa di bollo di quietanza di che allo art. 52 della tariffa all. A annessa al testo di legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Resta altresì fermo che ove per le stesse vendite anteriori o posteriori alla macellazione vengano redatte vere e proprie scritture private, queste sono soggette alla tassa fissa di bollo di L. 0,50, a norma dell'art. 7 della citata tariffa allegato A al testo di legge del bollo.

§ 3. — *Modo di pagamento della tassa di scambio all'atto della macellazione del bestiame vaccino, ovino e suino.*

Per quanto riguarda il pagamento della tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino e suino all'atto della macellazione, ad eliminare gli inconvenienti che, come si è potuto rilevare, si oppongono ad una regolare applicazione della tassa stessa mediante rilascio della doppia fattura bollata, si dispone che essa venga corrisposta dai proprietari del bestiame di cui trattasi insieme alla tassa od ai diritti di macellazione dovuti ai comuni a norma dei relativi regolamenti, mediante applicazione delle prescritte marche doppie per tassa scambi sulla medesima bolletta (madre e figlia) che viene rilasciata per il pagamento della detta tassa o diritto di macellazione.

L'applicazione delle marche doppie per tassa scambi sulle accennate bollette, senza alcuna limitazione quanto al numero e valore, dovrà essere fatta dallo stesso incaricato della riscossione della tassa e dei diritti di macellazione per conto del comune o di altro ente, col ragguaglio della aliquota uniforme di lire 1 per cento sul valore dei capi di bestiame vaccino, ovino e suino cui ciascuna bolletta si riferisce, calcolato tale valore sulla base dei prezzi medi del mercato. L'annullamento delle marche dovrà farsi col bollo dell'ufficio o con bollo a data.

Il detto incaricato della riscossione della tassa o diritto di

macellazione potrà fornirsi di una congrua scorta di marche da bollo doppie per tasa scambi, per l'acquisto delle quali presso gli uffici del registro e bollo, qualunque ne sia l'importo, compererà all'incaricato medesimo l'aggio del 2 per cento stabilito per i distributori secondari dei valori bollati.

§ 4. *Tassa di scambio sulla vendita di animali diversi dai vaccini, dagli ovini e suini.*

Per le vendite invece di animali diversi dai vaccini, ovini e suini, resta ferma l'applicazione della tasa di scambio all'atto della vendita e la tasa, a datare dal 1° luglio p. v., dovrà corrisondersi, ai termini dell'art. 2 della citata legge sugli scambi, anche sulle vendite fatte a commercianti e ad industriali dai proprietari e coltivatori di fondi, quando l'importo di ciascuna vendita superi lire mille.

§ 5. -- *Importazione di bestiame vaccino, ovino o suino vivo o macellato dall'estero.*

La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 13 della legge della tasa sugli scambi, giusta la quale sugli ovini e suini importati dall'estero non è dovuta tasa di scambio all'atto dell'importazione, dovendo questa essere corrisposta al momento della macellazione, si estende anche al bestiame vaccino.

Tale disposizione riflette però esclusivamente il bestiame vaccino, ovino e suino vivo.

Nel caso pertanto di importazione di bestiame vaccino, suino e ovino macellato (esclusa la carne congelata che è esente) è dovuta la tasa di scambio di lire una per cento, a norma dell'art. 18, n. 2 della legge della tasa sugli scambi, al momento dell'importazione e tale tasa dovrà essere corrisposta dagli importatori nei modi normali (marche o bancogiro postale) e nei termini di che all'art. 29 della legge.

In proposita osservasi che agli effetti della tasa di scambio per bestiame macellato, s'intende l'animale macellato con o senza pelle, intiero, diviso a metà od a quarti, ritenuto che nella voce

« carne » esente da tassa di scambio ai sensi dell' art. 36 della legge della tassa sugli scambi, rientra soltanto la carne tagliata e fatta a pezzi ad uso di macelleria, commerciata in tale stato e come tale per l'immediato consumo.

§ 6. — *Vendite di uve, mosti e vini, fatte a commercianti dai proprietari e coltivatori di fondi.*

Per queste vendite, disciplinate come le precedenti dall'art. 2 della legge della tassa sugli scambi, il Ministero si riporta alle dichiarazioni fatte il 12 giugno u. s. in risposta alla interrogazione dell'onorevole Marescalchi, nel senso che tali vendite, fatte a commercianti, sono bensì soggette alla tassa di scambio, solo però quando riguardino partite ognuna delle quali sia singolarmente d'importo superiore a lire duemila.

Il Prefetto -- Solmi

111. **Contributi dei Comuni ai Sindacati Provinciali Comuni Fascisti** — (C. P. S. 19 luglio 1924 n.° 35480 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti) (1).

« Con la circolare 1.° ottobre 1923 n. 1290013, il Ministero dichiarava la inammissibilità della concessione, da parte delle Amministrazioni comunali, di contributi a favore dei Sindacati provinciali dei Comuni fascisti, osservando che la relativa spesa doveva considerarsi estranea ai fini voluti dagli articoli 312 e 313 della legge com. e prov., mentre la consulenza che i Comuni si prefiggevano di conseguire da tali Sindacati poteva essere agevolmente ottenuta dalle locali autorità di vigilanza. Per gli stessi motivi, si revocavano anche le istruzioni impartite con circolari 7 gennaio ed 1° febbraio 1921, n. 1590013 sull'ammissibilità della spesa per contributi a consimili uffici socialisti e popolari.

Viene ora fatto presente che, nella maggior parte dei casi, l'azione di detti Sindacati si esplica in rapporto a funzioni, nelle quali le amministrazioni comunali non sempre potrebbero trovare

(1) vedi B. A. anno 1923 pag. 262.

diretta assistenza da parte delle autorità di vigilanza, in quanto essa mira non soltanto ad assicurare il regolare funzionamento degli Enti, indirizzando con opportuni consigli amministratori poco esperti, ma anche e precipuamente, ad ovviare ad eventuali insufficienze degli uffici locali soprattutto nello studio di quistioni che richiedono l'ausilio di elementi tecnici.

Valutate tali circostanze, il Ministero ritiene che, entro i limiti predetti, l'opera degl' istituti in parola possa considerarsi diretta a scopi di pubblica utilità, e che la spesa per i contributi deliberati in loro favore dalle amministrazioni comunali sia quindi da considerare ammissibile, bene inteso purchè sia contenuta in limiti ragionevoli in rapporto alla potenzialità finanziaria dei singoli Comuni.

Alle suaccennate direttive le SS. LL. vorranno attenersi nell'esame dei bilanci comunali ».

Resto in attesa di un cenno di ricevuta

Il Prefetto

S O L M I

112. Dazio consumo — Vendite eseguite dalle Ferrovie di merci rifiutate o abbandonate. (C. P. S. 24 luglio 1924 N. 18471).

Gli art. 22. ult. comma, dell'all. 4) al R. D. L. 24 sett. 1923, n. 2030, e 187, n. 5 del relativo Regol. gen., approvato con R. D. 25 febbraio 1924, n. 540, assoggettando a dazio la minuta vendita, eseguita nelle stazioni ferroviarie, delle merci rifiutate dal destinatario o non consegnate per irreperibilità, ovvero abbandonate, stabiliscono che le ferrovie rispondono del relativo dazio fino a concorrenza del prezzo ricavato dalla vendita.

Ad evitare possibili inesatte interpretazioni delle dette disposizioni legis'ative e perchè la loro applicazione segua ovunque uniforme, giova considerare che le vendite delle quali si tratta ricadono sotto le norme generali di cui agli art. 187, 193 e 218 del Regol. gen. dazionario 25 febbraio 1924, n. 540, summentovato.

Ora, adattando convenientemente tali norme al caso speciale

suindicato, delle vendite, cioè, al minuto da parte delle Amministrazioni ferroviarie, consegue che la responsabilità derivante dalla legge alle Amm. medesime non deve intendersi nel senso che esse sieno tenute a curare direttamente la liquidazione e il versamento agli Uffici daziari competenti, del corrispondente dazio, bensì che loro incombe l'obbligo di dare agli Uffici stessi preventivo avviso dei giorni in cui si effettuerà la vendita, avviso cui la stazione, ove la vendita avrà luogo, provvederà con le stesse formalità che l'art. 46 delle « Condizioni e Tariffe pel trasporto delle cose » prescrive pel recapito degli avvisi di arrivo delle spedizioni.

Per la liquidazione e riscossione dei dazi relativi e per ogni altra pratica modalità inerente, gli Uffici daziari prenderanno poi gli occorrenti accordi con le rispettive stazioni ferroviarie.

Nel caso tuttavia in cui la deperibilità della merce non consenta alcun ritardo nella vendita l'Amm. ferroviaria provvederà senz'altro alla vendita stessa, informandone quindi il Comune interessato per l'eventuale applicazione del dazio, al quale effetto indicherà la quantità e qualità della merce venduta.

Va ancora osservato che le disposizioni di cui sopra, limitatamente, beninteso, ai generi tariffati, sono applicabili alle vendite poste in essere presso le stazioni ferroviarie tanto nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi, quanto presso le stazioni poste dentro la cinta dei Comuni chiusi, in quanto queste, giusta gli art. 5 e 187. primo comma, del più volte citato Regol. gen. dazionario, sono sempre considerate fuori della cinta stessa.

Ed allorquando si verifichi che i generi provenienti dalle vendite eseguite in dette ultime stazioni abbiansi ad introdurre immediatamente nell'interno del Comune chiuso da parte degli acquirenti, i quali ne facciano all'uopo apposita dichiarazione, l'Ufficio dazionario, in tali casi, dovrà tener conto del dazio percepito all'atto delle vendite suaccennate.

I signori Sindaci sono pregati di portare quanto sopra a co-

noscenza dei dipendenti appaltatori del dazio consumo, per l'esatta applicazione e intanto, favorire un cenno di ricevuta.

per Il Prefetto

CONTI

113. **Inchiesta statistica sulle morti causate da tumori maligni** — (C. P. S. 29 luglio 1924 n. 18155 Div. 1.^a ai Sindaci).

Il Ministero della Economia Nazionale rileva che, da un sommario esame del materiale relativo alla statistica demografica del 1.^o settembre 1924, è risultato che molti Comuni, non avendo presenti le disposizioni contenute nella circolare n. 111072, parte 2.^a a, omettono di riunire alle rispettive schede generali Mod. B e B, bis le schede complementari Mod. B ter, che i medici curanti riempiono per ogni morte causata da cancro o da altro tumore maligno, o inviano queste schede direttamente a quella Direzione Generale, nonchè alle rispettive Prefetture.

Per evitare un gravoso lavoro agl'incaricati del servizio statistico presso le Prefetture od un successivo carteggio per richiedere le schede mancati, è necessario che le schede Mod. B.ter siano unite alle corrispondenti schede Mod. B o B.bis e alla fine di ogni trimestre siano spedite a questa Prefettura assieme a tutto l'altro materiale statistico.

Alla S. V. non sfuggirà l'importanza di questa speciale inchiesta sulla diffusione dei tumori maligni che la Direzione Generale esegue per incarico del Ministero dell'Interne.

p. Il Prefetto — **CONTI**

114. **Riforme degli ordinamenti sanitari** — (Applicazione del R. D. 30 Dic. 1923 n. 2889 — C. P. S. 11 Agosto 1924 n. 20307 Sanità).

Con D. R. del 30 Dic. 1923 N. 2889, sono state apportate notevoli innovazioni ai nostri ordinamenti sanitari, dirette sia a colmare lacune ed a correggere deficienze delle leggi preesistenti, sia a rendere, in genere, meglio rispondenti alle esigenze dal pubblico interesse servizi ed istituti che costituiscono il fondamento della organizzazione sanitaria.

Nell'attesa che venga compilato il nuovo T. U. delle leggi sanitarie, questa Prefettura richiama la speciale attenzione delle SS. LL. su alcune disposizioni più importanti della riforma, al fine di precisarne la portata e ad assicurarne l'attuazione.

1.^o *Condotte sanitarie.*

L'art. 4 del R. D. suddetto, fa esplicito divieto ai Comuni di istituire condotte sanitarie per la generalità degli abitanti, sanzionando così, con inequivoca disposizione legislativa, la giurisprudenza che, specialmente negli ultimi anni, si era venuta formando circa l'applicazione degli articoli 3 e 24 del T. U. delle leggi sanitarie in relazione all'art. 198 N. 5 del T. U. della legge Com. e Prov., sulla illegalità delle condotte piene. L'assistenza sanitaria non può, però, essere rifiutata dai sanitari condotti a chiunque la richieda, salvo soltanto, per i non aventi diritto alla assistenza gratuita, l'obbligo di corrispondere un compenso, in base a speciali tariffe, stabilite dagli ordini dei sanitari ed approvate da questa Prefettura.

2.^o) *Elenco dei poveri agli effetti della assistenza sanitaria e zoiatrica.*

Gli art. 17 e 62 del regol. approvato con R. D. 19 Luglio 1906 N. 466 stabilivano un elenco unico dei poveri di ciascun comune, valevole così per l'ammissione alla assistenza sanitaria gratuita, come per la somministrazione gratuita dei medicinali.

Non esistevano elenchi del genere nei riguardi della assistenza zoiatrica.

Gli art. 32, 45 e 47 del nuovo D. stabiliscono invece la formazione di tre differenti elenchi; il primo di coloro che hanno diritto alla sola assistenza gratuita medico-chirurgica ed ostetrica; il secondo comprendente coloro, che, oltre all'assistenza, hanno diritto alla gratuita somministrazione dei medicinali, e, finalmente, il terzo comprendente i possessori di bestiame, i quali hanno diritto alle prestazioni gratuite da parte dei veterinari condotti. È bene, però, chiarire subito che la formazione di un doppio elenco per l'assistenza sanitaria ostetrica gratuita e per la assistenza far-

maceutica, dovrà essere fatta con la più scrupolosa obbiettività allo scopo di evitare, nel modo più assoluto, che i Comuni si ritengano autorizzati a procedere alla compilazione del 1.° elenco, con criteri così larghi da costituire quasi un ritorno alla abolita condotta piena.

Il Ministero dell' Interno si è riservata la facoltà di emanare in proposito norme regolamentari, che dovranno stabilire le modalità di formazione degli elenchi suddetti e finchè tali norme non saranno pubblicate, conserveranno la loro efficacia le disposizioni tuttora vigenti, secondo le quali non è ammessa che la formazione di un unico elenco dei poveri, comprendente cioè tanto gli aventi diritto all'assistenza medica ed ostetrica, quanto gli aventi diritto alla assistenza farmaceutica.

3.°) *Condizione giuridica dei sanitari condotti.*

Il T. U. delle leggi sanitarie del 1.° Agosto 1907 N. 636 conteneva precise disposizioni concernenti la nomina, il conseguimento della stabilità e il licenziamento dei medici condotti, disposizioni che, in virtù delle leggi 25 Febbraio 1904 N. 57 e 27 aprile 1911 N. 375, furono estese anche ai veterinari comunali.

Incerta, invece, era la condizione giuridica delle levatrici perchè, se esse disciplinarmente erano soggette alle stesse sanzioni degli altri sanitari comunali, erano d' altra parte scarsamente tutelate dalla legge per quanto concernevano i loro diritti.

A tanto provvedono invece gli articoli dal 34 al 41 e 47 del R. D. 30 Dicembre 1923 N. 2889, i quali stabiliscono il trattamento giuridico di tutti indistintamente i sanitari comunali, in armonia a quello degli altri impiegati dipendenti dal Comune. Nell'articolo 36 del R. D. viene affermato il principio, che nel periodo di prova debba essere computato anche il servizio interinale ininterrottamente congiunto a quello prestato a seguito di regolare nomina per concorso; speciale menzione merita l'art. 33 che traduce in norma di legge le disposizioni contenute nel regolamento 19 Luglio 1906 N. 466 circa l'obbligo dei medici con-

dotti di disimpegnare il servizio antimalarico e quello di vaccinazione e rivaccinazione.

Per quanto riguarda i veterinari condotti bisogna tenere presente, quanto alle vaccinazioni, che i veterinari sono tenuti alle operazioni vaccinali eseguite nello interesse dei proprietari di bestiame iscritti all'elenco di cui all'art. 47, mentre negli altri casi dette operazioni dovranno essere compensate in base alle speciali tariffe di cui all'art. 4.

4.º) *Consorzi sanitari.*

Le difficoltà economiche e finanziarie in cui versano le amministrazioni Com. è una delle cause per cui spesso i Comuni provvedono in modo deficiente alla vigilanza ed assistenza sanitaria e zoiatrica. Ad ovviare tali inconvenienti tende il R. D. 30 Dicembre 1923 favorendo lo sviluppo dei consorzi sanitari che sono estesi a tutti i rami dell'attività sanitaria, dai locali di isolamento alle condotte medico chirurgiche, ostetriche e veterinarie, e agli Ufficiali Sanitari.

5.º) *Ricorsi.*

Il nuovo Decreto, infine, analogamente a quanto è stato stabilito coi provvedimenti di riforma della legge Com. e Provinc. modifica sostanzialmente il sistema dei ricorsi in materia sanitaria adottando di regola il doppio grado di riesame di merito dei provvedimenti delle autorità sanitarie comunali ed affidandolo rispettivamente al Sottoprefetto del Circondario ed al Prefetto della Provincia, salvo sempre, per legittimità, il ricorso straordinario al Re, e quello giurisdizionale innanzi al Consiglio di Stato, nonchè la facoltà al Re di dichiarare, in qualsiasi tempo, la nullità degli atti e provvedimenti che contengono violazioni di legge e di regolamenti. E' ovvio che la cognizione dei ricorsi da parte dei Sottoprefetti, e tutte le disposizioni con le quali vengono deferite al Sottoprefetto nuove attribuzioni in materia tecnico sanitaria avranno effetto a misura che sarà attuata la organizza-

zione sanitaria circondariale, di cui all'articolo 3 del decreto più volte citato. E pertanto, per i ricorsi in materia sanitaria che prescindono da tale nuova organizzazione, valgono le norme comuni in base alle quali l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, per quanto si riferisce ai ricorsi ai termini della legge comunale e prov., è determinata dalla entrata in vigore di essa, e per quanto si riferisce ai rimanenti ricorsi gerarchici, è connessa alla entrata in vigore della riforma sanitaria.

Questa Prefettura si riserva, man mano che se ne manifesti la necessità o l'opportunità, di illustrare o chiarire la portata di altre disposizioni contenute nella riforma testè decretata. Intanto, in linea di massima, osserva che a' sensi dell'articolo 90, tale riforma è già entrata in vigore col 15° giorno della sua pubblicazione nella Gaz. Uff., tranne per quelle disposizioni che, come sopra si è accennato, non possono avere attuazione, se non quando saranno applicate le nuove sistemazioni tecnico sanitarie previste per le Sottoprefetture e per quelle, che, facendo esplicito riferimento a norme regolamentari da emanarsi, sono il presupposto ogico, per la loro attuazione.

Si attende un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto

BERTONE

Parte II.

La nuova legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi

Non è inopportuno fare osservare su questo periodico di quale importanza sia il R. D. 30 dicembre 1923 n. 3047 sulla riforma della legge per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni. Esso certo non risolve tutti gl'inconvenienti della legge 29 marzo 1903 n. 103, quali potrebbero essere ancora *la quistione sulla territorialità della municipalizzazione ed il concetto esatto di pubblico servizio*, compromesso alquanto nella sua più genuina nozione giuridica della vecchia legge; ma almeno toglie delle imprecisioni di carattere tecnico, che in origine riuscivano d'incepito alle iniziative industriali dei Comuni e delle Provincie. A parte la discrepanza delle dottrine sulla materia e la grave opposizione stessa dei pratici risultati, cui ha dato luogo, egli è certo che con la legge del 1903 eravamo in grande difetto, sia per la esclusione delle Provincie dalla facoltà di assumere direttamente pubblici servizi, sia anche per il complesso sistema procedurale nella costituzione di speciali aziende, per l'assenza di capacità giuridica nelle aziende costituite e per il controllo eccessivo, che su di esso veniva esercitato dagli organi con potere di vigilanza.

Il decreto invece del dicembre ultimo ha eliminati in parte questi difetti e nello stesso tempo ha ritenuto conveniente deferire alla G. P. A. tutte quelle attribuzioni di controllo che erano demandate alle Commissioni reali per la Municipalizzazione.

Particolare rilievo merita pure la disposizione dell'art. 21 del nuovo decreto che modifica l'art. 29 della legge 1903. Come si

conosce, secondo questo articolo, l'eccedenza del limite legale della sovrimposta non costituiva ostacolo all'assunzione diretta dei pubblici servizi quand'anche avessero carattere facoltativo. Con la modificazione attuata invece sparisce tale eccezione, ed in tema di eccedenza di sovrimposta la nuova legge ordina l'applicazione delle norme della legge Comunale e Provinciale, che, di regola, vieta qualsiasi spesa facoltativa quando il limite legale della sovrimposta sia stato superato. Questa norma è interessante sia nei riguardi della disagiata-endemica situazione finanziaria dei Comuni, sia anche nei riguardi della legge stessa 1903 che, per citato art. 29, si prestava a non logiche interpretazioni, contrastanti con la ragione pratica della legge medesima. Infatti, il più delle volte, l'articolo suddetto, considerato in senso restrittivo, portava alla interpretazione che i servizi importanti spese facoltative non potessero municipalizzarsi in economia dai Comuni che eccedevano la sovrimposta.

E quindi, di fronte alla municipalizzazione di un servizio di scarsa importanza, i Comuni eludevano legalmente il divieto ed, invocando il regime delle spese facoltative, ordinato dalla legge comunale, gestivano il servizio in economia, sotto l'egida di quella legge anzichè dell'altra sulla municipalizzazione. L'espediente non era inefficace, anzi veniva suggerito dal desiderio di sfuggire all'imposizione dell'ordinamento in azienda speciale che era ritenuto inopportuno e gravoso.

Altre innovazioni di un certo interesse sono:

1.º) La spigliatezza procedurale, come abbiamo accennato sopra, nella costituzione di aziende e quindi soppressione della votazione di *referendum*, che prima inceppava le iniziative industriali dei Comuni. Questa soppressione però è subordinata al fatto che non vi sia opposizione di un ventesimo del corpo elettorale e di un terzo dei consiglieri in carica nell'assumere pubblici servizi;

2.º) l'attribuzione di tutela alla G. P. A. sulle deliberazioni delle Commissioni di azienda; e regolamento delle responsabilità

amministrative secondo le norme della nuova legge Comunale e Provinciale;

3.^o) Limitazione del controllo comunale ai soli bilanci, per spese vincolanti oltre l'anno ecc.;

4.^o) Infine la facoltà di revisione annuale del numero degli impiegati e salariati e delle paghe rispettive, in modo, da conformare l'azienda alle sue esigenze economiche ed anche a quelle del mercato del lavoro.

Quest'ultima trasformazione o deformazione invero merita critica, in quanto essa mette in una posizione aleatoria la merce lavoro, che prima, per effetto dei regolamenti di azienda, godeva di una indiscussa stabilità. Non entriamo nel merito della questione, perchè esce dai limiti di questa breve nota illustrativa sulla legge 30 dicembre 1923. Non possiamo però tacere che la teoria socializzatrice ci appare inesatta.

Il fenomeno della municipalizzazione, praticamente considerato, come affermazione unica del monopolismo politico di partito o di classe, più che avere in sé una certa impronta socialista, appare sempre un istituto conservatore, una organizzazione che nulla ha di diverso dalle altre se non la qualità dell'intraprenditore ed organizzatore che è un pubblico ente. Nessuno vuol disconoscere che l'istituto ha in sé una figura politica di conciliazione fra classe borghese ed operaia, ma il dargli del tutto carattere di socializzazione, a nostro modesto giudizio, ci sembra un grande errore.

L'argomento va ripreso assieme all'altro sulla territorialità della municipalizzazione e sul concetto di pubblico servizio applicato alla legge 1903, in uno dei prossimi numeri del Bollettino. Per ora ci basti quanto abbiamo accennato.

Avv. PAOLO SANTACROCE

Specialista in materia amministrativa

Assunzione obbligatoria negli impieghi degli invalidi di guerra.

(Parere Consiglio di Stato nell'Adunanza generale del 15 maggio 1924. (1))

Si premette che la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra dispone all'art. 8:

« Nella ammissione agli ultimi posti di ruolo, che sono o si renderanno vacanti nelle Ammin. dello Stato, nelle Ammin. prov. e comun., nelle aziende municipalizzate e negli Istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sott'ufficiali dalle vigenti disposizioni, e quelli spettanti agli impiegati, che saranno messi in disponibilità per riduzioni di organico, dovrà essere data la precedenza agli invalidi di guerra, di cui agli art. 1 e 2 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi, e, qualora si tratti di posti da assegnare per concorso, che abbiano conseguito l'idoneità, sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido per ogni 10 posti o frazione di 10 per gli impieghi amministrativi e di ragioneria e la porzione rispettivamente del 10 e del 20 per cento per gli impieghi d'ordine e per i posti subalterni ».

L'art. 6 del Regol. approvato con R. D. 29 gennaio 1922, n. 92, così determina le norme di esecuzione di detto art. 8:

« Ai sensi dell'art. 8 della legge sono ritenuti ultimi posti di ruolo quelli ai quali si accede, secondo gli ordinamenti di ogni singola ammin. istituto od ente, senza speciale anzianità o senza particolari meriti di servizio acquisiti nella stessa amministraz. o in amministr. affini. Ove non esistano organici per gradi o anzianità si considerano ultimi posti di ruolo quelli ai quali si accede per ciascuna categoria, secondo gli ordinamenti dell'ente, senza speciale esperienza professionale.

« Nell'applicazione dell'art. 8 della legge saranno rispettati i diritti ad impiego nei ruoli, che siano stati acquisiti, prima dell'entrata in vigore della legge stessa, per effetto della legge 5 ottobre 1920, n. 1431.

(1) Crediamo di fare cosa utile a pubblicare questo importantissimo parere per norma delle Ammin. Comunali.

« Le proporzioni di impiego per gli invalidi stabilite dall'art. 8 della legge sono applicabili anche per i ruoli speciali e tecnici.

« La precedenza di cui all'art. 8 della legge riguarda esclusivamente il collocamento e non l'ordine di graduatoria per il conferimento dei posti vacanti ».

Nell'applicazione pratica di tali articoli sorsero presso le diverse pubbliche amministrazioni parecchie questioni derivanti da difformità di interpretazione, e ciò diede luogo a continue doglianze e a ricorsi da parte degli interessati. Ritenendo pertanto necessario che siano impartite alle Amministrazioni centrali e locali delle istruzioni di massima le quali assicurino uniformità di criteri interpretativi in questa importante materia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha formulato sei gruppi di quesiti, su di cui richiede il parere di questo Consesso. Ed all'esame di essi si procede, tenendosi però un diverso ordine e raggruppamento, affine di agevolare la trattazione della materia.

Ciò premesso, il Consiglio ha considerato:

I.

Se l'art. 8 della legge sia applicabile nei casi di nomina ad unico posto esistente in organico.

Già con parere di massima 28 settembre 1922 della Sezione I di questo Consiglio, adottato con Circolare del Ministero dell'Interno del 6 novembre successivo, e confermato con successivi pareri della Sezione stessa del 18 agosto 1923 e 6 febbraio 1924, erasi ritenuto che tale disposizione eccezionale a favore degli invalidi di guerra, la quale agevola loro l'ammissione agli *ultimi posti di ruolo*, non sia applicabile ai concorsi per posti di segretario e di capo reparto dei comuni e delle provincie, per il motivo che detti posti non possono considerarsi come ultimi.

La presidenza del Consiglio giunge alla stessa conclusione per un altro ordine di considerazioni, e cioè perchè l'articolo di legge, per parlare per gli impieghi amministrativi e di ragioneria di *un invalido per ogni dieci posti o frazione di dieci* e per gli impieghi d'ordine e subalterni di una *proporzione rispettivamente del 10 e del 20 per cento*, stabilisce evidentemente il criterio di riportare l'applicazione della legge alla possibilità di una proporzione, la quale è certamente inattuabile nei casi di posto unico.

In ciò si conviene pienamente; però un tale ragionamento non è che la conferma di quello tratto dalla frase *ultimi posti di ruolo*, la quale appunto presuppone necessariamente che altri posti esistano, almeno uno, rispetto ai quali vi sieno degli ultimi. Importa piuttosto esaminare, e si vedrà in seguito, quando vera-

mente sussista quella pluralità di posti, per la quale abbia luogo la riserva degli ultimi.

Basta per ora rilevare che l'unicità del posto deve intendersi in modo assoluto. Ciò non può essere dubbio per quanto riguarda gli impieghi amministrativi e di ragioneria, poichè la riserva a favore degli invalidi è fatta non solo per ogni dieci posti, ma anche per la *frazione di dieci*; è pertanto sufficiente, perchè debbasi far luogo all'applicazione dell'art. 8, che i posti siano più d'uno, anche due soltanto. Qualche dubbio potrebbe invece sorgere per gli impieghi d'ordine e per i posti subalterni, poichè, parlandosi di una proporzione del 10 e del 20 per cento, potrebbesi a rigore intendere che per applicarla occorra un minimo di posti rispettivamente di dieci e di cinque.

Ma, a parte anche l'assurdità di dare per posti di grado minore una norma più ristrettiva e rigorosa che non per quelli di categoria superiore, devesi ritenere che tutto l'articolo sia dominato dal concetto di estendere il beneficio anche alla frazione, identica essendo la *ratio legis*.

Aggiungasi che, quando la legge ha ritenuto necessario di fissare un minimo di posti, lo ha espressamente detto, come ha fatto all'art. 11 rispetto ai datori privati di lavoro, i quali sono tenuti ad assumere un invalido per ogni venti dipendenti, o frazione di venti *superiore a dieci*. Mancando quindi ogni espressa determinazione di limite speciale, non può esservi che quella soltanto dell'unicità assoluta del posto, alla quale l'art. 8 non può essere mai applicabile.

Tale unicità può aversi non solo nei casi già accennati del segretario o del capo reparto dei comuni e delle provincie, ma altresì nel caso di unico medico condotto in un comune, di medico capo di un ospedale, di unico ingegnere di un consorzio, e simili, quando si tratti di posti cui si acceda, anzichè per promozione, attraverso la prova di uno speciale concorso.

Anche in tali casi però la posizione di invalido di guerra può talora trovare, in concorso ad altre categorie di persone, un particolare beneficio diverso dalla precedenza della nomina, quello cioè della preferenza a parità di merito nella graduatoria dei concorsi per impieghi pubblici, come dispone l'art. 3 del R. decreto 18 settembre 1919, n. 1825.

Se trattasi di un concorso a posto unico, in cui l'ente abbia facoltà di scelta su di una terna, come è prescritto per i segretari comunali o può esserlo per altri nei regolamenti locali, oppure sopra un numero di concorrenti che abbiano una determinata idoneità, come per il medico condotto, è evidente che nessuna efficacia può avere la preferenza alloquando ogni concorrente

sia designato secondo una graduatoria, con un diverso grado o punto di merito, e la scelta dell'ente può allora esplicarsi liberamente sopra tutti i designati.

Ma se tutti o alcuni di questi siano valutati *ex aequo*, cioè a parità di merito (e beninteso la qualità di invalido non deve aver contribuito a tale giudizio, essendo inammissibile una doppia valutazione di essa), allora il diritto di preferenza ha valore nel senso che la scelta non può cadere su di chi sia designato alla pari di un invalido di guerra, il quale deve avere quindi la preferenza; non così nel caso che l'eletto abbia un ordine di graduatoria o di merito superiore a qualunque altro, invalido o appartenente altrimenti alle categorie indicate nel citato art. 3 del decreto del 1919.

Quando invece il concorso debba condurre alla designazione di un unico vincitore, di cui sia obbligatoria la nomina, allora naturalmente, ove ciò avvenga, non può parlarsi di preferenza.

II.

Se i posti di medico condotto ed analoghi e quello di segretario comunale possono essere considerati come ultimi posti di ruolo da conferirsi quindi con la prescritta precedenza a favore degli invalidi.

Se le commissioni giudicatrici dei concorsi possono esimersi da un esplicito singolo giudizio di non idoneità nei riguardi dei concorrenti invalidi non compresi tra i vincitori e non inclusi in graduatoria, peraltro nemmeno formata, di idonei.

Per quanto concerne il segretario comunale e l'unico medico condotto la questione è risolta da quanto si è detto sin qui, per cui conviene esaminare l'applicabilità dell'art. 8 al caso in cui esista pluralità di posti di medico condotto nell'organico di un comune.

La Direzione Generale di Sanità Pubblica del Ministero dell'Interno sostiene la tesi negativa, affermando che trattasi di posti direttivi e di responsabilità nei quali occorre, nel pubblico interesse, *speciale capacità tecnica ed esperienza professionale*.

Devesi però convenire con la Presidenza del Consiglio che simile tesi non è giuridicamente fondata.

(Continua al prossimo numero).

Parte I.

a) Leggi e decreti

117. Proroga al 31 dicembre 1924 del termine per la revisione degli organici degli Enti locali. (R. D. L. 8 Agosto 1924 N. 1287 pubblicato Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1924, n. 203).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduti i regi decreti 27 maggio 1923, n. 1177, (1) e 24 settembre 1923, n. 2073; (2) ecc.

Decreta

Il termine di cui alla seconda parte dell'art. 2 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2073, è prorogato al 31 dicembre 1924.

Il presente decreto andrà in vigore dalla sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI

118. Norme per la riscossione della tassa di scambio sulle vendite degli animali vaccini, ovini e suini. (D. M. F. 9 Agosto 1924). (3)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 56 della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273; (4)

Visto l'art. 3, terz'ultimo comma, della stessa legge, a norma

(1) V. B. A. 1923 p. 123 e 153.

(2) id. id. id. p. 274.

(3) Il Ministero delle Finanze ha invitato i Prefetti a richiamare l'attenzione dei Sindaci sulla Gazzetta Ufficiale 25 e 28 agosto 1924 n. 199 e 202 contenenti rispettivamente il D. M. che si riporta e le istruzioni per la retta esecuzione del detto D. Minis.

(4) v. B. A. anno 1924 pag. 174

del quale la tassa di scambio sulle vendite di bestiame ovino e suino è dovuta una sola volta all'atto della macellazione;

Ritenuto che tale norma si applica, a decorrere dal 1.° luglio 1924, anche nei riguardi della tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino;

Visto l'art. 27 della legge citata;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la riscossione della tassa di scambio sulle vendite degli animali vaccini, ovis e suini;

Decreta:

Comuni chiusi e Comuni aperti provvisti di pubblico macello.

Art. 1. — Nei Comuni dichiarati chiusi agli effetti dell'applicazione dei dazi interni di consumo e nei Comuni aperti provvisti di pubblico macello la tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino e suino, nella misura di L. 1 per cento del prezzo o valore del detto bestiame, si riscuote, a datare dal 1.° luglio 1924, insieme ai diritti o tassa di macellazione dovuti ai Comuni a norma dei relativi regolamenti, mediante applicazione delle prescritte marche doppie per tassa scambi sulla medesima bolletta (madre e figlia) che viene rilasciata per il pagamento della tassa o diritto di macellazione.

In caso di mancato pagamento della tassa di scambio, chi rilascia la bolletta è solidalmente responsabile con la parte tanto per la tassa che per le relative penali.

Comuni sprovvisti di pubblico macello.

Art. 2. — Nei Comuni sprovvisti di pubblico macello la riscossione della tassa di scambio sulle vendite di bestiame vaccino, ovino a suino si effettuerà insieme alla riscossione del dazio di consumo, nei modi indicati nei seguenti articoli.

*Comuni sprovvisti di pubblico macello
che riscuotono il dazio di consumo a tariffa.*

Art. 3. — A datare dal 1.° settembre 1924 nei Comuni sprovvisti di pubblico macello, nei quali il dazio di consumo viene

riscosso a tariffa all'atto della introduzione nella linea daziaria o della macellazione degli animali o della loro introduzione nei locali di vendita, la riscossione della tassa di scambio sulle vendite degli animali vaccini, ovini e suini, dovrà effettuarsi insieme alla riscossione del dazio di consumo mediante applicazione delle prescritte marche doppie per tassa scambio sulla bolletta di sdaziamento (madre e figlia), rilasciata per l'introito del dazio di consumo.

In caso di mancato pagamento della tassa di scambio, chi rilascia la bolletta di sdaziamento è solidalmente responsabile con la parte tanto per la tassa che per le relative penali.

*Comuni aperti sprovvisti di pubblico macello
che riscuotono il dazio di consumo in abbonamento.*

Art. 4. — Nei Comuni aperti sprovvisti di pubblico macello, nei quali il dazio di consumo sulla macellazione degli animali viene riscosso a mezzo di abbonamento, la tassa di scambio sulle vendite degli animali vaccini, ovini e suini sarà del pari riscossa, a datare dal 1.º settembre 1923, in modo virtuale a mezzo di abbonamento obbligatorio, il cui canone sarà determinato dagli uffici del registro e bollo in base ai dati risultanti dai contratti stipulati agli effetti del dazio di consumo.

A tal uopo nei contratti di abbonamento per il dazio di consumo, compresi gli abbonamenti per classi di esercenti, da stipularsi a norma dell'art. 221 del regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo, approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540, deve essere indicato dai Comuni, distintamente per ogni specie di animali (vaccini, ovini e suini) il numero presuntivo dei capi di bestiame, che potranno essere macellati dall'esercente abbonato, nel periodo di tempo cui si riferisce l'abbonamento.

Copia in carta libera dei detti contratti dovrà essere trasmessa dai Comuni ai competenti uffici del registro e bollo entro 15 giorni dalla loro stipulazione.

Art. 5. — Per i contratti di abbonamento al dazio di con-

umo stipulati nei Comuni previsti dal precedente art. 4 e tuttora in corso al 1.º settembre 1924, il canone di tassa di scambio verrà accertato e riscosso in modo virtuale in base a convenzione di abbonamento dagli uffici del registro e bollo, in confronto di ciascuno esercente abbonato, proporzionalmente al periodo di tempo corrente dal 1.º settembre 1924 alla scadenza del detto contratto di abbonamento.

I Comuni entro il 15 settembre 1924 dovranno trasmettere ai competenti uffici del registro e bollo un elenco dei contratti di abbonamento al dazio di consumo sulla macellazione degli animali vaccini, ovini e suini in corso al 1.º settembre 1924, con indicazione del cognome, nome e domicilio del contribuente abbonato, della durata dell'abbonamento e del canone relativo. Nella trasmissione del detto elenco i Comuni invieranno all'ufficio del registro un estratto della tariffa daziaria per quella parte che si riferisce all'applicazione del dazio consumo sugli animali vaccini, suini ed ovini.

Art. 6. — Gli esercenti contemplati dal precedente art. 4 che a decorrere dal 1.º settembre 1924 stipuleranno contratti di abbonamento al dazio di consumo sulla macellazione degli animali vaccini ovini e suini dovranno chiedere al competente ufficio del registro e bollo, nel termine di giorni 15 dalla data dei detti contratti, di stipulare la convenzione di abbonamento anche agli effetti della tassa di scambio.

Gli stessi esercenti che al 1.º settembre 1924 hanno in corso contratti di abbonamento al dazio di consumo sulla macellazione degli animali vaccini, ovini e suini, dovranno darne notizia, non oltre il 15 settembre 1924, al competente ufficio del registro e bollo, chiedendo di stipulare la convenzione agli effetti della tassa sugli scambi a norma del precedente art. 5.

Per gli esercenti che non ottempereranno ai detti obblighi il canone di tassa di scambio sarà senz'altro determinato dagli uffici del registro e bollo e verrà da questi notificato agli eser-

centi medesimi, con invito a stipulare la relativa convenzione nel termine perentorio di giorni 20 dalla detta notificazione.

Ove nel detto termine il contribuente non si presti alla stipulazione della convenzione il canone di tassa di scambio determinato dall'ufficio del registro si rende immediatamente esigibile.

Potrà prescindersi dalla stipulazione della convenzione quando il contribuente accetti senz'altro il canone determinato e notificatogli dal competente ufficio, effettuandone il pagamento in unica soluzione, anche a mezzo di vaglia postale, entro i 20 giorni dalla notificazione.

Art. 7. — In confronto degli esercenti contemplati dai precedenti articoli 4, 5 e 6, che non abbiano stipulato la convenzione di abbonamento agli effetti della tassa sugli scambi a norma del presente decreto, rendonsi applicabili, per ogni capo di bestiame macellato le pene pecuniarie stabilite dall'artic. 40 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1903, n. 3273.

Per l'omesso o ritardato pagamento alle pattuite scadenze della tassa di scambio da corrisondersi in abbonamento a norma dei detti articoli, si incorre nella soprattassa, uguale al 12 o/o della tassa dovuta, stabilita dall'art. 27 della citata legge della tassa sugli scambi.

Art. 8. — Agli incaricati della riscossione del diritto di macellazione e del dazio di consumo, che provvedono alla applicazione e riscossione della tassa di scambio a norma dei precedenti articoli 1 e 3, compete, per gli acquisti di marche da bollo doppio per tassa scambio presso gli uffici del registro e bollo, l'aggio del 2 per cento stabilito per i distributori secondari di valori bollati.

Art. 9. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro — DE' STEFANI

b) Circolari

119. **Disposizioni transitorie per la finanza locale.** (C. M. F. del 25 agosto 1924 num. 5539 ai Prefetti).

Allo scopo di facilitare ai Comuni il passaggio dal vecchio al nuovo regime tributario, in dipendenza dei provvedimenti per la Finanza locale compresi nel R. decreto 18 novembre 1923, num. 2538 (1) per la cui attuazione furono testè pubblicate le occorrenti istruzioni con circolare 31 maggio 1924, n. 3545, è stata riconosciuta la opportunità di emanare alcune disposizioni di carattere transitorio dirette appunto a dar modo ai predetti Enti di superare tale periodo intermedio senza disagio per il proprio bilancio.

Tali disposizioni sono comprese nei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3023, (2) e 23 maggio 1924, n. 759, (3). •

Col primo di detti decreti è stabilito che i Comuni aventi spiccato carattere di luogo di cura termale o idroterapica, nei quali sia istituita la tassa di soggiorno secondo le norme delle leggi 11 dicembre 1910, n. 863, e 6 maggio 1920, n. 769, possono essere autorizzati dal Ministro delle Finanze a continuare temporaneamente l'applicazione della imposta stessa con le norme delle predette leggi. Questa autorizzazione è però espressamente subordinata alla condizione che l'importo di detta tassa sia stato in tutto o in parte delegato in pagamento di mutui contratti anteriormente alla data di pubblicazione del decreto per la esecuzione di lavori e di opere di pubblico interesse.

E' però, stabilito che, in caso di autorizzazione, i Comuni debbano versare un quarto dell'ammontare delle tasse riscosse a favore della pubblica beneficenza, giusta l'art. 7 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1724.

(1) V. B. A. anno 1924 pag. 73.

(2) » » » 98.

(3) » » » 121.

Le accennate disposizioni sono così chiare di per sè stesse che rendono superflua ogni illustrazione e tanto meno richiedono diffuse istruzioni per la pratica applicazione.

Basterà accennare che i Comuni, i quali intendano chiedere la detta autorizzazione, devono adottare al riguardo opportuna deliberazione, la quale, dopo approvata dalla Giunta Prov. Amm., sarà rimessa al Ministero delle Finanze, Dir. Gen. Imposte dirette, con la richiesta della autorizzazione. A questa domanda dovrà essere unita a corredo, quando si tratta dei Comuni i quali abbiano in applicazione la tassa secondo le norme delle leggi 11 dicembre 1910, n. 863, e 6 maggio 1920, n. 769, la prova documentale della effettuata delegazione di tutta o parte dell'imposta a garanzia di mutui contratti anteriormente alla data di pubblicazione del Decreto, cioè al 25 gennaio 1924, per la esecuzione di opere o lavori pubblici.

I signori Prefetti da parte loro provvederanno perchè sia effettuato il versamento del quarto a favore della pubblica beneficenza, dopochè il Ministero si sarà pronunciato sulla chiesta autorizzazione ed al riguardo terranno presenti le norme della Circolare 28 dicembre 1921, n. 10051.

Col secondo dei sopraindicati R. D. è stabilito che i Comuni, i quali ritengano che non sia sufficiente alle esigenze del proprio bilancio l'applicazione dell'addizionale all'imposta complementare di Stato e che intendano provvedere all'istituzione della imposta sul reddito consumato, possono essere autorizzati, in via transitoria, dal Ministro delle Finanze a riscuotere per l'anno 1925 la tassa di famiglia e quella sul valore locativo, limitata però ad un massimo di tre quarti della quota d'imposta dovuta dai contribuenti secondo le risultanze dei ruoli 1924 o di accertamenti divenuti definitivi dopo la pubblicazione dei ruoli stessi.

Lo stesso decreto dispone che il Ministro delle Finanze possa autorizzare i Comuni a riscuotere, in via transitoria, per il 1925 la tassa di esercizio che essi abbiano istituita secondo le norme

vigenti. Che se invece i Comuni intendano procedere per il 1925 all'istituzione della imposta sulle industrie, arti e professioni e di quella di patente giusta il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, il Ministro delle Finanze possa autorizzare i Comuni stessi, su loro richiesta, ad elevare per il 1925 l'aliquota della imposta sulle industrie fino a L. 3 per cento se trattasi di redditi di Categ. B ed a L. 2,40 per cento se trattasi di redditi di Categ. C, ed applicare la imposta di patente nella misura più elevata, limitatamente però al 1925, che è indicata dal decreto stesso.

Anche per l'applicazione delle disposizioni di questo decreto non occorrono che succinte norme direttive.

I Comuni dovranno deliberare se intendono valersi della facoltà di applicare ancora in via transitoria per il 1925 la imposta di famiglia e quella sul valore locativo, nonchè la tassa di esercizio e rivendita e dovranno chiedere al Ministero delle Finanze — Dir. Gen. Imposte dirette — in base alla emessa deliberazione, la quale deve riportare l'approvazione della Giunta Prov. Amm., l'autorizzazione alla transitoria applicazione.

Il decreto in parola dispone, quanto alla tassa di famiglia e di quella sul valore locativo, che esse possano riscuotersi limitatamente ad un massimo di tre quarti della quota dovuta dai contribuenti secondo le risultanze dei ruoli 1924 o di accertamenti divenuti definitivi dopo la pubblicazione dei ruoli stessi.

Il concetto di tale disposizione è quello di fissare in cifra prestabilita l'onere massimo del contribuente durante il periodo di transitoria proroga delle dette imposte per l'anno 1925.

In relazione a tale concetto, i Comuni devono tener presente che a carico dei contribuenti iscritti in via definitiva nei ruoli 1924 non è possibile riaprire l'accertamento per variare in aumento l'imposta. Soltanto nel caso che prima della entrata in vigore del decreto di cui trattasi (24 maggio 1924) sia stata già notificata al contribuente la rettifica dell'accertamento, o che si tratti di accertamento in contestazione alla data anzidetta, la imposta sarà

dovuta nella misura dei tre quarti di quella risultante dall'applicazione della rispettiva aliquota della tariffa comunale al reddito che sarà definitivamente stabilito.

I Comuni possono naturalmente accertare l'imposta a carico di nuovi contribuenti, come possono diminuire di loro iniziativa le quote, anche se iscritte definitivamente in ruolo, che ritengano eccessive.

Ma, ripetesi, per i contribuenti definitivamente iscritti nel ruolo del 1924, deve rimaner ferma la imposta risultante dai ruoli stessi e questa non può percepirsi se non entro la massima misura di tre quarti.

Il decreto di cui si discorre, mentre consente ai Comuni, in base alla autorizzazione ministeriale, di prorogare l'applicazione della tassa di esercizio ancora per l'anno 1925, dispone peraltro che qualora i Comuni istituiscano dal 1° gennaio 1925 la imposta sulle industrie e quella di patente, possano essere autorizzati dal Ministro delle Finanze, ad applicare per il 1925 le dette imposte con le aliquote indicate dal decreto stesso e che sono maggiori di quelle normali stabilite dal R. D. 18 novembre 1923, n. 2538.

I Comuni hanno pertanto la facoltà alternativa di chiedere l'autorizzazione a prorogare l'applicazione della tassa di esercizio per l'anno 1925 o di istituire senz'altro la imposta sulle industrie e quella di patente. In quest'ultimo caso possono chiedere al Ministero delle Finanze, per esigenze di bilancio, di essere autorizzati ad applicare le imposte stesse per l'anno 1925 entro le misure massime stabilite dal decreto.

Se deliberano di chiedere l'autorizzazione a riscuotere per 1925 la tassa di esercizio, non hanno che a rivolgere domanda in tal senso al Ministero delle Finanze, come si è più sopra dichiarato. Se invece deliberano di istituire la imposta sulle industrie e quella di patente, debbono formare il relativo regolamento osservando le norme dettate con le istruzioni 31 maggio 1924, n. 3545.

E' appena il caso di soggiungere che le Provincie hanno piena facoltà di istituire l'addizionale di loro spettanza, anche se i Comuni non hanno istituita per il 1925 la imposta sulle industrie.

In quest'ultimo caso, qualora credano di domandare al Ministero delle Finanze la facoltà di applicare in via transitoria per il 1925 dette imposte con aliquote superiori a quelle stabilite dal R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, dovranno pure adottare in tal senso apposita deliberazione nella quale fisseranno la misura delle imposte per il 1925 entro massimi indicati dal decreto in esame.

I Signori Prefetti sono pregati di portare a notizia dei Comuni le istruzioni contenute nella presente circolare e di darmi un cenno di ricevuta della medesima.

Il Ministro — A. DE STEFANI

120. Riparto dei Consiglieri Provinciali per circoscrizioni elettorali. (D. P. S. 13 settembre 1924).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto l'art. 75 del R. D. L. 30 dicembre 1923 N. 2839, che dispone il riparto dei consiglieri della Provincia per circoscrizioni elettorali, in guisa che ciascuna di queste ne abbia ad eleggere cinque;

Visti i dati ufficiali del 6.º censimento della popolazione del Regno, che danno, per questa Provincia, una popolazione legale di abitanti 617,911, donde il diritto alla elezione di quarantacinque membri, divisi in nove circoscrizioni, a mente dell'art. 74 del citato decreto;

Osservate le norme per la determinazione di ciascuna circoscrizione, quali sono prescritte dal detto decreto e dalla circolare 20 febbraio, N. 15900-1 del Ministero dell'Interno;

Decreta

Il territorio della Provincia è ripartito in nove circoscrizioni, agli effetti della elezione dei Consiglieri ad essa assegnati, e ciascuna circoscrizione provvederà alla nomina di cinque rappresentanti.

Il riparto territoriale è stabilito in conformità della seguente tabella:

1.^a Circoscrizione con Capoluogo: *Salerno*

Comprende N. 5 Comuni: Baronissi, Calvanico, Fisciano, Pelizzano e Salerno.

2.^a Circoscrizione con capoluogo: *Cava dei Tirreni*

Comprende N. 14 Comuni: Amalfi, Atrani, Cava dei Tirreni, Cetara, Concamarini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare.

3.^a Circoscrizione con capoluogo: *Sarno*

Comprende N. 8 Comuni: Bracigliano, Castel S. Giorgio, Mercato S. Severino, S. Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati e Siano.

4.^a Circoscrizione con capoluogo: *Nocera Inferiore*

Comprende N. 7 Comuni: Angri, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte e S. Egidio Monte Albino.

5.^a Circoscrizione con capoluogo: *Eboli*

Comprende N. 16 Comuni: Acerno, Albanella, Altavilla Silentina, Capaccio, Castiglione del Genovesi, Eboli, Giffoni sei Casali, Giffoni Valle Piana, Giungano, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano-Faiano, S. Cipriano Picentino, S. Mango Piemonte e Trentinara.

6.^a Circoscrizione con capoluogo: *Campagna*

Comprende N. 25 Comuni: Aquara, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Colliano, Controne, Contursi, Corleto Monforte, Galdo, Laviano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Postiglione, Ricigliano, Romagnano al Monte, Roscigno, S. Angelo Fasanella, Santomena, S. Gregorio Magno, Serre, Sicignano e Valva.

7.^a Circoscrizione con capoluogo: *Torchiara*

Comprende N. 30 Comuni: Agropoli, Campora, Castellabate, Castel S. Lorenzo, Cicerale Cilento, Felitto, Laureana Cilento,

Laurino, Lustra, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Ortodonico, Perdifumo, Perito, Piaggine Soprane, Prignano Cilento, Pollica, Roccadaspide, Rutino, Sacco, S. Mauro Cilento, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Valle dell'Angelo.

8.^a Circostrizione con capoluogo: *Sala Consilina*

Comprende N. 21 Comuni: Auletta, Atena Lucana, Buonabitacolo, Caselle in Pittari, Caggiano, Monte S. Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Sanza, S. Rufo, Sant' Arsenio, S. Pietro al Tanagro, Sassano, Salvitelle e Tegiano.

9.^a Circostrizione con capoluogo: *Vallo della Lucania*

Comprende N. 33 Comuni: Alfano, Ascea, Camerota, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Castelruggero, Celle Bulgheria, Centola, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Ispani, Gioi Cilento, Laurito, Licusati, Moio della Civitella, Montano Antilia, Novi Velia, Pisciotta, Roccagloriosa, Rofrano, Salento, S. Mauro la Bruca, S. Giovanni a Piro, S. Marina, Sapri, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vallo della Lucania e Vibonati.

Salerno, 13 Settembre 1924.

Il Prefetto — **Bertone**

121. **Ricchezza Mobile, accertamenti, notifica, avvisi.** (C. P. S. 4 Settembre 1924 N. 21972 ai Sindaci).

L'Intendenza di Finanza ha avuto occasione di costatare che non tutti i Sigg. Sindaci dei Comuni di questa Provincia sentono la responsabilità morale e materiale che loro incombe per la notifica degli avvisi ai contribuenti da parte dei dipendenti messi Comunali. Capita quindi di frequente che le notifiche vengono fatte in modo tale che recano seri pregiudizi agli accertamenti ed all'andamento delle sedute della Commissione delle Imposte, la quale spesso ha dovuto riconoscere nulla ed inefficace di effetti giuridici, per irregolarità, la notifica avvenuta.

Voglia pertanto la S. V. dare disposizioni per la stretta osservanza delle vigenti norme in materia, e voglia esercitare una continua rigorosa vigilanza sui messi comunali, per la sollecita e regolare notifica degli avvisi ai contribuenti e per la restituzione con la massima urgenza del duplo relatato.

Con l'occasione prego la S. V. a dare ai messi comunali tutte le istruzioni necessarie per la regolare notifica degli avvisi, istruzioni che sono, del resto, espressamente stampate sui moduli degli avvisi da notificare.

pel Prefetto — CONTI

122. **Sorveglianza sulla pesca in acque dolci.** (C. P. S. 29 Agosto 1924 N. 21241).

È stato, a più riprese, segnalato al Ministero della Economia Nazionale che dei titolari ed affittuari di diritti esclusivi di pesca in acque pubbliche adoperano, per la pesca, reti ed attrezzi non compresi nell'elenco stabilito con decreto prefettizio del 26 luglio 1923, n. 29942 a norma dell'art. 50 del Regolamento approvato con R. Decreto 29-10-1922, n. 1647.

Tale decreto è stato pubblicato a pag. 187 del Boll. Amministrativo 1923.

Reputo superfluo ricordare che tali elenchi sono obbligatori per chiunque intenda dedicarsi all'esercizio della pesca in acque pubbliche, quand'anche soggette a diritto esclusivo di pesca (oltre che nelle acque private comunicanti con le pubbliche).

Interessa pertanto la S. V. affinchè voglia dare precise disposizioni agli agenti dipendenti, per la sollecita repressione degli abusi lamentati,

Il Prefetto — BERTONE

123. **Elenco delle Società di Mutuo Soccorso.** (C. P. S. 23 Agosto 1924 N. 20878 Div. 3.^a).

Per una rilevazione dei dati statistici che il Ministero del Lavoro intende di dare nei riguardi delle Società di Mutuo Soc-

corso, prego la S. V. di volermi comunicare l'elenco delle Società di Mutuo Soccorso esistenti attualmente in codesto Comune, abbiano esse perfetta esistenza giuridica oppure semplice esistenza di fatto.

Gradirò di conoscere l'indirizzo preciso di ciascuna Società ed il nome e cognome del Presidente.

Il Prefetto — BERTONE

124. Riforma della legge Comunale e Provinciale e della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi. (C. P. S. 22 Agosto 1924 N. 21243 ai Sindaci).

Il 30 luglio u. s. da questa Prefettura fu trasmessa a cotesto Comune la circolare a stampa N. 15900-1 in data 28 giugno p. p. del Ministero dell'Interno, che illustra le principali disposizioni del R. D. 30 dicembre 1923 N. 2839, circa la riforma della Legge Comunale e Provinciale.

Richiamo su di essa la particolare attenzione di cotesta Amministrazione, specie sul modo di compilare gli elenchi delle deliberazioni *non soggette a speciali provvedimenti o non relative a bilanci e conti*, di cui a pagine 13 e 14 della circolare stessa.

pel Prefetto — CONTI

125. Disinfezione e pulizia nelle scuole. (C. P. S. 6 Ottobre 1924 N. 22560 ai Sindaci).

Il Ministero dell'Interno e quello della Pubblica Istruzione, colle rispettive Circolari del 21 giugno 1924 n. 20900-2-28 e 23 settembre 1923 n. 54 O. G. V. stabiliscono, tra l'altro, di dare il massimo impulso all'igiene della scuola, ciò che può avverarsi coll'intima collaborazione fra le autorità sanitarie e quelle scolastiche.

L'assicurare alla scuola sede idonea e salubre è il fulcro essenziale per la risoluzione dei vari problemi connessi alla scuola stessa e perciò tutti gli sforzi debbono convergere a questo fine.

Intanto, prima dell'apertura dell'anno scolastico, occorre che i locali scolastici siano messi nelle migliori condizioni e ripuliti disinfettando e di regola imbiancando le pareti e il soffitto con latte di calce e procedendo alla disinfezione e alla pulizia razionale dei pavimenti e ciò sotto il controllo dell'Ufficiale Sanitario, a mente dell'artic. 21 del Regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole 9 ottobre 1921 n. 1981.

Si gradirà un cenno di ricevuta ed assicurazione.

pel Prefetto — CONTI

Parte II.

Assunzione obbligatoria negli impieghi degli invalidi di guerra.

Parere Consiglio di Stato nella adun. gen. del 15 maggio 1924.
(Cont. e fine vedi fascicolo prec.)

La questione della speciale *capacità tecnica* è risolta dal regolamento sanitario 19 luglio 1906, n. 466, il quale stabilisce come siffatta capacità debba essere accertata. Infatti l'art. 35 dispone che le Commissioni esaminatrici devono formare una graduatoria designando per la nomina quelli soltanto fra i concorrenti che abbiano conseguito 27 punti su 30. Così la idoneità, la capacità tecnica dell'aspirante alla condotta medica è definitivamente constatata, ed il Consiglio comunale ha fra di essi piena libertà di scelta indipendentemente da ogni ulteriore considerazione di valore professionale. Ciò posto è evidente che la precedenza dell'art. 8 a favore degli invalidi di guerra ha limitato soltanto, e ben poteva farlo, questa libertà di scelta, ma non ha affatto menomata la valutazione della capacità tecnica, quale è ritenuta necessaria e sufficiente dalle norme vigenti.

Quanto all'*esperienza professionale* basta osservare che il regolamento stesso non richiede punto un precedente periodo di esercizio professionale per la nomina a medico condotto, mentre l'art. 6 del regolamento del 1922 annovera espressamente fra gli ultimi posti contemplati dall'art. 8 della legge quelli precisamente cui si acceda, secondo gli ordinamenti dell'ente, senza *esperienza professionale*.

Soltanto è da osservare che, se questa non è richiesta dall'ordinamento generale del servizio medico, potrebbe però esserlo da qualche particolare capitolato medico di comune o consorzio, il quale espressamente richieda nei concorrenti un determinato precedente periodo di esercizio della professione, o libera, o presso ospedali, cliniche, ecc. E non v'ha dubbio che in tali casi speciali, di fronte alla norma del citato art. 6, i posti messi a concorso non possano considerarsi come ultimi, e non siano quindi soggetti al diritto di precedenza a favore degli invalidi.

Un dubbio piuttosto potrebbe derivare dal fatto che il posto

di medico condotto si presenta generalmente, anche laddove ne esistano parecchi, come un posto a sè stante, il quale nessun altro ne ha nè di superiore nè di inferiore, il che potrebbe imprimergli il carattere dell'unicità.

Ma la norma regolamentare dell'art. 6 ha illustrato in modo non equivocabile quale interpretazione debba avere la dizione *ultimi posti*. E tali esso definisce quelli cui si acceda senza speciale anzianità o senza particolari meriti di servizio, cioè non per promozione, ma al primo inizio di una carriera, nonchè quelli, cui si acceda senz'uopo di esperienza professionale laddove *non esistano organici per gradi o anzianità*. Il che chiaramente significa che si hanno posti soggetti all'art. 8 della legge anche quando questi non abbiano una vera e propria organizzazione di gradi, da superiore ad inferiore, cioè quando la pluralità dei posti risulti disposta non solo in senso verticale, ma altresì in senso orizzontale, così che i posti si trovino su di una stessa linea, senza distinzione o vincolo di anzianità o di grado, come è appunto nel comune che abbia al suo servizio più medici condotti.

A questa norma può farsi eccezione esclusivamente qualora in un comune a più condotte se ne avesse una sola che per circostanze particolari si fosse creduto necessario di organizzare nel capitolato in modo diverso dalle altre, così da richiedere per la nomina in questa titoli speciali differenti da quelli prescritti per quelle, e da imprimere così a tale condotta un carattere a sè stante e separato; è evidente che in tal caso eccezionale essa dovrebbe essere considerata alla stregua dei posti unici.

Di fronte al diritto di precedenza sancito dall'art. 8, quale valore conservano le norme sulla composizione delle terne, sulla designazione dell'unico o di più vincitori nei casi in cui si tratti di posti da considerarsi come ultimi giusta quanto si è detto?

Tali norme restano necessariamente modificate. Ciò ha già riconosciuto la Sezione I con ripetuti pareri (28 settembre 1922, 20 dicembre 1922, 31 gennaio 1923), affermando sempre che di fronte all'art. 8, che dà valore assolutamente prevalente per gli invalidi al criterio dell'idoneità, le Commissioni non possono limitarsi a formare una terna dei migliori o a proporre il vincitore o i vincitori, bensì devono giudicare singolarmente e designare

tutti gli idonei, poichè tra di questi gli invalidi di guerra hanno senz'altro diritto al collocamento nei posti vacanti giusta la proporzione fissata dalla legge, e ad essi gli enti hanno quindi l'obbligo di concedere la nomina.

Di conseguenza si è pure necessariamente riconosciuto come debba intendersi parzialmente derogato l'art. 98 secondo comma del regolamento per la legge comunale e prov. riguardante le graduatorie dei concorsi per gli impiegati diversi dal segretario e dai capi-reparto, e così del pari devono ritenersi derogate le norme consimili che siano contenute nei regolamenti locali di qualsiasi ente pubblico, sempre quando beninteso sianvi tra gli aspiranti degli invalidi di guerra.

In tal modo si è risposto anche alla seconda parte del quesito proposto, convenendosi pienamente nell'opinione espressa dalla Presidenza del Consiglio a proposito del procedimento seguitosi in un concorso presso il Ministero delle Finanze.

III.

Se la proporzione dei posti da riservare agli invalidi deve essere calcolata in rapporto ai posti esistenti in organico o in rapporto a quelli di volta in volta disponibili.

Se tale proporzione deve nel primo caso essere calcolata cumulativamente od invece distintamente per le varie categorie d'impiego.

Che la proporzione possa essere applicabile soltanto ai posti che di volta in volta si rendano disponibili, è certamente da escludere e per lo spirito e per la lettera della legge.

Questa si propose lo scopo di assicurare un'occupazione ai benemeriti, che nel compiere il proprio dovere in guerra verso la Patria restarono minorati nella loro capacità lavorativa, e sifatto scopo rimarrebbe in gran parte frustrato ove la loro assunzione fosse in tal modo ridotta ai minimi termini; mentre ne verrebbe anche una sperequazione di condizioni tra le diverse amministrazioni.

D'altra parte gli atti parlamentari sono espliciti al riguardo: nella relazione ministeriale alla Camera dei deputati è detto «... e « ciò fino a che, in ogni amministrazione, non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti o

« frazione di dieci posti *esistenti negli organici rispettivi* »; e quella al Senato parla di *proporzione determinata in base al numero totale dei rispettivi dipendenti*.

La dizione dell'art. 8, anche se di per sè non del tutto esplicita al riguardo, trova chiarimento e conferma in questo senso nei successivi articoli 11 e 15 relativi alle aziende private, dai quali risulta non dubbio il concetto di rapportare il numero degli invalidi da assumere a quello complessivo dei dipendenti.

Tale concetto, come ritenne pure il Ministro del Lavoro nelle sue istruzioni per l'applicazione di questa legge, non può a meno di trovare applicazione anche per le amministrazioni pubbliche, mentre le prime parole dell'art. 8 (« posti di ruolo che sono o si renderanno vacanti ») si riferiscono solo al momento in cui deve aver luogo l'ammissione degli invalidi, e la proporzione di questa è regolata, senza indicazione di limiti di tal genere, nell'ultima parte dell'articolo stesso.

Ma, se si deve escludere il calcolo della proporzione in rapporto ai posti di volta in volta disponibili, quale numero di posti conviene prendere per base, quello complessivo di tutto l'organico di un ente, o quello delle singole categorie?

La distinzione delle categorie è già fatta dalla legge stessa, con lo stabilire le diverse proporzioni, e nessun dubbio può affacciarsi per il personale d'ordine e per quello subalterno, essendo fissata una differente percentuale del 10 % per i primi, del 20 % per i secondi.

Parimenti deve concludersi per gli impieghi amministrativi e di ragioneria, per quanto a questi si riferisca un'unica formula proporzionale (uno ogni 10 o frazione di dieci).

Ma l'unicità della formula vuol dire che tanto alla categoria amministrativa che a quella di ragioneria è da applicare tale proporzione, non già che si debbano insieme confondere e assommare nel calcolo entrambe le categorie.

Sarebbe questa una illazione non necessaria ed eccessiva, e per giunta contrastante al criterio espresso per le altre due categorie, mentre la distinzione fra categorie è sempre essenziale, costante e completa nell'amministrazione. Senza dire che diversamente si potrebbe andare incontro a gravi inconvenienti, col

creare una disparità di condizione fra categorie e col turbare quell'equilibrio fra personale valido e invalido che nel concetto della legge si volle uniforme per tutte le categorie, intendendosi per categoria il complesso dei posti d'organico della stessa natura, costituenti una determinata carriera d'impiego.

Notisi ancora che la relazione ministeriale alla Camera parla di *organici rispettivi*, e che anche il Ministero del Lavoro nelle citate istruzioni accolse tale interpretazione.

Del resto la quistione non è nuova; e nello stesso senso la risolse la Sezione I con parere 13 dicembre 1922, nel quale, accogliendosi le conclusioni del Ministero dell' Interno, si dichiarò che l'assegnazione dei posti di organico agli invalidi di guerra deve stabilirsi in rapporto, non già a tutti i posti dell' organico di un ente, nè a quelli soli per cui è bandito un concorso, bensì al complesso dei posti di ciascuna categoria di personale (nella specie della categoria dei vigili).

IV.

Se debbano intendersi abrogate le norme dell' art. 7 della legge 25 marzo 1917, n. 481, e dell' art. 70 del regolamento esecutivo della legge stessa del 29 febbraio 1920, n. 651, le quali autorizzano il Governo a conferire agli invalidi senza concorso determinati posti d'impiego.

La questione si restringe nell' ambito dell' Amministrazione dello Stato: e per espressa disposizione dello stesso art. 7 ne sono esclusi gli impieghi di concetto e di ragioneria, riguardando essa così solo quelli d'ordine e il personale subalterno.

Tale questione deve essere esaminata in rapporto a due leggi, quella del 21 agosto 1921, n. 1312, sopracitata, e il Regio decreto, emesso in base ai pieni poteri, 11 novembre 1923, n. 2395, sull' ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Di fronte alla prima non può dirsi che abrogazione o meglio derogazione esista.

L'art. 7 della legge del 1921 dice che il Governo *potrà* conferire taluni posti agli invalidi senza concorso; l' art. 70 del relativo regolamento usa la formula « il Governo è autorizzato », e la tabella allegata soggiunge: « posti che *potranno* essere conferiti senza concorso ».

All'incontro l'art. 8 della legge del 1921 dice che il Governo *dovrà* dare in determinati casi la precedenza agli invalidi. Quindi il contenuto delle due norme è sostanzialmente del tutto diverso. La prima accorda al Governo una *facoltà*, di cui può usare a favore degli invalidi, la seconda impone al Governo *l'obbligo* della riserva per essi di un determinato numero di posti: la prima riguarda solo la forma dell'ammissione, autorizzando di prescindere dal concorso, la seconda concerne la quantità dei posti da assegnare agli invalidi, con o senza concorso.

La legge del 1921, oltre a non contenere alcuna espressa disposizione di abrogazione di quella del 1917, non può ritenersi una legge nuova che regoli l'intera materia già regolata da quella anteriore (art. 5 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile).

Se entrambe le leggi si propongono l'assistenza degli invalidi di guerra, certo però è nel complesso più vasta la materia trattata dalla legge del 1917 che, come porta il suo titolo, istituisce un ente denominato « Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra ».

Ma questa legge fu ritenuta insufficiente allo scopo, come rilevasi dalla relazione ministeriale che accompagnò alla Camera il disegno, che divenne poi la legge del 1921, la quale appare quindi non già sostitutiva, ma integrativa della prima, in quanto aggiunse, alla possibilità di nomine di invalidi in alcune categorie senza concorso, l'obbligo in tutte di assumerli in determinate proporzioni.

Ciò posto riesce evidente, che, data la mancanza di identità del rapporto giuridico, nemmeno esiste alcuna incompatibilità tra le due norme, le quali ben possono coesistere senza dar luogo ad alcun inconveniente.

Così l'Amministrazione dello Stato ha anzitutto l'obbligo di riservare agli invalidi, con o senza concorso, un determinato numero di posti, ma può altresì, limitatamente agli impieghi d'ordine e subalterni, nominare un certo numero d'invalidi senza la forma del concorso, per nomina diretta.

Un argomento in contrario si vorrebbe trarre dall'art. 9 della legge del 1921, nel quale, dichiarandosi che le norme di questa non si applicano al personale dei servizi attivi delle ferrovie

dello Stato, si soggiunge, che per questo si tengono ferme le qualifiche e le proporzioni della tabella allegata all'art. 70 del regolamento del 1920.

Ma ciò non regge, poichè il richiamo di quest'ultimo articolo ha la sua spiegazione soltanto nella necessità, dopo stabilita la eccezione, di aggiungere tanto la conferma delle qualifiche d'impiego ammesse alla nomina senza concorso, quanto quella delle proporzioni, tanto più che queste sono in taluni casi inferiori a quelle della legge del 1921.

Rilevasi poi che, come non sono abrogate in genere le norme di cui trattasi, nemmeno lo sono quelle riguardanti le proporzioni di nomine nelle diverse Amministrazioni dello Stato fissate in detta tabella a meno che però queste sieno inferiori a quelle stabilite nell'art. 8 della legge del 1921, chiaro essendo che i limiti della facoltà di un beneficio non possono essere più ristretti di quelli della obbligatorietà del beneficio stesso.

Quanto all'altra questione della permanenza in vigore delle norme medesime anche di fronte a quelle posteriori sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, è da avvertire che la questione era già stata esaminata dalla Sezione I e risolta affermativamente, sopra conforme proposta del Ministero dell'Istruzione, con parere 15 settembre 1923. Ma imponesi ora un riesame, in quanto allora l'esame avvenne tra le disposizioni del regolamento 28 giugno 1917, n. 1158, che fu sostituito poi da quello del 1920 sopracitato, ed il Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sulla carriera degli impiegati dello Stato, che pure fu a sua volta sostituito da quello del 1923 sopraindicato.

Convieni anzitutto rilevare che la questione si limita al personale d'ordine, poichè per quello subalterno il Regio decreto del 1923 agli articoli 24 e 25 dispone che le relative assunzioni sono regolate dalle norme speciali delle singole Amministrazioni, e non rende quindi obbligatorio il concorso, come fa invece l'art. 16 per le altre categorie, compresa quella d'ordine.

E che lo stesso abbia per quest'ultima abrogato la possibilità di nomine senza concorso concessa con gli articoli suddetti del 1917 e del 1920 potrebbe a prima vista far dubitare la circostanza che l'una norma potrebbe apparire incompatibile con

l'altra e che il medesimo art. 16 terrebbe ferme solo le disposizioni sugli invalidi della legge del 1921, e non anche quelle della legge del 1917.

Ma, ove ben si consideri, riesce evidente che l'ordinamento del 1923 ha inteso di conservare immutate le agevolazioni tutte vigenti a favore degli invalidi di guerra, e che il richiamo alla legge del 1921 è piuttosto una prova di tale proposito che non un argomento di esclusione di altra legge, non espressamente citata forse sol perchè si riteneva, a torto o a ragione, che quel richiamo fosse sufficiente, anche perchè la legge del 1921 è in parte almeno strettamente connessa a quella del 1917, di cui del resto manca una specifica ed espressa derogazione.

E in questo senso soccorre altresì quel noto principio di ermeneutica legale, che si racchiude nel vecchio aforisma: *legi specialis per generalem non abrogatur*. Il decreto del 1923 costituisce la legge generale posteriore sull'ordinamento organico degli impiegati dello Stato, di fronte alla quale non può dirsi quindi abrogata quella norma legislativa speciale stabilita eccezionalmente a favore degli invalidi di guerra, che è contenuta nel più volte citato art. 7 della legge del 1917, mentre non risulta la manifesta volontà del legislatore di abrogarla ed anzi havvi fondato motivo per ritenere il contrario.

La risposta pertanto al quesito proposto non può essere che interamente negativa.

Sulla esecuzione forzata in danno delle pubbliche amministrazioni (1)

Credo utile segnalare ai lettori la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione del Regno, con cui si enunciano mas-

(1) Riportiamo, col consenso dell'egregio Avv. Settimio Mobilio, direttore della Rivista mensile « La Rassegna giuridica » questo studio dell'Avv. Borselli e con l'occasione raccomandiamo ai nostri lettori l'ottima pubblicazione dell'Avv. Mobilio. La Rassegna giuridica si pubblica in fascicoli mensili, nei quali vengono trattate quistioni nuove di diritto. Completano ogni fascicolo note di giurisprudenza delle giurisdizioni ordinarie e straordinarie locali, commento alla più recente legislazione, ecc. L'abbonamento annuo è di lire 30.

sime di diritto assai importanti sul delicato tema della esecuzione forzata in danno delle Pubbliche Amministrazioni.

Con la sentenza 23 gennaio corrente anno, *Comune di Bari c Landi* (est. *Faggella*), la suprema Corte, dopo avere affermato che solamente la destinazione dei beni patrimoniali delle pubbliche amministrazioni a scopo di pubblico servizio, mediante legittimi atti dell'autorità competente, li sottrae all'azione dei creditori e ne determina il carattere impegnabile, ha rilevato che il concetto a cui è ispirata tale massima è questo, che « tanto lo Stato quanto gli enti autarchici minori, quando non attuano i poteri generali di sovranità o d'imperio, ma compiono atti di natura privata, sono sottoposti al diritto privato, e quindi, anche alle norme che regolano l'adempimento delle obbligazioni legalmente assunte e non soddisfatte, salvo che disposizioni espresse di legge non stabiliscano il contrario ».

Prescindendo dai beni di uso pubblico, che naturalmente, finchè restano tali, non possono essere mai colpiti dalla esecuzione forzata, tutto sta a vedere per gli altri — e dicasi in particolare per le rendite — quando la detta destinazione a un pubblico servizio possa ritenersi legalmente e legittimamente stabilita.

A tale quesito, come è noto, la dottrina ha risposto col distinguere la destinazione in *originaria* ed *acquisita*.

Si è chiamata *destinazione originaria* quella che accompagna la cosa fin dal momento in cui entra nella proprietà e disponibilità dell'ente pubblico (osservandosi però, quanto al danaro, se ha destinazione *originaria* ad uso pubblico quello, p. es., ricavato dalle imposte e tasse, non l'ha invece quello derivante dalla dismissione di una cosa già destinata a un servizio pubblico, ma si tratterà allora di destinazione non più originaria ma *acquisita*).

Si è invece chiamata *destinazione acquisita* quella che scaturisce dalla volontà dell'ente legittimamente esplicita con deliberazione di organo competente. Senonchè, si è detto, mentre questa deliberazione può essere titolo legittimo di destinazione per i beni patrimoniali diversi dalle rendite (siano o non produttivi di esse), non lo è invece per le *rendite*, per le quali deve a questo fine

considerarsi necessaria *anche* la loro generica e specifica *iscrizione in bilancio*.

Nella specie esaminata dal Supremo Collegio, trattavasi appunto di esecuzione sopra rendite, e precisamente su cedole d'interessi di certificati di rendita posseduti da un Municipio. Orbene il Supremo Collegio ha tassativamente dichiarato che anche le rendite future di una Pubblica Amministrazione possono formare oggetto di pignoramento. Potrebbe osservarsi che così viene tolta all'ente la possibilità di destinare tali rendite nei futuri bilanci a scopo di pubblica utilità o di servizio pubblico. Ma opportunamente ha risposto la Corte che con questa eccezione si tenderebbe ad escludere qualsiasi azione esecutiva su qualsiasi bene patrimoniale di un ente, « *perchè per qualsiasi patrimonio esiste in astratto la possibilità della destinazione a pubblici servizi od utilità pubblica, e non è certo alla possibilità in astratto, bensì alla concreta destinazione che bisogna guardare* ».

La sentenza è notevole sia per avere, contro un erroneo indirizzo giurisprudenziale abbastanza diffuso, affermato che nessuna disposizione di legge impone al creditore dell'ente pubblico di dovere adire la via amministrativa prima di sperimentare l'azione esecutiva che le norme generali e fondamentali del diritto gli garantiscono, e sia per avere affermato che non esiste alcuna norma espressa la quale prescriva come condizione indispensabile per l'esperimento di questa azione che il credito debba essere iscritto in bilancio.

Certo, ha osservato il Supremo Collegio, al cittadino che abbia un credito verso l'ente pubblico è data facoltà di adire le vie amministrative per ottenerne il soddisfacimento, ma questa facoltà è in relazione alla natura del debitore, il cui comportamento è oggetto di controllo e di vigilanza da parte di organi superiori. controllo che può essere provocato da chiunque vi abbia un interesse legittimo e diretto. « *Questa facoltà non esclude tuttavia il diritto che proviene al creditore dalle norme fondamentali comuni, ma concorre con esso richiamando l'ente all'osservanza dei doveri inerenti ad una buona amministrazione, tra i quali appunto quello di estinguere i debiti certi, liquidi ed esigibili col patrimonio disponibile* ».

Avv. EDGARDO BORSELLI

Segue pag. 2 copertina fasc. 17-18.

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Parte I.

a) Leggi e decreti

128, Tassa sugli scambi.—Vini, mosti ed uve da vino. Riduzione dell'aliquota a lire 0,50 per cento. (D. M. F. 26 settembre 1924 n. 47295)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 2, 18, ultimo comma, 27 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273; (1)

Ritenuta l'opportunità di ridurre l'aliquota della tassa di scambio sulle vendite di vini e di mosti e di disciplinare la riscossione della tassa medesima sui detti prodotti e sulle uve da vino;

Decreta:

Misura della tassa di scambio sulle vendite di vini e di mosti

Art. 1. — A decorrere dal 1.° ottobre 1924 i vini ed i mosti sono assegnati, agli effetti della misura della tassa di scambio, fra le materie ed i prodotti tassabili con l'aliquota di L. 0,50 per cento di, che al n. 1 dell'art. 18 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273.

Modo di riscossione della tassa di scambio sulle vendite di vini, mosti ed uve da vino.

Art. 2. — A datare dal 1.° ottobre 1924 la tassa di scambio sulle vendite di vini, di mosti e di uve da vino nella misura di

(1) Vedi B. A. anno 1924 pag. 178. Non pubblichiamo la circolare del Min. delle Finanze 27 settembre 1924 illustrativa del decreto perchè già diramata a tutti i Comuni a cura della Intendenza di Finanza.

0,50 per cento sarà dovuta una sola volta all'atto del pagamento del dazio di consumo relativo da chi procede alla operazione di sdaziamento e quando l'importo dei prodotti sdaziati superi le Lire 10.

La tassa di scambio sui detti prodotti deve essere commisurata in base al prezzo medio di mercato degli stessi prodotti.

La riscossione della detta tassa di scambio sarà effettuata insieme alla riscossione del dazio di consumo nei modi indicati nei seguenti articoli.

Comuni chiusi e Comuni aperti che riscuotono il dazio di consumo a tariffa.

Art. 3. — Nei Comuni tanto chiusi che aperti, nei quali il dazio di consumo sui vini, sui mosti e sulle uve viene riscosso a tariffa all'atto della introduzione dei detti prodotti nella linea daziaria o della loro introduzione nei locali di vendita, la riscossione della tassa di scambio sulle vendite dei prodotti medesimi, dovrà effettuarsi insieme alla riscossione del dazio di consumo, mediante applicazione delle prescritte marche doppie per tassa scambio sulla bolletta di sdaziamento (madre e figlia), rilasciata per l'introito del dazio di consumo. La tassa di scambio è dovuta indipendentemente dalla tassa di bollo da corrispondersi sulla bolletta di sdaziamento a norma di legge.

In caso di mancato pagamento della tassa di scambio, chi rilascia la bolletta di sdaziamento è solidalmente responsabile con la parte, tanto per la tassa che per le relative penali.

Comuni aperti che riscuotono il dazio di consumo in abbonamento.

Art. 4. — Nei Comuni aperti, nei quali il dazio di consumo sui vini, sui mosti e sulle uve da vino viene riscosso a mezzo di abbonamento, la tassa di scambio sulle vendite dei detti prodotti sarà del pari riscossa, a datare dal 1.º ottobre 1924, in modo virtuale a mezzo di abbonamento obbligatorio il cui canone sarà determinato dagli uffici del registro e bollo in base ai dati risultanti dai contratti stipulati agli effetti del dazio di consumo.

A tal uopo nei contratti di abbonamento per il dazio di consumo, compresi gli abbonamenti per classi di esercenti, da stipularsi a norma dell'art. 221 del regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo, approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540, deve essere indicata dai Comuni la quantità presuntiva dei detti prodotti, che serve di base alla determinazione del canone di abbonamento al dazio di consumo.

Copia in carta libera dei detti contratti dovrà essere trasmessa dai Comuni ai competenti uffici del registro e bollo entro 15 giorni dalla loro stipulazione.

Art. 5. — Per i contratti di abbonamento al dazio di consumo stipulati nei Comuni previsti dal precedente art. 4 e tuttora in corso al 1.º ottobre 1924, il canone di tassa di scambio verrà accertato e riscosso in modo virtuale in base a convenzione di abbonamento dagli uffici del registro e bollo, in confronto di ciascuno esercente abbonato, proporzionalmente al periodo di tempo corrente dal 1.º ottobre 1924 alla scadenza del detto contratto di abbonamento.

I Comuni entro il 15 ottobre 1924 dovranno trasmettere ai competenti uffici del registro e bollo un elenco dei contratti di abbonamento al dazio di consumo sui vini, mosti ed uve da vino in corso al 1.º ottobre 1924, con indicazione del cognome, nome e domicilio del contribuente abbonato, della durata dell'abbonamento e del canone relativo. Nella trasmissione del detto elenco i Comuni invieranno all'ufficio del registro un estratto della tariffa daziaria per quella parte che si riferisce all'applicazione del dazio consumo sui prodotti accennati.

Art. 6. — Gli esercenti contemplati dal precedente art. 4 che a decorrere dal 1.º ottobre 1924 stipuleranno contratti di abbonamento al dazio di consumo sui vini, mosti ed uve da vino, dovranno chiedere al competente ufficio del registro e bollo, nel termine di giorni 15 dalla data dei detti contratti, di stipulare la convenzione di abbonamento anche agli effetti della tassa di scambio.

Gli stessi esercenti che al 1.^o ottobre 1924 hanno in corso contratti di abbonamento al dazio di consumo sui vini, mosti ed uve da vino, dovranno darne notizia, non oltre il 15 ottobre 1924, al competente ufficio del registro e bollo, chiedendo di stipulare la convenzione agli effetti della tassa sugli scambi a norma del precedente art. 5.

Per gli esercenti che non ottempereranno ai detti obblighi il canone di tassa di scambio sarà senz'altro determinato dagli uffici del registro e bollo e verrà da questi notificato agli esercenti medesimi, con invito a stipulare la relativa convenzione nel termine perentorio di giorni 20 dalla detta notificazione.

Ove nel detto termine il contribuente non si presti alla stipulazione della convenzione il canone di tassa di scambio determinato dall'ufficio del registro si rende immediatamente esigibile.

Potrà prescindersi dalla stipulazione della convenzione quando il contribuente accetti senz'altro il canone determinato e notificatogli dal competente ufficio, effettuandone il pagamento in unica soluzione, anche a mezzo di vaglia postale, entro i 20 giorni dalla notificazione.

Uve da vino prodotte nell'interno dei Comuni chiusi.

Art. 7.—Alla tassa di scambio di L. 0,50 per cento devono essere assoggettate anche le uve da vino prodotte nell'interno dei Comuni chiusi, soggette a dazio di consumo a norma dell'articolo 19 dell'allegato A al R. decreto 24 settembre 1923, num. 2030, concernente il riordinamento dei dazi interni di consumo e degli articoli 14, 184 e 185 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540.

Ove il dazio di consumo sulle uve da vino prodotte nell'interno dei Comuni chiusi venga riscosso a tariffa, la tassa di scambio relativa dovrà riscuotersi mediante applicazione delle prescritte marche da bollo doppie per tassa di scambio sulla bolletta di sdaziamento a norma del precedente art. 3.

Ove invece il dazio di consumo sulle dette uve da vino prodotte nell'interno dei Comuni chiusi venga riscosso in abbona-

mento, anche la tassa di scambio sarà riscossa in abbonamento giusta le norme di che ai precedenti articoli 4, 5 e 6.

Art. 8. — In confronto degli esercenti contemplati dai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7, che non abbiano stipulato la convenzione di abbonamento agli effetti della tassa sugli scambi a norma del presente decreto, rendonsi applicabili, per ogni partita di vino, di mosto e di uve da vino da essi acquistata o prodotta, le pene pecuniarie stabilite dall'art. 40 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1922, n. 3273.

Per l'omesso o ritardato pagamento alle pattuite scadenze della tassa di scambio da corrispondersi in abbonamento, a norma dei detti articoli, si incorre nella soprata tassa, uguale al 12 per cento dalla tassa dovuta, stabilita dall'art. 27 della citata legge della tassa sugli scambi.

Art. 9. — Agli incaricati della riscossione del dazio di consumo, che provvedono alla applicazione e riscossione della tassa di scambio a norma dei precedenti articoli 2 e 3, compete, per gli acquisti di marche da bollo doppie per tassa scambio presso gli uffici del registro e bollo, l'aggio del 2 per cento stabilito per i distributori secondari di valori bollati.

Il Ministro — A. DE STEFANI

129. Norme per l'erogazione dei sussidi a favore delle Istituzioni di assistenza e beneficenza legalmente riconosciute. (D. M. 11 Agosto 1924),

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO ecc.

Decreta :

Sono approvate le seguenti norme per l'erogazione dei sussidi a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza legalmente riconosciute.

Art. 1. — Salvo casi eccezionali, gli impegni sul fondo stanziato in bilancio per i detti sussidi non possono eccedere, in ciascun mese, una quota corrispondente ad un dodicesimo dell'intero fondo.

Art. 2. — Possono usufruire della concessione dei sussidi le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con fine di ricovero, le quali abbiano personalità giuridica, o siano amministrate da altre istituzioni legalmente riconosciute.

Art. 3. — La concessione è disposta dal Ministero dell' Interno, su proposta del Prefetto della Provincia ove ha sede l' istituzione.

Art. 4. — Ciascuna istanza di sussidio deve essere inviata dal Prefetto al Ministero dell' interno insieme ad un rapporto particolareggiato sulle condizioni finanziarie e patrimoniali, sul funzionamento e sui bisogni dell' istituzione da sovvenire.

Art. 5. — Prima di pronunziarsi sulle istanze il Ministero può ordinare la produzione di documenti e disporre tutte le indagini necessarie per accertare le vere condizioni finanziarie dell' Ente.

Art. 6. — I sussidi vengono disposti per migliorare il funzionamento delle pie istituzioni e per metterle in grado di integrare, in tutto o in parte, i rispettivi disavanzi di gestione e di provvedere a spese necessarie ed indilazionabili.

Art. 7. — Il Ministero deve sopra tutto tenere conto dei seguenti elementi: regolarità del funzionamento; entità delle rendite patrimoniali; disavanzo risultante dall' ultima situazione finanziaria, debitamente accertata; numero delle persone assistite; modo ed importanza della beneficenza od assistenza; ammontare della retta di ricovero.

Art. 8. — Nelle concessioni sono preferite le istituzioni che si trovino in condizioni di maggior bisogno, in rapporto all'entità dei mezzi di cui dispongono, alla importanza dei fini statutarî e all'estensione della beneficenza o assistenza.

Art. 9.—L'ammontare complessivo dei sussidi da concedere durante l' esercizio finanziario ad una medesima istituzione non può, di regola, eccedere la somma di L. 100,000, per le istituzioni di prima classe, e di L. 50,000 per quelle di seconda classe.

Art. 10. — Il Ministero può sempre disporre ispezioni per

controllare in quale modo siano state impiegate le somme concesse.

Art. 11. — La concessione può essere sempre subordinata a speciali condizioni e il pagamento del sussidio può effettuarsi in diverse rate.

Art. 12. — In nessun caso si possono concedere sussidi continuativi o fissi, nè disporre contributi per lavori o per spese inerenti al patrimonio.

Art. 13. — E' vietato alle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di stanziare, fra le entrate dei rispettivi bilanci, somme relative a sussidi da richiedere a norma del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. (1)

Il Ministro — FEDERZONI

b) Circolari

130. **Abolizione delle condotte piene e sistemazione economica dei sanitari comunali.** Art. 4 e 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889. (C. M. I. Direz. gen. Sanità Pubb., n. 20186-A-1118-502 del 19 luglio 1924 ai Prefetti).

Con la circolare a stampa, di pari numero, del 20 febbraio ultimo, nel dare alcune istruzioni per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, sulla riforma degli ordinamenti sanitari, si raccomandava, in maniera particolare (ai n. 8 e 10), di dare subito esecuzione alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 34 del detto regio decreto, e cioè:

1° Di provvedere, immediatamente, alla abolizione delle condotte piene, in quei Comuni nei quali ancora ve ne fossero (nonostante che, anche sotto la precedente legislazione sanitaria, pei Comuni, la sola assistenza sanitaria gratuita ai poveri, e quindi, atto di mera liberalità, vietato alle pubbliche amministrazioni, ogni spesa per la cura degli abbienti);

(1) vedi A. B anno 1922 pag. 28, 163 e 224.

2° Di provocare, subito, dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale sanitario, la formazione delle tabelle degli stipendi minimi da assegnare ai sanitari condotti (medici, chirurghi, veterinari, farmacisti, levatrici) ed ufficiali sanitari, per ciascuna delle classi nelle quali sarebbero stati distribuiti i Comuni della Provincia.

Mi risulta, però, che in qualche Comune sussista, tuttora, la condotta sanitaria gratuita anche per gli abbienti o per i cosiddetti semiabbienti, e che solo in poche Provincie si sia già data esecuzione al disposto dell'art. 34 del R. D. 30 dicembre 1923 anzidetto: e ciò, o per negligenza nel provvedere, o perchè si è creduto di dover attendere la pubblicazione del regolamento per l'esecuzione del ripetuto R. D. 30 dicembre 1923, n. 2889; o, finalmente, perchè qualche Prefettura si è preoccupata delle ripercussioni economiche che, nei Comuni finanziariamente dissestati, potrebbe avere un'eventuale aumento delle attuali retribuzioni dei sanitari comunali in base ai minimi di stipendio che saranno per essere fissati dalla Giunta provinciale amministrativa.

E' mio fermo intendimento che, nei cennati adempimenti, ogni indubbio abbia a cessare. poichè urge tanto il ricondurre ai limiti di legge la spesa che i Comuni devono sostenere per l'assistenza sanitaria gratuita ai loro amministrati, quanto il sistemare le condizioni economiche del personale dei sanitari comunali.

Se, infatti, con il regio decreto 27 aprile 1923, n. 1177, e nonostante qualsiasi vincolo contrattuale o regolamentare preesistente, venne dato modo ai Comuni — che, per il passato avevano troppo largheggiato nel retribuire il personale dipendente, anche sanitario — di ridurre ad equa misura gli stipendi esso, è del pari giusto e doveroso, fissando gli stipendi minimi dei sanitari comunali, di evitare l'eccesso opposto; quello, cioè, che essi continuino, in qualche Provincia, ad essere retribuiti in modo non rispondente al decoro della funzione ed alle odierne condizioni di vita.

Per altro (ed il rilievo ha valore solo nei riguardi delle con-

dotte mediche, ostetriche e veterinarie), non è affatto necessario come qualche Prefetto ha ritenuto, che con le norme del regolamento da pubblicare per l'esecuzione del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2889, siano previamente stabiliti gli elenchi dei poveri di cui agli articoli 32 e 47 dello stesso decreto.

A prescindere, infatti, dalla considerazione che in ogni Comune deve già esistere, o deve essere in via di formazione, l'elenco unico dei poveri, non si tratta, nella specie di stabilire le retribuzioni dei sanitari condotti, per modo che sia necessario di avere al completo per ciascun Comune, e con ogni dettaglio, i dati dell'elenco dei poveri, dati che sono indubbiamente di grande valore, ma non sono i soli nè i principali elementi di giudizio.

Si tratta, invece, di stabilire, tenuto conto dell'importanza del servizio sanitario, degli aventi diritto all'assistenza gratuita, delle condizioni topografiche della condotta e delle presumibili altre fonti di reddito professionale dei sanitari, i « minimi » di stipendio che vanno fissati con un criterio complessivo, medio ed equitativo per ciascuna categoria di Comuni. Ora la piena conoscenza che i rispettivi Consigli provinciali sanitari e le Giunte provinciali amministrative, hanno in ciascuna Provincia, dei cenati elementi medi di giudizio può anche metterli in grado, senza bisogno di conoscere l'esatto numero dei poveri dei singoli Comuni, di fissare i detti minimi, che è bene precisare, non devono obbligatoriamente costituire la effettiva retribuzione dovuta a ciascun sanitario, ma solo quel limite minimo di stipendio, per categorie di Comuni, al disotto del quale non può fissarsi dalle Amministrazioni comunali la retribuzione pei sanitari dipendenti.

Nè, finalmente, le condizioni di particolare disagio, in cui eventualmente, si trova qualche Comune, possono giustificare ulteriori indugi nella sistemazione economica del personale sanitario, giacchè è evidente che tali considerazioni non possono nè debbono avere influenza nella determinazione degli stipendi « minimi », che, appunto perchè minimi, rappresentano quella retribuzione che sarà ritenuta indispensabile perchè i sanitari co-

munali possano, con l'eventuale sussidio dell'esercizio professionale connesso alla carica, provvedere al loro sostentamento.

E ciò è tanto vero, che il citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, a differenza dell'art. 26 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636, non comprendeva fra gli elementi necessari per la valutazione dei « minimi » le condizioni finanziarie del Comune. Tutto ciò premesso, le SS. LL. verranno, entro un termine brevissimo, e che, in ogni caso, non dovrà eccedere i mesi due dalla data della presente, provvedere a che:

1° Tutte le condotte sanitarie, comunque estese a favore degli abbienti o semiabbienti, nei Comuni o Consorzi di codesta Provincia nei quali ancora esistano, siano soppresse;

2° Il Consiglio provinciale sanitario, nel fare le sue proposte, e la Giunta provinciale amministrativa nell'approvare le tabelle degli stipendi minimi, di cui all'art. 34 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, ripartiscano in categorie i Comuni o Consorzi della Provincia; e stabiliscano i minimi di stipendio per ciascuna categoria di Comuni e classe di sanitari, tenendo presenti le *condizioni medie* del servizio sanitario risultanti da un giudizio complessivo stabilito in relazione:

a) alla importanza del servizio sanitario;

b) al numero degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita;

c) alle condizioni topografiche delle condotte;

d) alle presunte fonti di reddito professionale di esse (gli estremi di cui alle lettere b) e c) si riferiscono, naturalmente, alle sole condotte medico-chirurgiche, ostetriche e veterinarie);

3° Le cennate tabelle di classificazione dei Comuni devono essere distinte per ciascuna classe dei sanitari; e, cioè, medici chirurghi, veterinari, levatrici, farmacisti condotti ed ufficiali sanitari. Ciò perché può bene avvenire che uno stesso Comune, in base ai criteri anzi cennati, possa appartenere a categorie differenti, a seconda che si tratti del servizio di condotta medica, o veterinaria, od ostetrica, o farmaceutica o, finalmente, del servizio di vigilanza igienica e sanitaria;

4° La data di decorrenza delle nuove tabelle degli stipendi minimi dei sanitari deve essere quella del 30 gennaio 1924, e ciò in base al disposto dell'articolo 90, 3° comma, del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2889, che stabilisce l'entrata in vigore delle norme in parola, al quindicesimo giorno dalla pubblicazione del detto regio decreto; pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio u. s., n. 12;

5° Copie delle dette tabelle, corredate della copia della proposta del Consiglio provinciale sanitario e dalla decisione della Giunta provinciale amministrativa, che le approva, dovranno essere subito inviate a questo Ministero

Le SS. LL. vorranno interessarsi personalmente del rigoroso adempimento di quanto viene disposto con la presente, e segnarne, intanto, ricevuta.

Il Ministro: Federzoni

131. Tasse d'iscrizione dei premilitari alle società di tiro a segno e per il ritiro del libretto del tiro. (C. P. S. ai Sindaci dei Comuni, nei quali esistono Società di Tiro a Segno del 16 Ottobre 1924 N. 25425).

Il Ministero nel dettare le norme per i prossimi corsi d'istruzione premilitare 1924-25, prescrive, tra l'altro, che i giovani premilitari, per poter frequentare le lezioni di tiro prescritto, devono essere iscritti di ufficio alle Società di tiro a segno, previa corresponsione da parte di essi della tassa annua di L. 3 e che altre L. 3 dovranno essere versate dai medesimi per ottenere il rilascio dei libretti di tiro. Però, sì dall'uno, come dall'altro versamento, sono esclusi gli indigenti.

Ora allo scopo di evitare abusi, che facilmente potrebbero verificarsi e che data anche l'esiguità della somma fissata (sei lire in complesso) sarebbero tanto meno tollerabili, si stima opportuno chiarire che, nel caso in questione, potranno essere considerati indigenti e quindi essere esonerati dai versamenti anzidetti, esclusivamente coloro che presentino una attestazione del Sindaco del

Comune cui appartengono, dalla quale risulti che essi e le loro famiglie si trovino effettivamente in condizioni tali di povertà da non poter nemmeno sopportare l'onere delle due tasse, di L. 3 ciascuna, per l'iscrizione alla Società di tiro a segno e per il ritiro del libretto di tiro.

Il Prefetto — CONTI

132. Corso medio dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, del 1.° semestre 1924 per le cauzioni da prestarsi nel 2.° semestre 1924. (C. M. F. 30 settembre 1924 n. 1362 Div. IV).

Per opportuna norma delle SS. LL. si comunica che i titoli di Stato e garantiti dallo Stato, che sono stati o che saranno dati in cauzione dagli agenti della riscossione *nel secondo semestre dei corrente anno (1.° luglio - 31 dicembre 1924)*, tenuto conto della prescritta deduzione del decimo, dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'articolo 17 del T. U delle leggi per la riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, num. 1401, al corso medio del semestre anteriore (1.° gennaio-30 giugno 1924) qui in appresso indicato:

TITOLI DI STATO

Consolidati

| | | |
|------------------------|-----------|----------|
| Rendita 3,50 ‰ (netto) | | L. 75,71 |
| Id. 3,50 ‰ (1902) | | » 70,33 |
| Id. 3. ‰ (lordo) | | » 46,74 |
| Consolidato 5 ‰ | | » 86,85 |

Redimibili

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 3,50 ‰ (netto) | | L. 360,25 |
| 3 ‰ (1910) | | » 316,72 |
| Obbligazioni 3,50 ‰ Venezia | | » 74,29 |

Prestiti nazionali

| | | |
|---------------|-----------|----------|
| 4,50 ‰ (1915) | | L. 81,52 |
| 5 ‰ | | » 87,22 |

per il Ministro: D'AROMA

133. Locali per le Commissioni mobili di arruolamento. (C. P. S. 15 Ottobre 1924 N. 24731 Div. III ai Sindaci dei Comuni Capoluogo di Mandamento).

Com'è noto, in seguito alla riforma del servizio della leva, gli iscritti, anzichè recarsi al Consiglio di Leva, sono visitati nei Comuni capoluogo di mandamento giudiziario dalle commissioni mobili di arruolamento, le quali vi si recano in giorni prestabiliti.

Giusto l'art. 6 del R. Decreto 27 maggio 1923, n. 1309, le sedute devono essere tenute in locali provveduti dall'Amministrazione comunale, alla quale spetta anche di fornire quanto è necessario per l'arredamento e l'eventuale riscaldamento dei locali stessi. Nella trascorsa leva sulla classe 1904, mentre da parte di molte amministrazioni comunali erano stati predisposti locali adatti e convenientemente sistemati a seconda delle commissioni mobili, da parte di qualche altra amministrazione, invece, si ebbero grandi manchevolezze al riguardo, con danno del servizio e degli stessi iscritti.

Essendo ora prossimo l'inizio delle operazioni della leva sulla classe 1905, al fine di evitare il ripetersi di tale inconveniente, richiamo l'attenzione della S. V. sull'obbligo che spetta ai Comuni capoluogo di mandamento, a senso del citato articolo, sull'importanza del servizio affidato alle commissioni mobili, nonchè sul beneficio derivante alle popolazioni e agl'iscritti in ispecie, ai quali si vieta di compiere lunghi percorsi, il più delle volte disagiati.

Inoltre, poichè parecchi capiluoghi di mandamento giudiziario mancano di alberghi, si prega pure di interessarsi, perchè, ove mancano alberghi adatti, sia disposto, dietro pagamento da parte dei membri della commissione mobile, per l'alloggio, non appena si avrà comunicazione dell'arrivo della commissione stessa.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Prefetto — CONTI

134. **Licenze per accensione di fuochi di artificio.** (C. P. S. 30 Ottobre 1924 N. 274 ai Sindaci).

Comunico, per la rigorosa osservanza e con preghiera di accusarmene ricevuta, la circolare del locale Intendente di Finanza, relativa alle licenze per accensione di fuochi di artificio, in data 26 dello scorso mese N. 29790:

« Come è risaputo, l'art. 24 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 N. 6144 vieta la esplosione o l'accensione di fuochi di artificio, d'arma da fuoco ecc. negli abitati o vicinanze e lungo le vie pubbliche, senza la prescritta licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

E' risaputo altresì che tali licenze, giusta il disposto dell'art. 34 dello allegato A al R. D. 30 dicembre 1923 N. 3279, vanno soggette alla tassa di concessione governativa di L. 10 da scontarsi con marche, e che le relative infrazioni sono punite con la pena pecuniaria di L. 100, ai termini dell'artic. 9 del decreto medesimo.

Simili disposizioni, di carattere così tassativo, non sembrano, come ho motivo di ritenere, ovunque e costantemente rispettate in questa Provincia. Non è mancato qualche accertamento a carico di alcuni trasgressori, però, conviene riconoscere che molte altre trasgressioni sono rimaste impunte, perchè non contestate da chi di dovere. Ragione questa che, ai *fini fiscali*, mi spinge a pregare le competenti autorità perchè si compiacciano raccomandare ai dipendenti agenti una maggiore e più accurata vigilanza per il rispetto delle disposizioni sopra ricordate ».

Il Prefetto — BERTONE

135. **Pagamento spese trasporto salme caduti in guerra,** (C. P. S. 25 settembre 1924 N. 23063 Div. V ai Sindaci della Provincia).

Per facilitare la liquidazione da parte del Ministero della guerra dei contributi dovuti ai Comuni per il trasporto di salme dei militari caduti in guerra, si dispone che le Amministrazioni Comunali trasmettano con la richiesta di pagamento il bollettino individuale di trasporto delle salme ricevute.

In mancanza, tale bollettino potrà essere sostituito da un elenco delle salme ricevute coi dati ad esse relativi (nome e cognome, data e stazione di arrivo, stazione di partenza e cimitero dal quale proviene la salma).

Analogamente i Comuni che hanno già richiesto il pagamento e che non avessero trasmesso i documenti suddetti, dovranno con tutta sollecitudine ottemperare a quanto più sopra è indicato.

pel Prefetto — CONFI

136. **Fiere ed esposizioni. Esecuzione del R. D. 16 dicembre 1923 N. 2740** (C. P. S. 25 settembre 1924 N. 23075 ai Sindaci).

Com'è noto alle SS. LL. ai sensi del R. Decreto Legge 16 dicembre 1923 N. 2746, nessuna fiera o esposizione, nazionale o internazionale, potrà ottenere facilitazioni ferroviarie e doganali se essa non sia autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le Finanze, per l'Economia Nazionale e per le Comunicazioni.

E' noto, altresì, che l'autorizzazione può essere concessa, dietro presentazione del programma e del piano finanziario, soltanto alle esposizioni o fiere organizzate da appositi Enti legalmente costituiti.

Ora, accade sovente che i Comitati promotori si rivolgono direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere l'autorizzazione a promuovere fiere o esposizioni e le facilitazioni ferroviarie e doganali senza la contemporanea presentazione del programma e del piano finanziario; ovvero richiedono direttamente ai Ministeri delle Comunicazioni e delle Finanze le concessioni stesse, ritardando, in tal modo, l'eventuale emissione del decreto presidenziale.

Si richiama pertanto l'attenzione di V. S. sulle disposizioni del predetto decreto e sulla necessità, ogni qualvolta si intendano invocare le facilitazioni ferroviarie e doganali per fiere o esposizioni, di trasmettere a questa Prefettura, per l'inoltro alla Presidenza del Consiglio, le documentate richieste.

Il Prefetto — BERTONE

137. **Vigilanza igienico sanitaria sulle scuole.** (C. P. S. 17 ottobre 1924 n. 24989 ai Sindaci).

Essendo prossimo l'inizio dell'anno scolastico, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione della S. V. sulla necessità di una diuturna ed oculata vigilanza igienico sanitaria sulle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, in modo che codesto ufficio sanitario si possa rendere conto delle modalità con le quali gli organi preposti a questa vigilanza esplicano effettivamente la loro azione.

Le norme in materia attualmente in vigore, eseguite con il dovuto rigore, assicurano una efficace tutela della salute della popolazione scolastica. Si rammenta che nei riguardi dell'igiene delle scuole e della profilassi delle malattie infettive, gli articoli 143, 144 e 145 del Regolamento Generale Sanitario danno direttive generali e precise, le quali hanno trovato la loro illustrazione particolareggiata nel Regolamento speciale per la profilassi delle malattie infettive nelle scuole del 9 ottobre 1921.

Occorre perciò vigilare che le suddette disposizioni vengano ovunque integralmente applicate.

Si dovrà anzitutto curare, in ottemperanza dell'art. 145 del Regolamento Generale Sanitario, che le ispezioni mensili di tutte le scuole pubbliche e private da parte dell'ufficiale sanitario e dei medici delegati si eseguano con regolarità al fine di rilevare le effettive condizioni igieniche delle varie scuole e di constatare lo stato sanitario degli scolari, sicchè riesca agevole a cotesto Medico Provinciale avere elementi sicuri per mettere la S. V. in grado di suggerire ai Comuni quelle provvidenze che valgono ad assicurare la perfetta attuazione delle norme regolamentari citate.

Attento esame dovrà portarsi sulla pulizia e sull'igiene dei locali scolastici, (aule, corridoi, spogliatoi, cortili, latrine etc), ed a preferenza sulla idonea tenuta e sulla provvista ed erogazione dell'acqua potabile.

E' necessario anche che vengano fin da ora concretate le

disposizioni per la visita sanitaria degli scolari all'inizio dell'anno scolastico con speciale riguardo alle malattie diffusive in genere e del tracoma in particolar modo, e che, di accordo con le autorità scolastiche provinciali e comunali, si proceda al controllo dello stato di vaccinazione ienneriana di tutti gli scolari.

Si rammenta a tale proposito che, con l'articolo 67 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2889 si è stabilito l'obbligatorietà della rivaccinazione all'ottavo anno di età, per cui converrà procedere ad una completa revisione dei certificati di vaccinazione e di rivaccinazione di tutti gli scolari.

Si gradirà assicurazione.

pel Prefetto — Conti

138. **Servizi in dipendenza di terremoti.** (C. P. S. 20 ottobre 1924 n. 26059 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti di Campagna, Sala e Vallo).

Si fa rilevare alle SS. LL. che col R. Decreto 4 settembre 1924 n. 1356, pubblicato sul n. 214 della Gazzetta Ufficiale, i vari uffici del Ministero dei Lavori Pubblici, i quali provvedevano al servizio in dipendenza di terremoti, sono stati unificati in un solo ufficio denominato « Ispettorato Generale dei Servizi Speciali ».

A tale Ispettorato, pertanto, dovranno essere dirette ed inviate tutte le notizie relative a terremoti, e specialmente quelle che, al verificarsi di movimenti tellurici, le autorità locali sono tenute a dare all'Amministrazione Centrale dei Lavori Pubblici, a termini del R. Decreto 2 settembre 1919, n. 1915 che disciplina il pronto soccorso in caso di disastri del genere.

Pel Prefetto — Conti

139. **Frodi nel commercio dei formaggi.** (C. P. S. 16 ottobre 1924 n. 25082 ai Sindaci).

Consta al Ministero dell'Economia nazionale che si è da qualche tempo intensificata la fabbricazione di formaggi a base

di latte scremato, ingrassato artificialmente senza che siano osservate le tassative disposizioni portate dalla legge 17 luglio 1910, n. 522 concernente provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dei formaggi.

Gran parte dei prodotti fabbricati col latte scremato, artificialmente ingrassato, infatti, riproducono nella forma e nella colorazione alcuni formaggi tipici del nostro Paese, segnatamente provoloni, e vengono non solo posti in commercio sul mercato nazionale, ma anche esportati sui mercati esteri.

Trattasi di vere e proprie frodi, che danneggiano i consumatori e compromettono gravemente la esportazione dei formaggi naturali e genuini.

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla importante e grave questione e rivolgo viva preghiera perchè siano sollecitamente invitati gli Ufficiali Sanitari ed i Vigili Comunali ad esercitare una attiva vigilanza sui caseifici, sui magazzini di deposito e di stagionatura dei formaggi e sugli spacci di generi alimentari, allo scopo di colpire col massimo rigore le frodi in parola.

Ricordo, a tal proposito, che la legge innanzi menzionata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1910, n. 181, ed il relativo regolamento, approvato con R. D. 4 giugno 1911, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1911, n. 199, prescrivono, fra l'altro, quanto segue:

1.° Chiunque a scopo commerciale fabbrica, tiene in deposito, pone in vendita, esporta ed importa nel Regno, formaggio margarinato, deve imprimere, in modo indelebile, sopra ogni forma la parola « *Margarinato* » e la marca di fabbrica. Tanto sui recipienti di qualunque specie, contenenti formaggio margarinato e sugli involucri di questo, quanto sulle fatture, sulle lettere e sulle polizze di carico devono figurare la marca di fabbrica e la parola « *Margarinato* ».

2.° Il formaggio margarinato deve essere fabbricato a pasta dura e posto in commercio in forme di peso non maggiore di 14 kg.

I fabbricanti di formaggio margarinato non possono aggiungere ai loro prodotti alcun colore che tenda a farli rassomigliare a speciali tipi di formaggio naturale.

3.° Le forme di formaggio margarinato debbono essere colorite esteriormente in rosso e per tutta la superficie, mediante il colore di anilina (rosso scarlatto Vittoria).

4.° Nei locali nei quali si vendono formaggi margarinati deve essere esposta, esternamente ed internamente, l'iscrizione a caratteri chiari « *formaggio margarinato* »; i pezzi di questo debbono essere consegnati al compratore in involucri portanti la stessa indicazione.

5.° La inosservanza alle sopraindicate disposizioni è punita con la multa da lire 1000 a lire 2000 e, in caso di recidiva, con sospensione dell'esercizio da 30 giorni ad 1 anno.

In ogni caso ha luogo la confisca della merce.

Infine nel regolamento già citato sono indicate le indagini chimiche che i lavoratori debbono eseguire per svelare se il formaggio è margarinato, nonchè le norme per il prelevamento dei campioni da parte degli ufficiali sanitari, dei funzionari e degli agenti comunali incaricati della sorveglianza sul commercio e sullo spaccio delle sostanze alimentari.

Gradirò dalle SS. LL. un cenno di assicurazione e prego altresì di farmi conoscere, a suo tempo, i risultati delle accurate indagini che saranno sollecitamente effettuate in dipendenza della presente circolare.

pel Prefetto — CONTI

Provincia di Salerno.

Tabella della popolazione residente o legale esistente al 1° dicembre 1921 nella Provincia di Salerno (Principato Citeriore) (1). (R. Decreto 28 agosto 1924 n. 1353 pubbl. G. U. n. 220 del 18 settemb. 1924).

CIRCONDARIO DI CAMPAGNA

| <i>Comuni</i> | <i>Popol. legale</i> | <i>Popol. di fatto</i> |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 Albanella | 3408 | 3317 |
| 2 Altavilla Silentina | 3415 | 3312 |
| 3 Aquara | 2494 | 2334 |
| 4 Bellosguardo | 2050 | 1652 |
| 5 Buccino | 5602 | 5638 |
| 6 Campagna | 9945 | 9659 |
| 7 Capaccio | 5037 | 3929 |
| 8 Castelcivita | 2529 | 2496 |
| 9 Castelnuovo di Conza | 1218 | 1189 |
| 10 Castel San Lorenzo | 3837 | 3748 |
| 11 Colliano | 3264 | 3173 |
| 12 Controne | 1261 | 1219 |
| 13 Contursi | 2787 | 2693 |
| 14 Corleto Monforte | 1348 | 1249 |
| 15 Eboli | 13257 | 13463 |
| 16 Felitto | 1857 | 1828 |
| 17 Galdo | 1248 | 995 |
| 18 Giungano | 972 | 936 |
| 19 Laviano | 1957 | 1709 |
| 20 Oliveto Citra | 3714 | 3629 |
| 21 Ottati | 1322 | 1203 |
| 22 Palomonte | 3669 | 3163 |
| 23 Postiglione | 2339 | 2170 |
| 24 Ricigliano | 1101 | 1111 |
| 25 Rocca d'Aspide | 6849 | 6653 |
| 26 Romagnano al Monte | 652 | 631 |
| 27 Roscigno | 1303 | 1222 |
| 28 San Gregorio Magno | 4079 | 3973 |
| 29 Sant'Angelo a Fasanella | 1545 | 1484 |
| 30 Santomenna | 1131 | 1042 |
| 31 Serre | 3005 | 2875 |
| 32 Sicignano | 2504 | 2331 |
| 33 Trentinara | 1475 | 1462 |
| 34 Valva | 1764 | 1623 |
| Totale del Circondario | 103938 | 99111 |

(1) Riportiamo dal R. D. 28 Agosto 1924 la sola parte che riflette la Provincia di Salerno, certo di fare cosa utile alle Amm. comunali.

CIRCONDARIO DI SALA CONSILINA

| <i>Comuni</i> | <i>Popol. legale</i> | <i>Popol. di fatto</i> |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 Atena Lucana | 1896 | 1821 |
| 2 Auletta | 2495 | 2424 |
| 3 Buonabitacolo | 2201 | 2151 |
| 4 Caggiano | 3817 | 3179 |
| 5 Casalbuono | 2185 | 2069 |
| 6 Casaletto Spartano | 3404 | 2608 |
| 7 Caselle in Pittari | 1695 | 1544 |
| 8 Ispani | 1089 | 988 |
| 9 Monte San Giacomo | 2083 | 1934 |
| 10 Montesano sulla Marcellana | 6217 | 5933 |
| 11 Morigerati | 2009 | 1125 |
| 12 Padula | 4528 | 4287 |
| 13 Pertosa | 793 | 763 |
| 14 Petina | 1292 | 1316 |
| 15 Polla | 4799 | 4525 |
| 16 Sala Consilina | 6153 | 6143 |
| 17 Salvitelle | 1350 | 1289 |
| 18 San Pietro al Tanagro | 1543 | 1480 |
| 19 San Rufo | 1813 | 1752 |
| 20 Santa Marina | 1690 | 1548 |
| 21 Sant'Arzenio | 3274 | 3130 |
| 22 Sanza | 2175 | 2222 |
| 23 Sapri | 4300 | 3950 |
| 24 Sassano | 3965 | 3852 |
| 25 Teggiano | 5960 | 5782 |
| 26 Torraca | 1545 | 1251 |
| 27 Tortorella | 1080 | 826 |
| 28 Vibonati | 4221 | 3212 |
| Totale del Circondario | 79572 | 73104 |

CIRCONDARIO DI SALERNO

| | | |
|----------------------------|-------|-------|
| 1 Acerno | 2617 | 2263 |
| 2 Amalfi | 7300 | 6261 |
| 3 Angri | 12598 | 12580 |
| 4 Atrani | 1157 | 942 |
| 5 Baronissi | 6819 | 6646 |
| 6 Bracigliano | 3085 | 3059 |
| 7 Calvanico | 1198 | 1113 |
| 8 Castel San Giorgio | 5962 | 5483 |
| 9 Castiglione del Genovesi | 1004 | 957 |

| <i>Comuni</i> | <i>Popol. legale</i> | <i>Popol. di fatto</i> |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| 10 Cava de' Tirreni | 26582 | 26729 |
| 11 Cetara | 2294 | 2155 |
| 12 Conca Marini | 664 | 612 |
| 13 Corbara | 1239 | 1239 |
| 14 Fisciano | 7241 | 7010 |
| 15 Furore | 581 | 543 |
| 16 Giffoni sei Casali | 3684 | 3569 |
| 17 Giffoni Valle Piana | 6238 | 5907 |
| 18 Maiori | 4593 | 4470 |
| 19 Mercato San Severino | 11947 | 11641 |
| 20 Minori | 3001 | 2553 |
| 21 Montecorvino Pugliano | 2676 | 2538 |
| 22 Montecorvino Rovella | 8467 | 8289 |
| 23 Nocera Inferiore | 24306 | 24404 |
| 24 Nocera Superiore | 8679 | 8685 |
| 25 Olevano sul Tusciano | 3072 | 3013 |
| 26 Pagani | 17048 | 16979 |
| 27 Pellezzano | 5132 | 5004 |
| 28 Pontecagnano Faiano | 5967 | 5982 |
| 29 Positano | 1710 | 1562 |
| 30 Praiano | 1535 | 1363 |
| 31 Ravello | 1938 | 1751 |
| 32 Roccapiemonte | 4744 | 4545 |
| 33 Salerno | 53627 | 51980 |
| 34 San Cipriano Picentino | 3731 | 3630 |
| 35 San Mango Piemonte | 1102 | 1078 |
| 36 San Marzano sul Sarno | 5107 | 5040 |
| 37 Sant'Egidio del Monte Albino | 3751 | 3747 |
| 38 San Valentino Torio | 4576 | 4455 |
| 39 Sarno | 20381 | 19100 |
| 40 Scafati | 15512 | 15399 |
| 41 Scala | 1172 | 1104 |
| 42 Siano | 4713 | 4687 |
| 43 Tramonti | 5438 | 5290 |
| 44 Vietri sul Mare | 8838 | 8651 |
| Totale del Circondario | 323036 | 314008 |

CIRCONDARIO DI VALLO DELLA LUCANIA

| | | |
|------------|------|------|
| L Agropoli | 4093 | 4044 |
| 2 Alfano | 842 | 761 |
| 3 Ascea | 2560 | 2456 |
| 4 Camerota | 3474 | 3271 |

| <i>Comuni</i> | <i>Popol. legale</i> | <i>Popol. di fatto</i> |
|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 5 Campora | 1274 | 1177 |
| 6 Cannalonga | 838 | 845 |
| 7 Casal Velino | 3003 | 2679 |
| 8 Castellabate | 6725 | 5225 |
| 9 Castelnuovo Cilento | 852 | 850 |
| 10 Castel Ruggero | 773 | 622 |
| 11 Celle di Bulgheria | 2237 | 1613 |
| 12 Centola | 3830 | 2902 |
| 13 Ceraso | 2504 | 2463 |
| 14 Cicerale | 2281 | 2110 |
| 15 Cuccaro Vetere | 779 | 711 |
| 16 Futani | 1252 | 1157 |
| 17 Gioj | 2061 | 1876 |
| 18 Laureana Cilento | 1891 | 1708 |
| 19 Laurino | 3259 | 2793 |
| 20 Laurito | 1848 | 1653 |
| 21 Licusati | 1372 | 1314 |
| 22 Lustra | 1715 | 1467 |
| 23 Magliano Vetere | 1274 | 1216 |
| 24 Moio della Civitella | 1737 | 1694 |
| 25 Montano Antilia | 2335 | 2201 |
| 26 Monteforte Cilento | 928 | 847 |
| 27 Novi Velia | 1025 | 948 |
| 28 Ogliastro Cilento | 2567 | 2381 |
| 29 Omignano | 966 | 852 |
| 30 Orria | 1755 | 1580 |
| 31 Ortodonico | 2770 | 2267 |
| 32 Perdifumo | 2345 | 2126 |
| 33 Perito | 1572 | 1414 |
| 34 Piaggine Soprane | 3159 | 2564 |
| 35 Pisciotta | 3757 | 3155 |
| 36 Pollica | 3519 | 2649 |
| 37 Prignano Cilento | 1320 | 1253 |
| 38 Roccagloriosa | 2056 | 1943 |
| 39 Rofrano | 2016 | 1929 |
| 40 Rutino | 1521 | 1300 |
| 41 Sacco | 2191 | 1657 |
| 42 Salento | 1043 | 997 |
| 43 San Giovanni a Piño | 3452 | 2698 |
| 44 San Mauro Cilento | 1189 | 1036 |
| 45 San Mauro la Bruca | 922 | 819 |
| 46 Serramezzaua | 691 | 534 |

| <i>Comuni</i> | <i>Popol. legale</i> | <i>Popol. di fatto</i> |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 47 Sessa Cilento | 2555 | 2283 |
| 48 Stella Cilento | 1816 | 1439 |
| 49 Stio | 1700 | 1515 |
| 50 Torchiara | 1419 | 1341 |
| 51 Torre Orsaia | 1960 | 1753 |
| 52 Valle dell'Angelo | 918 | 711 |
| 53 Vallo della Lucania | 5422 | 5298 |
| Totale del Circondario | 111363 | 98090 |

RIEPILOGO PER CIRCONDARI

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Campagna | 103938 | 99111 |
| Sala Consilina | 79572 | 73104 |
| Salerno | 323036 | 314008 |
| Vallo della Lucania | 111363 | 98090 |
| Totale della Provincia | 617909 | 584313 |

Totale numero dei Comuni del Regno: 9194.

Totale popolazione del Regno: residente 39943528, di fatto 38710576.

Segue pag. 2 copertina fasc. 19-20.

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Parte I.

a) Leggi e decreti

142. **Imposte e sovrimposte fondiarie. Limite di tassazione** (R. D. 16 ottobre 1924, in corso di pubblicazione).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge, testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, sulla imposta di ricchezza mobile;

Visti gli articoli 309 e 310 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 4 febbraio 1915 n. 148;

Visti i Regi decreti 21 novembre 1915, n. 1643 (1) e 31 maggio 1916, n. 695, (2) sul contributo del centesimo di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, (3) sul riordinamento delle imposte dirette;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 262, che sottopone all'imposta di ricchezza mobile i redditi derivanti da condominio e da dominio diretto;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918 n. 1289, che stabilisce le aliquote per l'imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1397, sul ricupero delle somme pagate agli esattori delle imposte dirette;

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, (4) riguardante il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, che dispone la revisione generale degli estimi catastali;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 419, (5) riguardante

(1) v. B. A. anno 1915 pag. 353.

(2) » » 1916 « 164.

(3) » « 1917 » 273.

(4) » » 1921 » 22.

(5) » « 1923 » 52.

l'applicazione delle sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3069, per la rivalutazione generale del reddito dei fabbricati;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3070, che reca nuove norme per la determinazione delle aliquote di ricchezza mobile;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Omissis.

Art. 10.

Le provincie ed i comuni hanno facoltà di sovraimporre centesimi addizionali all'imposta erariale sui terreni e sui fabbricati fino al limite ordinario di centesimi 50 per ogni lira di imposta erariale sui fabbricati e di centesimi 100 per ogni lira di imposta erariale sui terreni. La base di commisurazione è data dall'ammontare dell'imposta erariale risultante dalla applicazione della corrispondente aliquota all'imponibile dell'anno al quale l'imposta stessa si riferisce.

Le provincie ed i comuni possono essere autorizzati, con le norme della legge comunale e provinciale, ad eccedere il limite ordinario della sovrimposta fabbricati fino ad un secondo limite di altri centesimi 25. Possono altresì gli enti medesimi essere autorizzati ad eccedere il limite ordinario della sovrimposta sui terreni, sempre con le norme della legge comunale e provinciale, fino ad un secondo limite di altri centesimi cento a favore delle provincie e di altri centesimi duecento a favore dei comuni.

Art. 11.

Le provincie ed i comuni che abbiano in applicazione una sovrimposta eccedente il secondo limite autorizzato dal precedente articolo, hanno obbligo di ridurre gradatamente la sovra-

imposta in eccedenza fino a contenerla nei limiti previsti dallo articolo stesso, diminuendo ogni anno di almeno un quinto l'ammontare di tale eccedenza a cominciare dal 1° gennaio 1926.

Quando si dimostri che, per imprescindibili e giustificate necessità di bilancio, la riduzione della sovraimposta non possa effettuarsi nei termini indicati al precedente comma, le provincie ed i comuni potranno essere autorizzati dal Ministero delle Finanze a provvedere alla riduzione stessa entro termini diversi.

Art. 12.

Per l'anno 1925 le provincie ed i comuni, che abbiano in applicazione sovraimposte eccedenti il secondo limite indicato all'art. 10, possono essere autorizzati, con le norme della legge comunale e provinciale, a mantenere in applicazione le sovraimposte stesse fino al limite stabilito con R. decreto 18 febbraio 1923, n. 419.

Fino a scadenza del quinquennio indicato all'art. 11 l'autorizzazione ad applicare e riscuotere la sovraimposta fino al secondo limite stabilito dall'art. 10, è data dal Ministero delle Finanze con le norme del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 419, per quella parte della sovraimposta stessa, che ecceda, eventualmente il limite stabilito dal decreto stesso.

Durante il periodo transitorio, indicato al precedente comma, è data anche facoltà al Ministero delle finanze di autorizzare, in via eccezionale e con le norme del decreto predetto, la applicazione e riscossione di sovrimposte eccedenti il secondo limite fissato dal precedente art. 19.

Art. 13.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto, il quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI

b) Circolari

143. Ruoli delle imposte e sovrimposte fondiarie per l'anno 1925. (C. P. S. 8 Nov. 1924 n. 27824 Div. Rag. ai Sindaci). (1)

A seguito della circolare 31 Ottobre 1924 Rag. N.° 25754 (2), comunico alle SS. LL. le seguenti illustrazioni dettate dal Ministero delle Finanze per l'applicazione del R. D. 16 ottobre 1924 in corso di pubblicazione (3), in merito alle imposte e sovrimposte fondiarie.

Sovrimposte provinciali e comunali. Regime permanente.

Con l'articolo 10 è stabilito il nuovo regime delle sovrimposte applicabili dalle Provincie e dai Comuni e poichè esso importa modificazioni all'ordinamento attuale, particolarmente per ciò che riguarda la misura delle sovrimposte stesse, così, con opportune norme di carattere transitorio, dettate nei successivi articoli 11 e 12, viene contemplato e regolato un periodo di passaggio tra l'assetto attuale ed il nuovo, allo scopo di non turbare l'equilibrio delle finanze locali.

Secondo le disposizioni dell'art. 10 il quale determina, come si è detto, il nuovo regime normale delle sovrimposte, il limite ordinario o legale delle sovrimposte stesse è stabilito in centesimi cinquanta per ogni lira d'imposta erariale sui fabbricati ed in centesimi cento per ogni lira di imposta erariale sui terreni applicabili rispettivamente dalle Provincie e dai Comuni.

Questo limite legale della sovrimposta può essere, come l'articolo in esame prevede, superato, ma a differenza delle disposizioni della vigente legge Comunale e Provinciale, che non pongono alcun limite alla eccedenza, viene ora fissata la misura

(1) Pubblichiamo dalla complessa circolare la sola parte che riguarda le Provincie e i Comuni.

(2) Vedi appresso pag. 256.

(3) Vedi innanzi pag. 241.

della eccedenza stessa, la quale non può superare per le provincie centesimi venticinque per ogni lira d'imposta erariale sui fabbricati e centesimi cento per ogni lira d'imposta erariale sui terreni, e per i comuni non può superare centesimi venticinque per ogni lira d'imposta erariale sui fabbricati e centesimi duecento per ogni lira d'imposta erariale sui terreni.

L'applicazione di questa eccedenza è subordinata, giusta il disposto dell'art. 10 del decreto, all'osservanza delle norme sancite dalla legge Comunale e Provinciale, cioè all'autorizzazione della Giunta Prov. Amm., nei modi e termini previsti dalla legge stessa.

Non è però a credersi che, secondo il nuovo assetto delle sovraimposte quale si è dianzi esposto, sia in facoltà degli enti di fronteggiare il loro fabbisogno finanziario con l'applicazione di una sola delle due sovraimposte suindicate e della relativa eccedenza, perchè, anche nei casi in cui eventualmente potrebbe bastare alle esigenze di bilancio il gettito di una soltanto delle due sovraimposte, esse devono invece, come vuole il logico sistema della legge, concorrere insieme a sorreggere la finanza degli enti stessi ed è quindi obbligatoria la loro simultanea applicazione non solo, ma l'aliquota centesimale applicata all'una o all'altra deve essere commisurata con rapporto proporzionale al limite legale di ciascuna di esse e della relativa eccedenza.

La disposizione legislativa, che nel disciplinare il regime permanente delle sovraimposte, ne fissa in limiti insuperabili la misura massima, è inderogabile ed ha vigore per tutti indistintamente gli Enti locali, qualunque sia l'attuale misura delle sovraimposte stesse che essi abbiano in applicazione.

Se queste pertanto eccedono i limiti consentiti, i Comuni e le Provincie sono obbligati a ridurre gradualmente, come prescrive l'art. 11, le sovraimposte superanti la misura ammessa fino a contenerle entro la misura stessa, al qual fine è disposto che a cominciare dal 1.º gennaio 1926 la parte di sovraimposta superante la misura di legge venga ogni anno diminuita almeno di

un quinto, in modo che allo scadere del quinquennio ogni eccedenza resti eliminata.

Il controllo circa l'osservanza di questo preciso obbligo fatto alle Amministrazioni locali, oltrechè dagli organi di tutela quali le Giunte Provinciali Amministrative e le Prefetture, sarà esercitato dalle Intendenze di Finanza, in sede di formazione ed approvazione dei ruoli di sovrimposta.

Che se, per imprescindibili e gravi necessità di bilancio, delle quali le Amministrazioni locali dovranno dare ampia documentazione, non sia possibile eliminare tale eccedenza di sovrimposta entro l'indicato termine, potrà il Ministro delle Finanze autorizzare le Amministrazioni stesse a provvedere a tale riduzione in un termine diverso, che, nella pratica applicazione, dovrà, in ogni caso, concedersi solo in via eccezionale, quando ricorrano motivi inderogabili e per periodi di tempo che non si discostino assai dalla scadenza del quinquennio fissato dal decreto.

Per ottenere tale autorizzazione le Amministrazioni locali dovranno, in base ad apposita deliberazione consigliare, rivolgere domanda al Ministero a mezzo del Prefetto, che esprimerà in merito il suo parere.

Regime transitorio

Nel fissare il nuovo assetto normale e permanente delle sovrimposte, quale viene ad essere regolato dalle disposizioni del decreto sin qui prese in esame, non poteva prescindere dallo stato di fatto attuale, quale risulta dalla vigente misura delle sovrimposte, e che è diversissimo tra Provincia e Provincia e tra Comune e Comune. Il costringere gli Enti, in tale stato di cose, al passaggio immediato dal regime attuale al nuovo, avrebbe arrecato, presumibilmente, un notevole squilibrio nella finanza degli Enti.

D'altro lato, occorre prevedere il caso opposto, sia pure per un non largo numero di Provincie e di Comuni, ai quali il nuovo regime avrebbe potuto offrire incitamento ad aumentare

le sovrimposte attuali senza un imprescindibile bisogno, approfittando del fatto che con le nuove norme viene a togliersi funzione al rigido regime di blocco introdotto, come norma transitoria, col R. decreto 18 febbraio 1923, n. 419. (1)

Per siffatte considerazioni il decreto in esame ha provveduto a regolare con l'art. 12, un periodo di transizione durante il quale l'applicazione delle imposte può, sotto determinate condizioni, esser fatta con parziali deroghe alle norme riflettenti il regime ordinario e permanente delle sovrimposte stesse.

A questo fine le disposizioni del decreto prevedono tre ipotesi diverse:

1.^a ipotesi. — Comuni e Province le quali abbiano in applicazione sovrimposte eccedenti il secondo limite indicato dall'art. 10 ed in questo caso l'articolo dispone che, *per l'anno 1925*, le Giunte Provinciali Amministrative possano autorizzare tali Enti a mantenerle in applicazione fino alla misura ammessa dal decreto di blocco 18 febbraio 1923, numero 419.

Scaduto l'anno 1925, la sovrimposta superante il secondo limite consentito dall'art. 10 deve essere gradatamente eliminata come dispone l'art. 11 già illustrato o deve ottenersi l'autorizzazione del Ministero a mantenerla temporaneamente in applicazione, giusta il 3.^o comma dell'articolo in esame od a ridurla in un più lungo periodo di quello stabilito.

2.^a ipotesi. — Comuni e Province che abbiano margine per aumentare le sovrimposte attuali fino al secondo limite consentito dall'art. 10 ed in questo caso l'articolo dispone che l'applicazione di questo secondo limite non possa farsi con la sola autorizzazione della Giunta Provinciale Amministrativa, ma l'autorizzazione stessa venga data dal Ministro delle Finanze con le norme del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 419, per quella parte della sovrimposta che superi eventualmente la misura prevista dal decreto stesso.

Da ciò consegue, che, entro la misura consentita dal decreto di blocco, l'autorizzazione all'applicazione del secondo limite è

(1) V. B. A. anno 1923 pag. 52.

data dalla Giunta Provinciale Amministrativa e solo nel caso che le Amministrazioni locali vogliano superare con l'applicazione del secondo limite, l'ammontare della sovrimposta compresa nel blocco, devono chiedere l'autorizzazione del Ministero delle Finanze.

Questa limitazione alla facoltà degli Enti locali di valersi integralmente del secondo limite della sovrimposta ha però carattere temporaneo, perchè, come è espressamente stabilito dall'articolo in esame, cesserà con la scadenza di un quinquennio dal 1.º gennaio 1926 ed avrà quindi vigore, oltre che per il 1925, anche per il quinquennio 1.º gennaio 1926-31 dicembre 1930.

3.ª ipotesi. — Comuni e Provincie che si trovino nella necessità di applicare le sovrimposte oltre il 2.º limite consentito dall'art. 10, ed in questo caso l'art. 12 dispone, nell'ultimo capoverso, che durante il 1925 e fino al 31 dicembre 1930 il Ministro delle Finanze abbia facoltà di autorizzare in via eccezionale e con le norme del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 419, l'applicazione di sovrimposte anche eccedenti il secondo limite.

La detta autorizzazione che dovrà essere data anno per anno e non oltre il termine tassativamente indicato dalla norma legislativa, ha carattere assolutamente eccezionale e sarà quindi subordinata ad una rigida valutazione delle condizioni previste dal citato decreto 18 febbraio 1923, n. 419, che ha stabilito il blocco delle sovrimposte.

Con le diverse disposizioni che si sono illustrate, si esaurisce il regime provvisorio della applicazione della sovrimposta pel quale la legge fissa un periodo massimo di durata che va dal 1.º gennaio 1925 al 31 dicembre 1930 e nel corso del quale praticamente continua a funzionare con qualche temperamento il decreto riflettente il blocco delle sovrimposte.

Scaduto il periodo stesso, tutte le disposizioni riflettenti il regime transitorio cessano di diritto dall'aver applicazione e tutte le Provincie e tutti i Comuni dovranno uniformare l'assetto delle

sovrimposte alle norme regolanti il regime permanente delle sovrimposte stesse che sono state più sopra esaminate.

Applicazione delle sovrimposte per l'anno 1925

Attenendosi ai criteri direttivi che si sono dianzi esposti, i Comuni e le Provincie *per il prossimo anno 1925* potranno senz'altro applicare le sovrimposte entro i limiti consentiti dal Decreto di blocco e cioè nello stesso ammontare di quelle deliberate nel 1922, quand' anche questo ammontare superi il secondo limite, previsto dall'art. 10 del decreto in esame, con la sola autorizzazione della Giunta Provinciale Amministrativa.

Va da sè che i predetti Enti potranno invece, già pel 1925, assestare le loro sovrimposte secondo le nuove aliquote centesimali, a questa sola condizione che con ciò non si superi l'ammontare delle sovrimposte comprese nel blocco 1922.

Se, con l'applicazione delle nuove aliquote centesimali si vuole superare tale ammontare, è necessaria l'autorizzazione del Ministero, come pure è necessaria questa autorizzazione per applicare sovrimposte oltre il 2° limite consentito dell'articolo 10 del decreto.

Sovrimposta comunale sui fabbricati relativa agli opifici industriali.

Rispetto alla sovrimposta sui fabbricati occorre tenere presenti le disposizioni dell'art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3069.

Tali articolo, che si riferisce esclusivamente alla sovrimposta sui fabbricati applicata dai Comuni, dispone testualmente:

« E' data facoltà ai Comuni, nel cui territorio si trovino stabilimenti industriali, che siano stati stralciati dall'imposta fabbricati a norma del presente decreto, di applicare l'imposta sulla industria, in confronto dei rispettivi proprietari in misura eccedente il limite fissato dall'art. 4 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, e fino a concorrenza dell'ammontare di sovrimposta comunale gravante sopra ogni opificio per l'anno 1922. Questa facoltà di eccedenza può essere esercitata per il periodo di un quin-

quennio con obbligo di riduzione proporzionale annua fino a rientrare nei limiti imposti dal decreto predetto.

L'eccedenza alla imposta sulla industria, di cui è autorizzata l'applicazione a norma del precedente comma, deve essere detratta dall'ammontare complessivo della sovrimposta fabbricati stabilita annualmente dal Comune che provvede all'applicazione della eccedenza stessa ».

Tali disposizioni tendono ad evitare che dalla sovrimposta comunale sui fabbricati, riflettente gli opifici industriali, il cui reddito è stato stralciato dal catasto urbano e che può essere di notevole ammontare nell'ambito del Comune, i Comuni stessi, in caso di diminuzione del provento di tale sovrimposta, si rivalgono, con la eccedenza a carico dei possessori dei rimanenti fabbricati.

Quindi è che l'articolo stesso dà transitoriamente ai Comuni la facoltà di addebitare la perdita della sovrimposta, mediante eccedenza alla imposta sulle industrie, a carico dei rispettivi proprietari degli stabilimenti industriali e per un ammontare che non può superare, nei riguardi di ciascun opificio, quello che il proprietario dell'opificio stesso doveva a titolo di sovrimposta per l'anno 1922.

Deve, peraltro, rilevarsi che l'art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3069, non fa obbligo assoluto, ma dà facoltà ai Comuni di aumentare l'imposta sulla industria a carico dei proprietari di opifici della quota di sovrimposta ricadente sugli opifici stessi per l'anno 1922.

Invero atteso lo scopo della norma, che è, come si disse, quello di evitare un notevole aggravio di sovrimposta ai proprietari di fabbricati in conseguenza dello stralcio dal catasto urbano del reddito degli opifici, la necessità dell'accennata rivalsa non si manifesterebbe punto qualora in confronto della massa di reddito imponibile dei fabbricati esistenti nel Comune, i redditi riferentisi agli opifici industriali ammontassero a somma non rilevante o quando nessuna diminuzione si verificasse nel gettito della sovrimposta a seguito dell'applicazione del nuovo limite

legale della sovrimposta stessa ai redditi stabiliti dalla revisione generale.

Sarebbe inutile complicazione, in questo caso, istituire appositi calcoli per effettuare detta detrazione.

I Comuni dovranno quindi eseguire la deduzione suaccennata solo nel caso che la detrazione stessa importi sensibile diminuzione della eccedenza di sovrimposta a carico dei contribuenti; alla imposta sui fabbricati.

La Giunta Provinciale Amministrativa dovrà tener ciò presente nell'autorizzare i Comuni all'applicazione della sovrimposta oltre il limite legale, richiamando i comuni stessi ad avvalersi della facoltà di effettuare la detrazione in parola qualora essa ne ravvisi la opportunità e detti Enti non vi abbiano provveduto di loro iniziativa.

Per determinare la sovrimposta sui fabbricati che i Comuni possono applicare, qualora debbasi, in conformità alle fatte avvertenze, tener conto dei redditi relativi ad opifici industriali, stralciati dal catasto urbano, occorre calcolare, in base al reddito degli opifici stessi ed all'aliquota di sovrimposta comunale sui fabbricati applicata dell'anno 1922, quale sia la quota di sovrimposta sui fabbricati da dedurre da quella deliberata per l'anno 1925.

Se quindi, in via di esempio, in un Comune la sovrimposta sui fabbricati nell'anno 1922 fosse stata applicata con l'aliquota del 20,340 per cento della rendita imponibile e dal reddito dei fabbricati sia stato stralciato quello relativo agli opifici in Lire 53,000; ammesso che il Comune stesso abbia deliberato per l'anno 1925 la sovrimposta sui fabbricati in L. 50,000 dalla detta sovrimposta deve dedursi quella ricadente sugli opifici industriali giusta l'aliquota dell'anno 1922.

$$\text{Reddito L. } 53,090 \times \text{aliquota } 20,340 \text{ o}10 = . \quad \gg \quad 10,780$$

La sovrimposta da applicare sui fabbricati verrebbe ridotta a L. 39,220

Per quanto riflette la pratica applicazione delle norme predette, giova osservare che i Comuni che si trovino in tali condizioni e intendano avvalersi della facoltà di rivalsa, debbono chiedere al competente Ufficio distrettuale delle Imposte la indicazione della sovrimposta gravante ogni opificio in base alle aliquote del 1922 e fino a concorrenza dello ammontare relativo possono applicare l'imposta sulle industrie, ad ogni singolo esercente, in aumento di quella che fa carico all'esercente stesso in base alle ordinarie aliquote fissate per tale imposta comunale col R. decreto 18 novembre 1923, numero 2538 (1) modificato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 759. (2)

Per eseguire la rivalsa predetta è presupposto essenziale che i Comuni abbiano istituita la imposta sulle industrie giusta le disposizioni dei due decreti predetti.

Nel corso di un quinquennio, decorrente dal 1.º gennaio 1925 l'eccedenza alla imposta sulla industria, applicata a norma dell'art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3069, deve essere ridotta fino a rientrare nelle aliquote normali della imposta stessa. Man mano che verrà ridotta la imposta sulle industrie, verrà corrispondentemente diminuito l'ammontare della sovrimposta sui fabbricati da detrarre dal contingente della sovrimposta stessa da ripartire sui fabbricati, in relazione al disposto dell'ultimo comma del citato art. 10.

La detrazione nei modi e termini di cui si è parlato deve naturalmente farsi anche durante il periodo di applicazione transitorio delle sovrimposte regolato dall'art. 12 del decreto in esame, la qual cosa importa che nei casi previsti dal 1.º e 2.º comma di tale articolo in cui ha vigore il decreto di blocco, la detrazione si fa sull'ammontare della sovrimposta fabbricati compresa nel blocco 1922 e nel caso di cui al 3.º comma dell'articolo stesso, la detrazione si opera sull'ammontare della sovrimposta fabbricati da autorizzarsi a norma dello stesso comma.

(1) V. B. A. anno 1924 pag. 73.

(2) id. id. id. 121.

Procedimento per l'applicazione delle sovrimposte.

Riassumendo brevemente le illustrazioni e le norme esposte, gli uffici dell'amministrazione dello Stato e gli Enti locali dovranno attenersi ai seguenti criteri per l'applicazione delle sovrimposte.

1. Le Intendenze di finanza compileranno la tabella Mod. 91 da inviare alle Prefetture inscrivendovi, agli effetti della commisurazione e ripartizione delle sovrimposte, l'imposta erariale risultante dalla applicazione dell'aliquota erariale del 10 o/10 agli imponibili dei terreni e dei fabbricati riferibili all'anno 1925.

2. Nei ruoli per l'anno 1925 può essere iscritta, con la sola autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati applicata nel limite legale o in eccedenza, purchè sia contenuta entro la misura ammessa dal decreto di blocco 18 febbraio 1923, n. 419.

3. Le Provincie ed i Comuni i quali vengano a superare, con l'applicazione del secondo limite, consentito dalle nuove disposizioni, la suindicata misura bloccata devono ottenere—per la eccedenza sul blocco—l'autorizzazione ministeriale, giusta il disposto dell'art. 12 e seguendo le norme del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 419.

4. L'autorizzazione ministeriale occorre anche per superare il secondo limite della sovrimposta giusta il citato articolo 12, 3.^o comma.

Finchè tali autorizzazioni non siano accordate non possono essere iscritte nei ruoli che le sovrimposte comprese nell'ammontare previsto dal decreto di blocco 18 febbraio 1923, n. 419.

Le Intendenze di finanza vigileranno affinchè questa disposizione della legge sia osservata e si asterranno dal rendere esecutivi i ruoli in caso contrario.

5. Si è già ricordato più sopra l'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3069, il quale dispone che la sovrimposta da applicare sui fabbricati possa essere diminuita della quota della sovrimposta stessa ricadente sui redditi degli opifici industriali stralciati dal catasto urbano, in applicazione dell'art. 5 del regio decreto predetto, le quante volte si ritenga opportuno eseguire tale detrazione.

Affinchè le disposizioni del citato articolo possano essere osservate, gli uffici distrettuali delle imposte trasmetteranno immediatamente alle Intendenze, perchè queste possano comunicarli alle Prefetture, i dati riguardanti l'ammontare complessivo del reddito fabbricati con la relativa sovrimposta comunale in base all'aliquota 1922 riferibile distintamente per ogni Comune, agli

opifici industriali e stralciato a norma dell'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3069, dal catasto fabbricati per passaggio alla ricchezza mobile. Resta inteso, peraltro — in relazione alle considerazioni già esposte—che le Intendenze limiteranno la comunicazione alle Prefetture ai soli dati di quei Comuni, presumibilmente assai pochi, nei quali la entità del reddito stralciato dai fabbricati, risulti relativamente al resto dell' imponibile—notevolmente rilevante.

6. Le Intendenze iscriveranno nel frontespizio dei ruoli l'ammontare delle sovrimposte comunicate dalle Prefetture controllando se il loro importo—sia per quanto riguarda il limite legale, sia per l'eccedenza—è liquidato secondo le norme tracciate dall'art. 12 e notificheranno agli Enti col tramite delle Prefetture, la parte delle sovrimposte stesse per la quale la iscrizione non ha potuto aver luogo.

Terranno presente a questo riguardo che nelle sovrimposte liberamente applicabili con la sola autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa rientrano anche quelle delegate a garanzia di mutui che siano stati accordati dalla Cassa depositi e prestiti, con deliberazioni di concessione aventi data anteriore alla pubblicazione del regio decreto 18 febbraio 1923, n. 419.

Norme per l'applicazione delle sovrimposte nell'anno 1926 e successivi

Con la fine dell'anno 1925 la speciale facoltà di mantenere in applicazione sovrimposte eccedenti il secondo limite viene a cessare e la parte superante il limite stesso deve essere eliminata, riducendola ogni anno almeno di un quinto.

E' fatta salva agli Enti la possibilità di chiedere al Ministero delle finanze l'autorizzazione ad una più lunga ratizzazione di tale riduzione ed il Ministro, ove la domanda sia giustificata, stabilirà il periodo nel quale la eliminazione dovrà effettuarsi.

Quanto ai Comuni ed alle Provincie, le quali abbiano ottenuto nel 1925 l'autorizzazione ministeriale a superare il blocco stabilito dal R. decreto 18 febbraio 1923, fino a raggiungere il secondo limite, se tale autorizzazione è stata eventualmente data dal Ministero, per tutta la durata del periodo transitorio, è ovvio che esse potranno applicare nei ruoli del 1926 e seguenti la sovrainposta entro il detto limite con la sola autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

Infine i Comuni e le Provincie che nel 1925 abbiano ottenuta l'autorizzazione ministeriale ad applicare la sovrimposta in misura superiore al secondo limite, dovranno ripetere la domanda per ottenere una nuova autorizzazione, la quale sarà data dal Ministero, anno per anno fino allo scadere del periodo transitorio.

In pendenza della autorizzazione potranno i detti Enti inscrivere in ruolo le sovrimposte soltanto per l'ammontare delle sovrimposte stesse comprese nel blocco 1922, (e semprechè tale blocco sia contenuto nel secondo limite indicato all'art. 10) a meno che il Ministero non abbia già autorizzato a superare detto blocco fino ad applicazione del secondo limite di sovrimposta, nel qual caso potrà iscriversi, con la sola autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, tutta la sovrimposta entro il limite stesso. Ottenuta l'autorizzazione ministeriale a superare il secondo limite potrà iscriversi in ruolo la parte di sovrimposta autorizzata.

Le Intendenze di finanza dovranno vigilare perchè non si iscrivano in ruolo sovrimposte eccedenti i limiti di legge e non autorizzate. Allo scopo di agevolare il controllo questo Ministero non ometterà di comunicare, anche ad esse, il provvedimento che per la Provincia e per ciascun Comune ha concesso l'autorizzazione.

Per ciò che riflette la istruttoria e la presentazione delle domande di autorizzazione non occorre dettare speciali norme, bastando richiamare quelle contenute nella circolare 8 marzo 1923, num. 1200.

Nei riguardi della compilazione della tabella Mod. 91 le Intendenze di finanza provvederanno, anche per l'anno 1926 e successivi, nei modi indicati per l'anno 1925.

Attendo dalle SS. LL. un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — BERTONE

144. **Comuni — Bilanci preventivi per l'esercizio 1925.** (C. P. S. 13 Ottobre 1924, n. 25354 Rag, ai Sindaci).

Il bilancio preventivo dei Comuni per l'esercizio 1925 pre-

senta speciale importanza, poichè in esso devono ripercuotersi gli effetti dell'applicazione dei provvedimenti sanciti con il R. D. 18 novembre 1923 n. 2538 (1) in ordine alle finanze locali, effetti in parte temperati colle disposizioni comprese nei RR. DD. 30 dicembre 1923 n. 3023 (2) e 23 maggio 1924 n. 759 (3) e sanciti per facilitare ai Comuni il passaggio dal vecchio al nuovo regime tributario.

Occorre pertanto che le amm. com. si accingano subito allo studio del preventivo 1925, valutando tutte le spese obbligatorie nella più stretta misura possibile senza arrecare nocumento al regolare svolgimento dei pubblici servizi ed escludendo dal bilancio tutte le spese facoltative, che non rappresentino una effettiva ed importante necessità dell'interesse pubblico.

Ridotto così al minimo il fabbisogno, si dovrà valutare con la massima cura e con la maggiore esattezza il possibile rendimento dei tributi applicabili per il 1925, e concretare in base a queste valutazioni i provvedimenti necessari per ottenere il pareggio del bilancio.

All'uopo si fa presente:

1) Dal 1° gennaio 1925 è *abolita* integralmente la facoltà già data ai Comuni di applicare la *sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile*.

2) Per il 1925 permane il divieto di applicare eccedenze di *sovrimposte sui terreni e sui fabbricati* in misura superiore a quella autorizzata per l'esercizio 1922 (R. D. 18 febbraio 1923 n. 419) (4).

3) Dal 1° gennaio 1925 dovrebbe essere abolita la *tassa di famiglia* e così pure quella sul *valor locativo*; mentre dalla stessa data è concessa ai Comuni la facoltà di applicare un'addizionale alla nuova complementare disposta con R. D. 30 novembre 1923 n. 3602 o di istituire una imposta generale progressiva sul reddito consumato dal contribuente.

(1) B. A. 1924 pag. 73.

(2) id. pag. 52.

(3) id. pag. 124 e 198.

(4) id. pag. 52 e 65.

Però, per le ragioni già indicate, con il R. D. 23 maggio 1924 n. 759 si è stabilito che i Comuni i quali ritengono che non sia sufficiente alle esigenze del proprio bilancio l'applicazione dell'addizionale all'imposta complementare di Stato e che intendono provvedere all'istituzione della imposta sul reddito consumato, possono essere autorizzati, in via transitoria, dal Ministero delle Finanze a riscuotere per l'anno 1925 la tassa di famiglia e quella sul valore locativo, limitata però ad un massimo di tre quarti della quota d'imposta dovuta dai contribuenti secondo le risultanze del ruolo 1924 o di accertamenti divenuti definitivi dopo la pubblicazione dei ruoli stessi.

Con ciò si è voluto fissare in somma prestabilita l'onere massimo del contribuente durante il periodo di transitoria proroga delle dette imposte per l'anno 1925.

In relazione a tale concetto i Comuni debbono tener presente che a carico dei contribuenti iscritti in via definitiva nei ruoli 1924 non è possibile riaprire l'accertamento per variare in aumento l'imposta. Soltanto nel caso che prima dell'entrata in vigore del decreto di cui trattasi (24 maggio 1924) sia stata già notificata al contribuente la rettifica dell'accertamento o che si tratti di accertamento in contestazione alla data anzidetta, la imposta sarà dovuta nella misura dei tre quarti di quella risultante dall'applicazione della rispettiva aliquota comunale che sarà definitivamente stabilita.

I Comuni possono, naturalmente, accertare l'imposta a carico di nuovi contribuenti, come possono diminuire di loro iniziativa le quote, anche se iscritte definitivamente in ruolo, che ritengono eccessive. Ma, ripetersi, per i contribuenti definitivamente iscritti nei ruoli del 1924 deve rimanere ferma la imposta risultante dai ruoli stessi e questa non può percepirsi se non entro la massima misura di tre quarti.

I Comuni, che intendono di valersi della facoltà di applicare ancora pel 1925 la imposta di famiglia e quella sul valore locativo, dovranno adottare apposita delib. consigliare (che deve es-

sere approvata dalla Giunta Prov. Amm.) ed in base ad essa dovranno chiedere la necessaria autorizzazione al Ministero delle Finanze, Direz. Gen. delle imposte dirette.

4) Dal 1° gennaio dovrebbe essere abolita la *tassa di esercizio e rivendite*, mentre viene istituita una imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni (art. 2, 3 e 7 del R. D. 18 novembre 1923).

Per le stesse ragioni già dette col R. D. 23 maggio 1924 si è disposto che il Ministero delle Finanze può autorizzare i Comuni a riscuotere, in via transitoria, per il 1925 la *tassa di esercizio* che essi abbiano istituita secondo le norme vigenti. Se invece i Comuni intendono procedere per il 1925 alla istituzione della imposta sulle industrie, arti e professioni e di quella di patente, lo stesso Ministero delle Finanze può autorizzare i Comuni medesimi, su loro richiesta, ad elevare per il 1925 l'aliquota dell'imposta sull'industria fino a L. 3 per cento se trattasi di reddito di categoria C, ed applicare l'imposta di patente nella misura più elevata, limitatamente però al solo 1925.

I Comuni pertanto hanno la facoltà alternativa di chiedere l'autorizzazione a prorogare l'applicazione della *tassa di esercizio* anche per l'anno 1925, o di istituire senz'altro la imposta di industrie e quella di patente. In questo ultimo caso possono chiedere al Ministero delle Finanze, per esigenze di bilancio, di essere autorizzati ad applicare le imposte stesse per l'anno 1925 entro le misure massime stabilite dal decreto.

Se deliberano di chiedere l'autorizzazione a riscuotere per il 1925 la *tassa di esercizio*, i Comuni non hanno che a rivolgere domanda in tal senso al Ministero delle Finanze, previa le apposite deliberazioni consigliari debitamente approvate dalla G. P. A. Se invece deliberano di istituire le imposte sulle industrie e quella di patente, debbono formare il relativo regolamento osservando le norme dettate con le istruzioni 31 maggio 1924 n. 3545.

5) Dal 1° gennaio 1925 l'applicazione della *tassa di soggiorno*

non potrà più essere fatta con le norme della legge 11 dicembre 1910 n. 863, ma bensì con quelle degli art. 5, 6, 7, 8, 9 del R. D. 19 novembre 1921 n. 1724 (1) modificate dal decreto 23 ottobre 1922 n. 1388 (2).

Però col citato R. D. 30 dicembre 1923 n. 3023 si è stabilito che i Comuni aventi spiccato carattere di luogo di cura termale od idroterapica, nei quali sia istituita la tassa di soggiorno secondo le norme delle leggi 11 dicembre 1910 e 6 maggio 1920 n. 769, possono essere autorizzati dal Ministero delle Finanze a continuare temporaneamente la applicazione della imposta stessa con le norme delle medesime leggi.

Questa autorizzazione è però espressamente subordinata alla condizione che l'importo di detta tassa sia stata in tutto od in parte delegata in pagamento di mutui contratti anteriormente alla data di pubblicazione del decreto, per la esecuzione di lavori o di opere di pubblico interesse.

I Comuni i quali intendono chiedere detta autorizzazione debbono adottare apposita deliberazione, da approvarsi dalla Giunta Provinciale Amministrativa, ed inviare apposita domanda al Ministero delle Finanze.

A questa domanda dovrà essere unito a corredo la prova dell'effettuata delegazione di tutta o parte della imposta, anteriormente al 25 gennaio 1924, per la esecuzione di opere o lavori pubblici.

Per le altre tasse e pel dazio consumo non si ha che da richiamare le disposizioni legislative in materia, già ampiamente illustrate con apposite circolari, a seguito delle quali i Comuni debbono aver già provveduto.

Per quanto riguarda la redazione del bilancio si confermano le norme prescritte per gli esercizi decorsi e principalmente:

- a) Che siano diligentemente completati i prospetti posti

(1) v. B. A. anno 1922 pag. 8.

(2) id. id. pag. 249.

nelle prime pagine del modello dei preventivi, nello intento che l'autorità tutoria possa avere tutte le indicazioni indispensabili per un'esatta valutazione delle partite iscritte nel bilancio.

b) Che per ogni articolo di spesa per il personale sia prodotto un apposito prospetto di dettaglio, indicando per ciascun impiegato o salariato lo stipendio di base ed i singoli aumenti periodici.

c) Che per ogni spesa che abbia già ottenuto, in separata sede, l'approvazione della G. P. A. sia fatta apposita annotazione nel bilancio, e precisamente nella colonna 12.

Nel raccomandare nuovamente la massima sollecitudine ed il maggior impegno nello studio del bilancio di cui si tratta, si attende un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — Bertone

145. **Dazi interni di consumo. Esame dei registri e delle merci nelle stazioni ferroviarie e tramviarie da parte degli agenti daziari.** (C. P. S. 29 ottobre 1924 n. 26520 Div. 1.^a ai Sindaci).

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha dovuto di recente lamentare che molte aziende daziarie fanno uso eccessivo e spesso non sufficientemente giustificato della facoltà loro attribuita dall'art. 242, 3.^o capov. del Reg. 25 febbraio 1924, n. 540, secondo cui « i Capi delle stazioni devono permettere l'esame dei registri e delle merci, su richiesta motivata delle Amministrazioni daziarie, agli agenti da queste appositamente delegati ».

Ciò sarebbe causa di non lievi intralci nel regolare svolgimento del servizio ferroviario, specie per quanto riflette la importante e delicata materia della riconsegna dei trasporti.

Nello intento di evitare simili inconvenienti, e di lasciare quanto più possibile libero il movimento del traffico, come è di essenziale e generale interesse, senza che peraltro ne vengano a soffrire le giuste e ragionevoli esigenze delle aziende daziarie, il Ministero delle Finanze ritiene opportune le seguenti avvertenze

che serviranno di norma per la più esatta, logica ed uniforme applicazione della citata disposizione regolamentare.

Le Amministrazioni daziarie devono avvalersi in genere della cenata facoltà di ispezione dei registri e delle merci con la maggior moderazione e descrizione, ricorrendovi nei casi soltanto di evidente necessità.

In ogni modo l'esame delle merci sarà limitato a quelle in arrivo, sulle quali appunto può rendersi applicabile il tributo daziario, con esclusione perciò delle merci in partenza od in transito.

A tale esame non potrà poi addivenirsi se non previa richiesta delle stesse Amministrazioni, come del resto espressamente prescrive il richiamato art. del Regol. con l'indicazione dei motivi della richiesta medesima, per gli occorrenti accordi col capo stazione in ordine alla verifica e alle relative modalità, così da conciliare siffatta verifica con le esigenze del servizio ferroviario.

Si prega la S. V. di portare la presente a pronta conoscenza delle aziende daziarie, comunque gestite direttamente da cotesto Comune oppure da privati appaltatori, e di inviare intanto un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — BERTONE

146. Dazi interni di consumo. Aumento sino al quarto delle aliquote daziarie normali od imposizioni del dazio su generi non compresi nella tariffa annessa alla legge vigente. (C. P. S. 7 novembre 1924 num. 27670 Div. 1.^a ai Sindaci e per comunicazione ai S. Prefetti di Campagna, Sala e Vallo).

Con sua circolare del 29 ottobre u. s. n. 17851 Div. IV il Ministero delle Finanze così scrive ai Prefetti:

« Come è noto, nell'intento di evitare troppo sensibili e repentini squilibri di bilancio nel trapasso dal vecchio al nuovo regime daziario, con gli art. 7 del R. D. L. 24 settembre 1923 n. 2030 e 2 del successivo R. D. L. 16 dicembre 1923 n. 2720, venne disposto che i Comuni, i quali si trovino nelle condizioni

« ivi previste, possono essere eccezionalmente autorizzati ad aumentare sino al quarto le aliquote dei dazi a cui hanno diritto o ad imporre altri dazi, entro il limite del dieci per cento del valore, su generi di consumo locale non compresi nella tariffa annessa all'allegato A al suddetto D. n. 2030, dichiarandosi che tale autorizzazione sarebbe stata concessa di anno in anno, per un periodo non superiore a 5 anni a partire dal 1.º gennaio 1924, dal Ministero delle Finanze, sentita la Commissione Centrale del dazio consumo ».

« Nel primo anno di applicazione delle cennate disposizioni, questo Centrale ufficio ha dovuto non di raro constatare una insufficiente documentazione e giustificazione delle domande della specie, ciò che ha dato luogo a lunghi carteggi e a dannosi ritardi ed incertezze; mentre è ovvio ed intuitivo che simili concessioni debbono essere richieste e documentate in tempo utile, in modo cioè che rimanga un sufficiente margine per un attento e ponderato esame e per potere, di regola, deliberare in merito alle domande medesime, prima che s'inizi il periodo in cui l'eventuale concessione dovrebbe rendersi operativa ».

« Tanto più considerato che se per particolari contingenze presentatesi nella prima applicazione, il Ministero ravvisò a volte opportuno di seguire criteri meno rigidi, questa relativa larghezza di apprezzamenti non potrà più essere consentita nei riguardi delle concessioni afferenti il prossimo anno 1925, dovendosi assolutamente impedire che venga snaturato, o comunque diminuito, il carattere del tutto eccezionale e straordinario di siffatti provvedimenti, i quali pertanto sono da accordarsi solamente quando ne sia dimostrata all'evidenza la piena legalità e necessità.

« Ciò premesso, questo Ministero, allo scopo di conseguire la desiderata rapidità ed uniformità nelle trattazioni del genere, prescrive quanto appresso :

« I Comuni che si trovino nella necessità di ricorrere all'una od all'altra delle accennate provvidenze per l'anno 1925, e co-

« dunque ne abbiano già ottenuta l'autorizzazione per l'anno
« precedente, sono tenuti tutti indistintamente a farne formale e
« motivata domanda, con la quale dovranno dimostrare, in base
« ad appositi estratti o riepiloghi di bilancio e ad una precisa
« documentazione delle speciali ragioni addotte, di trovarsi nelle
« condizioni previste dalla legge, specificando altresì su quali
« voci intendano applicare l'aumento del dazio fino ad un quarto
« oppure su quali generi, non compresi nella tariffa norma, si
« propongono di imporre il dazio.

« Le Prefetture, pel tramite delle quali le domande anzidette
« dovranno farsi pervenire al Ministero, vorranno alla loro volta
« attentamente vegliare e controllare la situazione finanziaria dei
« singoli comuni richiedenti, accertando, ove d'uopo, in luogo
« il carattere di assoluta urgenza e di evidente necessità ed uti-
« lità pubblica delle spese non strettamente obbligatorie in
« scritte in bilancio, e poscia riferire con apposito rapporto, in
« cui cureranno in particolar modo di mettere in evidenza i se-
« guenti dati:

1.º le risultanze complessive del bilancio preventivo per
l'anno 1925;

2.º il carattere delle spese da sostenere oltre quelle stret-
tamente obbligatorie;

3.º se il Comune abbia applicato la sovrimposta ai tributi
diretti fondiari in misura non inferiore al 60 o/o dell'imposta
erariale principale e tutte le tasse locali nei limiti massimi con-
sentiti dalle leggi e dai decreti in vigore, coll'indicazione spe-
cifica di tali tasse;

4.º se il Comune abbia lasciati esenti da dazio in tutto od
in parte generi di prima necessità o materie prime inerenti alle
arti ed alle industrie, e quali siano questi generi e materie pri-
me, e se, a parte siffatte esenzioni, possa ritenersi che il Comune
abbia ottenuto dai dazi normali il maggior provento ricavabile
in relazione alle condizioni locali di produzione e di consumo;

5.º) se il Comune abbia provveduto a introdurre nel bilancio tutte le possibili economie;

6.º) se il *deficit* del bilancio debbasi attribuire all'applicazione della tariffa daziaria in base alla nuova legge, indicandosi in ogni caso il provento daziario ricavato negli anni 1923 e 1924, oppure se tale *deficit* dipenda da altre cause e quali;

7.º) quale sia l'ammontare del gettito che il Comune presume di poter ritrarre dall'aumento del quarto oppure dall'imposizione del dazio su generi non compresi nella tariffa normale.

« I Sigg. Prefetti sono pregati di rendere subito edotti di
« quanto sopra i Comuni, invitandoli a deliberare in tempo utile
« circa le domande della specie per l'anno 1925, e di attenersi
« scrupolosamente alle suesposte norme nella istruttoria delle
« domande medesime.

« Attendesi un immediato cenno di ricevuta della presente ».

Il Prefetto — **Bertone**

147. **Concorso governativo a pareggio dei bilanci dei Comuni meridionali ed insulari. Proroga per l'anno 1924.** (C. P. S. dal 29 ottobre 1924, N.º 26449 ai Sindaci e per conoscenza ai S. Prefetti).

Con R. D. L. 5 agosto 1924, n. 1485, pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 212 del 3 corrente, è stato prorogato, anche per l'anno 1924, limitatamente alla quarta parte del suo ammontare, il concorso governativo a pareggio dei bilanci dei Comuni del mezzogiorno e delle isole di Sicilia e Sardegna, previsto nell'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116.

Richiamo pertanto l'attenzione delle Amministrazioni comunali interessate, con preghiera di curare che le domande per l'assegnazione delle quote di concorso siano sollecitamente istruite e trasmesse alla R.ª Prefettura per promuovere, al riguardo, le proposte della Commissione provinciale competente.

Pel Prefetto — **Conti**

Segue pag. 2 copertina fasc. 21-22.

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Parte I.

b) Circolari

151. **Tabella degli stipendi minimi delle condotte mediche e ostetriche e degli Ufficiali sanitari con nomina definitiva.** (C. P. S. 20 dicembre 1924 n. 20315 Div. 5.^a ai Sindaci e per conoscenza ai Sottoprefetti).

Per la esecuzione, comunico la decisione della Giunta Prov. Amm., trascritta in seguito, presa nelle adunanze 6-12 corrente, con la quale, a termine dell'art. 34 del R. D. 30 dicembre 1923 N.º 2889, vengono ripartiti i Comuni in categorie e fissati gli stipendi minimi per le condotte mediche ed ostetriche e per gli ufficiali sanitari con nomina definitiva.

I Consigli Comunali, in base al provvedimento tutorio, delibereranno nel termine di due mesi le modifiche della pianta organica del personale sanitario, riducendo le condotte al minimo strettamente necessario agli effettivi bisogni, e promuovendo la costituzione di consorzi tra Comuni vicini e con risorse limitate.

Qualora nel termine indicato i Comuni non avranno preso alcuna deliberazione, sarò costretto promuovere dalla Giunta Prov. Amm. gli opportuni provvedimenti.

Il Prefetto — BERTONE

Adunanza 6-12 dicembre 1924

La Giunta Provinciale Amministrativa

Visto l'art. 34 del R. Decreto 30 dicembre 1923 n. 2889, (1) che fa obbligo alle Giunte Provinciali Amministrative di fissare gli stipendi minimi dei sanitari condotti della Provincia, distribuendo all'uopo i Comuni in speciali categorie e di determinare gli stipendi minimi degli ufficiali sanitari, con nomina definitiva, tenuto conto della importanza del servizio.

Visto la circolare 19 luglio 1924 n. 20186 (2) del Ministero dell'Interno circa l'abolizione delle condotte piene e la sistemazione economica dei sanitari comunali;

(1) Vedi B. A. corr. anno pag. 181.

(2) Vedi B. A. id. pag. 223.

Visto ed esaminata la proposta formulata dal Consiglio Provinciale Sanitario nell'adunanza del 30 settembre 1924, a seguito delle conclusioni della speciale Commissione nominata dal Prefetto di Salerno e composta dai rappresentanti dei Sindacati fascisti della Provincia, dei Comuni, dei medici condotti ed ufficiali sanitari, nonchè del Consiglio dell'ordine dei medici della Provincia;

Ritenuto che le suindicate proposte, ispirate a elevati criteri di equità a favore della benemerita classe dei sanitari della Provincia e a quegli altri stabiliti nell'art. 34 sopra richiamato, si sono dovuti, pur avuto riguardo alle raccomandazioni della circolare 19 luglio 1924, in qualche modo modificare, per riguardo alle condizioni dei Comuni, elemento del quale non era possibile non tenere conto, atteso che la grande maggioranza dei Comuni della Provincia versa in condizioni finanziarie non buone;

Ritenuto che nella ripartizione dei Comuni in categorie e nella determinazione degli altri stipendi minimi proposti dal suddodato Consesso, pur apportando le lievi modifiche rese necessarie, come si è detto innanzi, dallo stato di disagio della finanza dei Comuni, si sono tenute presenti le condizioni medie dei servizi sanitari secondo lo spirito della circolare ministeriale su citata, avendo riguardo cioè all'importanza del servizio, al numero degli aventi diritto all'assistenza gratuita, alle condizioni topografiche dei Comuni ed al funzionamento di essi, alle distanze varie fra le diverse frazioni, alle presumibili fonti di reddito professionale, alle difficoltà delle vie di accesso, alle condizioni di viabilità e dalle altre condizioni particolari di disagio;

Che, esistendo nella nostra Provincia Comuni e frazioni di Comuni che presentano, a differenza di alcuni altri, condizioni particolari di disagio per le vie di accesso difficili, per la popolazione scarsa e povera, per la esistenza di numerose frazioni o case sparse, per la malaria, ecc. si è reso necessario di assegnare tali Comuni alla 1.^a categoria, prescindendo dal criterio della popolazione;

Che invece nella assegnazione alla 2.^a e 3.^a categoria lo stipendio dei medici condotti deve essere fissato in misura inversamente proporzionale alla popolazione anche per il motivo che i centri più piccoli impongono maggiori sacrifici morali e per la residenza e per le spese di educazione dei figli;

Ritenuto che gli stessi criteri adottati per le condotte mediche possono anche estendersi alle condotte ostetriche;

Ritenuto invece che nella determinazione degli stipendi minimi degli ufficiali sanitari deve tenersi presente il criterio opposto a quello seguito per le assegnazioni degli stipendi dei medici condotti, in quanto che il lavoro e la responsabilità aumentano col crescere della popolazione del Comune e della importanza dal centro;

Udita nelle sue proposte la Sottogiunta circa il riparto dei Comuni nelle tre classi;

A voti unanimi

DELIBERA

di approvare le sottoindicate ripartizioni dei Comuni e tabelle di stipendi minimi per il personale delle condotte mediche ed ostetriche e degli ufficiali sanitari, nonchè le norme che seguono:

a) **Ripartizione dei Comuni in categorie per le condotte mediche ed ostetriche.** (Vedi all. A).

Categoria I — Comuni con residenza disagiata e minimo reddito professionale libero.

Categoria II — Comuni non compresi nello elenco precedente, con popolazione fino a 13000 abitanti.

Categoria III. — Comuni aventi popolazione oltre 13 mila abitanti.

Le frazioni di Comuni, che abbiano condotta propria, seguiranno la categoria del Comune, ma se distano oltre 10 chilometri dal capoluogo, saranno considerati quali Comuni a parte e assegnati alla categoria in base alle proprie condizioni.

b) **Ripartizione dei Comuni in categorie per gli Ufficiali Sanitari.**

Categoria I — Comuni fino a 5000 abitanti (censimento 1921)

Categoria II — » da 5001 a 10000 abitanti

Categoria III — » » 10001 a 15000 »

Categoria IV — » » 15001 a 20000 »

Categoria V — » » 20001 a 40000 »

Categoria VI — » oltre i 40.000 abitanti.

I.° Medici condotti.

a) **Stipendi** — Sono assegnati i seguenti stipendi *minimi*,

ai medici condotti, intendendosi in essi conglobati gli attuali cavoviveri ed altre indennità eventuali:

| | | |
|--|----|---------|
| Per i medici condotti di 1. ^a categoria | L. | 7000,00 |
| » » » di 2. ^a » » | | 6500,00 |
| » » » di 3. ^a » » | | 6000,00 |

b) **Cavalcatura** — L'indennità minima di cavalcatura, ove sia di assoluta necessità, è fissata in lire 3000 annue nel caso che il medico condotto possenga effettivamente come mezzo di trasporto cavallo con carrozza od automobile; di lire 2000 annue nel caso che abbia cavallo da sella o motocicletta; di lire 1500 annue à *forfait* quando provveda volta per volta a proprie spese al mezzo di trasporto.

c) **Servizio di Ufficiale Sanitario** — Per il servizio di ufficiale sanitario, se disimpegnato dal medico condotto, l'assegno minimo è di lire 500 annue.

d) **Aumenti periodici** — Son concessi quattro aumenti quadriennali del decimo dello stipendio base risultante dalle tabelle indicate alla lettera a.

Ai medici condotti attualmente in servizio sono concessi uno o due quadrienni arretrati del decimo dello stipendio base stabilito alla lettera a a seconda che abbiano compiuti 4 ad 8 anni di servizio al 1.° gennaio 1924, dal quale giorno comincia a decorere il nuovo quadriennio. Per conseguenza al medico condotto, al quale è stato riconosciuto il diritto ad un quadriennio maturato, non potranno essere corrisposti più di 3 altri quadrenni e non più di due altri quadrenni a quello al quale in base alle presenti disposizioni saranno liquidati fin da ora due quadrenni.

e) **Elenco dei poveri** — Il servizio di condotta medica, con gli stipendi come sopra assegnati, deve estendersi ad un numero di poveri non superiore al 20 % della popolazione effettivamente residente nella circoscrizione della condotta. Ove l'elenco dei poveri ecceda tale misura, al medico spetta per ogni povero in più un compenso minimo annuo di lire 5.

f) **Censorzi** — Nelle condotte consorziali gli stipendi saranno assegnati in base ai criteri stabiliti pel riparto dei Comuni nelle tre categorie, con la concessione, in aggiunta, di una indennità di lire 1000 per il maggior lavoro.

Lo stipendio e l'indennità di cavalcatura saranno divisi fra i

Comuni in rapporto della popolazione di ciascuno; l'indennità consorziale di lire 1000 sarà invece pagata dal Comune nel quale risiede il medico: l'eventuale assegno per il servizio di ufficiale sanitario sarà pagato da ciascun Comune.

g) **Residenza** — I medici hanno obbligo di risiedere nel centro abitato del Comune o nella circoscrizione della propria condotta o nel Comune più centrale, ove la condotta sia consorziale.

h) **Decorrenza dei nuovi assegni** — La data di decorrenza dei nuovi assegni sarà il 1.º gennaio 1924.

i) **Rispetto dei diritti quesiti** — Gli eventuali stipendi maggiori ed assegni periodici attualmente goduti dal personale sanitario vengono conservati *ad personam*. Si intendono invece comprese nei nuovi assegni le indennità corrisposte a titolo di caroviveri o per altri motivi non contemplati dal presente ordinamento.

l) **Riduzione del numero delle condotte e passaggio da condotte residenziali a consorziali** — I Comuni, per assolute e comprovate ragioni finanziarie, qualora lo consenta il servizio, dovranno ridurre il numero delle attuali condotte o riunirsi in Consorzio.

Alla sorte dei medici in servizio sarà provveduto ai termini delle leggi vigenti.

2.º Levatrici condotte.

a) **Stipendi** — Sono assegnati i seguenti stipendi *minimi* annui alle levatrici condotte, intendendosi in essi conglobati gli attuali caroviveri ed altre indennità eventuali:

| | | |
|--|----|---------|
| Per le levatrici condotte di 1. ^a categoria | L. | 2000,00 |
| » » di 2. ^a | » | 1500,00 |
| » » di 3. ^a | » | 1200,00 |

b) **Aumenti periodici** — Son concessi alle levatrici 4 aumenti quadriennali del decimo dello stipendio base stabilito alla lettera a).

Alle levatrici condotte attualmente in servizio sono concessi uno o due quadrienni arretrati del decimo dello stipendio base stabilito alla lettera a e seconda che abbiano compiuto 4 od 8 anni di servizio al 1.º gennaio 1924.

Per conseguenza alle levatrici condotte, alle quali è stato riconosciuto il diritto ad un quadriennio maturato, non potranno essere corrisposti più di 3 altri quadrienni e non più di due altri

quadrenni a quelle alle quali, in base alle presenti disposizioni, saranno liquidati fin da ora due quadrenni.

c) **Elenco dei poveri** — Come per i medici condotti, con la variante che per ogni povero in più del 20% della popolazione residente spetta alla levatrice il compenso di lire 2 annue.

d) **Consozi** — Sono applicabili alle levatrici le norme stabilite per i medici condotti, con la variante che l'indennità consorziale è fissata in lire 200.

e) Sono applicabili alle levatrici le norme stabilite per i medici condotti e che si riferiscono alla *residenza*, alla *decorrenza* dei nuovi *assegni* e al *rispetto dei diritti quesiti*.

3.° Ufficiali sanitari liberi esercenti.

a) **Stipendi** — Sono assegnati i seguenti stipendi *minimi* annui agli ufficiali sanitari liberi esercenti, intendendosi in essi conglobati gli attuali caroviveri ed altre indennità eventuali:

| | | | | |
|---|-----|--------------------|-----|------------|
| Per gli ufficiali sanitari dei Comuni di 1. ^a categoria L. 3000,00 | | | | |
| id. | id. | di 2. ^a | id. | » 4000,00 |
| id. | id. | di 3. ^a | id. | » 5000,00 |
| id. | id. | di 4. ^a | id. | » 6000,00 |
| id. | id. | di 5. ^a | id. | » 7000,00 |
| id. | id. | di 6. ^a | id. | » 12000,00 |

Per le prime 3 Cat. gli Ufficiali Sanitari potranno essere nominati in caso di assoluta necessità.

b) **Divieto di esercitare la libera professione** — E' vietato agli ufficiali sanitari dei Comuni di 6.^a categoria di esercitare la libera professione di medico-chirurgo. Gli ufficiali sanitari dei Comuni delle altre categorie potranno esercitare la professione libera compatibilmente con le esigenze dei loro servizi.

c) Sono applicabili agli ufficiali sanitari le norme stabilite per i medici condotti e che si riferiscono alla *indennità di cavalcatura*, agli *aumenti periodici e ricostruzione carriera*, alla *residenza*, alla *decorrenza dei nuovi assegni* ed al *rispetto dei diritti quesiti*.

Il Relatore
RUGGI D'ARAGONA

Il Segretario
BELGIORNO

Il Prefetto-Presidente
BERLIONE

ALL. A.

**Ripartizione dei Comuni in categorie
per le condotte mediche ed ostetriche.**

Categoria I.^a

Circondario di Salerno

1. Acerno
2. Atrani
3. Calvanico
4. Castiglione del Genovesi
5. Cetara
6. Conca Marini
7. Corbara
8. Furore
9. Giffoni Sei Casali
10. Montecorvino Pugliano
11. Olevano sul Tusciano
12. Positano
13. Praiano
14. Ravello
15. S. Egidio Monte Albino
16. S. Mango Piemonte
17. Scala
18. Tramonti

Circondario di Campagna

1. Albanella
2. Altavilla Silentina
3. Aquara
4. Bellosguardo
5. Castelcivita
6. Castelnuovo di Conza
7. Castel S. Lorenzo
8. Colliano
9. Controne
10. Corleto Monforte
11. Felitto
12. Galdo
13. Giungano
14. Laviano
15. Oliveto Citra
16. Ottati
17. Palomonte
18. Postiglione

19. Ricigliano
20. Romagnano al Monte
21. Roscigno
22. S. Angelo Fasanella
23. Santomenna
24. Serre
25. Sicignano
26. Trentinara
27. Valva

Circondario di Sala Consilina

1. Atena
2. Auletta
3. Buonabitacolo
4. Caggiano
5. Casalbuono
6. Casaleto Spartano
7. Caselle in Pittari
8. Ispani
9. Monte S. Giacomo
10. Morigerati
11. Pertosa
12. Petina
13. Salvitelle
14. S. Pietro al Tanagro
15. S. Rufo
16. S. Marina
17. Sanza
18. Torraca
19. Tortorella

Circondario di Vallo Lucano

1. Alfano
2. Ascea
3. Camerota
4. Campora
5. Cannalunga
6. Casalvellino
7. Castelnuovo Cilento
8. Castelruggiero
9. Celle Bulgheria

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 10. Centola | 31. Perito |
| 11. Ceraso | 32. Piaggine Soprane |
| 12. Cicerale | 33. Pisciotta |
| 13. Cuccaro Vetere | 34. Pollica |
| 14. Futani | 35. Prignano Cilento |
| 15. Gioi | 36. Roccagloriosa |
| 16. Lauerana Cilento | 37. Rofrano |
| 17. Laurino | 38. Rutino |
| 18. Laurito | 39. Sacco |
| 19. Licusati | 40. Salento |
| 20. Lustra | 41. S. Giovanni a Piro |
| 21. Magliano Vetere | 42. S. Mauro Cilento |
| 22. Moio della Civitella | 43. S. Mauro la Bruca |
| 23. Montano Antilia | 44. Serramezzana |
| 24. Monteforte Cilento | 45. Sessa Cilento |
| 25. Novi Velia | 46. Stella Cilento |
| 26. Ogliastro Cilento | 47. Stio |
| 27. Omignano | 48. Torchiara |
| 28. Orria | 49. Torreorsaia |
| 29. Ortodonico | 50. Valle dell'Angelo |
| 30. Perdifumo | |

Categoria II.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Circondario di Salerno | Circondario di Campagna |
| 1. Angri | 1. Buccino |
| 2. Amalfi | 2. Campagna |
| 3. Baronissi | 3. Capaccio |
| 4. Bracigliano | 4. Contursi |
| 5. Castel S. Giorgio | 5. Roccadaspide |
| 6. Fisciano | 6. S. Gregorio Magno |
| 7. Giffoni Valle Piana | Circondario di Sala |
| 8. Maiori | 1. Montesano sulla Marcellana |
| 9. Mercato Sanseverino | 2. Padula |
| 10. Minori | 3. Polla |
| 11. Montecorvino Rovella | 4. Sala Consilina |
| 12. Nocera Superiore | 5. S. Arsenio |
| 13. Pellezzano | 6. Sapri |
| 14. Pontecagnano | 7. Sassano |
| 15. Roccapiemonte | 8. Tegiano |
| 16. S. Cipriano Picentino | 9. Vibonati |
| 17. S. Marzano sul Sarno | Circondario di Vallo |
| 18. S. Valentino Torio | 1. Agropoli |
| 19. Siano | 2. Castellabate |
| 20. Vietri sul Mare | 3. Vallo della Lucania |

Categoria III.**Circondario di Salerno**

1. Cava dei Tirreni
2. Nocera Inferiore
3. Pagani
4. Salerno
5. Sarno
6. Scafati

Circondario di Campagna

1. Eboli

152. **Sistemazione servizi veterinari.** (Decisione della Giunta Provinciale Amministrativa di Salerno nelle adunanze del 6 e 12 dicembre 1924).

Visto la circolare 19 luglio 1924 n. 20136 del Ministero dell'Interno, con la quale si fa obbligo alle Giunte Provinciali Amministrative di fissare le tabelle degli stipendi minimi, di cui all'art. 34 del R. D. 30 dicembre 1923 N. 2889 e di ripartire i Comuni e Consorzi in categorie, agli effetti della determinazione dei predetti stipendi minimi;

Sentito il parere del Consiglio Provinciale Sanitario, espresso nell'adunanza del 30 settembre 1924.

Considerato che avendo la legge 30 dicembre 1923 n. 2889 fatto obbligo ai veterinari condotti di vaccinare gli animali e di curare gratuitamente il bestiame appartenente a persone aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, ha pertanto opportunamente tolte alle condotte veterinarie quel carattere di esclusiva vigilanza che tali condotte hanno avuto per il passato in alcuni comuni della Provincia, per cui esse sono state poco accette finora alle popolazioni ed alle Amministrazioni.

Considerato d'altra parte che i Comuni, ricavando forte introito dall'applicazione delle tasse bestiame e dal funzionamento dei pubblici macelli, potranno ben devolvere parte della entrata ad assicurare il regolare funzionamento del servizio veterinario per la tutela e per l'incremento del bestiame stesso, il quale, opportunamente ed efficacemente tutelato potrà poi essere fonte di nuove e maggiori entrate per i bilanci comunali;

Considerata la necessità di valutare con criteri differenti la importanza delle condotte comunali e di quelle consorziali;

Che ai fini della valutazione dell'importanza delle condotte comunali è opportuno di sdoppiare la misura dello stipendio annesso al posto, valutando la quota per il servizio di vigilanza e assistenza zoiatrica separatamente da quella per il servizio di vigilanza sulle carni macellate fresche;

Considerato che la quota di stipendio per il servizio di assistenza zoiatrica deve essere fissata specialmente in relazione ai nuovi oneri che deriveranno ai veterinari predetti dall'applicazione della legge sopra richiamata circa l'obbligo della cura gratuita del bestiame;

Poichè in mancanza di altri precisi elementi, nella piena applicazione della legge, si ravvisa l'opportunità di presumere tali oneri in base al numero del bestiame bovino ed equino esistente nella circoscrizione territoriale di ciascuna condotta, potendosi prevedere che le visite gratuite per la cura di malattie comuni saranno principalmente richieste in occasione di malattie di animali bovini ed equini;

Considerato che la quota di stipendio pel servizio di vigilanza sanitaria sulle carni macellate fresche deve essere fissata in correlazione con l'importanza del servizio stesso e che tale importanza potrà desumersi dal numero dei bovini che vengono in media macellati ogni mese;

Considerato che nei riguardi delle condotte consorziali occorre valutare da una parte l'importanza complessiva di tutti i servizi veterinari nella circoscrizione consorziale, dall'altra il maggior vantaggio che ritrae il Comune capo-consorzio dalla residenza del titolare, sia per quanto riguarda il servizio di assistenza e sia specialmente per quanto si riferisce alla vigilanza sanitaria delle carni macellate fresche;

Riconosciuta pertanto la necessità di mettere ad esclusivo carico dei Comuni dove hanno sede le condotte consorziali una congrua somma a titolo di quota di stipendio residenziale;

A voti unanimi:

DELIBERA

Approvare la seguente classifica delle condotte veterinarie agli effetti dell'art. 34 del R. D. 30 dicembre 1923 N. 2889.

1) *Condotte Comunali*

| Categoria | Quota di assegno minimo annuo per il servizio di assistenza e di vigilanza zootiatrica compresi gli oneri di cui agli art. 33 e 47 del R. D. 20 dicembre 1923 N. 2889. | Quota di assegno minimo per il servizio di vigilanza sanitaria sulle carni macellate fresche compresa la direzione dei macelli. |
|----------------|--|---|
| 3 ^a | 4000 | 1000 |
| 2 ^a | 4500 | 1500 |
| 1 ^a | 5500 | 2500 |

Per la quota di stipendio inerente al servizio di assistenza e di vigilanza zootiatrica le condotte comunali saranno assegnate:

- a) alla 3^a categoria quando nel comune esista una popolazione di animali bovini ed equini fino a 1300 capi;
- b) alla 2^a categoria idem da oltre 1300 e fino a 2000 capi;
- c) alla 3^a categoria idem superiore a 2000 capi.

Per la quota di stipendio inerente al servizio di vigilanza sanitaria sulle carni macellate le condotte comunali saranno assegnate:

- a) alla 3^a categoria quando il numero di bovini macellati ogni mese non superi quello di 30 capi.
- b) alla 2^a categoria quando il numero superi quello di 30 e fino a 100 capi.
- c) alla 1^a categoria quando il numero dei bovini superi quello di 100 capi.

2) *Condotte consorziali*

| Categorie | Quota di assegno minimo annuo per il servizio di assistenza e di vigilanza zootiatrica, compresi gli oneri di cui agli art. 33-47 del R. D. 30 dic. 1923 N. 2889, nonché l'obbligo della vigilanza sanitaria sulle carni macellate fresche da ripartire fra tutti i comuni consorziati. | Quota residenziale (ad esclusivo carico del comune capo consorzio in ragione dell'importanza del servizio nel comune capoconsorzio in correlazione delle esigenze degli altri comuni consorz.). |
|----------------|---|---|
| 4 ^a | 4500 | 500 |
| 3 ^a | 5000 | 1000 |
| 2 ^a | 6000 | 1000 |
| 1 ^a | 6500 | 1500 |

Le condotte consorziali saranno assegnate :

a) alla 4.^a categoria quando comprendano non più di 4 comuni ed abbiano complessivamente non oltre 1500 capi di bestiame bovino ad equino;

b) alla 3.^a categoria quando non comprendano più di 4 comuni ed abbiano oltre 1500 e fino a 3000 idem idem.

c) alla 2.^a categoria quando comprendano più di 4 comuni od abbiano complessivamente non oltre 3000 capi di bestiame bovino od equino;

d) alla 1.^a categoria qualunque sia il numero dei comuni od abbiano complessivamente oltre 3000 capi di bestiame bovino ed equino.

Per le condotte veterinarie consorziali di 1.^a, 2.^a e 3.^a categoria è inoltre obbligatoria l'indennità di cavalcatura in annue lire 2500.

L'indennità stessa potrà essere dichiarata obbligatoria all'occorrenza per le condotte consorziali di 4.^a categoria e per tutte quelle comunali.

Il pagamento di tale indennità è in ogni caso subordinata alla condizione che il titolare delle condotte veterinarie dimostri di essere in possesso di un cavallo destinato esclusivamente a facilitarli il servizio di assistenza e di vigilanza zoiatrica.

In relazione ai criteri suindicati ed alla valutazione delle possibili fonti di reddito professionale annesse al posto, comprese le indennità per le vaccinazioni, quando saranno praticate in località distanti dall'abitato oltre un Km., si decide che le condotte veterinarie di questa Provincia già costituite o in via di costituzione, siano assegnate alle categorie come dai seguenti prospetti :

a) Condotte Comunali — (ad eccezione del capoluogo)

| COMUNI e N. delle condotte | Quota di stipendio minimo in relazione della legge 30.12.23 per il servizio di assistenza e vigilanza zoiatrica. | Quota di assegno minimo per il servizio di vigilanza sanitaria sulle carni macellate. | Indennità cavalcatura | Totale assegno minimo |
|-------------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|
| Angrì (1) | 4500 | 1500 | | 6000 |
| Cava dei Tirreni (1) | 5500 | 2500 | | 8000 |
| Capaccio (1) | 5500 | 1000 | 2500 | 9000 |
| Eboli (1) | 5500 | 1500 | 2500 | 9500 |
| Fisciano (1) | 4000 | 1000 | | 5000 |
| Mercato S. Severino (1) | 4000 | 1500 | | 5500 |
| Nocera Inferiore (1) | 4500 | 2500 | | 7000 |
| Nocera Superiore (1) | 4000 | 1000 | | 5000 |
| Sarno (1) | 4500 | 1500 | | 6000 |
| Scafati (1) | 5500 | 1500 | | 7000 |
| Sala Consilina (1) | 4500 | 1000 | | 5500 |
| Tramonti (1) | 4000 | 1000 | | 5000 |
| Vietri sul Mare (1) | 4000 | 1000 | | 5000 |

b) Condotte Comunali di Salerno

Per il Comune di Salerno sono stabilite due condotte veterinarie retribuite con l'assegno minimo annuo di lire 9000 ciascuna, restando a cura delle autorità competenti di ripartire fra i due veterinari i servizi di direzione del macello, di vigilanza e di assistenza zoiatrica e di vigilanza sanitaria sugli spacci di carne e di altri generi alimentari e di alternare, ove sia possibile, tra i due condottati i servizi loro assegnati.

c) Condotte Consorziali.

| Comune sede del Consorzio | Comuni compresi nel Consorzio | NUOVO STIPENDIO MINIMO | | | | TOTALE |
|------------------------------|--|--|---|---|-------|--------|
| | | Quota per i servizi di vigilanza, assistenza ecc. da ripartirsi fra i Comuni | Quota residuale ad esclusivo carico del Comune capoluogo. | Indennità di calcolatura da ripartire fra tutti i Comuni. | | |
| Amalfi | = Atrani, Maiori, Minori, Praiano, Ravello | 6000 | 500 | 2500 | 9000 | |
| Buccino | = S. Gregorio Magno, Romagnano, Ricigliano | 5000 | 1000 | 2500 | 8500 | |
| Gioi | = Monteforte, Orria, Perito, Salento, Stio | 6000 | 1000 | 2500 | 9500 | |
| Laurino | = Valle dell' Angelo, Piaggine, Campora, Sacco | 6000 | 1000 | 2500 | 9500 | |
| Montecorvino | Rovella = Giffoni V. Piana | 4500 | 500 | 2500 | 5000 | |
| Pagani | = Corbara, S. Egidio Monte Albino | 5000 | 1500 | 2500 | 9000 | |
| Pontecagnano | = Montecorvino Pugliano | 4500 | 500 | 2500 | 5000 | |
| Roccadaspide | = Albanella, Castel S. Lorenzo, Felitto | 6500 | 1000 | 2500 | 10000 | |
| S. Marzano sul Sarno | = S. Valentino Torio | 5500 | 500 | 2500 | 8500 | |
| Vallo Lucano | = Cannalonga, Castelnuovo, Moio, Novi Velia | 6000 | 1000 | 2500 | 9500 | |

I criteri di cui alla tabella 2^a delle condotte consorziali saranno applicati anche ai consorzi veterinari in via di costituzione o di sistemazione.

L'obbligo delle prestazioni gratuite per i veterinari condotti sarà disciplinato in modo particolareggiato mercè la revisione dei capitolati, che i Comuni e gli enti consorziati dovranno deliberare entro tre mesi.

Nei capitolati stessi saranno disciplinate anche le norme per la compilazione degli elenchi delle persone, i cui animali devono essere curati gratuitamente.

E' vietato ai veterinari condotti di esercitare altri impieghi o prestazioni, mentre potranno esercitare la professione libera di veterinario compatibilmente con le esigenze dei loro servizi. E' altresì vietato ai veterinari comunali e consorziali di assumere impegni in altre condotte veterinarie con carattere continuativo.

Sono applicabili ai veterinari comunali e consorziali le disposizioni stabilite per i medici condotti (1) e che si riferiscono agli aumenti periodici, alla ricostruzione della carriera, alla residenza, alla decorrenza dei nuovi assegni ed al rispetto dei diritti quesiti.

Il Relatore

RUGGI D'ARAGONA

Il Presidente

BERTONE

Il Segretario

BELGIORNO

153. **Provvedimenti per il prezzo delle farine e per il pane di tipo popolare.** (C. P. S. 11 dicembre 1924 n. 30414 ai Sindaci della Provincia.

In esecuzione delle disposizioni contenute nella Circolare del 19 ottobre u. s. N. 132 (di Gab.) di S. E. il Ministro dell'Economia Nazionale, la Commissione Annonaria Provinciale per questa Provincia, dopo diligenti ed accurati studi, volti a stabilire il prezzo della farina ed a consigliare un tipo di pane economico, allo scopo di far risentire un beneficio ai consumatori meno abbienti e di far sfruttare il frumento fino al suo massimo rendimento, ha proposto:

1°) che siano sostituiti, agli attuali tipi esistenti in commercio, due tipi di farina, i quali, senza turbare la lavorazione attuale dei mulini, si potrebbero ottenere continuando a fare un abburattamento non superiore al 78 % in maniera che il 20 % venga utilizzato per un tipo di pane di lusso, il 55 % come fa-

(1) Vedi innanzi a pag. 267 e seguenti.

rina per il tipo di pane popolare, il 3°₁₀ di farinella per uso bestiame ed il 22°₁₀ di crusca e cruschello pure per uso bestiame.

2°) Che con tale lavorazione, fermi restando gli attuali prezzi del pane, si potrebbe ottenere un tipo di farina per il pane economico aggirantesi intorno alle 170 lire al quintale ed un tipo di farina per il pane di lusso per il prezzo di circa lire 225 ed ottenendosi così per il pane popolare una economia oscillante tra i 15 e 20 centesimi al chilogramma sui prezzi attuali.

3°) Che il compenso di molitura del frumento, comprese tutte le spese e gli oneri di cui alla circolare ministeriale predetta, non debba essere superiore alle lire 10 per quintale e che pertanto ogni calcolo per stabilire il prezzo della farina debba basarsi sui prezzi del grano con l'aggiunta di somma non superiore a L. 10 al quintale per la molitura.

Tali proposte fatte da questa Commissione Provinciale Annonaria hanno ottenuto l'adesione dei maggiori industriali di molitura di grano della Provincia chiamati a far parte della Commissione stessa e sono state approvate dal Ministero dell'Economia Nazionale, che ha consentito l'attuazione dei provvedimenti proposti, avendoli trovati rispondenti alle direttive del Governo.

Codesta Amministrazione voglia prendere in attento esame le cennate proposte per decidere se sia opportuno stabilire in codesto Comune un tipo di pane economico o popolare confezionato con farina del tipo prescelto come sopra dalla Commissione Provinciale Annonaria e da vendere al prezzo di calmier tenendo conto del prezzo del grano, del dato di molitura stabilito dalla Commissione Provinciale, del costo della speciale farina prodotta per il tipo popolare, della spesa per la panificazione, nonchè del maggiore lucro che i produttori potrebbero trarre dal pane così detto di lusso formato con l'altro tipo di farina ed il cui prezzo dovrebbe restare libero.

I provvedimenti di cui si tratta dovranno essere emessi con ordinanza, richiamando le sanzioni dell'art. 140 della vigente legge sulla P. S. e dell'art. 434 del Codice Penale, previ benintesi i debiti accordi con i rappresentanti dei mugnai e fornai locali.

Gradirò di avere comunicazione dei provvedimenti adottati o, nella negativa, di essere informato dei motivi per i quali non si è creduto opportuno di modificare lo stato attuale di cose.

Il Prefetto — BERTONE

Segue pag. 2 copertina fasc. 23-24.

Direttore responsabile — Rag. Gabriele Marra

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque
Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

◀ SOMMARIO ▶

PARTE I.

a) Leggi e decreti

1. *Proroga dell'attuazione del nuovo ordinamento dei dazi interni di consumo, di cui al R. D. 24 settembre 1923 n. 2030 e norme transitorie.* (R. D. 16 dicembre 1923).
2. *Modificazioni ad alcuni articoli sull'ordinamento dello stato civile.* (R. D. 30 dicembre 1923 n. 2777).
3. *Imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica.* (R. D. 10 maggio 1923 n. 1792).
4. *Malattie infettive. Denuncia.* (D. M. 1. 15 ottobre 1923).

b) Circolari

5. *Dazi interni di consumo. Nuova classificazione dei Comuni.* (C. P. S. 29 novembre 1923 n. 36403).
6. *Dazi interni di consumo. Proroga per l'attuazione del nuovo ordinamento.* (C. P. S. 3 gennaio 1924 n. 39533).
7. *Prezzo e qualità del pane.* (C. P. S. 18 dicembre 1923 n. 37018).
8. *Prezzo del pane.* (C. P. S. 2 gennaio 1924 n. 30176).
9. *Contributi Cassa Irvidenza. Applicazione dei RR. DD. 15 settembre 1923 e 7 ottobre 1923.* (C. P. S. n. 37538).
10. *Imposta comunale di soggiorno. Quitanza e tessera.* (C. P. S. 5 gennaio 1924 n. 57453).
11. *Occupazione dei minorenni al lavoro.* (C. Q. S. 13 dicembre 1923 n. 3594).
12. *Tassa per l'ammissione di concorsi agli impieghi presso gli enti locali.* (C. P. S. 11 dicembre 1923 n. 37455).
13. *Emigrazione clandestina esercenti mestieri girovaghi.* (C. Q. S. 11 dicembre 1923 n. 3573).
14. *Proprietà intellettuale. Pagamento tassa per cartolina vaglia.* (C. M. Ec. Naz. 26 novembre 1923 n. 36524)

(Continuazione pag. seg.)

15. *Colorazione degli olii commestibili.* (C. P. S. 28 novembre 1923 n. 35540).
16. *Uccellame detenuto dopo la chiusura dell'uccellazione.* (C. Q. S. 11 dicembre 1923 n. 3568).
17. *Pagamento delle pensioni governative. Notifiche di morti, matrimoni, ecc.* (C. P. S. 28 dicembre 1923 n. 4316).
18. *Servizi in dipendenza di terremoti.* (C. P. S. 16 gennaio 1924 n. 137).
19. *Passaporto per l'interno. Emigrazione clandestina.* (C. P. S. 12 gennaio 1924 n. 140).
20. *Bollettini sullo stato sanitario del bestiame.* (C. P. S. 17 gennaio 1924 n. 705).
21. *Padiglioni Docker per locali d'isolamento, ecc.* (C. P. S. 6 gennaio 1924 n. 38416).

COPERTINA

Seguito delle circolari N.º 18 e 19 a pagina 2, della circolare N.º 20 a pagina 3, della circolare N.º 21 a pagina 3). Calendario adunanze Commissioni in Prefettura.

18. **Servizi in dipendenza di terremoti** — (C. P. diretta ai sottoprefetti e Sindaci del 16 gennaio 1924 N. 137).

La Direzione Generale della Banca d'Italia, in seguito ad analoghe premure del Ministero dell'interno, ha autorizzato le dipendenti filiali a ricevere, come per le altre calamità pubbliche, le oblazioni che siano versate a favore dei danneggiati dal disastro causato dalla rottura della diga del bacino idrico di Gleno, in provincia di Bergamo.

Un apposito conto corrente fruttifero è stato, poi, aperto presso la sede di Roma della Banca medesima per raccogliere le oblazioni.

Informo di quanto sopra le SS. LL. per opportuna norma.

Il Prefetto — Solmi

19. **Passaporto per l'interno. Emigrazione clandestina.** (C. P. S. del 12 Gennaio 1924 N. 140 ai Sindaci).

E' stato segnalato dal Commissariato Generale di Emigrazione che non pochi lavoratori, non potendo conseguire i documenti necessari per poter espatriare regolarmente a scopo di lavoro, si premuniscono di passaporti per l'interno, per raggiungere, con tale documento, più agevolmente le frontiere, o i luoghi di imbarco, e, quindi, tentare l'emigrazione clandestina.

Ad evitare gli inconvenienti che ne conseguono, si pregano le SS. LL. di usare ogni opportuna cautela nel rilascio dell'anzidetto documento, che dovrà essere ricusato, quando l'Autorità abbia serio motivo per ritenere che i richiedenti mirano a procurarsi un mezzo per tentare di espatriare nascostamente nel modo anzidetto.

Occorre, inoltre, che i passaporti per l'interno, siano compilati per modo che non rimanga incerta la idoneità personale del titolare, tenendo presente che tale è appunto lo scopo di detti documenti.

Le Autorità, poi, alle quali è commessa la vigilanza alle frontiere e nei porti, vorranno curare che si spieghi ogni cura per impedire tentativi di emigrazione da parte di persone che non siano in possesso dei necessari documenti per espatriare.

Il Prefetto — C. SOLMI

20. **Bollettini sullo stato sanitario del bestiame.** — (C. P. S. 17 Gennaio 1924 N. 705 ai Sindaci).

Il Ministero dell'Interno, in data 29 dicembre 1923 comunica quanto appresso :

« Per opportuna norma delle SS. LL. comunicasi che, col « nuovo anno, resta sospeso l'invio da parte delle Prefetture a « questo Ministero, del Bollettino mensile sullo stato sanitario « del Bestiame.

« Pregasi pertanto di dare in conseguenza opportune istruzioni ai Comuni dipendenti, coll'avvertenza che dovrà invece, « continuare l'invio del Bollettino settimanale sullo stato sanitario « del bestiame, provvedendovi con la massima regolarità ed esattezza ».

In relazione a quanto sopra, prego la S. V. di dare disposizioni al personale dipendente affinché il bollettino sanitario settimanale del bestiame di codesto Comune sia sempre regolarmente compilato e trasmesso all'ufficio veterinario di questa Prefettura entro il lunedì successivo alla data cui si riferisce.

Il Prefetto — Solmi

21. **Padiglioni Doker per locali d'isolamento etc.** (C. P. S. 9 Gennaio 1924 N. 38416 Div. V ai Sindaci).

Con telegramma circolare del 7 maggio 1922 N. 8946¹ veniva segnalata alla S. V. perchè ne rendesse edotti i più importanti istituti ospedalieri di codesta provincia, la possibilità di ottenere dal Ministero delle Finanze dei padiglioni Doker di recente importati dalla Germania, padiglioni che potrebbero convenientemente utilizzarsi per impianti di isolamento e per altre esigenze dei servizi di assistenza sanitaria.

La facilità con la quale si procede al loro montaggio, li rende

in particolar modo utili in caso di eccezionale affollamento o in particolari contingenze.

Una parte di tali padiglioni è stata esitata, ma ne resta un nucleo considerevole pel cui collocamento il Ministero delle Finanze fa vive premure.

Il prezzo di cessione è stato determinato in L. 77,600 per ciascun padiglione ma il Ministero predetto non sarebbe alieno di consentire caso per caso agevolazioni o facilitazioni nel pagamento.

Rivolgesi perciò viva preghiera alla S. V. di nuovamente segnalare tale possibilità alle amministrazioni degli ospedali di questa Provincia e a quegli altri enti ai quali potesse riuscire di vantaggio, per le proprie finalità, l'utilizzazione di tali padiglioni.

Le richieste al riguardo dovranno essere rivolte al Ministero delle Finanze Direzione Generale del Tesoro Divisione VII.

per Il Prefetto — PINTOR MAMELI

R. PREFETTURA DI SALERNO

Calendario delle sedute della Giunta Provinciale Amministrativa e del Contenzioso demaniale per l'anno 1924.

| | G. P. A. in tutela | G. P. A. in Contenzioso | Udienze Demaniali |
|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| VIENRDI | 11-18-25 Gennaio | SABATO | 19-26 Gennaio |
| | 1-8-15-22-29 Febbraio | | 23 Febraio |
| | 7-14-21-28 Marzo | | 29 marzo |
| | 4-11-18-25 Aprile | | 26 Aprile |
| | 2-9-16-23-30 Maggio | | 31 Maggio |
| | 6-13-20-27 Giugno | | 28 giugno |
| | 4-11-18-25 Luglio | | 26 Luglio |
| | 1-8-22-29 Agosto | | 23 agosto |
| | 5-12-19-26 Settemb. | | 27 Settembre |
| | 4-10-17-24-31 Ottobre | | 25 ottobre |
| LUNEDI | 7-14-21-28 Novemb. | 29 Novembre | 28 Gennaio |
| | 5-12-19 Dicemb. | 20 Dicembre | 18 Febbraio |
| | | | 24 Marzo |
| | | | 31 Aprile |
| | | | 19 Maggio |
| | | | 23 Giugno |
| | | | 21 Luglio |
| | | | 25 Agosto |
| | | | 29 Settembre |
| | | | 27 ottobre |
| | | | 24 Novembre |
| | | | 22 Dicembre |

IL PREFETTO
C. SOLMI

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque
Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

➔ SOMMARIO ➔

PARTE I.

a) Leggi e decreti

22. *Proroga del concorso governativo a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno e delle isole.* (R. D. 29 marzo 1923 n. 863).
23. *Costituzione di una guardia d'onore in omaggio ai caduti della guerra nazionale.* (R. D. L. 9 dicembre 1923 n. 2747).
24. *Elenco dei giorni festivi a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili.* (R. D. L. 30 dicembre 1923 n. 2859).
25. *Tabella dei prezzi di vendita del chinino dello Stato.* (Dispos. M. F. 2 gennaio 1924).
26. *Modifica delle norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale del Regno.* (R. D. 27 gennaio 1924).
27. *Riforma dei regolamenti degli Istituti di Previdenza.* (R. D. 15 settembre 1923 n. 2117).
28. *Riforma delle leggi degli Istituti di Previdenza.* (R. D. 16 settembre 1923 n. 2116).
29. *Cassa di previdenza per gli impiegati e salariati degli enti locali.* (R. D. L. 16 settembre 1923 n. 2093).

b) Circolari

30. *Richiesta di atti di Stato Civile formati all'estero.* (C. M. I. 14 gennaio 1924 n. 15900).
31. *Revisione delle tabelle e dei regolamenti organici degli enti locali.* (C. P. S. 2 febbraio 1924 n. 953).
32. *Importazione di ruminanti e suini dall'estero.* (C. P. S. 3 febbraio 1924 n. 2639).
33. *Emigrazione al Perù.* (C. Q. S. 3 dicembre 1923 n. 3749).
34. *Emigrazione in Russia.* (Espresso P. S. 3 febbraio 1924 n. 458).
35. *Patrimoni silvo-pastorali e domini collettivi dei comuni.* (C. P. S. 28 gennaio 1924 n. 2283).

(Continuazione pag. seg.)

36. *Inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale del Regno. Nuove norme di pagamento.* (C. P. S. 15 febbraio 1924 n. 3974).
37. *Estensione dell'art. 5 (1.^o comma) del R. D. 29 aprile 1923 n. 1164 ai conti delle istituzioni di beneficenza.* (C. M. I. 3 novembre 1923 N. 25272).
38. *Applicazione della legge in difesa delle bellezze naturali della Nazione.* (C. P. S. 15 gennaio 1924 N. 2011).
39. *Per la repressione delle frodi nel commercio dei vini.* (C. P. S. 16 gennaio 1924 N. 284).
40. *Emigrazione. Atti di richiamo indebiti.* (C. Q. S. 11 dicembre 1923 N. 3572).
41. *Autorizzazione alle provincie ed ai comuni di contrarre mutui all'estero e di emettere obbligazioni da collocare all'estero.* (C. P. S. 16 febbraio 1924 N. 85).
42. *1.^a mostra Italiana in Vercelli di attività municipale.* (C. P. S. 13 febbraio 1924 N. 343).

COPERTINA

*Seguito delle circolari N. 41 e 42 a pagine 2 e 3 — Pubblicazioni —
Notizie e comunicazioni diverse.*

41. **Autorizzazione alle Provincie ed ai Comuni di contrarre mutui all'estero e di emettere obbligazioni da collocare all'estero.** (C. P. S. 16 febb. 1924 n. 85).

Con R. D. 22 luglio 1923, numero 1804, pubblicato nella G. U. del 28 agosto, n. 202, le Provincie ed i Comuni sono stati autorizzati, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge Comunale e Provinciale, (T. U. 4 febbraio 1915, n. 148), a contrarre mutui all'estero o ad emettere obbligazioni da collocarsi all'estero.

Allo scopo di ovviare, però, ad inconvenienti che tornerebbero a danno del credito della Nazione all'estero, è necessario che le Amministrazioni degli Enti locali, prima d'iniziare qualsiasi trattativa con rappresentanti di ditte estere, si rivolgano al Ministero delle Finanze per le necessarie informazioni, comunicando ad esso, con precisione, il nome della Società, la sede, l'indirizzo preciso, i nomi dei suoi rappresentanti in Italia e, ove queste siano state loro profferte, le condizioni del prestito.

Si attende assicurazione di esatto adempimento.

Si avverte, poi, che ai prestiti per piccole somme dovrà essere sempre provveduto all'interno sia dalle Provincie che dai Comuni.

Il Prefetto — Solmi

42. **Prima Mostra Italiana in Vercelli di attività municipale.** (C. P. S. 12 febbraio 1924 n. 343 Gab.).

Nella prossima primavera, e precisamente nei mesi di maggio e giugno, in occasione di solenni manifestazioni civili e patriottiche, si terrà nella città di Vercelli la prima mostra italiana di attività municipale, allo scopo di mettere in luce quanto di più moderno, di più razionale e di utile studiano ed attuano i Comuni del Regno per l'espletamento dei numerosi ed importanti servizi pubblici, che sono ad essi dalla legge affidati, o che spontaneamente si assumono nei più svariati campi di attività civile ed economica.

Trattandosi di iniziativa, che per la utilità degli intenti e la serietà delle persone e degli enti, che vi hanno aderito, ha già incontrato largo favore e si prevede possa riuscire interessantissima, si richiama su di essa la particolare attenzione della Amministrazione dalle SS. LL. presieduta, perchè vogliano portare all'iniziativa stessa quell'adesione, o contributo che riterranno meglio opportuno.

Il Prefetto — **Solmi**

PUBBLICAZIONI

La Ditta *Ostinelli di Cesare Nani di Como* ha messo in vendita le seguenti pubblicazioni, utilissime e di modico prezzo:

Riforma della Legge Com. e Prov. Relazione e R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839 L. 2,50.

Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta Prov. Amm. in sede giurisdizionale. Relazione e R. D. 30 dicembre 1923 n. 2840 L. 1,00.

Riforma della legge 17 luglio 1890 n. 6972 sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Relazione e R. D. 30 dicembre 1923 n. 2841 L. 1,80.

Cassa di previdenza impiegati e salariati enti locali. Modificazioni alle leggi 2 gennaio 1923 n. 453; 16 giugno 1915 n. 968 e ai regolamenti 20 ottobre 1904 n. 729; 13 giugno 1912 n. 990 7 gennaio 1917 n. 295 e 10 aprile 1921 n. 422. R. D. L. 15 settembre 1923 n. 2093 e R. D. 15 settembre 1923 n. 2116 e n. 2117 L. 1,00.

Testo Unico della legge elettorale politica, approvata con R. D. 13 dicembre 1923 n. 2694 L. 4,50,

Provvedimento per le finanze locali. Relazione e R. D. 18 novembre 1923 n. 2538 L. 0,75,

Notizie e comunicazioni diverse

Carta bollata nei giudizi avanti i Conciliatori
in vigore dal 1° novembre 1923 (1).

(Art. 40 regio decreto 26 ottobre 1923, n. 2275 e art. 1 decreto ministeriale 29 ottobre 1923, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1923, n. 256).

| PER OGNI FOGLIO DI ORIGINALE O DI COPIA | Costo della carta bollata |
|---|---------------------------|
| Citazione per biglietto | L. 0,10 |
| Licenza per rilascio di beni immobili. | » 0,10 |
| Verbali di conciliazione | » 0,10 |
| Verbali di causa e d'istruzione | } fino a L. 50 |
| Sentenze interlocutorie | |
| Sentenze definitive. | } da L. 50 a |
| Decreti. | } L. 200 |
| Procure alle liti con facoltà di transigere e conciliare (2). | } da L. 200 a |
| Ogni altro atto | } L. 400 |

Vi è compresa tassa di registro e addizionali.

(1) Poichè la nuova competenza dei Conciliatori fino a L. 400 entrerà in vigore il 1° gennaio 1924, la carta da bollo da usarsi dal 1° novembre al 31 dicembre 1923 sarà per le cause inferiori a L. 50, da L. 0,50, per le superiori a L. 50 da L. 2 per ogni foglio.

(2) E' esente da bollo il mandato in calce alla citazione.

(Da Il Consigliere dei Giudici Conciliatori e dei Pretori di Roma).

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque
Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

—>> SOMMARIO <<—

PARTE I.

a) Leggi e decreti

43. *Riforma legge com. e prov. Norme per l'attuazione del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (R. D. 31 gennaio 1924 n. 151).*
44. *Riforma legge Opere Pie. Parziale esecuzione del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2841. (D. M. 11 febr. 1924 e 6 marzo 1924).*
45. *Autorizzazione ai Comuni a riscuotere il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche (R. D. 27 dicembre 1923 n. 2962).*
46. *Abolizione della tassa di famiglia e del valore locativo e istituzione dell'imposta sul reddito consumato (R. D. 30 dicemb. 1923 n. 3063).*

b) Circolari

47. *Tiro a segno nazionale. Affissione di avvisi e manifesti. (C. M. I. 1 febbraio 1924 n. 16890).*
48. *Autoservizi pubblici. (C. P. S. 11 gennaio 1924 n. 2538).*
49. *Riforma legge com. e prov. (C. P. S. 27 febr. 1924 n. 5601).*
50. *Afta epizootica (C. P. S. 20 febbraio 1924 n. 3113).*
51. *Importazione di bestiame dall'Olanda (C. P. S. 10 feb. 1924 n. 4035)*
52. *Medaglie d'oro. Partecipazione a pubbliche cerimonie (C. P. S. 19 febbraio 1924 n. 511).*
53. *Elezioni politiche. Affissioni ad edifici monumentali (C. P. S. 20 febbraio 1924 n. 512).*
54. *Carbonchio ematico. Obbligo dei trattamenti immunizzanti (D. P. S. marzo 1924 n. 6423).*
55. *Colori nocivi (C. P. S. 10 marzo 1924 n. 6010).*
56. *Toponomastica. Raccomandazioni dell' Ufficio centrale del Senato del Regno (C. P. S. 13 febr. 1924 n. 35776).*
57. *Corso medio dei titoli cauzionali nel 1° semestre 1923 (C. M. F. 16 agosto 1923 n. 5771).*

(Continuazione pag. seg.)

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & Figli

58. *Riscossione. Testo unico delle leggi, regolamenti e capitoli normali ecc.* (C. P. S. 28 dicembre 1923 n. 8803).

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza dottrina, ecc.

Riforma della legge com. e prov. Tavola di raffronto delle disposizioni del R. D. 4 febbraio 1915 n. 148 con l'indicazione dei vari momenti di applicazione del R. D. 30 dicembre 1923 in esecuzione del R. D. 31 gennaio 1924 n. 151. Note illustrative. R. Ruggi d' Aragona.

COPERTINA

Circolari N. 57 e 58 a pagg. 2 e 3.— Nel personale della R. Prefettura. — Concorso. — Elenco stalloni approvati nel 1924.

57. **Corso medio dei titoli cauzionali nel 1° semestre dell'anno 1923** (C. M. F. del 16 agosto 1923, n. 5771 Div. IV).

Per opportuna norma si comunica alle SS. LL. che i titoli di Stato e garantiti dallo Stato, che sono stati dati o verranno dati in cauzione dagli agenti della riscossione nel primo semestre di quest'anno, tenuto conto della prescritta deduzione del decimo, dovranno essere computati come appresso:

Rendite consolidate

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Rendita 3,50 o/10 netto | L. 70,72 |
| » 3,50 o/10 (1902) | » 65,12 |
| » 3 — o/10 lordo | » 44,67 |
| » 5 — o/10 netto | » 78,41 |

Rendite redimibili.

| | |
|--|-----------|
| Rendita 3,50 o/10 netto | L. 345,13 |
| » 3 — o/10 » | » 309,14 |
| Prestito nazionale 4,50 o/10 netto | L. 76,73 |
| » 5 — o/10 » | » 81,39 |

Per il ministro — D'AROMA

58. **Riscossione. Testo Unico delle leggi, regolamenti, capitoli normali, tabella dei compensi.** (C. P. S. ai Sindaci 28 dicembre 1923 n. 8803).

A cura della Direzione Generale delle Imposte Dirette sono state raccolte e pubblicate in volume tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la riscossione delle imposte dirette nel Regno.

Il volume, edito dalla Libreria dello Stato, che si presenta in chiara e bella veste tipografica sotto il titolo « La riscossione delle Imposte Dirette », contiene: il testo unico delle leggi, il

regolamento, i capitoli normali e la tabella dei compensi sugli atti esecutivi, che andranno in vigore col 1 gennaio 1924, con l'aggiunta dei modelli prescritti per il servizio di esattoria.

Precedono la pubblicazione importanti note illustrative nelle quali vengono messi in evidenza lo spirito e la portata delle innovazioni legislative e regolamentari dettate dall'esperienza e dirette a migliorare il vigente sistema di riscossione per renderlo più adatto ai nuovi tempi conseguendo una maggiore speditezza nell'interesse dello Stato e dei contribuenti.

Il testo è infine arricchito da un importante indice alfabetico-analitico, che facilita la ricerca di tutte le disposizioni in esso contenute.

Per chi intendesse farne acquisto si avverte che il libro trovasi in vendita presso la Libreria dello Stato in Roma (Ministero delle Finanze) ed in tutte le succursali di essa istituite nei più importanti centri del Regno, al prezzo, di puro costo, di sole lire dieci.

Trattandosi di una pubblicazione di notevole interesse, sarà bene che la S. V. si compiaccia renderne edotto codesto esattore.

per Il Prefetto -- ROSSI-MARCELLI

Nel Personale della R. Prefettura

— Il Rag. *Gabriele Marra*, che da circa un anno disimpegna il delicato incarico di sub-commissario presso le Opere Pie di Napoli, è stato promosso, per merito di esame, a Primo-ragioniere.

Congratulazioni all'egregio funzionario, instancabile redattore ed amministratore del nostro Bollettino amministrativo fin dalla sua fondazione.

— Congratulazioni anche al Rag. *Michele Giacomazza*, primo ragioniere della nostra R. Prefettura, per la conseguita onorificenza di Cavaliere della Corona d'Italia.

CONCORSO

Comune di Giungano — Condotta medica per i poveri. Stipendio annuo lire 4000 comprese 100 famiglie povere e lire 200 ogni 10 famiglie in più, nonchè l'assegno di lire 500 quale Ufficiale sanitario. Termine presentazione domanda e documenti 30 Aprile 1924.

PROVINCIA DI SALERNO

ELENCO DEGLI STALLONI APPROVATI NEL 1924 ALLA MONTA DI GIUMENTE DI PROPRIETÀ ALTRUI NELLA PROVINCIA.

| Nome cognome e domicilio del proprietario dello stallone | Nome dello stallone e origine di razza | Luogo di destinazione dello stallone durante la stagione di monta | Tassa di monta per ogni cavallo |
|--|--|---|---------------------------------|
| On. Gr. Uff. Mattia Farina - Baronissi | Claudio bim: ing | Fattoria Improsta nel Comune di Eboli | L. 80,00 |
| » | Marcus ind: | » | » |
| » | Brunello bim: ing | » | » |
| » | Schirleg General Hackney | » | » |
| Cav. Alfredo Moscati - Salerno | Fellow Billion Americano | Tenuta magazzino in territ. del Comune di Pontecagnano | L. 100,00 |
| Sigg. Fratelli Moscati del fu Cav. Filippo - Salerno | Indomito met: am: | » | » |
| id | Orizzonte indig: | » | » |
| id | Orsini id: | » | » |
| id | Ofano id: | » | » |
| id | Oleno id: | » | » |
| id | Nizzardo met: am: | » | » |
| id | Nazzaro indig: | » | » |
| Sig. Ernesto Noschese - Salerno | Giorgio id: | Fattoria Bellizzi in territorio di Montecorvino Rovella | L. 100,00 |
| Sig. Francesco Immediato Mont. R. | Sicomoro id: | Bellizzi | L. 100,00 |
| Sigg. Fratelli Conforti - Eboli | Spartaco id: | Tenuta Buccoli | L. 100,00 |
| Marchese Dott. Vincenzo Pinto Capaccio | Lord m: a. o: | Ponte Barizzo | L. 100,00 |
| id | Messina indig: | » | » |
| id | Innominato id: | Ponte Barizzo-ten. Gronola | » |
| id | Curvello id: | id | » |
| id | Marcheaton p s: ing. | id | » |
| Sig. Federico Wenner Fratte Salerno | Lesbo p s. ing. | Castel Rovere nel Comune di Giffoni Valle Piana | » |

Variazioni avvenute — Lo stallone Schirley dell'On. Farina è stato venduto allo Stato.

N. B. Non è stato riconosciuto idoneo e non può pertanto essere adibito alla monta pubblica lo stallone Orlando del signor Sirica. Natale del Comune di Sarno.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque
Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio
esemplare

Direzione ed Amministrazione
R. PREFETTURA — SALERNO

➔➔ SOMMARIO ➔➔

PARTE I.

a) Leggi e decreti

59. *Provvedimenti per le finanze locali* (R. D. 18 novembre 1923 n. 2538).

b) Circolari

60. *Incapacità degli enti locali a far parte di sindacati di assicurazione mutua contro gl'infortuni* (C. P. S. 5 aprile 1924 n. 8129).
61. *Riscossione. Art. 25 legge. Cartelle dei pagamenti. Indicazione aliquote* (C. P. S. 4 aprile 1924 n. 8110).
62. *Elenco generale orfani di guerra. Cancellazione maggiorenni* (C. P. S. 13 marzo 1924 n. 51).
63. *Abusivo rilascio documenti da parte dei comuni per viaggi a tariffa ridotta* (C. P. S. 19 marzo 1924 n. 864).
64. *Prospetto delle spese stanziare nei bilanci dei comuni del 1924* (C. P. S. 28 marzo 1924 n. 7779).
65. *Boschi. Prescrizioni di massima. Modifica art. 7* (C. P. S. 8 aprile 1924 n. 4333).
66. *Autorizzazione a riscuotere il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche* (C. P. S. 12 marzo 1924 n. 5226).
67. *Contributo di manutenzione stradale* (C. P. S. 15 marzo 1924).
68. *Emigrazione negli Stati Uniti* (C. Q. S. 14 aprile 1924 n. 1122).
59. *Francia. Rimpatri per Modane e Ventimiglia* (C. Q. S. 14 aprile 1924 n. 1123).
70. *Gara di canto per il prossimo 24 maggio* (C. P. S. 22 aprile 1924 n. 8318).

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza
dottrina, ecc.

*Riforma della legge sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.
Tavola di raffronto delle disposizioni del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2841*

(Continuazione pag. seg.)

con le disposizioni della legge 17 luglio 1890 n. 6972. Note illustrative delle disposizioni del R. D. 30 dicembre 1923, che hanno applicazione dal 1.º marzo 1924 — R. Ruggi d'Aragona.

COPERTINA

Circolari N. 68, 69 e 70 a pag. 2 e 3 — Concorso — Pubblicazione.

68. **Emigrazione negli Stati Uniti.** (C. Q. S. 14 aprile 1924 n. 1122 ai Sindaci).

Data la crisi di lavoro che esiste nel Regno S. H. S. per cui sono in corso provvedimenti restrittivi della mano d'opera straniera, bisogna sconsigliare i nostri nazionali, che non hanno *certezza* di collocamento, di recarsi, per ora, in quello Stato.

A questa raccomandazione conviene dare la massima pubblicità.

Il Questore **Martin**

69. **Francia - Rimpatri per Modane e Ventimiglia.** (C. Q. S. ai Sindaci del 14 aprile 1924 n. 1123).

Porto a conoscenza delle SS. LL. in base ad una comunicazione ufficiale del Ministero Francese del Lavoro, che i lavoratori muniti di foglio di congedo devono rientrare in Francia *esclusivamente* per Modane e Ventimiglia.

Resta, dunque, preclusa a questi lavoratori la via della Svizzera.

Il Questore **Martin**

70. **Gara di canto per il prossimo 24 maggio** (Circolare 22 aprile 1924 n. 8318 ai Sindaci).

Il Ministero della Pubblica Istruzione, la cui costante opera di rivalorizzazione del sentimento patriottico nelle scuole non può non essere nota alla S. V., sta organizzando per il prossimo 24 maggio una gara di canto corale, che vorrà essere, nel giorno fausto anniversario del nostro intervento nella grande guerra, la consacrazione del risorto spirito nazionale tra le scolaresche di tutta Italia.

Squadre di alunni ed alunne vanno addestrandosi nelle sedi capoluoghi dei Provveditorati agli Studi per concorrere alla ga-

ra e pigliare la palma della vittoria, la quale sarà conseguita dalla squadra che meglio canterà il fatidico inno di Mameli.

Con la valida cooperazione delle autorità scolastiche dipendenti e con l'ausilio di una speciale commissione istituita presso il Comune di Roma, il Ministero confida di superare tutte le difficoltà che potrebbero sorgere per il concentramento a Roma, nel giorno della cerimonia, delle squadre provenienti dalle varie regioni e costituite da parecchie centinaia di alunni.

Ma, ad agevolare il compito non facile, occorre che gli enti locali — Provincie e Comuni — concorrano al finanziamento delle squadre con apposite sovvenzioni, sia pure modeste che forniscano le squadre medesime dei mezzi necessari al viaggio ed al mantenimento a Roma.

Ogni Provincia ed ogni Comune dovrebbe sentirsi lieto ed orgoglioso di contribuire a che gli alunni della propria regione possano sostenere il confronto degli altri compagni e dar prova di compostezza e di ordine, la qual cosa sarà tanto più facilmente conseguibile quanto più alle squadre sarà tolta ogni preoccupazione di ordine materiale per ciò che concerne, in ispeciale, le spese di vitto e alloggio.

Per incarico del Ministero dell'Interno mi rivolgo alla S. V. interpellandola a fare sottoscrivere da cotesto Comune una congrua somma da mettere a disposizione del Provveditorato agli Studi di Napoli, incaricato di curare la formazione delle squadre della Campania che parteciperanno alla gara.

Alla S. V. non sfugge l'alto significato patriottico della gara ed il nobile intento cui è stato mosso il Ministero nell'organizzare una cerimonia destinata, nel giorno caro a tutti gl' Italiani, a maggiormente affratellare le nuove generazioni nel nome sacro della Patria.

Il Prefetto — G. SOLMI

CONCORSO

Comune di Perito — Concorso per un posto di medico-chirurgo condotto per i poveri. Stipendio 3000 annue, oltre lire 1000

per le prime 100 famiglie povere e lire 200 per ogni 10 famiglie oltre le prime 100. Indennità di lire 500 per incarico ufficiale sanitario e indennità caro-viveri. Termine presentazione domanda e titoli 31 maggio 1924.

PUBBLICAZIONI

Dott. C. Vittorelli e dott. L. Macciotta — *Testo unico della legge Comunale e Provinciale coordinato col R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e con le altre disposizioni vigenti* — Como, editore Cesari Nani e C. — L. 12,00.

Nell'attesa del testo unico ufficiale, gli autori hanno diligentemente coordinate col testo della legge del 1915 tutte le disposizioni successive. Per non incorrere in possibili sconcordanze col preannunziato Testo unico ufficiale, nell'opera si è mantenuta la numerazione degli articoli portata dalla legge vigente, distinguendo con lettere quelli di nuova creazione. E in testa a ciascuno articolo si sono richiamate le disposizioni di legge che hanno concorso a formarlo.

Le modificazioni apportate al Testo Unico del 1915 sono state riprodotte con caratteri diversi; e sono state inserite in corsivo le disposizioni abrogate, o comunque modificate, in modo da far risaltare con l'immediato raffronto la diversità tra la nuova e l'antica norma.

Si è sempre rigidamente rispettata la dizione delle leggi coordinate, e dove ciò poteva ingenerare incertezze od oscurità, si è cercato di chiarire le disposizioni con opportuni richiami.

Per comodità di consultazione, si sono trascritti per esteso tutti gli articoli espressamente richiamati nel testo, ad eccezione per ovvie ragioni, di quelli citati nelle disposizioni transitorie.

Un diffuso indice analitico completa infine il lavoro.

Ma oltre a ciò si sono volute richiamare, con note in calce agli articoli che trattano della materia, le leggi di maggior importanza e di più comune applicazione, avendo specialmente riguardo alle disposizioni più recenti.

La pubblicazione è di grandissima utilità pratica in quanto che, nell'attesa del nuovo testo unico della legge com. e prov., coordina tutta la materia e ne rende facilissima la consultazione.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA e centesimi quarantacinque
Un numero separato L. 1,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 1,20 la linea di corpo sei divisa
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio
esemplare

Direzione ed Amministrazione
R. PREFETTURA - SALERNO

»»» SOMMARIO «««

PARTE I.

a) Leggi e decreti

71. *Rinvio delle elezioni ammin.* (R. D. 27 aprile 1924 n. 627).
72. *Autorizzazione ad elevare i protesti cambiari da parte dei segretari comunali.* (R. D. L. 20 marzo 1924 n. 372).
73. *Tassa di soggiorno. Modificazioni.* (R. D. 30 dicembre 1923 n. 3023).
74. *Norme per il pagamento dei crediti iscritti su libretti delle Casse postali di risparmio caduti in successione.* (R. D. L. 27 febbraio 1924 n. 454).

b) Circolari

75. *Lavori pubblici comunali.* (C. P. S. 10 maggio 1924 n. 1649).
76. *Statistiche per il censimento di popolazione.* (C. P. S. 22 aprile 1924 n. 7786).
77. *Denunce apparecchi a vapore.* (C. P. S. 29 aprile 1924 n. 9792).
78. *Casi di vaiolo.* (C. P. S. 3 maggio 1924 n. 10688).
79. *Servizio delle vaccinazioni Jenneriane.* (C. P. S. 26 aprile 1924 n. 6375).
80. *Regolamento sulla circolazione sulle strade ed aree pubbliche ad esse equiparate.* (C. P. S. 24 aprile 1924 n. 3784).
81. *Liquidazione di indennità ad operai per infortuni occorsi in zona di guerra.* (C. P. S. 13 maggio 1924).
82. *Rabbia canina* (C. P. S. 14 maggio 1924 n. 11519).
83. *Somministrazione degli alloggi militari.* (C. P. S. 19 maggio 1924 n. 1517).
84. *Nuovo regolamento generale sui dazi interni di consumo.* (C. P. S. 12 maggio 1924 n. 11273).

(Continuazione pag. seg.)

85. *Cultura agraria temporanea nei demani comunali.* (C. P. S. 23 maggio 1924 n. 11515).
86. *Emigrazione in Argentina.* (C. M. I. 6 marzo 1924 n. 20400.19).

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza dottrina, ecc.

Riforma della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. Note illustrative. b) Disposizioni del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2841, che hanno applicazione dal 1° luglio 1924. — R. Ruggi d'Aragona.

COPERTINA

Circolare N. 86 a pagina 2. Calendario dei giorni festivi, commemorativi ecc. Risultato esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale nella Provincia di Salerno. Pubblicazioni.

86. *Emigrazione in Argentina.* (C. M. I. 6 marzo 1924 n. 20400-19).

La Direzione Generale Argentina dell'Immigrazione ha emanato tassative disposizioni ai propri consoli per disciplinare la immigrazione in quella Repubblica, e per inibire l'entrata nel paese a quelli, che abbiano malattie fisiche o mentali.

Per opportuna notizia delle SS. LL. e per le eventuali comunicazioni alle Autorità competenti, e specialmente a quelle che rilasciano passaporti, si trascrivono le disposizioni, che riguardano in modo speciale lo stato di salute degli immigranti.

« *Il certificato sanitario della Polizia o delle Autorità locali deve comprovare che il passeggero non soffre di malattie fisiche o mentali, che ne diminuiscono la capacità al lavoro, avvertendo che è in modo assoluto vietato l'immigrazione in Argentina di:*

a) ammalati di infermità contagiose, vale a dire quelli che presentano sintomi di tubercolosi, lebbra, tracoma, ecc.;

b) affetti da vizio organico, come i ciechi, i sordi o muti, i paralitici, gli invalidi delle braccia o delle gambe, i gobbi o i sofferenti di altro vizio o difetto, che diminuisca la loro capacità al lavoro;

c) dementi, idioti, imbecilli, epilettici e gli affetti da qualsiasi forma di alienazione mentale ».

Si gradirà cenno di ricevuta.

p. Il Ministro — Finzi

Calendario dei giorni festivi, commemorativi ecc.

Giorni festivi agli effetti civili

(*Regio decreto - legge 30 dicembre 1923, num. 2859*).

Feste civili.

1. Tutte le domeniche.
2. Primo giorno dell'anno.
3. Giorno dell' Epifania.
4. Il 21 aprile (Natale di Roma).
5. L' Ascensione.
6. Corpus Domini.
7. Festa dei Santi Pietro e Paolo.
8. Assunzione della B. V. Maria.
9. Il XX Settembre.
10. Il giorno di Ognissanti.
11. Il giorno 4 Novembre.
12. L' Immacolata Concezione.
13. Il Natale.

Feste Nazionali.

1. Prima domenica di Giugno (Celebrazione dell' Unità d' Italia e dello Statuto).
2. 4 Novembre (Festa della Vittoria).

Solemnità civili.

1. Il 21 Aprile (Natale di Roma).
2. Il 24 Maggio (Anniversario della dichiarazione della Guerra).
3. Il XX Settembre (Anniversario dell' entrata dell' Esercito italiano in Roma).
4. Il giorno 11 novembre (Genetliaco di S. M. il Re).

Feste consuetudinarie.

Nelle quali, per consuetudine, si suole osservare orari ridotti negli uffici (Circolare 13 gennaio 1924, n. 126, della Presidenza del Consiglio.

1. 8 Gennaio (Genetliaco di S. M. la Regina).
2. Ultimo giorno di carnevale.
3. Giovedì Santo.
4. 24 Maggio.
5. 15 Settembre (Genetliaco del Principe Ereditario).
6. 2 Novembre (Commemorazione dei Defunti).
7. 11 Novembre (Genetliaco di S. M. il Re).
8. 20 Novembre (Genetliaco di S. M. la Regina Madre).
9. 24 Dicembre (Vigilia di Natale).
10. 31 Dicembre (Ultimo giorno dell'anno).

(Da E. Romano, Scadenario per gli Uffici Comunali).

Esami per l'abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale (Sede di Salerno)

*Elenco dei candidati che hanno ottenuta l'idoneità
nella sessione di esami 1923-1924:*

| | Prove scritte | orali | Totale |
|-----------------------------------|---------------|-------|--------|
| 1. Andriolo Germano di Francesco | 179 | 26 | 205 |
| 2. Albino Giuseppe di Ottavio | 179 | 23 | 202 |
| 3. Coluzzi Gerardo di Aniello | 175 | 24 | 199 |
| 4. Cristiani Giuseppe fu Erberto | 176 | 21 | 197 |
| 5. De Faveri Gino fu Angelo | 175 | 22 | 197 |
| 6. Di Marco Amedeo di Giovanni | 175 | 21 | 196 |
| 7. Ferri Arcangelo di Nicola | 175 | 21 | 196 |
| 8. Greco Alfonso di Cosimo | 177 | 23 | 200 |
| 9. Landolfi Luigi fu Vincenzo | 179 | 22 | 199 |
| 10. Lerro Silvino fu Luigi | 175 | 21 | 196 |
| 11. Marzola Ilario di Cesare | 179 | 21 | 198 |
| 12. Mona Vito Nicola fu Francesco | 175 | 22 | 197 |
| 13. Mansi Pasquale di Nicola | 175 | 21 | 196 |
| 14. Marra Antonio di Ruggiero | 176 | 21 | 197 |
| 15. Pivotti Giorgio fu Cesare | 182 | 23 | 205 |
| 16. Pampado Francesco di Agostino | 184 | 24 | 208 |
| 17. Serra Vittorio di Giuseppe | 183 | 22 | 205 |
| 18. Scarpa Andrea di Giovanni | 176 | 25 | 201 |
| 19. Sisti Vito di Michele | 180 | 26 | 206 |
| 20. Volpe Michele di Giuseppe | 175 | 21 | 196 |

PUBBLICAZIONI

Ragioniere E. Romano — **Scadenario per gli uffici comunali** —
3^a ediz. Bibl. pratica raccolta Ostinelli - Tip. Ostinelli di C. Nani
e C. Como - lire 5.

E' una utile guida per i Segretari ed Impiegati comunali. Nella prima parte riporta le scadenze degli adempimenti imposti dalle diverse leggi regolanti le liste elettorali, dei giurati, dei conciliatori, commerciali, lo stato civile, i pubblici esercizi, la pubblica istruzione ecc. Si occupa poi delle diverse commissioni, della loro rinnovazione e scadenza. - Nella seconda parte vi è un accurato e chiaro calendario mensile per il regolare disbrigo delle pratiche principali. - Segue un'appendice utilissima. Il lavoro redatto con cura è aggiornato con le disposizioni delle leggi recenti. -

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

—>> SOMMARIO <<—

PARTE I.

a) Leggi e decreti

87. *Provvedimenti transitori per la finanza locale* (R. D. L. n. 759 del 23 Maggio 1924).
88. *Riordinamento degli usi civici del Regno* (R. D. L. 22 maggio 1924 n. 751).
89. *Semplificazione della procedura per l'accertamento e la definizione delle contravvenzioni ai Regolamenti municipali*, (R. D. L. 23 maggio 1924 n. 867).
90. *Riforma della legge com. e prov. Aggiunta all' art. 2 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839 e norme per l'applicazione degli articoli 1 e 75 comma 2.º del R. D. medesimo* (R. D. L. 23 maggio 1924 n. 798).

b) Circolari

91. *Elezioni gen. amm. Rinvio* (C. M. I. 1.º maggio 1924 n. 13800).
92. *Nuove circoscrizioni e denominazioni delle agenzie* (C. P. S. 9 luglio 1924 n. 13187).
93. *Assunzione di depositi a risparmio da parte dei monti di pietà* (C. P. S. 2 giugno 1924 n. 13021).
94. *Rilascio gratuito di certificati agli invalidi e mutilati di guerra* (C. P. S. 11 giugno 1924 n. 13837).
95. *Sessione straordinaria di esami per abilitazione ad agente dazionario* (C. P. S. 12 giugno 1924 n. 14218).

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza dottrina, ecc.

Riforma della legge comunale e provinciale. Atti dei comuni di ultima classe nei rapporti con le autorità di vigilanza e di tutela. — § 1. Contratti; § 2. Deliberazioni. — R. Ruggi d'Aragona.

(Continuazione pag. seg.)

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & Figli

COPERTINA

Seguito circolari N.º 92, 93, 94 e 95 a pagine 2, 3 e 4.

92. Nuove circoscrizioni e denominazione delle agenzie delle imposte (C. P. S. 9 luglio 1924 n. 13887 ai Sindaci).

Con R. D. 10 settembre 1923 n. 2558 e con provvedimento in corso di pubblicazione, che vi ha apportato qualche rettifica, sono state variate, con effetto dal 1.º luglio 1924, le circoscrizioni attuali delle Agenzie delle Imposte Dirette, ed è stata mutata la denominazione di tali uffici in quella di uffici *Distrettuali delle Imposte Dirette*. Per questa provincia sono state soppresse le Agenzie di Laurito e di Montesano sulla Marcellana assegnandone come segue ad altre i dipendenti Comuni:

(Laurito) Alfano, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia e Rofrano all'ufficio distrettuale di Vallo Lucania (Laurito), Castelruggiero, Celle Bulgheria, Roccagloriosa e Torreorsaia all'ufficio distrettuale di Pisciotta.

(Montesano) Buonabitacolo, Casalbuono, Montesano e Sanza all'ufficio distrettuale di Sala Consilina.

(Montesano) Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Morigerati, Santa Marina, Sapri, Torraca, Tortorella e Vibonati all'ufficio distrettuale di Pisciotta.

Sono stati altresì distaccati alcuni comuni dalla circoscrizione di alcuni uffici ed assegnati ad altri come segue:

Stella Cilento dall'ufficio di Torchiara a quello di Vallo Lucania; Baronissi e Pellezzano dall'ufficio di Mercato S. Severino a quello di Salerno; Bracigliano e Siano dall'ufficio di Sarno a quello di Mercato S. Severino, Castel S. Giorgio e Roccapiemonte dall'ufficio di Sarno e quello di Pagani; Palomonte e Serre dall'ufficio di Campagna a quello di Buccino, Castelcivita e Controne dall'ufficio di Roccadaspide a quello di Buccino.

Il Prefetto — Solmi

93. Assunzione di depositi a risparmio da parte dei Monti di Pietà (C. P. S. 2 giugno 1924 n. 13021 ai signori Presidenti dei Monti di Pietà).

Sono note le direttive del Governo per eliminare la concorrenza tra Istituti di risparmio: esse risultano dai RR. DD. 21

ottobre e 30 dicembre 1923, n. 2413 e 3131 che regolano l'apertura di succursali o dipendenze delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà di 1.^a categoria.

In conformità di tali direttive, che rispondono ai voti reiterati degli Istituti di risparmio, e che sono state accolte con vivo compiacimento, il Ministero della E. N. richiama l'attenzione di coloro che hanno l'onore di essere preposti alle amministrazioni degli Istituti predetti sui rapporti tra Casse di Risparmio e Monti di 1.^a categoria o comunque autorizzati a raccogliere depositi a risparmio.

I Monti di Pietà di 1.^a categoria possono essere invece considerati quali Casse di risparmio, dopo l'emanazione del R. D. 14 giugno 1923, n. 1396, e pertanto ben a ragione i principii che regolano i rapporti delle Casse di Risparmio tra di loro dovevano essere estesi ai rapporti dei Monti di 1.^a categoria tra di loro, e nei riguardi delle Casse di Risparmio.

E' evidente che le medesime direttive devono essere seguite nei riguardi dei Monti che attualmente non sono di prima categoria e che chiedono di essere autorizzati a ricevere depositi. Se essi operano nell'ambito di una Cassa di Risparmio l'autorizzarli a ricevere depositi varrebbe senz'altro a far nascere una concorrenza che la legge ha voluto evitare.

Ciò però non vuol dire che i Monti di Pietà operanti nell'ambito territoriale di una Cassa di Risparmio non debbano poter usufruire dei benefici che l'afflusso del risparmio può dare. Sarà compito e costituirà insieme una benemeranza per le Casse di Risparmio attuare un sistema di efficace collaborazione coi locali Monti non autorizzati a ricevere depositi per modo che non manchi a questi ultimi il necessario finanziamento.

Oltre agli esempi già noti in tale senso, e riferentisi ad Istituti di primaria importanza, il Ministero della E. N. è lieto di segnalare a titolo d'onore la decisione della Cassa di Risparmio di Prato, la quale ha recentemente deliberato di aprire un cospicuo conto corrente a tasso di favore al locale Monte di Pietà per modo che questo, pur essendo autorizzato a ricevere depositi a risparmio, possa tuttavia ampliare le proprie operazioni nei limiti dei bisogni locali.

Il Prefetto — Solmi

94. **Rilascio gratuito certificati agli invalidi e mutilati di guerra.** (C. P. S. 11 giugno 1924 N. 13837 Div. 5.^a agli Ufficiali Sanitari della Provincia).

Come è a conoscenza delle SS. LL. per le precedenti disposizioni impartite, tutti gli invalidi e mutilati di guerra, che abbiano per condizioni di famiglia i requisiti per il riconoscimento della qualità di povero, hanno diritto alla iscrizione nel relativo elenco, non dovendosi all'uopo tener conto, nel calcolare il reddito complessivo, delle pensioni di guerra da essi godute.

Si comunica ora che per la stessa disposizione a tutti gli invalidi e mutilati di guerra, che trovansi nelle suddette condizioni, debbono essere rilasciati dagli Ufficiali Sanitarii e medici condotti gratuitamente i certificati medici, dei quali abbiano bisogno.

Si pregano le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenza dei medici condotti assicurandomene.

per Il Prefetto—CONTI

95. **Sessione straordinaria di esami per abilitazione ad agente daziario** (C. P. S. 12 giugno 1924 n. 14218 ai Sindaci).

In seguito a disposizione del Ministero delle Finanze, è indetta presso questa Prefettura nella seconda quindicina del prossimo luglio una sessione straordinaria di esami per abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario.

Gli aspiranti dovranno, a termine dell'art. 327 del Regolamento Generale daziario del 25 febbraio 1924, n. 540, presentare non oltre il 20 luglio p. v., domanda in carta bollata da lire 2,00 diretta al signor Prefetto, corredata dai seguenti documenti:

1.^o Atto di nascita da cui risulta che l'aspirante ha compiuto il 18.^o anno di età;

2.^o Certificato di cittadinanza;

3.^o Certificato di sana costituzione fisica da provarsi mediante certificato del medico condotto comunale;

4.^o Certificato di buona condotta;

5.^o Certificato penale generale;

6.^o Vaglia cartolina di lire 20,05 intestata al sig. Presidente della Commissione esaminatrice presso la R. Prefettura, per tassa di esame.

Prego la S.^a V.^{ta} di dare la massima diffusione del presente avviso, assicurandomene.

Il Prefetto — Solmi

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

»»» SOMMARIO «««

PARTE I.

a) Leggi e decreti

96. *Deferimento ai Prefetti delle attribuzioni spettanti ai Sottoprefetti nei comuni e per le istituzioni pubbliche di beneficenza del 1.º circondario* (R. D. L. 26 giugno 1924 n. 1040).
97. *Circolazione sulle strade ed aree pubbliche* (R. D. 31 dicembre 1923 n. 3043).
98. *Modificazione dell'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino* (R. D. L. 23 maggio 1924 n. 851).
99. *Norme sulle autorizzazioni governative agli enti ecclesiastici per compiere atti e contratti costituenti alienazione* (R. D. 3 giugno 1924 n. 985).

b) Circolari

100. *Riordinamento degli usi civici. Applicazione del R. D. L. 22 maggio 1924*. (C. M. Ec. Naz. 5 giugno 1924 n. 1015).
101. *Rabbia canina-Profilassi*. (C. P. S. 14 giugno 1924 n. 14160).
102. *Colonie profilattiche*. (C. P. S. 10 giugno 1924 n. 195).
103. *Movimento di monticazione di animali pecorini e caprini*. (D. P. S. 27 giugno 1924 n. 15769).
104. *Diritto fisso macellazione bovini*. (C. P. S. 14 luglio 1924 num. 16607 Sanità).
105. *Dazio di consumo-Esenzione dell'uva da tavola*. (C. P. S. 16 luglio 1924 n. 16128).
106. *Prospetto spese anno 1923*. (C. P. S. 17 luglio 1924 n. 16611).
107. *Colori nocivi*. (C. P. S. 18 luglio 1924 n. 16428).

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza dottrina, ecc.

Riforma della legge com. e prov.. Atti dei comuni di ultima classe nei rapporti con le autorità di vigilanza e di tutela. § 3.º Bilanci; § 4.º Conti — R. Ruggi d'Aragona

(Continuazione pag. seg.)

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & Figli

COPERTINA

Seguito circolari N. i 105 a 107 a pagine 2 e 3—Notizie e comunicazioni diverse — Bollo ai mandati di pagamento. — Nel personale della R.^a Prefettura — Avv. P. Santacroce. Studio legale di diritto pubblico (Contenzioso amm.).

105. **Dazio di consumo, esenzione dell' uva da tavola.** (C. P. S. 16 luglio 1924 n. 16128).

Dall'esame delle tariffe daziarie, nonchè da molteplici quesiti al riguardo prospettati, il Ministero delle Finanze ha constatato relativamente alla esenzione prevista per l' uva da tavola dalla tariffa annessa all' allegato A al R. Decreto 24 settembre 1923, num. 2030, frequenti disparità d' interpretazione, che hanno dato pure luogo a fondate proteste da parte degl' interessati.

All'intento di eliminare ogni ulteriore incertezza circa l'esatta portata di tale esenzione, il Ministero ritiene pertanto opportuno dichiarare quanto appresso:

La designazione dell' uva da tavola è chiaramente formulata dall' art. 86 del Regolamento Generale Daziario 25 febbraio 1924 n. 540, il quale stabilisce appunto che per uva da tavola deve intendersi quella che per le sue qualità intrinseche è inadatta alla produzione del vino, ed anche quella che, pur essendo atta alla vinificazione, viene destinata comunemente o secondo le consuetudini locali al consumo diretto come frutta. Ciò posto, e rilevato che la legge nell' esentare da dazio l' uva da tavola prescrive, come condizione per far luogo a tale beneficio, che sia confezionata in pacchi, casse, scatole, ceste e panieri del peso lordo non superiore a 10 kg. senza stabilire alcuna limitazione circa il numero dei colli che può essere introdotto da ciascuna persona, è ovvio dedurre che l' esenzione in parola si riferisce a qualunque quantità di uva da tavola presentata da ogni introduttore, purchè preparata nel modo suindicato.

Qualsiasi diversa restrittiva interpretazione di tale disposizione è quindi inammissibile, perchè in evidente contrasto e col chiaro dettato della legge e collo scopo eziandio che essa si è prefisso, di favorire cioè il più largo consumo dell' uva come frutta.

Mentre, d' altro canto, è da tener presente che, precisamente

all'intento di poter accertare l'effettivo uso dell'uva introdotta in esenzione, l'ultimo comma del citato art. 86 impone l'obbligo all'introduttore di dichiarare all'Ufficio daziario il luogo di destinazione dell'uva stessa.

Si pregano le SS. LL. di portare quanto sopra ad immediata conoscenza delle dipendenti amministrazioni daziarie invitandole a volervisi conformare ed a non omettere altresì dallo specificare nei relativi regolamenti locali le qualità di uva da considerarsi da tavola, in osservanza al secondo comma del suddetto art. 86.

Si attende un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — Solmi

106. **Prospetto spese anno 1923.** (art. 113 R. Decreto 30-12-1923, n. 28395. C. P. S. 17 luglio 1924 n. 16611 ai Sindaci). (1)

Prego la S. V. inviarmi d'urgenza il prospetto delle spese accertate nell'anno 1923, secondo le risultanze del conto presentato dal tesoriere, prescritto dal R. Decreto 31 dicembre 1923 n. 2839 art. 118.

pel Prefetto — CONTI

107. **Colori nocivi.** (C. P. S. ai Sindaci del 18 luglio 1924 N. 16428).

Si comunica che, essendo in corso alcune modifiche al R. D. 7 gennaio 1923 N. 76, relativo ai colori nocivi, il Ministero dello Interno ha disposto che il termine massimo di tolleranza, stabilito dalla circolare 27 febbraio corrente anno N. 20900-30-49732 per la vendita e l'impiego nelle sostanze alimentari, bevande ed oggetti di uso domestico e personale dei colori nocivi permessi dalla legislazione persistente al succitato decreto, sia prorogato al 1.º gennaio 1925. (2)

Il Prefetto — SOLMI

Notizie e Comunicazioni diverse.

Mandati di pagamento: bollo.

Col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 17 maggio 1924, n. 117) è stato approvato il nuovo Testo Unico delle leggi sul bollo nel quale venne introdotta la seguente modifica, in vigore dal 2 giugno 1924, che crediamo opportuno far presente alle Amministrazioni comunali.

« Venne aumentato da L. 30 a lire 50 il limite di esenzione « da bollo per i mandati di pagamento, e venne ammesso che per « per gli ordini di pagamento delle Aziende municipalizzate ap-

(1) v. B. A. anno 1924 pag. 85.

(2) » » » 61.

« posti sulle fatture del fornitore, la tassa di bollo possa essere
« corrisposta con marche annullate dall'Azienda col bollo d'Uf-
« ficio ».

Nel personale della R. Prefettura

Con recenti provvedimenti sono stati promossi:

— A Vice-Prefetto di 1^a classe il Vice Prefetto Comm. D.r
Gian Pietro Conti.

— A Consigliere di 1^a classe il Consigliere Cav. D.r Alber-
to Fico.

— A Primi Segretari i Consiglieri Aggiunti D.r Carmelo
D'Agostino e D.r Alberto Arcamone.

— A Ragioniere Capo di 1^a classe il Ragioniere Capo Cav.
Rag. Arturo Incoronato.

— A Ragioniere Capo di 2^a classe il Primo ragioniere Cav.
Rag. Michele Giacomazza.

— A Primi Ragionieri i Ragionieri sigg. Rag. Giuseppe
Simonetti e Rag. Mario Cascini.

— Il Primo Ragioniere D.r Alberto Belgiorno, avendo con-
seguita la laurea di dottore in giurisprudenza, è stato a sua do-
manda ammesso a far passaggio nella carriera di 1^a categoria.

A tutti la Direzione del Bollettino porge vivissime congra-
tulazioni per i meritati ascensi di carriera.

CONCORSO

Comune di Sacco — Concorso per titoli al posto di Levatrice
condotta per i soli poveri—Stipendio annuo lire 2500. Domanda
e documenti entro il 20 agosto prossimo. Per chiarimenti rivol-
gersi Segreteria comune Sacco.

Avv. Paolo Santacroce — Studio legale di Diritto Pub-
blico (Contenzioso Amministrativo).

Cava dei Tirreni (Salerno) — Napoli Salita Stella 41
Roma V. Pietro Cossa 41.

Organizzazione amministrativa: (Concorsi — Disciplina e Re-
sponsabilità amministrativa).

Protezione giuridica degli Enti pubblici — *Sindacato di merito e di
legittimità negli atti amministrativi* — *Stato giuridico impiegati civili e
militari*—*Diritto ed asse ecclesiastico*—*Diritto privato degli Enti pub-
blici*—*Assistenza e Previdenza pubblica*—*Polizia delle acque pubbliche*—
Contratti di lavoro — *Contratti di impiego privato* — *Equo trattamento.*

Per il recapito rivolgersi all'Amministrazione del Bol-
lettino o in Cava dei Tirreni (Piazza S. Francesco).

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

◀ SOMMARIO ▶

Assunzioni di funzioni da parte del Prefetto Bertone.

PARTE I.

a) Leggi e decreti

108. *Modificazioni legge 24 giugno 1923 n. 1420 sulla caccia* (R. D. L. 4 maggio 1924. n. 754).

b) Circolari

109. *Riforma del servizio di pagamento delle pensioni* (C. M. F. 3 giugno 1924 n. 19032).

110. *Bestiame vaccino, ovino e suino—Tassa sugli scambi* (C. P. S. 14 luglio 1924 n. 1761).

111. *Contributi dei Comuni ai Sindacati prov. comuni fascisti* (C. P. S. 19 luglio 1924 n. 35480).

112. *Dazio di consumo. Vendite eseguite dalle ferrovie di merci rifiutate e abbandonate* (C. P. S. 24 luglio 1924 n. 18471).

113. *Inchiesta statistica sulle morti causate da tumori maligni* (C. P. S. 29 luglio 1924 n. 18155).

114. *Riforme degli ordinamenti sanitari* (C. P. S. 11 agosto 1924 n. 20307).

115. *Spedizione trimestrale del materiale statistico* (C. P. S. 25 luglio 1924 n. 20004).

116. *Posti di Agente o Sotto-Agente nelle Aziende agrarie* (C. P. S. 15 agosto 1924 n. 20368).

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza dottrina, ecc.

La nuova legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi—Avv. P. Santacroce—Assunzione obbligatoria negli impieghi degli invalidi di guerra (Parere Consiglio stato 15 maggio 1924).

COPERTINA

Seguito circolari N i 115-116—Notizie e comunicazioni diverse—Elenco dei candidati che hanno conseguita l'abilitazione ad agente daziario—Concorsi—Nel personale della R. Prefettura—Pubblicazione. Avv. P. Santacroce—Studio legale di diritto pubblico.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & Figli

115. **Spedizione trimestrale del materiale statistico** — (C. P. S. 25 luglio 1924 n. 20004 ai Sindaci).

La Direz. Gen. della statistica comunica che, benchè ripetutamente siano stati avvertiti i Sindaci dei Comuni di inviare alle Prefetture da cui dipendono e non più alla Direzione Generale i documenti trimestrali relativi alla statistica demografica e sanitaria, molti Comuni non si uniformano ancora a queste nuove disposizioni. Il Ministero ha respinto a vari Comuni questo materiale assieme ad una nuova copia della Circolare N.º 111072. Però, ad evitare inconvenienti di tale genere, ancora una volta si ricorda ai Comuni dipendenti tali disposizioni.

E poichè molti Comuni persistono ancora nell'inviare isolatamente al Ministero le schede complementari Mod. B. ter, che i medici compilano per ogni morte causata da tumore maligno, si ritiene opportuno di ricordare che le schede Mod. B ter devono essere, a cura dell'ufficio Comunale, unite alle rispettive schede generali Mod. B o B bis, che si compilano per ogni morte registrata nel Comune per qualsiasi causa, e quindi anche per cancro, ed inviarle alla fine del trimestre a questa Prefettura assieme con tutto il materiale statistico trimestrale.

A questo proposito anzi avverto la S. V. che fu studiato un modello per la scheda complementare B ter, che ripiegato in tre parti contenesse esattamente la schedina B o B bis, per poterla includere senza pericolo di dispersione, tanto più se fermata con uno spillo.

Se si potrà generalizzare questa pratica se ne avrà un notevole vantaggio.

Attendo un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — **BERTONE**

116. **Posti di Agente e Sotto Agente nelle aziende agrarie.** (Applicazione R. D. 30 Dic. 1923 N. 3214 — C. P. S. 15 Agosto 1924 N. 20368).

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni degli articoli 45 e 58 del R. D. 30 dicembre 1923 N. 3214.

Il primo dei detti articoli prescrive che il « titolo » di perito agrario, rilasciato dalle scuole agrarie medie, regie o paregiate, è quello minimo indispensabile per coprire posti di agente e sotto agente nelle aziende agrarie di amministrazioni pubbliche o soggette a tutela e vigilanza dello Stato e di pubblici enti, ed, in genere, per tutti i posti governativi o di enti pubblici nei quali è funzione essenziale l'esercizio pratico dell'agricoltura e delle industrie agrarie.

Le Amministrazioni, a far tempo dal 1.º Novembre 1925, dovranno attenersi a questa norma, poichè, con l'ottobre di detto anno, le R. Scuole pratiche di agricoltura cominceranno a rila-

sciare diplomi di perito agrario. Frattanto sarà il caso di provvedere con incarichi.

Il secondo dei citati articoli è inteso a regolarizzare la posizione del personale non diplomato, addetto ai posti direttivi delle aziende stesse, garantendosi però di un minimo di preparazione alle funzioni di cui tale personale è incaricato. A tale uopo coloro i quali, alla data di pubblicazione del citato decreto, si trovarono ad occupare in aziende agrarie, dipendenti da enti pubblici o soggette al controllo di enti pubblici, uno dei posti indicati all'articolo 45 (agenti, sotto agenti e simili) e non siano forniti almeno di licenza di scuola pratica di agricoltura, regia o pareggiata, o riconosciuta dallo Stato, sono tenuti a provvedersi, a proprie spese, pena il licenziamento, di un certificato di idoneità, nel termine di due anni.

Richiamo su tali disposizioni, l'attenzione delle SS. LL. allo scopo di evitare irregolari assunzioni di personale e di prevenire coloro i quali si trovino nella necessità di provvedersi del certificato di idoneità di cui all'articolo 58 citato.

Si gradirà un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — **Bertone**

R. PREFETTURA DI SALERNO

Elenco dei candidati che hanno conseguita l'abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziaro negli esami tenutisi nei giorni 7 e 8 agosto 1924

1. Assante Vittorio di Alfredo — Salerno
2. Casaburi Alfonso di Alfonso — id.
3. Cavarretta Michele fu Antonino — id.
4. D'Ambrosio Ignazio di Giuseppe — id.
6. De Pascale Luigi fu Donato — Castel S. Giorgio
7. Di Filippo Gerardo di Giovanni — Siano
8. Di Gilio Ulisse di Fortunato — Salerno
9. Di Silvestro Giuseppe di Salvatore — Roccapiemonte
10. Forcellino Pietrangelo fu Luigi — Cetara
11. Galella Angelo di Antonio — Salerno
12. Giffoni Biagio fu Domenico — Vibonati
13. Maddaloni Attilio fu Pasquale — Vietri
14. Mustaro Ferdinando di Nicola — Salerno
15. Nicodemo Michele fu Domenico — Capaccio
16. Roscigno Alberto di Gennaro — Salerno.

CONCORSI

Comune di Tortorella — Concorso per titoli al posto di applicato di segret. con l'annuo stipendio di lire 1500. Titolo minimo di studio diploma di maturità. Scad. pres docum. 30 sett. 1924.

Comune di Trentinara — Concorso per un posto di medico-condotto per i poveri. Stipendio lire 1500 oltre lire 500 quale ufficiale sanitario. Termine presentazione documenti 15 settembre.

Nel Personale della R.^a Prefettura

— Con recente provvedimento sono stati promossi a Consiglieri di Prefettura i sigg. Cav. D.r Ruggi d'Aragona Roberto e Cav. D.r Michele Amendola.

Al Cav. Amendola, che da diversi anni esercita le delicate ed importanti funzioni di Capo di Gabinetto nella nostra R. Prefettura, ed al Cav. Ruggi d'Aragona, noto per incarichi d'importanza disimpegnati in vari Comuni della Provincia ed il cui nome è legato alla fondazione del "Bollettino", del quale è tuttora assiduo redattore, la Direzione del Bollettino porge vivissime congratulazioni per la meritata promozione.

— Tra i ragionieri promossi a Primo-Ragioniere omettemmo di comprendere, nel numero scorso, il nome del Rag. Luigi Umili. Al solerte funzionario porgiamo le nostre congratulazioni per la promozione, chiedendo venia dell'involontaria omissione.

PUBBLICAZIONI

Cav. V. Pintozzi. Segretario Capo di Cava dei Tirreni — BILANCIO PREVENTIVO COMUNALE con note e richiami alle vigenti disposizioni legislative. — Tip. Cav. A. Volpe & Figli — Salerno.

E' di imminente pubblicazione questo schema di bilancio preventivo comunale che, pur compilato sul modello ufficiale, è stato adattato alle reali esigenze delle aziende comunali, con riguardo alle variazioni e modifiche disposte in esecuzione della complessa legislazione del dopo guerra.

E' un lavoro accurato di chi, come il cav. Pintozzi, può contare al suo attivo l'esperienza di una lunga ed operosa carriera a capo di aziende comunali. La compilazione del bilancio preventivo è resa più semplice e spedita per il modo come sono compilati i prospetti e per i richiami alle disposizioni legislative, che danno ragione di ogni articolo sia di entrata che di uscita, chiarendone la portata con sobrie annotazioni.

Avv. Paolo Santacroce

Specialista in materia amministrativa

Napoli

Salita Stella 41 (a Foria)

Cava dei Tirreni

(Salerno)

Roma

Via Pietro Cossa 41

Giurisdizioni: Cassazione — Cons. di Stato — Tribunale Supremo delle Acque — Corte dei Conti — Giunta Prov. Ammin. — Giunta degli Arbitri (Usi Civici) — Consigli, Comitati e Commissioni varie — Tribunali ordinari.

N. B. Tratta pure affari civili e commerciali.

Per il recapito rivolgersi all'Amministrazione del Bollettino o in Cava dei Tirreni (Piazza S. Francesco).

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

—>> SOMMARIO <<—

PARTE I.

a) Leggi e decreti

117. *Organici enti locali, revisione, proroga al 31 dicembre 1924* (R. D. L. 8 agosto 1924 n. 1287).

118. *Norme per la riscossione della tassa di scambio sulle vendite degli animali vaccini, ovini e suini* (D. M. F. 9 agosto 1924).

b) Circolari

119. *Disposizioni transitorie per la finanza locale* (C. M. F. 25 agosto 1924 n. 5539).

120. *Riparto dei Consiglieri Provinciali per circoscrizioni elettorali* (C. P. S. 13 settembre 1924).

121. *R. M. Accertamenti, notifica avvisi* (C. P. S. 4 settembre 1924 n. 21972).

122. *Sorveglianza sulla pesca in acque dolci* (C. P. S. 29 agosto 1924 n. 21241).

123. *Elenco delle Società di M. S.* (C. P. S. 23 agosto 1924 n. 20878).

124. *Riforma della legge Com. e Prov. e della legge sull'Assunzione diretta dei pubblici servizi* (C. P. S. 22 agosto 1924 n. 21243).

125. *Disinfezione e pulizia nelle scuole* (C. P. S. 6 ottobre 1924 n. 22560).

126. *Vaiuolo ovino* (C. P. S. 10 settembre 1924 n. 22467).

127. *Vigilanza igienica sugli acquedotti* (C. P. S. 14 settembre 1924 n. 3137).

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza dottrina, ecc.

Assunzione obbligatoria negli impieghi degli invalidi di guerra (Parere Consiglio di Stato 15 maggio 1924). — *Sulla esecuzione forzata in danno delle pubbliche amministrazioni*, Avv. E. Borselli.

COPERTINA

Circolari n. 126 e 127. — *Nel personale della R. Prefettura. Onorificenza.* — *Concorsi.* — *Pubblicazioni.* — Avv. P. Santacroce. Studio legale di diritto pubblico.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & Figli

126. **Vaiuolo ovino.** (C. P. S. 10 settembre 1924 N. 22467 Div. V ai Sindaci).

Per conoscenza e norma, si comunica che, essendo stata accertata l'esistenza del vaiuolo ovino nei Comuni di Castelbaronia, Flumeri, Frigenti e Sturno della Provincia di Avellino, quel Prefetto con decreto del 22 agosto c. a. ha sospeso, fino a nuova disposizione, le fiere ed i mercati per gli animali ovini in tutti i Comuni di quella Provincia.

Prego darne comunicazione ai commercianti o proprietari di costà eventualmente interessati.

pel Prefetto — CONTI

127. **Vigilanza igienica sugli acquedotti.** (C. P. S. 14 settembre 1924 N. 3137 ai Sindaci).

Si è dovuto constatare che la sorveglianza sulle sorgenti di acqua potabile, nelle rispettive zone di protezione, sulle condutture, sui serbatoi o non viene praticata dalle Autorità locali o lo è in modo saltuario ed inadeguato.

Ciò in non pochi casi ha dato luogo a manifestazioni epidemiche anche gravi e che si sono dimostrate connesse con l'inquinamento dell'acqua potabile.

Ad evitare l'eventuale verificarsi di tale pericoloso inconveniente ed a regolare la vigilanza sistematica, si dispone che le SS. LL. con apposita ordinanza stabiliscono le misure necessarie a garantire le sorgenti di acqua potabile sia da parte dei cittadini, sia da parte del personale di sorveglianza.

All'uopo occorre ordinare a tutti l'assoluto divieto di inquinare in qualsiasi modo le zone di protezione delle sorgenti, le condutture, i serbatoi, le prese.

Per i lavori di sterro e di altra natura da eseguirsi nelle immediate vicinanze dei suddetti posti occorrerà chiedere la preventiva autorizzazione del Sindaco, che la rilascerà previo parere dell'Ufficiale Sanitario.

Le succitate zone saranno sorvegliate continuamente da appositi incaricati e l'acqua delle sorgenti dovrà essere periodicamente esaminata dal lato chimico e batteriologico.

L'ordinanza stessa indicherà gli incaricati della sorveglianza, che sarà compiuta sotto la responsabilità dell'Ufficiale Sanitario.

Si attende assicurazione.

Il Prefetto — BERTONE

Nel personale della R. Prefettura

Il Cav. Dottor Alberto Fico, consigliere di 1^a classe, è stato promosso Vice-Prefetto.

All'egregio funzionario, che per diversi anni ha esercitato il suo ufficio nella R.^a Prefettura di Salerno, distinguendosi, oltre che per competenza, per rara modestia e bontà di animo, la Direzione del Bollettino porge le sue più vive congratulazioni e l'augurio di un prossimo ascenso al grado di Prefetto.

ONORIFICENZA

Il Cav. Uff. **Gennaro D'Alessio**, solerte componente della Giunta Prov. Amm. di Salerno, è stato insignito della onorificenza di Commendatore della Corona d'Italia.

L'alta distinzione è un meritato riconoscimento dei servizi che il Comm. D'Alessio ha reso nelle molteplici cariche pubbliche a lui affidate, nel disimpegno delle quali Egli ha portato il contributo non solo della sua competenza ma del suo animo obiettivo e retto.

Congratulazioni vivissime all'egregio Uomo da parte della direzione del Bollettino.

CONCORSI

Comune di Rofrano — Abitanti n. 2013 — Concorsi per titoli ai posti di:

Segretario Comunale: Stipendio iniziale lire 7200 più lire 1200 per disagiata residenza; il tutto al lordo di ritenute. Cinque aumenti quadrennali del decimo. Documenti di rito.

Applicato di Segreteria: Stipendio iniziale lire duemila al lordo; cinque aumenti quadriennali del decimo. Documenti di rito. Titolo minimo di studio: licenza ginnasiale, tecnica o titolo equipollente.

Medico condotto — Stipendio, al lordo: lire 3000 per condotta residenziale; L. 2000 per disagiata residenza; L. 1000 per la prime 100 famiglie di poveri; L. 200 per ogni 10 famiglie di poveri in più; L. 500 per le funzioni di Ufficiale Sanitario. Quattro aumenti quinquennali del decimo. Documenti di rito.

Levatrice condotta — Stipendio iniziale, al lordo, di lire duemila e quattro aumenti quinquennali del decimo. Documenti di rito— Termine presentazione domanda per tutti i concorsi 15 Ottobre 1924.

Comune di Montesangiacomo. — E' aperto il concorso per la nomina della levatrice condotta pei poveri — Stipendio lordo annuo lire mille — Scadenza presentazione documenti 31 Ottobre 1924. — Il Sindaco: Romano.

PUBBLICAZIONI

Cav. V. Pintozzi. *Segretario Capo di Cava dei Tirreni* — **BILANCIO PREVENTIVO COMUNALE con note e richiami alle vigenti disposizioni legislative.** — *Tip. Cav. A. Volpe & Figli* — Salerno.

Questo schema di bilancio preventivo comunale, pur compilato sul modello ufficiale, è stato adattato alle reali esigenze delle aziende comunali, con riguardo alle variazioni e modifiche disposte in esecuzione della complessa legislazione del dopo guerra.

E' un lavoro accurato di chi, come il cav. Pintozzi, può contare al suo attivo l'esperienza di una lunga ed operosa carriera a capo di aziende comunali. La compilazione del bilancio preventivo è resa più semplice e spedita per il modo come sono compilati i prospetti e per i richiami alle disposizioni legislative, che danno ragione di ogni articolo sia di entrata che di uscita, chiarendone la portata con sobrie annotazioni.

Cav. E. Menna. — *L'assistenza sanitaria gratuita da parte dei Comuni* in rapporto al R. D. 30 dicembre 1923 n. 2889, alla legislazione attinente, alla dottrina ed alla giurisprudenza. *Bibliot. pratica raccolta Ostinelli* — Como *Tip. Ed. Ostinelli* di C. Nani e C. L. 3,50.

E' una breve monografia, di indubbia utilità per i comuni, nella attuazione della riforma degli ordinamenti sanitari di cui al R. D. 30 dic. 1923 n. 2889 e per quanto si attiene all'assistenza gratuita medico-chirurgica, ostetrica, farmaceutica e zoiatrica.

Avv. Paolo Santacroce

Studio legale di diritto pubblico (Contenzioso amministrativo).

Napoli (Salita Stella 41 a Foria) — *Cava dei Tirreni* (Piazza S. Francesce) — *Roma* (Via Pietro Cossa 41).

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

◀ SOMMARIO ▶

PARTE I.

a) Leggi e decreti

128. Tassa sugli scambi. Vini, mosti ed uve da vino. Riduzione dall'aliquota a lire 0,50 per cento (D. M. F. 26 sett. 1924 n. 47295).
129. Norme per l'erogazione dei sussidi a favore delle Istituzioni di assistenza e beneficenza legalmente riconosciute (D. M. I. 11 agosto 1924).

b) Circolari

130. Abolizione delle condotte piene e sistemazione economica dei sanitari comunali (C. M. I. 19 luglio 1924 n. 20186).
131. Tassa d'iscrizione dei premilitari alle Società di Tiro a segno e per il ritiro del libretto di tiro (C. P. S. 16 ottobre 1924 n. 25 25).
132. Corso medio dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato del 1.º semestre 1924 per le cauzioni da prestarsi nel 2.º semestre 1924 (C. M. F. 30 settembre 1924 n. 1362).
133. Locali per le Commissioni mobili di arruolamento (C. P. S. 16 ottobre 1924 n. 24731).
134. Licenza per accensione di fuochi di artificio (C. P. S. 30 settembre 1924 n. 274).
135. Pagamento spesa trasporto salme caduti in guerra (C. P. S. 25 settembre 1924 n. 2506).
136. Fiere ed esposizioni. Esecuzione del R. D. 16 dicembre 1923 n. 2740 (C. P. S. 25 settembre 1924 n. 23075).
137. Vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole (C. P. S. 17 ott. 1924 n. 24989).
138. Servizi in dipendenza di terremoti (C. P. S. 20 ottobre 1924 n. 20059).
139. Frodi nel commercio dei formaggi (C. P. S. 16 ottobre 1924 n. 25082).
140. Istituzioni di pubblica beneficenza di 1.ª e 2.ª classe. Anno iniziale del bilancio triennale per le istituzioni di pubblica beneficenza di 2.ª classe (C. P. S. 20 ottobre 1924 n. 26323).
141. Servizio statistico (C. P. S. 21 ottobre 1924 n. 26039).

(Continuazione pag. seg.)

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza dottrina, ecc.

Provincia di Salerno—Tabella della popolazione residente o legale esistente al 1.º dicembre 1921 nella Provincia di Salerno (R. D. 28 agosto 1924 n. 1358).

COPERTINA

Circolari n. 140 e 141—Concorsi nei comuni di S. Gregorio Magno e Gioi Cilento—Esame di abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario, sessione ordinaria di novembre (C. P. S. 20 ottobre 1924 n. 26128).

140. **Istituzioni di Pubblica Beneficenza di 1ª e 2ª classe. Anno iniziale del bilancio triennale per le istituzioni di pubblica beneficenza di 2ª classe.** (C. P. S. 20 ottobre 1924 n. 26323 Rag. ai Sindaci).

Per intelligenza e norma di codesto Comune, comunico alla S. V. i seguenti odierni decreti prefettizi n. 26323 e n. 26323 bis, coi quali, giusta gli articoli 3 e 6 del R. Decreto 30 dicembre 1923 n. 2841 in merito alle riforme della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, si provvede alla determinazione delle Istituzioni di beneficenza esistenti nella Provincia in due classi, alla distribuzione in tre gruppi di quelle di seconda classe ed alla fissazione dell'anno iniziale del bilancio triennale a decorrere dal 1925 per ciascun gruppo.

Per effetto di tale fissazione le Istituzioni Pubbliche di Beneficenza del 2º gruppo compileranno ancora il bilancio annuale pel solo anno 1925 e quelle del 3º gruppo compileranno ancora il bilancio annuale per i soli anni 1925 e 1926.

V. S. è pregata di trasmettere una copia di detti decreti a ciascuna delle Istituzioni pubbliche di beneficenza sistente in questo Comune.

Il Prefetto — BERTONE

N. 26323 Rag.

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto l'art. 3 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, in merito alla riforma della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza;

DECRETA

Ad eccezione del Conservatorio laicale di Montevergine in Salerno, che appartiene alla prima classe, perchè gode di una entrata patrimoniale effettiva superiore alle lire 50.000,00, tutte le altre Istituzioni pubbliche di beneficenza sistenti nella Provincia di Salerno appartengono alla seconda classe.

Salerno, 20 agosto 1924.

Il Prefetto — BERTONE

N. 26323 bis Rag.

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Veduto l'art. 6 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 in merito alla riforma della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza;

Visto il proprio odierno decreto di pari numero, che stabilisce le Istituzioni di pubblica beneficenza di prima classe

DECRETA

Le Istituzioni pubbliche di beneficenza di seconda classe della Provincia di Salerno sono divise nei seguenti tre gruppi:

Primo gruppo: Istituzioni pubbliche di beneficenza del Circondario di Salerno, per le quali l'anno iniziale del bilancio triennale decorre dal 1925.

Secondo gruppo: Istituzioni pubbliche di beneficenza del Circondario di Campagna, per le quali l'anno iniziale del bilancio triennale decorre dal 1926.

Terzo gruppo: Istituzioni pubbliche di beneficenza dei Circondari di Sala Consilina e di Vallo della Lucania, per le quali l'anno iniziale del bilancio triennale decorre dal 1927.

Salerno, 20 ottobre 1924.

Il Prefetto — BERTONE

141. **Servizio statistico.** (C. P. S. 21 ottobre 1924 n. 26139 ai Sindaci).

Il Ministero della Economia Nazionale fa presente che da molti Comuni del Regno, nonostante le raccomandazioni fatte dal Ministero e dai rispettivi Prefetti, continuano, alle fine di ogni trimestre, a pervenire i documenti relativi alla statistica demografica che, giusta le disposizioni date, devono essere invece spediti alle locali Prefetture.

Questo inconveniente, rileva il Ministero, mentre importa un lavoro gravoso alla Direzione Generale di Statistica per la restituzione dei documenti, è causa di ritardo ed intralcio alla raccolta ed alla verifica che compiono gli Uffici di statistica presso le Prefetture.

Si ricorda pertanto ai Comuni dipendenti che la spedizione del materiale della statistica demografica e sanitaria deve esser fatta alla fine di ogni trimestre, anzichè alla Direzione Generale della Statistica, a questa Prefettura.

E poichè molti Comuni persistono altresì nell'invio delle schede complementari Mod. B ter, che i medici compilano per morte causata da tumore maligno, si ricorda ancora una volta che le schede predette dovranno essere inviate, alla fine di ogni trimestre e non isolatamente, a questa Prefettura, assieme alle rispettive schede Mod. B o B bis, che si compilano per ogni morte registrata nei Comuni per qualsiasi causa.

Nell'occasione si richiamano i Comuni ritardatari ad una più rigorosa osservanza del termine stabilito per l'invio del materiale per dar modo agli uffici statistici presso la Prefettura di poter-

inviare alla loro volta, entro il termine stabilito, tutto il materiale raccolto e verificato, poichè ogni ritardo ostacolerebbe grandemente i lavori di spoglio e di riassunto, che si stanno compiendo dalla Direzione Generale di Statistica.

Il Prefetto — BERTONÉ

Concorsi ed esami.

Comune di S. Gregorio Magno — *Manutentore fonti.* — Salario al lordo lire 1600, aumentabile di un decimo ogni quadriennio. Documenti di rito. Termine presentazione domanda 30 Novembre 1924.

Comune di Gioi Cilento — *Medico condotto*, stipendio al lordo lire 3000 condotta residenziale, lire 1000 prime 100 famiglie povere e lire 200 ogni famiglia povera in più. Indennità calcolatura lire 1500— Scadenza pres. doc. di rito 20 nov. 1924.

Il Sindaco Conti Avv. Cav. Emilio

Esame di abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario. Sessione ordinaria di novembre 1924. (C. P. S. 20 ottobre 1924 n. 26123 ai Sindaci).

Si fa noto che, a senso dell'art. 328 del Regolamento generale daziario, approvato con R. Decreto 25 febbraio 1924 n. 540, entro il mese di novembre del corrente anno si terranno presso questa R. Prefettura gli esami pel conseguimento della abilitazione a commesso od agente daziario.

Gli aspiranti dovranno far tenere alla Prefettura, non oltre il 20 novembre prossimo, la domanda su carta da lire 2, diretta al sig. Prefetto, corredata dei seguenti documenti:

1. Atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 18° anno di età;
2. Certificato di cittadinanza;
3. Certificato di sana costituzione fisica da provarsi mediante certificato del medico condotto comunale;
4. Certificato di buona condotta;
5. Certificato penale generale;
6. Vaglia cartolina di lire 20,05 intestata al sig. Presidente della Commissione esaminatrice presso la R. Prefettura di Salerno, per tassa di esame.

Il documento di cui al numero 3 non deve essere di data anteriore ad un mese, e quelli di cui ai numeri 4 e 5 di data non anteriore a due mesi.

L'esame consisterà nella prova indicata all'art. 325 del cenato Regolamento e sarà scritto ed orale, come prescrive lo stesso articolo.

Prego la S. V. di dare la massima diffusione al presente avviso, assicurandomene.

Per il Prefetto — Conti

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

◀ SOMMARIO ▶

PARTE I.

a) Leggi e decreti

142. Imposte e sovrimposte fondiarie. Limite di tassazione. (R. D. 16 ottobre 1924).

b) Circolari

143. Ruoli delle imposte e sovrimposte fondiarie (C. P. S. 8 Novembre 1924 n. 27824).

144. Comuni. Bilanci preventivi per l'esercizio 1925. (C. P. S. 31 ottobre 1924 n. 25354).

145. Dazi interni di consumo. Esame dei registri e delle merci nelle stazioni ferroviarie e daziarie da parte degli agenti daziari. (C. P. S. 29 ottobre 1924 n. 26520).

146. Dazi interni di consumo. Aumento sino al quarto delle aliquote daziarie normali od imposizione del dazio sui generi non compresi nella tariffa annessa alla legge vigente. (C. P. S. 7 novembre 1924 n. 27670).

147. Concorso governativo a pareggio dei bilanci dei Comuni meridionali ed insulari. Proroga per l'anno 1924. (C. P. S. 29 ottobre 1924 n. 26449).

148. Prezzi delle farine. (C. P. S. 29 ottobre 1924 n. 25880).

149. Rincarare vita. (C. P. S. 7 novembre 1924 n. 27174).

150. Destinazione di redditi dotazionali a favore degli Orfani di guerra. (C. P. S. 13 novembre 1924 n. 251).

COPERTINA

Circolari n. 148, 149 e 150 — Pubblicazioni.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & Figli

148. **Prezzi delle farine.** (C. P. S. 29 ottobre 1924 n. 25880 Div. III ai Sindaci).

Con circolare del 18 dicembre 1923 n. 37018, pubblicata ne Bollettino Amm. di quest'anno, a pagina 17, questa Prefettural ebbe a richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla questione dei prezzi del pane.

In quella occasione si fece presente che il prezzo del pane deve ritenersi collegato non soltanto al prezzo della farina e al costo di produzione, ma altresì alla forma, alla cottura, alla quantità d'acqua e alla qualità della farina, con cui il pane suole essere confezionato nelle singole località.

In base a tali considerazioni si faceva presente la necessità che, in occasione di riforma o di istituzione di calmieri, i Comuni si avvalessero del parere di tecnici, i quali udite, occorrendo, anche le parti interessate, determinassero obbiettivamente ed equamente il « dato di panificazione ».

Poichè risulta che tali suggerimenti non siano stati tenuti nel debito conto in molti Comuni, si richiama ancora sull'argomento l'attenzione di questo Comune, in guisa da ovviare per quanto è possibile a molti inconvenienti nell'interesse dei consumatori e del buon nome dell'industria della panificazione.

Prego di un cenno di ricevuta.

pel Prefetto - CONTI

149. **Rincaro vita.** (C. P. S. 7 Nov. 1924 n. 27174 Rag. ai Sindaci, Presidente Dep. Prov. e S. Prefetti).

Per opportuna norma e per quei provvedimenti che sarà ritenuto necessario di adottare nella compilazione del bilancio 1925, comunico alle SS. LL. il seguente telesspresso N. 16600-15-50058 del 20 ottobre 1924, pervenutomi dal Ministero dell'Interno.

« Il rincaro della vita, che in questi ultimi tempi si é an-
» dato notevolmente aggravando, con sensibile disagio special-
« mente per le classi meno abbienti, ha già reso necessario taluni
« provvedimenti generali, che il Governo non ha mancato di
« adottare, pur con sacrificio dell'Erario, al fine di contenere,

« quanto più è possibile, le conseguenze del fenomeno. Fa d'uopo
« però che tale azione venga efficacemente secondata anche da-
« gli enti e dagli organi locali precipuamente allo scopo di ri-
« durre le spese nei limiti della più rigorosa economia e, in
« conseguenza, non solo di evitare qualunque nuovo onere ai
« contribuenti, ma addivenire possibilmente anche a qualche
« sgravio in ispecie per i tributi che maggiormente colpiscono
« le classi più disagiate ».

Prego le SS. LL. segnarmi ricevuta della presente.

pel Prefetto — **Conti**

150. **Destinazione di redditi dotalizi a favore degli orfani di guerra.**
(C. P. S. 14 Novembre 1924 n. 251 ai Presidenti delle Congr.
di Carità).

Nello intento di dare ai redditi dotalizi (ora devoluti a pro degli orfani di guerra) un impiego corrispondente alla loro originaria destinazione, secondo le modalità che più si approssimano a quelle stabilite nelle tavole di fondazione ed adempiere in pari tempo al precetto dell'art. 33 della legge 18 luglio 1917 n. 1143, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito che i redditi dotali siano dai Comitati Prov.li destinati al conferimento di doti ad orfane di guerra povere, possibilmente appartenenti al territorio a cui favore fu stabilita ciascuna fondazione e che rispondano alle condizioni prescritte nei rispettivi statuti.

Per l'esatto adempimento di siffatta disposizione, prego V. S. di dare alla medesima ampia pubblicità, ed in pari tempo comunicare a questo ufficio:

1.º Il nome, cognome, e tutte le altre modificazioni del caso delle orfane di guerra povere che eventualmente abbiano contratto matrimonio posteriormente al 15 luglio u. s., o che facciano promessa di matrimonio.

2.º Quante doti e per quale somma erano assegnate annualmente da cotesta Congregazione fino all'esercizio 91.

3.º A quale fondazione si riferiscono gli anzidetti sussidii dotali.

Gradirò cortese sollecita risposta

Il Prefetto — BERTONE

PUBBLICAZIONI

Ragioniere E. Romano. *Segretario Comunale* — L'Ufficio di Conciliazione — Raccolta sistematica delle disposizioni riguardanti l'Ufficio di Conciliazione ad uso dei Segretari Comunali con formulario — 2.^a ediz. Como, Tip. Edit. ce Ostinelli di Cesare Nani e C.^o — L. 12,00.

In questa seconda edizione del *Manualetto* sugli Uffici di Conciliazione, interamente rifatta, sono state introdotte tutte le nuove disposizioni portate dalle leggi e dai regolamenti sull'aumento della competenza ai Conciliatori, sul procedimento per ingiunzione, sulle variazioni alle tariffe sul bollo, diritto ai cancellieri, uscieri ecc., cosicchè essa presenta aggiornata la legislazione interessante gli uffici di conciliazione.

Raccomandiamo questo manuale, veramente completo e pratico, utilissimo per i conciliatori ed i cancellieri addetti ai loro uffici.

L'editore Ulrico Hoepli, Galleria De Cristoforo, Milano, ha messo in vendita le seguenti pubblicazioni:

Codice del perito misuratore degli Ing.ri Mazzocchi e Marzorati — Vol. in 16 di pag. 622 con 180 inc. legato lire 22,50.

I cementi armati per capimastri ed assistenti dell'Ing. W. Sabatini, volumetto di pag. 172 con 75 inc. legato lire 7,50.

Nel primo dei due volumi i costruttori, gli ingegneri, ed architetti, gli imprenditori, i direttori di lavori, gli assistenti, i periti, gli arbitri, i commercianti di materiali da costruzione trovano raccolte tutte le norme e i dati pratici per la misura e valutazione di ogni lavoro adito (preventivi, liquidazioni, collaudi perizie ecc.). Il secondo volumetto è preziosissimo per chiarezza e semplicità, accessibile anche al Capomuratore.

Oleificio ed olivicoltura di Dimari, vol. di pag. 660 legato lire 22,50.

Questo manuale, che è alla sua seconda edizione, espone, oltre alla razionale coltivazione dell'olivo, i più recenti metodi di estrazione filtrazione, depurazione, impianto di macchinari ed apparecchi, applicazioni industriali dell'olio, analisi e saggi, statistiche economiche ecc.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA SALERNO

→ SOMMARIO ←

PARTE I.

b) Circolari

151. Tabella degli stipendi minimi delle condotte mediche e ostetriche e degli Ufficiali Sanitari con nomina definitiva. (C. P. S. 20 Dic. 1924 n. 20315).
152. Sistemazione servizi veterinari. (Decisione G. P. A. nelle adunanze del 6-12 dicembre 1924).
153. Provvedimenti per il prezzo delle farine e per il pane popolare. (C. P. S. 11 dicembre 1924 n. 3414).
154. Carbonchio ematico-Profilassi (C. P. S. 18 Dic. 1924 n. 31388 Div. 5.^a).
155. Elenchi di opere d'arte. (C. P. S. 16 Dic. 1924 n. 30408).
156. Prescrizione di buoni cartacei da lire 2. (C. P. S. 16 Dic. 1924 n. 30492).

COPERTINA

Circolari N. 154, 155 e 156 — Elenco dei candidati che hanno conseguita l'abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario—Onorificenza.

Indice alfabetico analitico dell'anno 1924.

154. **Carbonchio ematico-Profilassi.** (C. P. S. 18 Dic. 1924 Divi 5^a ai Sindaci).

Con circolare 24080 del 29 Novembre s. a, pubblicata a pagg. 270 e 271 del B. A. del 1923 richiamai l'attenzione della S. V. sulla necessità di preordinare il servizio veterinario per la regolare attuazione delle norme di profilassi del carbonchio ematico.

I vantaggi d'ordine economico e sanitario realizzati in alcuni Comuni che corrisposero alle direttive della Prefettura hanno messo sempre più in evidenza la necessità di sviluppare e completare il piano di difesa contro detta malattia.

In relazione a quanto sopra e con riferimento a ogni altra corrispondenza sull'oggetto prego ora la S. V. di disporre diligenti ulteriori indagini per accertare se oltre i casi di morte d'animali regolarmente denunciati a norma dello articolo 2 del Regolamento speciale di polizia veterinaria approvato con R. D. 6-5-1914 N. 533, durante gli scorsi mesi o gli scorsi anni se ne siano verificati costà altri riferibili al carbonchio ematico e cioè a quella manifestazione morbosa che riguarda specialmente animali equini e vaccini, caratterizzata dal decorso rapido e dall'esito mortale e che i contadini designano sotto la denominazione di: « milza, botta di sangue, bile ecc. ».

Si ricorda che la esistenza della malattia negli animali è stata spesso messa in evidenza in seguito all'insorgere nei Comuni di casi di pustola maligna e che nelle località infette il virus carbonchioso sotto forma di spora si mantiene attivo per molti anni.

In base all'esito delle indagini e indipendentemente da ogni altra eventuale precedente comunicazione sullo oggetto, la S. V. significherà a quest'ufficio se in cotesto Comune esistano località nelle quali in data recente o durante gli anni scorsi si siano verificati casi di morte di animali riferibili al carbonchio ematico, indicando nella affermativa la precisa denominazione e la delimitazione di dette località.

Le notizie suindicate occorrono per preordinare con ogni esattezza i mezzi di difesa contro il carbonchio ematico, in modo che sia possibile, nei riguardi delle singole località infette, assicurare la pratica dei trattamenti immunizzanti degli animali esposti al pericolo del contagio e cioè di quelli che vi stabulino e di quelli che siano destinati ad esservi immessi.

Il provvedimento mira a tutelare efficacemente il patrimonio zootecnico e conseguentemente a diminuire i pericoli della trasmissione della malattia alle persone nelle quali, come è noto, la malattia stessa si manifesta d'ordinario sotto forma di pustola maligna in seguito a maneggiamento di avanzi d'animali carbonchiosi, oppure in seguito a morsicature di ditteri sanguinari (mosche, tavanì).

In proposito si ricorda che i ditteri sanguinari intanto possono essere portatori del virus carbonchioso in quanto abbiano

avuto occasione di prelevarlo dagli avanzi degli animali infetti e specialmente delle pelli fresche. Detto provvedimento, per le ragioni di cui sopra, si rende indispensabile e merita ogni interessamento delle autorità sanitarie locali specialmente nei Comuni nei quali, per mancanza del servizio veterinario o pei sistemi speciali, coi quali si svolgono gli allevamenti caprini e pecorini, non è stato finora sempre possibile accertare la causa della morte d'animali, nè l'origine dei casi di pustola maligna.

Attendo al più presto le notizie indicate, informando che il Ministero dell'Interno, allo scopo di sempre più incoraggiare l'attuazione dei mezzi di tutela del patrimonio zootecnico, ha elevato, per l'anno finanziario in corso, l'ammontare della somma messa a disposizione di questa Prefettura per la profilassi delle epizoozie, per cui, compatibilmente con le esigenze degli altri Comuni, potrebbe essere concesso a favore di codesto una congrua somma per l'acquisto del materiale immunizzante, a titolo di incoraggiamento. Per la regolare attuazione delle misure predisposte come sopra occorre affrettare la sistemazione del servizio veterinario nei Comuni che ne sono ora sprovvisti, essendo per legge demandata esclusivamente ai veterinari la facoltà di praticare le operazioni immunizzanti degli animali.

Attendo sollecito riscontro.

pel Prefetto — CONTI

155. **Elenchi di opere d'arte.** (C. P. S. 16 dicem. 1924 n. 30408 Div. 1^a ai Sindaci).

Il R. Sovrintendente all'Arte Medioevale e Moderna della Campania fa presente che a norma dell'art. 3 della legge 20 giugno 1909 n. 364 e dell'art. 27 del relativo regolamento, i Sindaci, i fabbricieri e in generale tutti gli amministratori di Enti morali di questa Provincia, debbono presentare a detta Soprintendenza gli elenchi delle opere d'arte di loro spettanza. Ai sensi dell'art. 27 del citato regolamento, se nel termine di tre mesi gli amministratori non avranno presentati gli elenchi nè chiesta, giustificandola, la proroga fino a nove mesi consentita dalla legge, o avranno presentati elenchi dolosamente inesatti, si procederà alla denuncia al Procuratore del Re per l'azione giudiziaria. Quora gli enti predetti si trovassero nell'assoluta impossibilità di redigere i semplici elenchi descrittivi richiesti, l'Ufficio di Soprintendenza provvederà a facilitare nel migliore e più sollecito modo il compito ad essi prescritto.

Prego V. S. Ill.ma di volermi segnare ricevuta della presente assicurandomi inoltre dell'avvenuta comunicazione della stessa ai Capi delle Opere pie locali.

pel Prefetto — CONTI

156. **Prescrizione dei buoni di cassa cartacei di lire due** (C. P. S. 16 dicembre 1924 N. 30492 ai Sindaci).

Per l'art. 2 del R. D. 10 settembre 1923 n. 1989, col 31 di-

cembre p. v. cesseranno d'aver corso legale i buoni di cassa cartacei da lire due.

Per dar modo agli ultimi possessori dei buoni di poterli versare o cambiare presso le casse dello Stato, le Sezioni di Tesoreria provinciale, i Contabili finanziari e gli uffici postali e ferroviari dovranno accettarli e cambiarli a tutto il 10 gennaio 1925. Incarico analogo si è dato alle Filiali dei tre Istituti di emissione.

Per il Prefetto — Conti

R. Prefettura di Salerno

Elenco dei candidati che hanno conseguita l'abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario negli esami tenutisi nei giorni 4 e 5 dicembre 1924.

1. Calabria Battista fu Pietro — Salerno
2. Capaldo Giuseppe di Gennaro — Nocera Inferiore
3. Castellaro Francesco Paolo fu Francesco — Scafati
4. Celano Celestino di Nicola — Serre
5. Chiapperini Raffaele fu Angelo — Salerno
6. Clivio Mario di Adolfo — Sarno
7. Comunale Domenico di Andrea — Roccadaspide
8. D'Elia Raffaele fu Andrea — Salerno
9. Di Giacomantonio Oreste di Antonio — Angri
10. Francese Vincenzo di Giovanni — Angri
11. Galdi Matteo fu Vincenzo — Salerno
12. Izzo Guglielmo fu Nicola — Angri
13. Menniti Vitagliano di Giacinto — Salerno
14. Papa Rosario di Vincenzo — Cava dei Tirreni
15. Pellegrino Vincenzo di Francesco — id.
16. Pepe Antonio di Nicola — S. Pietro al Tanagro
17. Quaranta Umberto di Michele — Salerno
18. Rami Amedeo di Luigi — Nocera Inferiore
19. Rescigno Saverio di Antonio — Roccapiemonte
20. Ristuccia Giuseppe di Giovanni — Salerno
21. Ruggiero Matteo fu Pantaleone — Nocera Superiore
22. Sarno Giuseppe fu Nicasio — Castel S. Giorgio
23. Voccia Aniello di Giovanni — Scafati.

Onorificenza

Il Questore di Salerno, D.r Luigi Martin, è stato, con recente provvedimento, insignito della Commenda della Corona d'Italia.

Ci uniamo al coro unanime di quanti sono estimatori delle preclari doti del degno funzionario, nel manifestare al Comm. Martin le nostre congratulazioni vivissime per la meritata onorificenza.







